

Ileana Del Bagno

DA INCAPACI A DISABILI

Minorati sensoriali e cultura dei diritti



G. Giappichelli Editore

DA INCAPACI A DISABILI

Minorati sensoriali e cultura dei diritti

In copertina:

PIETER BRUEGEL IL VECCHIO, *Gli storpi* (1568), olio su tela, Louvre Museum.

Ileana Del Bagno

DA INCAPACI A DISABILI

Minorati sensoriali e cultura dei diritti



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3859-9

Il volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università di Salerno e con i fondi del progetto di ricerca di Ateneo (FARB 2019) intitolato 'Diritti della persona tra antico e nuovo regime'.

Il volume è stato sottoposto a una procedura di referaggio. Le valutazioni dei revisori sono conservate dalla Casa editrice.

Composizione: La Fotocomposizione - Torino

Stampa: Rotolito S.p.A. - Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni</i>	VII
<i>Premessa</i>	IX

CAPITOLO I

DIRITTO ANTICO E D'ANCIEN RÉGIME

1. Un archetipo plurisecolare: l' <i>imperfectio ex defectu corporis</i>	1
2. Preclusioni e tutele	6
3. Aristotele e l' <i>opinio Doctorum</i>	11
4. Tra dibattiti dottrinali e casi giudiziari	17
5. Possono «coeci, surdi, et muti retinere feudum»?	26
a) Bolognetti e l'erede non vedente	27
b) Il successore sordomuto	30

CAPITOLO II

AGLI ALBORI DELL'UGUAGLIANZA

1. Dalla <i>pietas</i> all' <i>esprit de géométrie</i>	37
2. Tra medici e pedagogisti: l'educazione riparativa	43
3. Il riformismo di Tommaso Pendola	49
4. <i>Vitium corporis</i> e identità giuridica	53
5. 'Istruiti' e 'non istruiti' nel <i>code Napoléon</i>	59
6. La 'capacità civile' in alcuni codici della Restaurazione	66
7. Carmignani e Barzellotti agli opposti	72
8. Spiragli di nemesi: il discernimento	79

CAPITOLO III

TRA CODICI POST-UNITARI E CODICI PRE-REPUBBLICANI

1. Uomini o bruti?	83
2. Il codice nazionale alle prese con la capacità civile	89
3. Il libero arbitrio, tra luci ed ombre	98
4. Una protezione ipocrita. L'art. 340 all'esame della dottrina	104
5. La giurisprudenza delle Cassazioni di Torino e di Napoli	113
6. Verso orizzonti post-assistenzialistici	119
7. Riformismo fascista: normalizzazione in vista dell'efficienza	123
8. L'art. 96 del codice penale del 1930	133
9. L'art. 415 del codice civile del 1942	140

CAPITOLO IV

UNA NUOVA ÈRA: I DIRITTI DEI DISABILI

1. Carte, Dichiarazioni, Scienze	149
2. L'art. 38 della Costituzione	155
3. Verso il declino degli stereotipi	159
4. <i>Nomina</i> e modelli di disabilità	163
5. Sistema scolastico ed attuazione dei diritti sociali	172
6. La Corte costituzionale all'opera	181
7. Tra ritardi e prospettive	190

<i>Indice dei nomi</i>	197
------------------------	-----

ABBREVIAZIONI

- AC = «Atti del Convegno nazionale degli Istituti dei ciechi e dei sordo-muti. Firenze 16-17 dicembre 1939», Firenze 1940
- AGI = Annali della Giurisprudenza italiana
- CC = La Civiltà Cattolica
- CdS = Corriere della Sera
- EGI = Enciclopedia giuridica italiana
- ED = Enciclopedia del diritto
- GU = Gazzetta Ufficiale
- DI = Il Digesto Italiano
- EM = L'educazione dei minorati. Rivista di pedagogia emendatrice
- FI = Il Foro Italiano
- GI = Giurisprudenza italiana
- NDI = Novissimo Digesto Italiano
- QF = Quaderni Fiorentini
- QG = Questione Giustizia
- RSDI = Rivista di Storia del Diritto italiano
- UM = *Problemi medici e sociali dell'utilizzazione del minorato*, «Atti del Convegno nazionale di Napoli 11-12-13 marzo 1961», 2 voll., Roma 1962

PREMESSA

«I diritti dell'uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre»¹. Questa riflessione che Norberto Bobbio ha elaborato, con riferimento alle guerre di religione di età moderna ed allo snodarsi del rapporto Stato-cittadini, suscita suggestioni e spunti di metodo che si prestano a valicare il proprio confine spazio-temporale e ad estendersi ad un'analisi che osservi diacronicamente l'atteggiarsi della società e dell'ordinamento al cospetto delle 'disabilità' e dei loro universi.

Su tali *quaestiones* l'uso del plurale appare doveroso, per almeno tre ragioni. È sollecitato innanzitutto dal tema generale in cui si iscrive questo volume, considerando che «i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo»² e che un macrocontenitore capace di comprenderne tutte le tipologie e varianti non è mai esistito, se non in alcune circostanze per praticare in blocco esclusioni giuridiche e sociali. La forma grammaticale scaturisce dal volto sfaccettato e composito del raccordo tra salute, fattori personali e ambiente, ma anche dall'oggetto specifico, di per sé duplice e non omogeneo, che mira a far luce sulla distinta condizione dei minorati dell'udito e dei soggetti privi di vista. In ultimo è dettata dalla complessità delle problematiche e delle esperienze impattanti sulla sfera del *jus* che, attraversando concezioni, regole e prassi in costante svolgimento, le ha recepite o forgiate. La linea del tempo, tra i tanti tornanti generati dalle disposizioni formali e dai reali riscontri, è intervenuta ad unire i punti³ concernenti il riconoscimento

¹ Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino 1990, *Introduzione*, p. XVI.

² Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010. «Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società» (*ibidem*).

³ Il rinvio è alla metafora di Paolo Grossi, *Il punto e la linea. (L'impatto degli studi storici*

dei *basic rights*, scandendo le cesure ed assestando le continuità nel loro dinamico susseguirsi.

L'acume del giurista filosofo torinese, nel richiamare la storicità del diritto, come binomio inscindibile in cui la prima è cifra essenziale del secondo, ne ha sintetizzato alcuni caratteri peculiari: la gradualità di un *continuum* da indagare osservando il rapporto instaurato con archetipi culturali e schemi teoretici resistenti, nelle interrelazioni tra istituzioni, saperi ed individui. L'incessante «intridersi del diritto coi valori interessi fatti, di cui è intessuta la società» in modo inseparabile⁴, sostanzia l'invito a privilegiare una dimensione improntata al divenire, che si basi sull'articolazione di dati tecnici ufficiali e su elementi comparativi, nell'incessante sfida ed intreccio di stabilità e relatività. Rivolgendosi a relazioni e ad esistenze cangianti, suggerisce che nessun esito può essere assunto come dato fermo e definitivo. Tra l'altro, anche nell'attualità, non risulta scontato che la proclamazione 'sulla carta' di un diritto fondamentale e *ratione materiae* di 'terza generazione'⁵ sia accompagnata sempre dal suo pieno inverarsi o dal godimento effettivo dello stesso.

È con questa «compagna necessaria»⁶ di viaggio che è iniziata l'esplorazione sulla vicenda di un'umanità rimasta a lungo mortificata e giuridicamente diseguale. Lo sfilare di vite opache rese invisibili da sedimentate mentalità ostili, confluite nell'*interpretatio* e nello *ius conditum*, ha precluso a tanti, per periodi di non breve durata, l'accesso alla partecipazione sociale e all'orizzonte dei diritti. *Homo debilis*, *homo societatis*, *homo oeconomicus*, *homo dignus* sono figure rappresentative di categorie antropologiche fissate dal tempo e dall'ordinamento, di cui si propone una ricostruzione in rapporto ai fattori che le hanno originate ed alle epoche storiche in cui si sono viste fiorire e sovrapporsi.

L'attenzione per le persone disabili, oltre che per l'uomo in sé, esplosa all'epilogo del secondo conflitto mondiale e delle tragedie perpetrate alla sua

nella formazione del giurista) in *L'insegnamento del diritto oggi*, a cura di Giorgio Rebuffa e Giovanna Visintini, Milano 1996 ed ora in Idem, *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, p. 3 e ss.

⁴ Così Paolo Grossi, *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, in QG, 4/2018.

⁵ Essi riguardano i «soggetti deboli», individui che si trovano in stato di difficoltà (malati, anziani, handicappati, ecc.) o vittime di discriminazione sociale per ragioni di ordine storico (neri, donne, ecc.) e sono in linea di continuità «rispetto a quelli delle generazioni precedenti di cui costituiscono una specificazione con riferimento a particolari categorie di soggetti». Carla Faralli, *Introduzione*, in *La storicità del diritto. Esistenza materiale, filosofia, ermeneutica*, a cura di Adriano Ballarini, Torino 2018, p. 9.

⁶ D'ispirazione le note di Sabino Cassese, *La storia, compagna necessaria del diritto*, in «Le Carte e la Storia», 2/2009, pp. 5-11.

ombra, ha spalancato le porte all'edificazione, sul piano interno ed internazionale, di uno strumentario di assoluta valenza etica e di imprescindibili declinazioni giuridiche. Focalizzarsi sulla punta dell'*iceberg*, immaginando che le sottese vaste questioni sanitarie, socio-istituzionali e legali abbiano radici tenere e che siano emerse da un 'prima' privo di caratura, quasi *ex abrupto*, equivarrebbe quanto meno a dimezzarne la portata o a falsarla. Significherebbe liquidare in un attimo un laboratorio di idee di vecchia data in cui medici, educatori e giuristi si sono intensamente confrontati e scontrati. Valorizzare lo spessore di tale impegnativo e meritorio lavoro pregresso disvela connessioni che delineano le fasi di preparazione di accorate lotte al pregiudizio e l'assestamento di situazioni spesso oblique e solo parzialmente appaganti. Guardando indietro si colgono profili della nostra mentalità e cultura giuridica ancora non completamente risolti.

Certe patologie o limiti organici, con le loro implicazioni funzionali, sono sempre esistiti. L'odissea del disagio esistenziale, enigmatica nelle cause e negli effetti fino ad Ottocento inoltrato, è stata aggravata dal consolidarsi della supposizione diffusa che l'imperfezione fisica eserciti una precipua interferenza sulle facoltà intellettive. Ai dubbi e alle incertezze che escludevano la piena consapevolezza di sé e del mondo esterno, e quindi la coscienza delle proprie azioni, non tardarono a fare da *pendant* la prospettiva dello scarto e dell'emarginazione. Che quel *gap* arrivasse a procrastinare le conquiste in termini di umanità e di civiltà quasi *sine die* si evince proprio dalla condizione dei minorati dei sensi, al centro di una serie di quesiti e di concetti rilevanti, sia nel privato che nel pubblico, a cui diritto canonico e diritto secolare, già *ab antiquo*, dovettero necessariamente accostarsi. Con un forte incoraggiamento alla tradizione ed alle rigidità della dominante filosofia aristotelica, i fenomeni di *apartheid* e di avversione, negli approcci come nelle soluzioni adottate, non furono affatto disdegnati. Anzi tali matrici risultarono influenti in tutta l'età moderna ed anche oltre, mostrandosi in grado di supportare credenze ed opinioni che, introitate dall'elaborazione giuridica e dalle regole, divenne difficilissimo erodere.

Nelle animate e bollenti dispute insorte all'avvento dei codici, i giuristi furono chiamati all'incontro con un prisma di quadri scientifici e a dialogare con i traguardi raggiunti in sedi differenti dalla propria. Al cospetto di tali preziosi arricchimenti interdisciplinari la voce della *scientia iuris* e l'apporto della giurisprudenza contribuirono ad aggiornare e a ridisegnare il perimetro in cui inserire la capacità delle persone con *deficit* di vista e di udito. La stessa *équipe* legislativa, all'opera nella redazione di un testo unitario da destinare al Regno d'Italia, non poté esimersi da un esame degli opposti orientamenti normativi riconducibili al partito dei 'sensisti' ed a quello degli 'idealisti'⁷.

⁷ Cfr. *infra* cap. III.

Le diramazioni profonde di tali problematiche costituiscono uno dei motivi dell'interesse che ha alimentato l'intento di circoscrivere la ricerca ad un segmento definito e non sovrapponibile alle fisionomie specifiche di altri. Se con Marc Bloch riteniamo che ogni scienza sia un «frammento del moto universale verso la conoscenza», riuscire a collegarli «all'insieme delle tendenze che si manifestano, nello stesso momento», negli altri insegnamenti⁸ consente di cogliere molti snodi, altrimenti aridi ed incomprensibili, dell'evolversi di una condizione giuridica separata, sorta per soddisfare esigenze di protezione e, al contempo, per marcare l'inferiorità di quanti, nel corpo, erano diversi e anomali. Una traccia della loro presenza-assenza nella *civitas* e della necessità di smantellare le residue rappresentazioni, che aprioristicamente associavano all'imperfezione fisica la mancanza di pensiero, si desume, ad esempio, dal testo della legge n. 18 del 1975 che, dopo oltre trent'anni dall'entrata in vigore delle novità introdotte dall'ultimo codice civile, avvertiva ancora il bisogno di precisare che la persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è «a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire», purché non sia inabilitata o interdetta⁹.

C'è poi da aggiungere che, insieme ad abbondanti misure di tipo assistenzialistico, ciechi e sordomuti furono tra i primi ad essere considerati suscettibili di forme 'riparative', secondo i canoni del 'modello medico', ed a vedersi attribuita la possibilità di rimanere in gioco e di essere 'utilizzati' all'interno della collettività, benché all'insegna di protocolli e di programmi riabilitativi preconfezionati; tra i primi a favore dei quali si è intrapresa e combattuta la lunga battaglia per la conquista dei diritti, stimolando l'imprescindibile «fare positivo» dei poteri costituiti¹⁰.

Persistenze, cesure e ribaltamenti marcano la progressione delle tappe trainanti ed incidenti sugli sviluppi di un percorso egualitario e di rispetto delle diversità non ancora concluso. Ne vien fuori una sequenza corposa che si modella mediante avanzamenti di sicura razionalità e sensibilità inclusiva, e con continui rigurgiti di retroguardia o comunque di segno contrario. Lelio Basso, nel ricordare il senso politico del comma 2 dell'art. 3 Cost., massimo capolavoro del suo genio, sottolineava che «l'ordine giuridico è stato sempre edificato a difesa dell'ordine sociale, per impedire o punire i tentativi di modificarlo; ora, per la prima volta, abbiamo nell'ordinamento giuridico una

⁸ Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris 1993, trad. it. di G. Gouthier, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino 1998, p. 17.

⁹ Legge 3 febbraio 1975, n. 18, *Provvedimenti a favore dei ciechi*, pubblicata nella GU 19 febbraio 1975, n. 47, art. 1.

¹⁰ Con particolare riferimento ai diritti sociali cfr. Bobbio, *L'età*, cit., p. XVII.

norma che condanna l'ordine sociale esistente e impone allo Stato di correggerlo»¹¹.

Le larghe vedute insite in quella innovativa disposizione, da subito, intesero esprimere il loro netto indirizzo e significato «polemico» nei riguardi dell'avvenuto «compromesso» con forze conservatrici di vecchio conio. Semplificando con una sorta di interpretazione autentica tardiva, l'intellettuale ligure ebbe modo di puntualizzare che gli additati accomodamenti determinarono una Carta «molto coraggiosa nelle promesse (i principi fondamentali) e prudente nelle realizzazioni (l'organizzazione dello Stato)»¹². Tali verità, inoppugnabili su entrambi i versanti, pongono ancora qualche interrogativo, se da allora, e a cinquant'anni dalla prima legge votata ad un'ampia sostanziale accoglienza sociale¹³, nell'operatività continuano ad incontrare non poche conferme.

¹¹ Edito su «Il Messaggero», 2 giugno 1976. Continuando specificava che «se nella concezione tradizionale la pretesa di modificare l'ordine sociale costituiva un'offesa all'ordinamento giuridico, oggi è vero il contrario: è la volontà di conservazione dell'ordine sociale che costituisce un'offesa allo stesso ordinamento giuridico». Cfr. <http://www.leliobasso.it/documento.aspx?id=f6fd8cdbc5bddd72defdaf6cef1bfd3d> (consultazione del 12 luglio 2020).

¹² *Ibidem*.

¹³ Pietra miliare, in tale direzione, può considerarsi la legge 30 marzo 1971, n. 118.

CAPITOLO I

DIRITTO ANTICO E D'ANCIEN RÉGIME

SOMMARIO: 1. Un archetipo plurisecolare: l'*imperfectio ex defectu corporis*. – 2. Preclusioni e tutele. – 3. Aristotele e l'*opinio Doctorum*. – 4. Tra dibattiti dottrinali e casi giudiziari. – 5. Possono «coeci, surdi, et muti retinere feudum»? – a) Bolognetti e l'erede non vedente. – b) Il successore sordomuto.

1. Un archetipo plurisecolare: l'*imperfectio ex defectu corporis*

«Quoniam defectus carentiam quamdam perfectionis indicat, idem enim defectus nomine quod voce imperfectionis significari videtur». Con questa equivalenza di esordio Francisco Suárez si incamminava nella trattazione di una primaria e complessa questione teologica, «de perfectionibus et defectibus corporis Christi», nell'intento di identificare il Figlio di Dio incarnato e di renderne incontrovertibile la sua primazia. Di fronte ad un tema nodale per la tenuta dei dogmi basilari del cattolicesimo dopo lo scisma e le fratture politiche che avevano travolto Chiesa e Impero, il gesuita granadino predisponeva una riflessione ricercata e puntuale. «Contra haereticos» e «contra Manichaeos», gli argomenti analizzati nel suo commento alla III parte della *Summa Theologiae* di San Tommaso replicavano in maniera efficace ad osservazioni critiche, apparentemente di contorno, in realtà pungenti e pervicaci.

Operando una distinzione logica tra coppie concettuali opposte, egli riconosceva in colui che aveva impersonato la massima beatitudine l'assunzione delle sole *perfectiones connaturales*, in cui certamente rientravano la «pulchritudo, sanitas et similes». Ad esse si sommarono le debolezze ed i limiti derivanti dal peccato originale, quindi condivisi da ogn'altra creatura terrena, quali l'essere «vere passibile ac mortale». Si trattava di peculiarità congruenti che, nella ricostruzione cristologica proposta, riuscivano a congiungersi compiutamente con l'incorruttibile natura superiore e con un'anima «perfectissima», senza scalfire l'armonia e scivolare nei labirinti di equivocabili abbinamenti. Coerentemente doveva escludersi che quella singolarissima umanità corporea potesse accogliere i pregi e le qualità derivanti dalla varia-

bilità delle passioni e delle azioni, come pure i *vitia* e le infermità capaci di compromettere la *plenitudo* della grazia e della scienza¹.

Rinnovando la convinzione di un accordo tra *fides* e *ratio*, per rispondere alla sequela degli adiacenti interrogativi il giurista e filosofo spagnolo riprendeva direttamente l'insegnamento patristico dell'aquinate. Poteva così asserire che Cristo assunse sembianze umane, di carne ed ossa, «perfectum, et bene dispositum juxta conditionem et statum ex natura», e certamente non i «defectus huic dispositioni et perfectioni repugnantes»². Alla struttura fisica, in quanto sede mondana eletta a racchiudere lo splendore dell'essenza divina, non si addiceva affatto un «corpus mutilum aut monstruosum», portato di diversità e bruttezza, ma l'integrità di tutte le sue componenti organiche, interne ed esterne. Si trattava pur sempre di colui che sedeva al vertice dell'ordine oggettivo dell'universo.

A chi aveva obiettato la necessità della sola purezza e perfezione spirituale, sostenendo che potesse anche non trovarsi identica corrispondenza nelle fattezze carnali, la *responsio* di Suarez ribatteva in maniera particolarmente esauriente, deviando verso altre sponde speculative: «naturalis et virilis pulchritudo, cum summa virtute et modestia conjuncta, maxime decet et ornat quemcunque sanctum virum, et incitat ad reverentiam et dilectionem»³. L'inciso finale, benché asciutto e breve, con antesignane note di psicologia sociale spiegava in modo nitido che la sacralità, nutrendo largamente la mistica di suggestive figure e rappresentazioni esteriori, doveva pur valutarsi nella sua dimensione discendente, nella *facies* più aderente e prossima al contatto con la *communitas* dei credenti. Si trattava di quella grandezza, in tempi risalenti, posta in stretta connessione con le mansioni espletate da una gerarchia di *sacerdotes* guidata dal vicario di Cristo e con le «pretese carismatiche di ufficio»⁴, attinenti all'esercizio della funzione religiosa ed alla

¹Francisco Suárez, *Opera omnia*, t. XVIII, ed. Parisiis 1866, disput. XXXII, pp. 171-172. Importanti riferimenti si rintracciano già in disput. XXXI, quaest. XIV, art. IV, p. 170. Nei Vangeli e nelle elaborazioni patristiche erano rintracciabili tante testimonianze che esternavano la serena ed ordinaria coesistenza, con la sostanza divina, di ordinarie miserie umane: gli apostoli Matteo e Giovanni, narrando del Maestro, ne indicavano ad esempio la «fame», la «corporis defatigationem», la stessa morte (sect. I, p. 172). Più generico rimaneva il riferimento ai difetti assolutamente incompatibili. Quanto alle *perfectiones*, si definivano così le due tipologie: accanto a quelle «connaturales», «aliae sunt supra debitum naturae, ut sunt dotes» attenendo alla sfera dei comportamenti (p. 171 e sect. II, p. 173).

²In via rafforzativa, puntualizzava che «haec est mens D. Tomae». Ivi, sect. II, p. 173. Al riguardo era richiamato pure Paolo di Tarso per aver sostenuto che «Christum paulo fuisse minoratum ab Angelis» (sect. I, p. 172).

³Ivi, p. 174.

⁴Max Weber spiegava che nei tempi più remoti l'impresa cristiana cercò stabilità orga-

serena inflizione di *poenae medicinales*⁵, in ultimo all'obiettivo di mantenere o indurre consenso nella collettività muovendosi tra severa disciplina e pietosa misericordia.

Che la comunicazione con i fedeli non passasse soltanto attraverso le espressioni del linguaggio verbale, ma che fosse intessuta di immagini e di simboli riferiti all'intera persona, costituiva un argomento su cui la canonistica medievale si era cimentata diffusamente per descrivere i compartecipi della santità e della *potestas* divina. Il procedimento istruito per conseguire lo *status* clericale poggiava oltre che su fattori religiosi e culturali, sulla centralità dell'aspetto fisico e del profilo organico dell'individuo. Due rilevanti cause di indegnità e di esclusione dal *corpus ecclesiae* erano indicate a chiare lettere dal *Decretum* di Graziano, traendole da un'*epistula* di papa Gelasio I: «illitterati et corpore vitiiati non promoueantur ad clerum. Illitteratos aut aliqua parte corporis imminutos nullus praesumat ad clerum promouere, quia litteris carens sacris non potest esse aptus offitiis, et vitiosum nihil Deo prorsus offerri legalia precepta sanxerunt»⁶. Nella graduazione piramidale dei

nizzando una pianificata struttura 'burocratica', a cui trasferire l'intera «santità carismatica», e stereotipizzandola. Allontanando da sé l'idea personalistica della setta, la Chiesa si muni di un «ceto sacerdotale di professione» e, come comunità istituzionale, si pose come ufficiale «amministratrice di una specie di fidecommissio dei beni della salute eterna che vengono offerti a ognuno». Non vi «si entra volontariamente, come in un'unione, ma si nasce, ed alla sua disciplina è soggetto anche colui che non è qualificato religiosamente, il nemico di dio». Tale costrutto razionalizzante, disincantato e a tratti tagliente, si legge in *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1922, trad. it. di F. Casabianca e G. Giordano, *Economia e società*, v. IV, Milano 1981, pp. 275-277. Alcune interessanti note sulle 'origini', in quanto inizi e fondamenti della fede, che elementi della struttura sociale e della mentalità hanno contribuito ad alimentare e perpetuare, si leggono in Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris 1993, trad. it. di G. Gouthier, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino 1998, pp. 26-27 e *passim*.

⁵ La loro imposizione si identificava con una cura emendativa e mai con un atto vendicativo che fattori personali di sofferenza interiore potevano indurre. La Chiesa nell'infiggere «le sue punizioni, anche le più severe, mostra da sempre il suo volto materno, si rattrista per le colpe dei figli e non smette di sperare nella loro resipiscenza». Con riferimento alla censura cfr. Francesco Migliorino, *Religiosità e civiltà. Le comunicazioni simboliche (secoli IX-XIII)*, in «Atti del Convegno Internazionale di Domodossola, Sacro Monte e Castello di Mattarella 20-23 settembre 2007», a cura di Giancarlo Andenna, Peschiera Borromeo (Mi) 2009, p. 273.

⁶ *Distinctio XXXVI, I pars, c. 1, p. 106*, letto in <http://www.internetsv.info/Archive/DecretumGr.pdf> (URL consultato il 10 marzo 2020). Attraverso i distinguo e le tante precisazioni elaborate dall'*interpretatio* dottrinale, si separava nettamente il *debilitatum* dal *mutilatum*, i difetti originari dai sopraggiunti, il differente grado d'incidenza in rapporto agli ordini clericali minori o maggiori. Non può ritenersi dissonante con l'ambito giuridico l'affermazione dell'antropologo americano Leslie A. White, secondo cui il comportamento umano si distingue da quello di altre esistenze presenti in natura, perché consiste in larghissima mi-

soggetti osservati, se l'assenza di imperfezioni esprimeva uno dei primari presupposti di idoneità ad un'ordinazione lecita, all'inverso l'impurità o la mancanza dei requisiti richiesti originava un sicuro *impedimentum canonicum*, ovvero una causa di *irregularitas*.

Con l'immissione nel ceto ecclesiastico, il corpo fisico continuava a rimanere in primo piano: docilmente si prestava ad esternare l'abbandono della condizione laica, ricevendo i segni visibili dell'acquisizione della nuova appartenenza ad altra comunità istituzionale. Il corpo usato «come testo», oggetto di ricorrenti pratiche di riconoscimento dell'essere e veicolo per trasferire informazioni diversificate come per separare, è un campo di riflessione che recupera attualità in rapporto a varie epoche e che si interseca con i processi indirizzati alla costruzione di sfere di identità e di potere⁷.

La *regula* di accesso all'*ordo clericalis* ed ai relativi uffici radicava, in un passo del Levitico, il primo fondamento delle preclusioni *ex defectu corporis*, incompatibili con l'ammissione al ministero sacerdotale. Il capitolo biblico lo vietava esplicitamente, alla luce di un elenco lungo e dettagliato, se l'aspirante «caecus fuerit, si claudus, si vel parvo vel grandi et torto naso, si fracto pede, si manu, si gibbus, si lippus, si albuginem habens in oculo, si iugem scabiem, si impetiginem in corpore vel hirniosus». Non è marginale che la logica largamente escludente insita nel brano mosaico fosse collegata in ultima istanza ad un peccato, per una colpa anche remota, atto ad oscurare il privilegio di una creazione ad immagine di Dio⁸.

sura nell'uso di simboli, o dipende da esso (*The Science of Culture. A study of man and civilization*, New York, 1949, p. 22). Nell'articolazione antinomica tra natura e cultura, la seconda risulta essere una creazione artificiale, un'«opera difensiva» e di sovrapposizione dominante, su cui restano pregnanti le riflessioni di Claude Lévi-Strauss, *Les structures élémentaires de la parenté*, II ed., Paris 1967, trad. it. di A.M. Cirese e L. Serafini, *Le strutture elementari della parentela*, a cura di Alberto M. Cirese, Milano 2003, cap. I e *passim*.

⁷La tonsura era un atto simbolico che serviva a distinguere i chierici dai laici e ad esprimere in generale, con la consacrazione a Dio, la rinuncia al mondo secolare. Il taglio della barba era praticato dai romani ma non dai barbari e fu imposto da papa Gregorio VII, quando nel 1080 scrivendo al vescovo di Cagliari «gl'ingiunse che costringesse i chierici a radersi la barba secondo l'uso de' maggiori, affermando essersi ciò osservato sin da che principiò la Chiesa». Lo stesso ordine inviò, di seguito, al duca di Sardegna. Notoriamente in Oriente «li giudei come li gentili, [usavano] di nudrire la barba» per cui allora se ne vollero chiaramente accentuare le diversità e prendere le distanze. Cfr. *Storie del padre Gio Stefano Menochio S.J.*, t. III, Venezia 1724, centuria IX, cap. LXXXV, p. 133. Su Ildebrando Di Soana e il *Dictatus Papae*, cfr. Francesco Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, Milano 1954, p. 321, nt. 112. Sui simboli, nei vari canali della comunicazione dell'età medievale, cfr. Francesco Migliorino, *Il corpo come testo. Storie del diritto*, Torino 2008, p. 35 e ss.

⁸Sul tema biblico della punizione divina insiste Matteo Schianchi, *Storia della disabilità. Dal castigo degli dèi alla crisi del welfare*, Roma 2012, pp. 54-56 e *passim*. Citando il Deuteronomio, evidenzia il valore della perfezione corporea anche nell'animale da offrire in sacri-

La graduazione delle negatività che inficiavano il gradimento di una serie di individui era rimasta a lungo inalterata nella sua sostanza, per quanto filtrata e sfumata da un ventaglio di *distinctiones* riportate dal monaco camaldolese: un susseguirsi di precetti e di interventi dottrinali, che le politiche seguenti promosse da papa Innocenzo III portarono verso picchi più rigidi. Miravano ad accentuare l'ascendenza e lo spessore universalistico della missione pastorale ecclesiastica nella *respublica christiana*.

Le annesse prerogative di ordine ultraterreno, comprendenti almeno transustanziazione ed esorcismo, poggiavano sull'integrità morale ed anatomica della figura che li avrebbe espletati con la celebrazione di messe e di pratiche sacramentali. A tal fine, considerando che nel sentire popolare medievale il soprannaturale si intrecciava agevolmente ad episodi leggendari e rituali prodigiosi⁹, appariva necessaria la rimozione di tutte le cause e situazioni che avrebbero potuto generare pubblico *scandalum*, credenze distorte o danno per il culto, altresì errori o irriverenza *fidelium*. L'influenzabilità dell'immaginario collettivo andava opportunamente gestita e controbilanciata, tanto che tale rigoroso orientamento, estendendosi anche al possesso di benefici e relative rendite economiche, non di rado andava a smuovere altre esigenze e forme di controllo, fino a sollecitare, in nome dell'*aequitas*, la concessione di particolari grazie e dispense¹⁰.

ficio, che doveva essere puro e senza difetti. Ha contribuito significativamente ad aprire la teologia contemporanea a significativi orizzonti problematici Nancy L. Eiesland, *The disable God. Toward a Liberatory Theology of Disability*, Nashville 1994. L'accorato ed intenso saggio di Justin Glyn, «Noi», non «loro»: la disabilità nella Chiesa, in CC, a. 171, I, 2020, fasc. 4069, mette in luce che in diversi documenti ecclesiali «la disabilità è ancora un male» e che l'attenzione non è posta sulla virtù esercitata dai disabili, ma nel prendersi cura di loro, come «oggetti» separati dalla «norma» e da risanare. «Chi essi siano, viene ignorato» (pp. 42-43). Tuttavia, i progressi compiuti negli ultimi decenni dalla Chiesa e dalla sua dottrina sociale consentono all'A. di concludere che «stiamo abbandonando a poco a poco una teologia che nega l'individualità della persona disabile» (p. 52). Il corsivo è nel testo.

⁹ Sul potere miracoloso dell'autorità regia, espresso con il tocco delle scrofole ed i *cramp-rings*, nella sua valenza di strumento di sacralizzazione della supremazia dinastica, e sulla relativa incidenza e recezione socio-psicologica si rinvia alla fondamentale opera di Marc Bloch, *Le rois thaumaturges. Études sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre*, Strasbourg 1924, trad. it. di S. Lega, *I re thaumaturghi*, Torino 1973. In argomento, su una decretale innocenziana, tesa a declassare la sacralità della *potestas* regia e ad accentuare il primato di quella propria dell'*authoritas* pontificia, si sofferma Ortensio Zecchino concludendo che il ridimensionamento (con annessa pretesa di subalternità) «si ritorse contro lo stesso papato» che, a sua volta, assisté allo svolgersi del suo ruolo nell'investitura dei sovrani, «ridotto alla pura ratifica della successione ereditaria o dell'elezione fatta dai principi». *Alle origini della statualità. Le unzioni dei sovrani nelle sottili contese tra Papato e poteri secolari*, in RSDI, a. XCIII, fasc. 1, 2020, pp. 57-60.

¹⁰ Per il testo mosaico e su alcuni sviluppi medievali, con riguardo alla *Summa* di Uguc-

2. Preclusioni e tutele

A metà del XIX secolo, il domenicano Tommaso Michele Salzano, docente presso l'Università di Napoli, nelle sue pluriedite *Lezioni di diritto canonico*, sintetizzando le fonti, fotografava le vicende dell'emisfero cattolico rendendo una testimonianza circostanziata ed attendibile dello stato dei fatti. «Possiamo stabilir questa norma generale: colui il quale per difetto corporale assolutamente non può senza pericolo, o scandalo, o grave indecenza esercitare le funzioni di alcun'ordine, è rispetto a quello irregolare»¹¹. Si trattava di un concetto consolidato in materia di ordinazione sacerdotale, che transitò interamente nel *Codex iuris canonici* del 1917¹². Lasciando da parte questa recinzione interna ed il discredito specularmente prodotto verso gli imperfetti, è indubitabile che le speciali pratiche di carità e di pedagogia messe a punto dal fronte ecclesiastico, per assistere e 'guarire' l'umanità 'malata' e mutilata da menomazioni organiche, nello spazio europeo fu in grado di raggiungere vette elevatissime¹³.

cione da Pisa ed al *Liber Extra*, cfr. Paolo Ostinelli, *I chierici e il defectus corporis. Definizioni canonistiche, suppliche, dispense*, in *Deformità fisica e identità della persona tra Medioevo ed età Moderna*, a cura di Gian Maria Varanini, «Atti del XIV Congresso di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo. S. Miniato 21-23 settembre 2012», Firenze 2015, p. 5 e ss. Sulla svolta determinata dal Concilio Lateranense IV nella definizione del ministero sacerdotale, da cui derivò una ricchissima produzione letteraria, si rinvia a Migliorino, *Il corpo*, cit., p. 47 e ss. e già Idem, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

¹¹ La tipologia dei difetti fisici proposta nelle varie specifiche includeva i ciechi, «quelli che han tronco il pollice della mano [...], gli enormemente gibbosi e quelli che non possono camminar sull'altare senza il bastone, come quelli ai quali fosse stato tolto il naso o cavato un occhio», gli epilettici. Si aggiungevano altresì i soggetti spuri, illegittimi ed esposti «i quali, rammentando nella loro persona il delitto de' genitori, sono sempre stati dalla società riguardati con occhio di disprezzo». Cfr. Tommaso Michele Vincenzo Salzano, *Lezioni di diritto canonico pubblico e privato*, v. III, Napoli 1841³, Lezione XIV, pp. 88-89, 86. La nota di riferimento, analogamente ad altri manuali, rinviava a «Greg. III.6 Sext. III.5 cap. 2 *De clerico aegrotante*, tit. *De corpore vitiat*». Si potevano rintracciare autorevoli conferme in Raimondo di Peñafort, *Summa de poenitentia et matrimonio*, Romae 1606, l. II, tit. I, n. 9. p. 155, laddove si considerava che «corpore vitiat prohibentur promoveri propter deformitatem, ex qua timetur scandalum; et propter debilitatem, ex qua timetur periculum».

¹² Sull'irregolarità *ex defectu*, il can. 984 disponeva al n. 2 che «corpore vitiat qui secure propter debilitatem, vel decenter propter deformitatem, altaris ministerio defungi non valeant. Ad impediendum tamen exercitium ordinis legitime recepti, gravior requiritur defectus, neque ob hunc defectum prohibentur actus qui rite poni possunt». Al n. 3 che «qui epileptici vel amentes vel a daemone possessi sunt vel fuerunt; quod si post receptos ordines tales evaserint et iam liberos esse certo constet, Ordinarius potest suis subditis receptorum ordinum exercitium rursus permittere».

¹³ Vedi *infra*, spec. cap. II.

Il campo di tensione creatosi tra *ius* e *mores*, pur suscitando sentimenti di compassione e rimedi organizzativi guidati dalla *benignitas*, appariva poco permeabile a riduzioni e sfortimenti delle geometrie disegnate. Le condizioni biologiche additate, in cui confluivano cecità e sordomutismo, configuravano un'*inhabilitas* che collideva profondamente – fino a vanificarla – con l'idea di eccellenza e perfezione riconosciuta a Cristo, consonanza immanente di spirito e materia. In egual misura affiorava un evidente contrasto con le mansioni liturgiche, che i religiosi dopo l'ordinazione erano tenuti a svolgere *in terris*, e con le finalità di una mediazione indirizzata ad eternare la 'parola' divina tra la *multitudo* e ad agire per la *cura animarum*. Demonizzare le distonie allontanava il duplice rischio di pregiudicare, nella validità e nell'impatto con la platea dei fedeli, la sacralità del culto e dei suoi riti, insieme alla dignità del ruolo e dell'abito indossato¹⁴.

L'esonero dagli *honores*, dalla possibilità di ricoprire rilevanti uffici pubblici per inidoneità fisica, trovava simmetrico riscontro anche nella società civile. Era stato contemplato dal diritto romano classico, unitamente alle preclusioni relative al compimento di alcune specifiche attività relative alla conduzione della vita personale privata¹⁵. Su un così esteso ed articolato terreno, connotato da bolle d'ignoto oscillanti tra il divino ed il mondano, la giurisprudenzialità dell'ordine giuridico medievale contribuì ad agevolare le contaminazioni culturali ed i transiti valoriali, come a rendere inevitabili all'interno dell'*utrumque ius* le soluzioni convergenti. È noto che l'impedimento *a natura* che gravava il sordo, sottraendogli il senso principale per mantenere il collegamento con l'ambiente esterno, ostacolava molte attività e sbocchi lavorativi appartenenti all'individuo sociale. Oltre a determinare l'*excusatio* dalla tutela, non gli consentiva di *postulare* in tribunale, né di essere arbitro o giudice. In parallelo con i *vitia* meno gravosi che affliggevano il muto ed il cieco, l'inattitudine risaltava nelle trattative negoziali e negli atti *mortis* o *donandi causa*. Era tuttavia ammesso qualche temperamento, come nell'esercizio delle azioni processuali per le quali si contemplava la possibilità di nominare un procuratore¹⁶.

¹⁴ Andrea Galante, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Milano 1909, pp. 189-190.

¹⁵ La sordità totale, che nel diritto classico consentiva ancora la titolarità della tutela legittima o quantomeno di quella *mulierum*, dall'epoca di Ermogeniano divenne fonte di assoluta incapacità ad assumere tale *munus*. Anche per le altre limitazioni subite cfr. Danilo Dalla, voce *Sordo, muto, sordomuto*, in ED, XLII, Milano 1990, pp. 1293-1295; per quelle in capo al non vedente, più ridotte, si veda Michele Battista, voce *Cieco*, in EGI, v. III, parte II, Milano 1912, p. 186.

¹⁶ Cfr. per i dettagli le indicazioni fornite da Dalla, voce *Sordo*, cit., pp. 1294-1295; da Battista, voce *Cieco*, cit., pp. 185-187. Procedendo ad una ricerca filologica e comparativa, si poteva dimostrare che nelle fonti giuridiche e letterarie, i termini sordo e muto si usavano

Dall'antica tradizione giuridica latina si ereditavano incapacità strettamente operative, trasversali, non del tutto codificate, che avevano poco a che vedere con questioni di salvaguardia dello spirito e dell'immagine: «il popolo romano sapientemente originava il suo diritto dalla libertà naturale e civile» di pervenire ad intese ed accordi, della quale erano dotati i soggetti *sui iuris*. In virtù di un approccio improntato ad un maggiore pragmatismo, che polarizzava l'ambito di interesse su una casistica selezionata, la persona *capax* veniva all'attenzione dell'ordine giuridico e dei giureconsulti in rapporto alla sfera effettiva del 'dare' e del 'fare', delle *obligationes* e degli adempimenti che permettevano di liberarsi dai vincoli assunti. La valutazione del suo agire e della determinazione correlata scaturiva soprattutto dall'*affectus*, ossia dal concorso spontaneo di intelletto e volere; analogamente era condizionata dalla presenza di dolo. Tale impostazione aveva aperto la strada al concetto «antropologico» di consenso, facendolo discendere dalle «naturali funzioni della volontà e del discernimento» e quindi conferendo rilievo e consistenza al raziocinio, ovvero alla sua assenza. Quest'ultima si rinveniva in misura variabile nel *furiosus*, per *deficit* mentale, ed altresì nel *pupillus*, per naturale immaturità intellettuale¹⁷.

Proprio dal raffronto e dall'accostamento con tali particolari figure, seguendo i solchi tracciati dalla cultura medico-filosofica e giuridica più antica¹⁸, si cominciava a delineare, tra molte oscillazioni, la fisionomia dei minorati dei sensi. Al cospetto del diritto 'civile', la gravità delle relative *debilitates* organiche dettava una scala di necessarie tutele e di limitazioni legali¹⁹, in-

separatamente, rimanendo ancora oscure le origini anatomico-fisiologiche ed eziologiche, nonché poco approfondito il rapporto di stretta causalità che si andava ad instaurare tra le due imperfezioni. Cfr. sul punto Giulio Ferreri, *I sordomuti nell'antichità*, in «Atene e Roma», IX, 1906, n. 85-86, col. 40.

¹⁷ Girolamo Scalamandrè, voce *Capacità civile*, in DI, v.VI, parte I, Torino 1888, p. 687, rinveniva tale costruzione principalmente in Ulpiano.

¹⁸ «Si è ripetuto per secoli che Aristotele abbia egli stesso sentenziato *essere i sordomuti incapaci di istruzione per mancanza assoluta d'intelligenza*». Idea che circolò a lungo tra i commentatori di Ippocrate e tra i medici, avvertita come una disgrazia priva di scappatoie, «senza pensare che l'istruzione dei sordomuti sarebbe stata possibile». Cfr. Ferreri, *I sordomuti*, cit., coll. 45-46, anche per il corsivo. Operando nei primi del Novecento, l'educatore senese asseriva che «l'anatomia patologica dell'orecchio rimase un'incognita fino alla metà del secolo or ora passato» e, che quindi, solo di recente era maturata la distinzione tra il mutismo indotto da sordità congenita e quello dovuto ad altre forme di afasia (col. 44). Un sintetico confronto tra la «migliore» condizione umana e giuridica del cieco riconosciutagli nell'antichità, rispetto a quella del sordomuto, si legge in Battista, voce *Cieco*, cit., pp. 185-186.

¹⁹ Accanto al sordo, al muto e al cieco, la singolare condizione del sordomuto acquisì un'autonomia disciplina, con specifiche proibizioni, a partire dal diritto giustiniano. Cfr. Dalla, voce *Sordo*, cit. p. 1295, che segnala i vari frammenti di Paolo ed Ulpiano, in cui per il privo

trodotte da un'importante implementazione speculativa che spostava il punto focale sull'elemento del tutto laico della razionalità. Nell'ordinamento secolare cominciava a prendere forma un perimetro che concentrava l'incapacità sui *vitia* corporei implicanti l'*insania mentis* senza rinunciare, ai fini dello svolgimento di precise mansioni e con una corrispondenza di vedute, al criterio dell'inadeguatezza fisica, terreno sul quale si era largamente profusa l'elaborazione della canonistica.

La tendenza a formulare immediate connessioni tra le anomalie corporee permanenti e quelle proprie della *mens* trovò un fondamento di assoluto spessore nella previsione giustiniana, che «eguagliava i sordi-muti, per gli effetti civili e penali, agli stupidi, ai dementi, agl'impuberi». La negazione del libero esercizio dei diritti civili, salve ristrette eccezioni, sanciva a favore di entrambe le categorie l'introduzione di misure di sostegno, fissate *a posteriori* e perciò dative. La disposizione enunciava una sostanziale assimilazione tra soggetti afflitti da 'patologie' di differente peso, per i quali metteva in risalto una presunta generale inidoneità a trattare con consapevolezza de «rebus suis» ed a concludere *negotia*. Pur indicando che il provvedimento decisionale dovesse essere emesso su ordine del magistrato previo accertamento, «ex inquisitione»²⁰, in verità conteneva un innesco formidabile che, fungendo da anello di trasmissione, avrebbe originato esiti precauzionali ambivalenti e, a lungo andare, soprattutto di emarginazione. Come avrebbe sottolineato Francesco Nobile, consigliere di Corte d'appello nei primi anni della stagione post-unitaria, «la partecipazione dei diritti in ragione del possesso delle facoltà intellettuali ha formato mai sempre argomento delle più attive ricerche e delle più gravi dubitazioni; perciocché non è stato mai facile segnare un punto di partenza talmente concreto da escludere le discettazioni della dottrina e le ambiguità della controversia»²¹.

di udito già ricorrevano espressioni analoghe a quelle afferenti propriamente ai *furiosi*, del tipo: «si intellectum habet», «si quoad agatur intellegant», «si tamen intellegit» (ivi, p. 1294).

²⁰ «Ai furiosi son d'assegnare i curatori, disse Giustiniano nelle *Instituta* al § 3 De Curat. e nel paragrafo seguente soggiunse: *Sed et mente captis, et surdis, et mutis, et qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt*». Che l'elemento positivo della disposizione consistesse almeno nell'aver demandato al magistrato l'accertamento dei casi e la relativa decisione fu evidenziato da Francesco Nobile, *Dello stato giuridico del sordo-muto dalla nascita. Studi sull'art. 340 del codice civile italiano*, Napoli 1868, pp. 4-5; in tema anche Dalla, voce *Sordo*, cit., p. 1293. La norma di diritto romano in questione segnava il superamento della figura della «curatela legittima [che] riguardava i prodighi ed i furiosi, trovandosi così disposto nelle leggi decemvirali», che venivano mandate perciò in «disuso». Cfr. sul punto *Istituzioni del dritto civile dell'imperador Giustiniano tradotte da Donatantonio De Marinis [...] arricchite di note [...] di Antonio Cagnano*, t. I, II ed. Napoli 1829, l. I, tit. XXIII, nt. 2, pp. 78-79.

²¹ Nobile, *Dello stato*, cit., p. 4.

Che i difetti *corporis* confluenti in uno stato morboso irreversibile implicassero anche imperfezioni dell'intelletto, denotando un'inferiorità di tipo psico-cognitivo e relazionale, fu un *topos* comunemente accolto e molto resistente. Va aggiunto che l'apporto del diritto germanico non fu fonte meno potente di ibridazioni. All'interno di una cultura e di una compagine sociale, che faceva scaturire il massimo onore e decoro dalle prestazioni belliche, era alla «difesa per mezzo delle armi» che si riconducevano i tre sommi capi di ancoraggio della sfera giuridica individuale: libertà, proprietà e tutela. Le relative aree di «podestà», che indicavano e comprendevano le azioni a salvaguardia di se stessi, dei propri beni e delle persone più vicine o dipendenti, erano negate all'«inetto alle armi».

Colui che per naturale e invalidante inidoneità si ritrovasse completamente privo di tale peculiare attitudine, non riuscendo a sostenere la competizione ed a stare al passo di una *coniuratio* militaresca, assumeva nel gruppo un ruolo insignificante e secondario. Licenziato dai compiti del popolo-esercito, finiva irriducibilmente per soggiacere a chi *e contrario* aveva ampia familiarità e destrezza con le arti marziali, dovendo sopportare una conseguente riduzione dei suoi diritti civili e politici²². Ciechi, storpi e muti venivano in blocco assoggettati alla drastica misura della tutela²³.

La fusione della triade di ideari e matrici dell'incapacità, per motivi di protezione o di costrizione, nell'arco di oltre un millennio avrebbe prodotto una miscela altamente penalizzante strutturando una piattaforma di credenze e situazioni giuridiche indirizzate all'esclusione. L'effetto fisarmonica fu accentuato dal ritenere neppure ipotizzabile che un minorato di vista o udito «potesse essere istruito ed educato» e rimettersi in carreggiata sviluppando le ordinarie abilità. Così, ad esempio, «sotto la influenza delle leggi romane, e dei pregiudizii della barbarie, avvalorati dall'infallibile autorità del grande stagirita, che riputava i sordo-muti incapaci di elevarsi al concetto della legge morale, furono per secoli questi esseri non curati, ed abbandonati anzi al disprezzo»²⁴.

²² Cfr. Antonio Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero alla codificazione*, v. I, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Padova 1873, p. 19 e ss.; Calasso, *Medio Evo*, cit., p. 126, in rapporto al valore del guidrigildo.

²³ Pertile, *op. cit.*, v. III, *Storia del diritto privato*, Padova 1871, p. 361.

²⁴ Cfr. la sentenza emessa dalla Gran Corte Civile di Napoli, 30 marzo 1853, ed edita in *Giornale del foro ossia raccolta di regiudicate romane e straniere*, diretta da B. Belli, a. 1853, v. II, p. 122. Che le «leggi germaniche» avessero disposto restrittivamente la tutela anche per non vedenti, storpi e muti trovava conferme in Battista, voce *Cieco*, cit., p. 186. Tali regole avviarono un processo di marginalizzazione dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, sul cui stato giuridico, questione di singolare interesse, si confrontarono autorevolissimi giuristi, da Bartolo da Sassoferrato a Paolo di Castro. Essi curarono di tenere separate le relative e diffe-

3. Aristotele e l'opinio Doctorum

L'indagine e le riflessioni messe a punto dalla *scientia iuris* medievale su una materia tanto fluida e vischiosa, che pervadeva il diritto civile come il criminale e che non di rado scatenava infuocate contese giudiziarie, furono intense e determinanti, oltre che durature. Il trattatello *De coeco, surdo et muto*, pubblicato dal giureconsulto urbinato Biagio Michalori a metà del secolo XVII, riassume le teoriche maturate e che da tempi lontanissimi si erano andate stabilizzando. A dettare l'occasione e l'interesse per un approfondimento analitico del tema c'era stato il coinvolgimento personale del suo autore in uno spinoso conflitto ereditario: l'avo materno Costanzo Serafino, *surdus et mutus a natura*, in forza di un privilegio ottenuto dal duca di Urbino, aveva redatto un testamento, confezionandolo alla presenza di quattordici testimoni. Per quanto il documento sul piano formale risultasse valido alla luce delle misure prudenziali adottate, dopo la dipartita, con l'evolversi delle circostanze, fu tenacemente contestato dal nipote. «Cum evenit casus, et mater mea, alias ab intestato successura, esset esclusa, dictum testamentum impugnare decrevi»²⁵. Egli eccepì l'esistenza di un problema basilare, che verteva «super intelligentia» del *de cuius*.

Nella descrizione dei fenomeni umani ed in particolare di quello in oggetto, scomodare il dogmatico ed ancora dominante sapere aristotelico, delle cui angustie organicistiche e correttezza scientifica nelle scuole «assai poco» si dubitava²⁶, fu uno dei percorsi battuti nella ricerca di delucidazioni e di

renti vicende esistenziali, considerando la condizione dei primi più complessa, per i risvolti di ordine mentale non agevolmente decifrabili, e perciò bisognosa di essere maggiormente monitorata. Ai sordomuti, in grado di comprendere il pensiero altrui, si confermò la capacità di compiere tutti quegli atti *inter vivos* che si perfezionavano *solo consensu*, con qualunque segno manifestato; riguardo agli individui colpiti da totale cecità, la giurisprudenza medievale si espresse con un favore sempre crescente anche con riferimento alla possibilità di rendere valida testimonianza in sede processuale. Per questa analisi d'insieme cfr. Romualdo Trifone, *Le persone e le classi sociali nella storia del diritto*, II ed. ampliata, Napoli 1933, p. 115 e ss.

²⁵ B. Michalori, *Tractatus de coeco, surdo, et muto*, Venetiis 1646, cap. LX, n. 1, p. 119. Egli stesso si dichiarava «Rotae Collegialis Urbini Iudicis ordinarii» (ivi, frontespizio). Per un breve profilo biografico, cfr. Carlo Grossi, *Degli uomini illustri di Urbino comentario*, Urbino 1856, pp. 89-90.

²⁶ Aristotele «fu di sentimento che i sordomuti dalla nascita potessero emettere un urlo, ma non mai articolare alcuna parola. Né vediamo presso alcuno de' filosofi i quali vennero dopo di esso, finché la vandalica ignoranza ricoperse l'Europa, né dopo il risorgimento delle scienze, sia stata mai smentita sino a Pietro Ponce spagnuolo così fatta asserzione». L'attività di quel monaco pioniere era avvertita come «una prova pressoché invincibile dell'ignoranza dell'arte di dare la loquela a' nati sordo-muti». Solo dagli esiti positivi della mirata esperienza pedagogica compiuta da quel virtuoso benedettino si poté scorgere «lo sbaglio di Aristotele,

risposte rassicuranti. Forniva un supporto solido, superbo, utile contro ogni istanza egualitaria ed a rendere la vertenza del ricorrente certamente più persuasiva. Mentre era notorio che i ciechi, nonostante la grave carenza del primo dei sensi, riuscivano in qualche modo ad accedere alla conoscenza ed alle arti, tanto che Omero e molti altri «in litteris claruent»²⁷, per vagliare l'enigmatica vicenda esistenziale e giuridica dei sordomuti bisognava affidarsi ad una maggiore articolazione del tessuto argomentativo.

Dal *De anima* dell'intramontabile stagirita si attingevano preziosi sillogismi e deduzioni, che consentivano di approcciare in modo 'critico' ed ampio la tematica. Considerando l'«intellectus» al pari di una *tabula rasa*, nella quale «nihil depictum est [...], omnis nostra cognitio et scientia a sensibus proficiscitur [...], ex qua consequitur ut uno sensuum deficiente, necessario aliqua deficiat scientia». La questione, imperniata su fattori ostativi allo sviluppo intellettuale e sulla sua irrimediabile involuzione, si caricava di problematicità specialmente nel caso di cronica mancanza di udito, ipotetica causa dell'aggiuntiva 'mutolezza'²⁸.

Rifacendosi al *Philosophi dictum*, anche Paolo Zacchia, dall'alto delle sue dotte competenze mediche, confermava che «auditum esse portam mentis», lasciando tuttavia trasparire fondati segni di apertura. Disputando *de mutis et surdis*, escludeva di poter «recte» e *de plano* «comprehendere» quelli «sub amentium et fatuorum numero»²⁹. Tale equiparazione, che connotava un'atavica credenza, si poteva giustificare su due ragioni tra loro in parte connes-

autore che trovavasi nelle mani di tutti, e che avea tanta autorità nelle scuole», ma anche incrinare quella concezione organicistica che privava i 'minorati' di qualunque ruolo sociale ed istituzionale, dell'inseparabilità dal *corpus* della collettività. Cfr. *Dizionario classico di medicina interna ed esterna*, t. 42, I trad. it., Venezia 1838, voce *Sordo-muto*, pp. 814-815. Cfr. anche le testimonianze riportate a p. 817 e ss. Le dinamiche e le fasi salienti del cambiamento avviato non sono sfuggite a Dino Felisati, Giorgio Sperati, *I secoli d'oro della Medicina. Le radici della scienza moderna*, per il «102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale. Roma 27-30 maggio 2015», Roma 2015, pp. 142-143.

²⁷ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. I, n. 3, p. 13.

²⁸ Ivi, cap. II, nn. 2-5, p. 5. Gli stessi ragionamenti sono ribaditi nel cap. LX, nn. 17-19, p. 122. Michalori tuttavia riconosceva che, pur avendo anatomicamente «linguam aptam ad loquendum», si trattava di individui destinati a rimanere muti a causa della sordità. «Videmus hujusmodi surdos linguam optime enodare, sonum emittere, syllabasque nullius tamen significationis proferre». Ivi, cap. III, n. 7, p. 9. Da qui la conclusione che «si esset natura surdus, necessario esset mutus, ut Arist. docet» (ivi, n. 5).

²⁹ P. Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, t. I, Venetiis 1771, l. II, tit. I, quaest. VIII, n. 1 p. 94. Anzi appariva pronto a sostenere che «nihil enim differentiae ponendum [...] inter illos, et eos qui et sane mentis, et bene audiunt, et loquuntur» (n. 2, p. 94). Sulla cifra del medico romano cfr. gli studi editi in Paolo Zacchia, *Alle origini della medicina legale. 1584-1659*, «Atti del Convegno internazionale di Verona 12-14 maggio 2005», a cura di Alessandro Pastore e Giovanni Rossi, Milano 2008.

se, una «sensata» ed una «physica». La prima consisteva in un endogeno «defectus nervorum», che agiva a monte sulle funzioni encefaliche impedendo l'udito e la parola, dal quale si poteva supporre un «defectus cerebri, quod est intellectus instrumentum»³⁰. La seconda si collocava a valle, attecneva direttamente all'intelletto umano, presente in misura sufficiente, ma in uno stato affatto informe e «rudis» da istruire e perfezionare, ma per il limite sensoriale destinato a rimanere nebuloso e privo di incrementi³¹. In buona sostanza tali ulteriori approfondimenti consentivano di sentenziare che il sordomuto, di per sé dotato di ordinario ingegno, ne pativa una *deminutio* nella fattività e nell'uso, che si traduceva in un abbattimento delle prospettive concrete di riscatto nella reale vita socio-familiare, come nell'agire giuridicamente rilevante³².

Che anche per «filosofare» fosse indispensabile un fisico intatto e non degradato era il traguardo a cui sembrava giungere una riflessione attribuita a S. Tommaso: «animi mores sequuntur corporis compositionem». L'avvocato Francesco De Pietri l'aveva reperita e mutuata per interpretare e riempire di contenuto il più famoso verso di Giovenale, adattandolo all'attività svolta dal 1611 nell'Accademia degli Oziosi di Napoli, di cui fu militante assiduo e fervente sostenitore. Se in astratto una *mens sana* conferiva l'agio e la «felicità» del meditare con lucida ed illimitata ampiezza speculativa, il giurista ed gli intellettuali consoci sembravano non dubitare che solo *in corpore sano* risiedesse la possibilità reale di «sanamente filosofare» e che un difetto di costituzione potesse perturbare l'organizzazione del pensiero umano³³. La locuzione del poeta latino offriva un buon motivo per invocare con precisi il santo aquinate, protettore di quel consesso culturale, «acciocché possiamo in questa otiosa accademia felicemente filosofare».

³⁰ Continuava dichiarando che «unde absque dubio intellecto depravatur, ut in furiosis et amentibus evenit». Zacchia, *Quaestiones*, cit., t. I, l. II, tit. I, quaest. VIII, n. 12, p. 94.

³¹ Ivi, n. 16, p. 94. «Alteram causa, quae physica est, eam puto, quod Intellectus humanus in dies perficitur, et cum ex se rudis existat, et non nisi consuetudine, et disciplina, quae ex auditu habetur, perfici possit, hinc est, quod auditus privatio Intellectum rudiores efficit, si naturalis sit, prohibens ne erudiri possit».

³² Ivi, n. 35, p. 95.

³³ Francesco De Pietri, *I problemi accademici [...] ove le più famose quistioni proposte nell'illustrissima Accademia degli Otiosi di Napoli si spiegano*, Napoli 1642, probl. XCIX, p. 294. Quel circolo di intellettuali per statuto doveva occuparsi di temi culturali relativi «alla Poetica, alla Retorica, alle discipline Matematiche, ed a tutte le parti della Filosofia», mentre era vietato disquisire di teologia e di problematiche «appartenenti al pubblico governo» di esclusiva spettanza dei «Principi che ne reggono». In realtà non mancano spunti in tale direzione elencando «Prencipi scemi, e sfiancheggiati senza i Giurisconsulti». Ivi, probl. LXX, p. 193 e Tavola, p. n.n. Sulla sua intensa figura di giurista politico val la pena di rinviare alla voce di Pier Luigi Rovito, in DBI, XXXIX, Roma 1991, *ad indicem*.

Assumendo come premesse tali eloquenti paradigmi epistemologici e procedendo con metodo dialettico, nella disputa di cui Michalori fu protagonista non apparve un ardimento rispolverare postulati e corollari largamente condivisi e propinarli a dimostrazione dell'insussistenza di adeguata capacità testamentaria per carenza di giudizio e di ragionamento: poté affermarsi che i soggetti affetti da sordità e mutismo congeniti «furiosis et infantibus aequiparari, non quod non habeant intellectum, sed quia in ipsis militat eadem ratio; dicuntur enim carere ratione et intellectu ex eo quod in ipsis deficit operatio intellectu, [...] unde de illis iudicandum est prout de illis qui carent intellectu». Si trattava di un'opinione diffusa nel panorama del *mos italicus*, penetrante e tutt'altro che caduca, seguita ad un acceso dibattito dottrinale, che aveva investito i giuristi di maggiore spicco e che si era riverberato pure nella scuola culta. Consultando i commentari di Andrea Alciato, se ne ricevevano conferme laddove l'umanista milanese, pur affacciandosi a dimensioni ancora inesplorate, poté constatare come fosse arduo ed improbabile sottrarre alla similitudine con infante e furioso o, ancora, riconoscere delle significative potenzialità in colui che non riusciva a manifestare e chiaramente a «exponere quid sententiae, intellectusque habeat»³⁴.

L'insanabilità e, quindi, perpetuità dell'imperfezione corporea, fatta salva

³⁴ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. LX, n. 17, p. 122. Andrea Alciato, spiegando l'espressione di Labeone «exhibet, qui praestat, eius de quo agitur praesentiam», concludeva in maniera chiaramente svantaggiosa che la disposizione riguardava i normodotati e che in tutti gli altri individui «praesentiam nullam esse, sed pro absentibus haberi». Senza dubbio, materialmente, con «corpore eos praesentes, licet lex plerunque propter sensus imbecillitatem abesse eos interpretetur. [...] Cum enim de sani hominis praesentia agitur, non videntur partes voluisse exhiberi casu, quo propter dementia impediretur. Et quod de muto hic dicitur, de eo qui naturaliter mutus sit, accipiendum est: huiusmodi enim et surdi sunt, unde quid sententiae intellectusve habeant, exponere nequeunt, idque in casu est, ut infantibus et furiosis similes existimentur». In effetti il contributo del giurista umanista mostrava già un accesso verso difficoltà che attenevano più all'ambito della manifestazione della volontà che alla sfera intellettuale in sé. Cfr. *Commentarii ad Tit. Digest. De verborum significatione trium illustrium Iuris interpretum Alciati, Brechaei, Fornerii*, Lugduni 1589, CCXLVI, *Apud Labeonem*, p. 529. Ben più rigido Michalori, che citava Connan e Cujacio per sottolineare la loro concordanza sul principio tassativo che il sordomuto «testari nullo modo potest», tanto che la clausola «cum licentia vel sine licentia Principis» non comportava alcuna differenza in termini di validità dell'atto. Cfr. *Tractatus*, cit., cap. LX, n. 9, p. 120. Si era espresso in termini di impossibilità Giason del Maino, «propter carentiam intellectus», facendo eco a Paolo di Castro secondo cui «Princeps non potest dispensare infantem, furiosum et mentacaptum», né tanto meno il sordomuto per natura, «cum intellectum et mentem habere non censeatur». Ivi, nn. 10-11, p. 121. Non mancavano i richiami a Bartolo, per aver paragonato il sordomuto all'impubere, ed a Baldo, per il parallelismo con il mentecatto, confermando che l'impedimento portava ad «excludere consensum [...] circa factionem testamenti» (ivi, nn. 14-15, p. 121).

la possibilità di stipulare i contratti «qui consensu perficiuntur»³⁵ prescindendo dall'*habitus loquendi*, si traduceva in una presunzione di incapacità, che trovava conforto negli scritti di tanti augusti interpreti e che non si sottraeva a rinnovate dispute: «maxima est inter Doctores altercatio, an mutus et surdus dandus sit curator, de quo scribentes omnes»³⁶. Si trattava di una *subtilissima investigatio*, inerente alle necessarie cautele giuridiche da predisporre, che era opportuno sviscerare nei suoi molteplici aspetti scientifici anche diacronici. Le illuminanti *distinctiones* rinvenibili nell'immensa opera di Bartolo da Sassoferrato si erano rivelate un approdo sicuro e, nello stesso tempo, una sorgente di nuovi quesiti e dubbi. Pur offrendo rilevanti dritte per dissodare il campo e differenziare, con opportune graduazioni, le azioni consentite da quelle precluse, la sua linea interpretativa non era riuscita a placare la tensione sottesa al confronto dialettico tra gli schieramenti, anzi lo vivacizzava.

Su situazioni che per la scienza medica rimanevano ancora imperscrutabili, le asserzioni del Maestro marchigiano avevano conquistato un accoglimento solo parziale. Incontrava pacifica adesione la prima *sententia* da lui formulata che, tra le varie tipologie di soggetti impediti e minorati, stimava i sordomuti dalla nascita appartenere ad una categoria umana particolarmente critica e senza dubbio richiamata sotto l'ala protettiva del diritto: si sdoganava il principio che essi «nihil intelligere praesumuntur, nisi contrarium probetur»³⁷. A questo si appaiava un'altra di quelle ficcanti congetture utilizzate dai *doctores* del diritto comune: *semel furiosus semper furiosus*³⁸. Sulla porta-

³⁵ Ivi, cap. XLIII, n. 7, p. 85. «Si in locando, conducendo, vendendo, emendo, ad interrogationem quis non responderit, in id quod responsum est, valet quod actum est». In queste fattispecie il solo «consensus sufficiat, ipsum optime signis et gesticulationibus demonstrare poterunt surdi et muti etiam a natura».

³⁶ Ivi, cap. XLI, n. 1, p. 75. È particolarmente significativo che Louis C. Roche, voce *Sordità*, in *Dizionario di medicina, chirurgia e farmacia pratiche*, I trad. it., v. IV, Venezia 1841, pp. 1041 e 1045, indicasse come ancora aperto il dibattito scientifico con Itard sulle cause organiche e patologiche all'origine del fenomeno. Se ne indicavano però le inevitabili conseguenze che piovevano come una condanna: «l'isolamento morale dell'individuo, il mutismo, e lo sviluppo incompleto delle facoltà intellettuali» (p. 1043). L'abate De l'Épée lavorando con il sordomuto, insegnandogli il linguaggio dei segni era riuscito a «dar un corpo ed una espressione al suo pensiero, [ad] animarlo della vita sociale, e riunirlo così coll'intelligenza alla gran famiglia umana che, vedendolo muto come i bruti, lo riconosceva appena per uno dei suoi figli» (p. 1045). Il suo metodo aveva dimostrato, intanto, che si trattava di soggetti perfettabili.

³⁷ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. XLI, n. 10, p. 76. Era esclusa quindi l'ipotesi in cui l'infirmitas non esset ei nociva, quin posset sua peragere negotia», n. 4, p. 75. Per converso Michalori richiamava Bartolo per precisare che «mutos et surdos aequiparari mentecaptis si nihil intelligent» (ivi, n. 6, p. 75).

³⁸ Contro certe «prevenzioni de' Giurisconsulti», agli sgoccioli del Settecento, si schiera-

ta di tale teorica si soffermava una seconda conclusione del sommo commentatore che ne segnalava, a completamento, l'eventuale dimensione relativa. L'enunciato sembrava mitigarsi proprio nella puntualizzazione che, quando l'individuo «intelligat, talemque habeat iudicium ac intellectum, ut signis possit suam demonstrare voluntatem, pupillo aequiparatur»³⁹. Si attestava quindi l'esistenza di un'imperfezione arrecante uno stato giuridico di inferiorità, benché a volte di calibro meno grave, che comunque sollecitava la *scientia iuris* ad individuare speciali soccorsi.

L'ultimo discrimine tracciato, per quanto rispondente a parametri di razionalità, aveva alimentato un'ulteriore animata diatriba. La «communis intelligentia opinionis Bartoli» sembrava cavalcarne rigidamente le conseguenze peggiorative, prospettando come necessario addirittura il ricorso alla «tutoris auctoritas» e non al curatore. Dopo oltre un secolo, chiusosi il periodo di maggior splendore del *mos italicus*, Mariano Sozzini il Giovane ritornava sul tema provando ad appianare le incertezze originate dal costrutto dell'illustre giurista. Calcando sulle difficoltà che un individuo privo di udito incontrava nell'approcciare le consuete forme di comunicazione, insisté sul significato allusivo del discusso rinvio all'impubere, ritenendolo più che altro esemplificativo del grado insufficiente di *prudentia*⁴⁰ e di maturità intellettuale raggiunto. La sua impostazione provava a disperdere le minuzie polemiche e a smorzare i toni nell'intento di sottrarre la costruzione originaria ai meccanismi più intricati e farraginosi delle proliferanti *opiniones*.

Nonostante lo sforzo chiarificatore compiuto, pur indicando un sano riparo agli eccessi della distorta interpretazione ed immaginando, per lo più in via d'eccezione, che qualcuno fosse «perfecte intelligentem» e che al pari di tutti i *maiores* potesse agire senza curatore⁴¹, la linea ispirata al canone della flessibilità, suggerita dal senese, non riuscì a spuntarla. Michalori ribadiva, infatti, che «aliter communiter intelligitur Bart.»⁴².

rono alcuni esperti di scienze mediche e psichiatriche orientati alla cura dei malati mentali e non soltanto alla loro custodia. Tra questi innovatori, che trovarono ispirazione nei valori della rivoluzione francese, si colloca senza dubbio Philippe Pinel, *Trattato medico-filosofico sopra l'alienazione mentale*, I versione it. sulla II ed. francese, di C. Vaghi, Lodi 1830, sez. VII, nt. 1, p. 337 ed i risultati in cifre indicate nella sez. VI, p. 331 e ss.

³⁹ Ivi, cap. XLI, n. 11, p. 76.

⁴⁰ Secondo Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus testimoniorum* in Idem, *Consilia, quaestiones, et tractatus*, t. X, Venetiis, 1596, n. 97, p. 162, la «prudentia» si concretizzava in «praesentium notitia, memoria praeteritorum et providentia futurorum».

⁴¹ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. XLI, n.15, p. 77.

⁴² Ivi, cap. XLI, n. 12, p. 76. Sozzini stimò che «Bartolum noluisse asserere mutum perfectè intelligentem aequiparari pupillo, sed pupillo solum mutum et surdum aequiparari, qui aliquid intelligi, sed non perfectè». L'insegnamento del commentatore marchigiano, infatti,

Sulla *quaestio* il dibattito aveva registrato comunque un prosieguito, non meno carico di attacchi e contraccolpi, da parte di quanti bollavano la simmetria con il «pupillo» quale fonte di fuorvianti equivoci. Segnalando come notorie le differenti condizioni e facoltà riconosciute al minore, all'opposto per gli imperfetti il precipuo termine di paragone da tenere in considerazione sembrava dovesse essere rappresentato dai maggiorenni e dai furiosi⁴³. Nel conferire prevalenza alla tesi più rigida, si faceva dipendere la proibizione di talune attività sia dal fatto che per le carenze di vista, di «*vocis et auditus, experiri non possunt*», sia dall'idea che i minorati sensoriali *a natura*, e non anche *ex accidenti*, come si leggeva negli scritti dei *doctores* medievali «*nihil scire praesumuntur*»⁴⁴. Era un discorso di massima e aperto, che per impostazione non trascurava mai di contemplare pure l'ipotesi inversa, ma che persisteva nell'introdurla sempre preceduta da un laconico e residuale 'se'. Vero è che la *communis opinio* dettava legge e che l'esistenza di un'intelligenza costretta a rimanere recondita difficilmente riusciva a trovare una via di scampo.

4. Tra dibattiti dottrinali e casi giudiziari

L'impossibilità per i sordomuti di esprimersi nelle modalità usuali, attraverso le parole, poneva distanze abissali nelle relazioni con i propri simili, lasciando interrogativi in parte o in tutto inevasi, riguardo alle conoscenze acquisite e, ancor di più, sulle consapevolezze raggiunte in ordine alla effettiva raffigurazione della realtà e sulla determinazione della volontà personale. Il che corroborava la visione antropologica che quegli infelici individui fossero pure afflitti da un disturbo intellettuale e «*rebus eorum praeesset non possint, [...] nisi contrarium probetur*»⁴⁵. Tra supposizioni e pregiudizi, il terreno

riconduceva all'infante «*maxime*» l'imprudenza, «*cum nec se, nec familiam suam regere sciat*», e quindi sosteneva la necessità che gli si desse un tutore, «*qui et personae, et familiae suae habet curam*» (*ibidem*). In verità nell'adulto maggiorenne «*non praesumitur imprudentia talis, ideo non personae, sed bonis curator datur*» e ciò specialmente in chi «*caerent iudicio intell.*», ossia nei furiosi e nei minorati dei sensi, sordomuti e ciechi che già da Volusio Meciano erano stati equiparati agli infanti. Cfr. Bartolo, *Tractatus testimoniorum*, cit., n. 93, p. 162 e n. 97, p. 163.

⁴³ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. XLI, nn. 14-15 pp. 76-77. Lo stesso Bartolo «*distinguit, aut isti muti et surdi non intelligunt quod agitur et furioso assimilantur, nec aliquid agere possint sine curatore*». Se al contrario «*intelligent, omnia posse absque curatoris auctoritate peragere*» (*ibidem*).

⁴⁴ Ivi, cap. XLI, nn. 16-17, p. 77. Diverso il caso di minorazioni accidentali.

⁴⁵ Ivi, cap. XLI, n. 20, p. 78. Paolo Zacchia ebbe l'accortezza di fissare una «*peculiaris*

dei rapporti intersoggettivi e sociali rimaneva notevolmente scivoloso e devastato.

Il conforto dell'inclusione tra la schiera delle *miserabiles personae* era lo specchio di un legame con la *civitas* e con il suo ordine giuridico sempre pronto ad appannarsi e ad estraniare. Tale *status* rappresentava una sorta di roseo 'confino' per i non omologati, quale possibile ultimo approdo per gli esclusi e fonte di modesti 'privilegi' giuridici ed esistenziali, inquadrabili nella vocazione pastorale e caritativa del mondo ecclesiastico verso poveri, deboli e disadattati⁴⁶. Un'altra strada senza ritorno.

Mentre un'abbondanza di riscontri testuali e dottrinali convergeva verso la triste conclusione di un'aprioristica e drammatica presunzione giuridica di incapacità (di agire), per un minorato dell'udito fornire la prova contraria era un'impresa difficilissima: attraverso i comportamenti e la mimica gestuale l'interessato doveva persuadere i suoi interlocutori, dimostrando di essere intelligente, prudente e dotato di giudizio⁴⁷. Insomma una penalizzazione artificiale si sovrapponeva a quella già tributata da madre natura.

Questo tipo di impalcatura argomentativa costituì il fulcro dell'azione legale promossa da Biagio Michalori per impugnare le ultime volontà del nonno, ritenute non immuni da vizi. Non era secondaria la circostanza che, estromettendo la figlia, aveva evidentemente tradito le aspettative patrimoniali del nipote togato, la cui istanza era strutturata su un'opposizione approfondita e pertinace. Fu ricordata per aver dato corso ad un lungo ed articolato processo, che attraversò tutti i possibili gradi di giudizio, fino ad investire il *ghota*

consideratio»: né tra i dementi «videtur nos illos recte comprehendere posse, neque tamen sano iudicio illos esse vere affirmari potest». *Quaestiones*, cit., t. I, l. II, tit. I, quaest. VIII, n. 1, p. 94. Nello stesso senso si era espresso, sostenendo che «etiamsi muti et surdi a nativitate non habeant integrum ac perfectum intellectus usum», per quanto sufficiente, ma non dovevano essere «bruti comparandi ut aliqui voluerunt», con implicazioni anche sulla responsabilità penale. Ivi, t. III, Venetiis 1737, cons. L, n. 1, p. 86; n. 21, p. 89 e *passim*.

⁴⁶ Cfr. Giovan Maria Novario, *De privilegiis miserabilium personarum tractatus*, Neapoli 1637, privil. CLIV, n. 3, p. 138. Il giurista evidenziava che tale categoria si prestava agevolmente ad un effetto espansivamente elastico: «regula certa, qui nam sint Miserabiles dari non potest. Iudicis arbitrium esse remissum», Ivi, sectio I, praeludium VIII, n. 4, p. 7. Che il soccorso ed i *favores* propinati ai soggetti deboli della comunità fossero collegati a meccanismi di controllo sociale, con notevole azione e pretesa di parte ecclesiastica emerge per il Mezzogiorno in Dario Luongo, *Vagabondi e "miserabiles personae". Strategie di esclusione e di integrazione nella Napoli d'Antico Regime*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro fra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, Soveria Mannelli 2013, p. 166 e ss.

⁴⁷ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. XXXX, n. 3, p. 74, concludeva che i soggetti in esame «in dubio praesumuntur non sanae mentis; potest tamen ex signis ac eorum gesticulationibus contrarium optime apparere, ut si talia sint signa ut eos intelligentes, prudentes et iudicio non carentes demonstrent».

dei giuristi locali di cui egli stesso faceva parte: il Collegio dei Dottori ed i supremi «Auditores»⁴⁸.

Propendendo per l'indirizzo che stigmatizzava l'affinità con folli e dementi, il tenore dell'esposto dell'urbinate assunse toni incalzanti e caustici, preventivamente escludenti, spingendo sulle orme di Paolo di Castro verso la soluzione che l'avo materno, come tanti altri nello stesso stato fisico, «nihil intelligere, cum sit tanquam homo mortuus»⁴⁹. La definizione linguistica utilizzata, non rara tra i *doctores*, rifletteva appieno uno stereotipo negativo sedimentato, che collideva con la concezione umanistica della persona in tutti i suoi addentellati. Restituito il singolo alla dimensione terrena ed individuale, lo si rappresentava, tra tutti gli esseri del creato, quale massima espressione di completezza, sintesi di virtù, di abilità e di equilibrio⁵⁰. La somiglianza con entità spirituali e con il divino infinito aveva ceduto rapidamente posizioni alla mondanità secolare, a cui apparteneva pure la rimozione sociale e il 'non esistere' dell'*homo debilis*. Da qui l'ostilità proclamata e praticata, ed il sempre più frequente raffronto con gli animali, con i 'bruti' e con i defunti, come elemento «rafforzativo» di opposizione all'imponderabile 'non umano' in tutte le sue variabili, altissime o bassissime che fossero⁵¹.

Per contrastare in maniera irrefutabile la tesi favorevole alla presenza di *intellectum* e *mens sana* nei sordomuti e ritornando alla questione giuridica strettamente privata, il giurista spostava il *focus* specialmente sulla deficienza di «intellectum operativum» usualmente richiesto negli atti dispositivi e, non meno, nella redazione di un testamento. Riannodando i fili della propria

⁴⁸ Ivi, cap. LX, n. 1, p. 119.

⁴⁹ Ivi, cap. LX, n. 11, p. 121. Analogamente si rinviava ad Alberico da Rosciate, secondo cui «voce et litteris carentem reputari pro mortuo et talis carere intellectu, intellectu inquam intelligente et cognoscente» (n. 17, p. 122). Tale rinnovamento della prospettiva, con una chiara emancipazione dalla metafisica, oltre che in Michalori si incontra in tutta la letteratura giuridica dell'età moderna.

⁵⁰ Tra le molte importanti opere di Eugenio Garin, cfr. *L'uomo del Rinascimento*, Roma-Bari 1988.

⁵¹ La «'questione animale'» entra in scena quando «l'Altro sfugge alle maglie del riconoscimento, e per tale via svolge una funzione importante nelle varie definizioni dell'umano», anche attraendo nel diritto la relativa tassonomia. Nella storia dell'Occidente europeo, l'idea stessa dell'uomo si è perfezionata tra analogia e distinzione-opposizione con il non umano. Se la classificazione aristotelica dei 'viventi' collocava le bestie all'ultimo gradino, «nell'animale si trova non solo il negativo (il lato bestiale) ma anche il fantasma di una negatività» inquietante e minacciosa per il quieto vivere, che attraverso il discorso giuridico si poteva reificare e dominare. Cfr. in proposito Francesco Migliorino, *Un animale in più. Efferati, inumani, mostruosi nelle maglie del diritto*, in vol misc. *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, «Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto. Napoli 22-23 novembre 2012», a cura di Laura Solidoro, Torino 2019, p. 156 e ss.

trattazione e preparandosi alla tanto sospirata vittoria giudiziaria e patrimoniale, invitava i magistrati ad appurare che il documento in esame⁵², per l'intrinseca complessità che lo contraddistingueva, non era annoverabile tra quelli che si perfezionavano con il semplice consenso.

Alla luce di analoghe congetture, un'altra memorabile ed acre «*doctorum pugna*» si era accesa per stabilire se «*coeci, muti et surdi a nativitate torqueri possunt*»⁵³ e, prima ancora, essere inquisiti *pro delicto*. Il *favor* per l'individuazione di una causa scriminante, che cassava l'imputabilità, si faceva scaturire da una congerie di parallelismi e di deduzioni, in cui il civile ed il penale dialogavano di continuo e si implementavano reciprocamente: se nella conduzione degli affari privati ai sordomuti era dato il curatore perché, mancando l'udito e l'intelletto, al pari degli stolti «*non possunt esse prudentes*», la stessa valutazione era estensibile al non vedente, constatando che in lui «*non potest cadere prudentia*», né «*versutia animus, et malitia ad delinquendum*»⁵⁴. Della questione si era discusso «*vehementer*» nel Sacro Regio Consiglio di Napoli in occasione di un reato «*de tonsione monetae*».

In punto di fatto l'indagine era stata incentrata sull'accertamento delle reali potenzialità cognitive del cieco, ovvero se fosse stato in grado di distinguere perfettamente al tatto i metalli nobili dagli altri e di riconoscere gli oggetti, tra cui in particolare un soldo da limare⁵⁵. Appariva plausibile, per svelare la duplice incognita, la tesi secondo cui altri falsari, con un raggirio, avessero indotto il minorato ad assottigliare l'oggetto prezioso «*circum*» ed a rendersi inconsapevolmente esecutore materiale dell'evento criminoso. In assenza di *visus*, senso fondamentale e del tutto necessario anche per spendersi in comportamenti illeciti, tale ipotesi risultava fortemente accreditata dalla circostanza che il fratello orafo esercitava la sua professione presso il domicilio familiare che ambedue dividevano. Nel caso «*de quo agitur*» l'uno avrebbe esortato l'altro ad una collaborazione ausiliaria, invitandolo a

⁵² Il testamento «*non est actus simplicis consensus, sed plura requirit*», e i sordomuti dalla nascita non erano soggetti in grado di «*intelligere et distinguere aliud esse haeredem institue-re, aliud legare, aliud fideicommittere*». Cfr. diffusamente Michalori, *Tractatus*, cit., cap. LX, n. 16, p. 121. Cfr. anche le tesi veicolate dal cap. XLIX, nn. 19 e 23, pp. 96-97. Diversamente, la *sententia* favorevole alla validità del consenso ai fini del matrimonio scaturiva da *concorde scientia iuris* e «*a consuetudine comprobata*» (ivi, nn. 12-13, p. 95).

⁵³ Così si legge in Baldassare de Angelis, *additio* in Nicola Antonio Gizzarello, *Aureae decisiones Sac. Reg. Cons. Neap.*, Neapoli 1656, l. I, dec. XXVI, n. 1, p. 235.

⁵⁴ Gizzarello, *op. cit.*, l. I, dec. XXVI, n. 2, p. 234. Sottolineava il raffronto con gli «*imbecilles*» Giuseppe Mele nell'*additio*, ivi, n. 6, p. 236.

⁵⁵ L'alto magistrato napoletano riferiva che il cieco «*non cognoscit monetam, et si quod ei praebeatur ad limandum, est moneta, vel alia species auri, et argenti, aut aenea, et ferrea, et in hoc nihil operatur tactus, ergo non potest dici peccare, et delinquere*». Ivi, n. 5, p. 234.

svolgere un mirato intervento manuale con la rassicurazione della piena regolarità dell'opera⁵⁶.

In punto di diritto, a favore di una decisione indulgente e dell'immunità dall'afflizione dei *tormenta* endoprocessuali, si era rivelato risolutivo il rinvio ai dettami del *Senatusconsultum Silanianum*, che aveva liberato il servo muto, impedito a soccorrere il padrone laddove «solo vocis ministerio opus fuisset», ed il ricorso all'*opinio doctorum* che, con una lettura integrata di diversi frammenti del Digesto, comunemente equiparava al demente o furioso i soggetti colpiti da un grave impedimento *a natura*. Tra tutti loro, se in linea di massima «facilius excusatur coecus, quam mutus et surdus»⁵⁷, sembrava indubbio che il secondo avrebbe beneficiato della stessa clemenza, in quanto «nullum habere intellectum», nonché incapacità di esprimersi nitidamente con «signis». L'occasione consentiva allora di ribadire in via prescrittiva che entrambe le categorie di soggetti «non possunt accusare, et repelluntur ab accusando quia carent sensu et intellectu, [...] ergo pari ratione non debent et possunt accusari, et de delicto teneri, et per consequens torqueri»⁵⁸.

Fatto sta che, alla luce dei tanti profili controversi esaminati nell'elaborazione della *scientia* medievale, l'orizzonte giuridico e culturale si reggeva sulle corde di un vocabolario comune che consolidava una doppia similitudine: quella che assicurava in maniera uniforme ed omogenea ai minorati dei sensi la stessa condizione giuridica e l'altra, che instaurava un'eguaglianza di problematiche e di trattamento con le persone affette da un disordine, disturbo o limite mentale. *Topoi* granitici, che nell'azione del *jus* e del sentire sociale avrebbero mantenuto una collocazione stabile anche nei secoli a venire.

Il principio che sanciva l'esenzione dalla tortura compiva la sua scalata verso l'ufficialità e si prestava ad un'ampia circolazione transnazionale⁵⁹.

⁵⁶ «Frater coeci erat auri faber, et ut talis eius domo poterat exercere eius artem, quia non est de genere prohibitorum, et frater coeci poterat persuadere quod non dabant operam rei illicitae». Ivi, n. 5, p. 234.

⁵⁷ Ivi, nn. 6-7, p. 235. Tuttavia, le riflessioni contenute nella *decisio*, prendendo in esame la sentenza emessa, provavano ad offrire un quadro più ampio della problematica ed a compiere verifiche reali, a spingersi oltre il momento teorico: con dati alla mano si metteva a punto che, se astrattamente un minorato dei sensi «non potest delinquere», non per questo nelle controversie giudiziarie doveva sempre «a delicto excusari». Ivi, Mele, *additio*, n. 1, p. 236.

⁵⁸ Ivi, dec. XXVI, nn. 8 e 12, p. 235. Che ragioni di umanità esentassero da tortura alcuni soggetti, tra cui malati e sordomuti dalla nascita, trova conferme in Ladislao Thót, *Archeologia criminale*, cap. VI *La tortura*, in «La Giustizia penale», a. XL, 1934, p. IV *La procedura*, pp. 237 e 239.

⁵⁹ Cfr. sul punto Giovan Domenico Fantino, *Decisiones diversorum tribunalium recollectae*, edite con Biagio Michalori, *Tractatus de coeco, surdo, et muto*, Genevae 1667, dec. II, n.

Pronunciandosi sull'immunità accordata, il regio consigliere Nicola A. Gizzarello acutamente avvertiva come tale *pietas* originasse una 'protezione' estesa che, nel penale, arrivava a prestare il fianco a sleali ed imbattibili strumentalizzazioni. Si paventava il rischio di conclusioni giudiziarie falsate e di sconvenienti impunità. Esorcizzando assurdi ed inaccettabili epiloghi, con modernità di vedute il giurista preferiva bandire le classificazioni previe troppo generalizzanti, specie se organizzate sulla base del solo fattore soggettivo ed in rapporto alla condizione 'organica' delle persone, per avvalersi in ordine al concorso di colpa o dolo di parametri interpretativi e di verifica neutri, su cui analizzare le singole storie ed il contesto di svolgimento. Lasciando temporaneamente da parte il tema accessorio del «torqueri»⁶⁰, appariva opportuno arrivare di volta in volta al nucleo profondo della questione, conferendo spessore decisivo al giudizio ed al percorso di formazione della volontà. Considerando che in gioco c'erano la vita e la libertà, prima che i patrimoni, con atteggiamento critico il magistrato provava ad inoltrarsi in qualche utile precisazione ed a fissare capisaldi minimi.

Agganciandosi a parametri valutativi più equi, percorreva una logica binaria supportata da altrettanti correnti dottrinali: l'*excusatio a delicto* era garantita e doveva aver luogo indubitatamente quando il *deficit* assoluto di un senso configurava un'oggettiva esimente, per il motivo di un'impossibilità materiale, che annullava ogni rapporto di causalità con il reato⁶¹. Al contrario se ne prospettava l'inammissibilità e dunque il sicuro esercizio dello *ius coercionis* statuale in tutti i casi in cui, nonostante l'imperfezione fisica, «apparet» che l'individuo «habet intellectum»⁶² e piena coscienza del com-

3, p. 4. Con un'esperienza attiva nelle istituzioni ecclesiastiche, l'avvocato dichiarava che «sicuti coecus in criminalibus repellitur a testificando, ita pariter et mutus, et surdus», riferendo uno *stylus* promosso *ab initio* dalla Curia Arcivescovile di Napoli, pienamente confermato da quella vescovile di Vico Equense. Le altre nove *decisiones* pubblicate dimostravano che il momento di verifica della capacità veniva bene alla ribalta, in via principale o incidentale, all'interno di un perimetro ristretto, gravitando sostanzialmente su questioni patrimoniali-successorie.

⁶⁰ La tortura, quale anello mediano del procedimento, era da rendere congruente anche con il privilegio accordato alle *miserabiles personae*. L'inclusione tra queste del cieco «utroque oculo» con diritto all'*electio fori* era tratteggiata da Didaco de Mari insieme ad un profilo civilistico, nell'*additio* a Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. I, dec. XXVI, n. 1, p. 237. Cfr. le molte precisazioni sul tema specifico presenti in Novario, *De privilegiis*, cit., sect. I, prael. VIII, n. 1, p. 7. Il divieto ad essere fideiussori era indicato esplicitamente ivi, privil. CLIV, n. 3, p. 138.

⁶¹ Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. I, dec. XXVI, n. 1, p. 234. Era scusato dai delitti quando «requiritur praecipue sensus visus ad illa perpetranda et consumanda». Cfr. ivi, Mele, *additio*, n. 1, p. 236.

⁶² Gizzarello, *op. cit.*, nn. 1 e 9, pp. 234-235. «Si vero apparet quod talis mutus et surdus

portamento perseguibile. La valenza di tale fondamentale grimaldello, che induceva a dubitare delle avverse costruzioni concettuali, era sostenuta da una fattispecie dimostrativa prospettata da Baldo: se succedeva che un cieco «mandavit fieri falsam scripturam, teneatur de mandato»⁶³ secondo la pena edittale.

Con l'occasione, gli addetti ai lavori menzionavano un altro processo esemplare, dal finale inaspettato. Questa volta all'osservazione non c'era il problema dell'imputabilità, ma quello dell'*iter* processuale e della condanna inferta, su cui «semper iudex debet inspicere conditionem et qualitatem personae et aetatis». Se sul punto l'orientamento della *scientia iuris* tardomedievale e moderna si era mostrato perfettamente unanime⁶⁴, la notorietà della vicenda giudiziaria derivava dall'essere stata gestita con modalità e procedure *extra ordinem*, che avevano condotto ad una grave sentenza: l'azione penale era scattata contro un «mutus», in realtà sordo, che, reputato colpevole, fu «suspensus, qui fuit socius cum alio in homicidio».

Aveva destato scalpore, ma anche titubanze e perplessità, proprio la pena capitale inflitta che, oltre a contrastare con l'*excusatio* contemplata e con la sua convertibilità in «causa mitigandi poenas»⁶⁵, mostrava di non essere coerente con il sistema delle prove legali, *de facto* disatteso. Tra le pieghe di una giustizia dai margini incerti, la Corte aveva deliberato in assenza della prova principe, sulla base di scelte discrezionali e sommarie, in cui le testimonianze acquisite avevano inciso sul convincimento. La deviazione dall'ordinario corso della giustizia assumeva risalto in ragione della circostanza che i magistrati erano addivenuti alla decisione di condannare l'inquisito, non «ex confessione sua declarata signis, sed ex attestatione et probatione testium, quia forte iudici non erit bene nota et possit in ea decipi; unde non videtur legitima et liquida probatio, ut in casis criminalibus exigitur»⁶⁶. A tutti gli effetti

habet intellectum, quem potest saltem exprimere, et demonstrare signis, tunc reputetur habilis ad delinquendum, et contrahendum, et alios actus exercendum, et tenebitur ex delicto» (ivi, n. 9, p. 235). Nel caso del sordomuto, la presenza di capacità psichica sarebbe derivata, in campo penale e civile, dalla sua padronanza di strumenti mimici di espressione «nutus et signa», per quanto mai di semplice interpretazione. Cfr. Prospero Farinaccio, *Praxis et theorica criminalis amplissima*, Parmae 1605, quaest. XCVIII, causa XVII, nn. 160-161, pp. 227-228.

⁶³ Cfr. Gizzarello, *op. cit.*, l. I, dec. XXVI, *additio* di Mele, n. 1, p. 236.

⁶⁴ Antonio Gomez, *Variae resolutiones juris civilis, communis et regii tomis tribus distinctae*, in *Opera omnia*, Lugduni 1744, t. III, cap. I, n. 68, p. 32.

⁶⁵ Farinaccio, *Praxis*, cit., quaest. XCVIII, causa XVII, n. 159, p. 227.

⁶⁶ Gomez, *Variae resolutiones*, cit., t. III, cap. I, n. 69 *Mutus et surdus non tenetur ex delicto*, p. 33. L'episodio giudiziario fu segnalato anche da Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. I, dec. XXVI, n. 10, p. 234, che opportunamente menzionava un importante rilievo di Baldo degli Ubaldi, per il quale in ogni caso «tales non possunt damnari, nisi dictis testium» (ivi, n. 8, p.

si era trattato di un *arbitrium*, perpetrato ai danni di un soggetto debole, uno 'scarto' sociale, sulla cui sorte non serviva soffermarsi troppo. A decretare il suo ultimo destino, in assenza di risposte ed asserzioni fornite con parole perfette e forme verbali manifeste, erano state determinanti le dichiarazioni fornite da terzi⁶⁷. Una scelta e forse anche una scorciatoia che, di fronte alla difficoltà di interpretare correttamente il significato di *signa* e *nutus*, cautelava senza dubbio i magistrati dal probabile rischio di errore di giudizio.

Sulla condizione giuridica dei minorati dalla nascita, il tratto condiviso dalle differenti questioni sottoposte all'indagine speculativa e della prassi, che avevano agitato la *iuris prudentia* della prima età moderna, afferiva all'accertamento della capacità di *intelligere*. La linea di spartiacque, al riscontro di un esito positivo, assodava la parificazione all'*homo perfectus* ed *habilis*, con commisurato assoggettamento al diritto ordinario⁶⁸. Ma era una prova, per niente agevole da acquisire, anzi percepita dagli stessi *iurisperiti* come affatto ardua, richiedendo sempre particolare accortezza e circospezione. Il sentimento di sfiducia, se non anche di diffidenza, riverberava il suo segno più tangibile nel lessico adoperato: il termine «apparet» diveniva di uso corrente, rendendosi in special modo esplicativo dell'incertezza che ammantava l'impegnativo campo di indagine.

Non c'era da stupirsi allora se, per le evidenti difficoltà, nelle controversie giudiziarie finivano per assumere un peso determinante gli elementi indiziari, desumibili dall'attitudine e dalla disponibilità alla comunicazione mimica e

235). Le conclusioni del commentatore perugino erano state accolte favorevolmente da Farnaccio, *op. cit.*, che aveva ulteriormente puntualizzato che la condanna doveva scaturire «ex testium depositionibus, qui ipsum plene de delictum convincant» (ivi, n. 162, p. 228). Tutto ciò poteva incontrare una limitazione, nella rara ed eccezionale eventualità che il sordomuto «sciret scribere». Allora «potest etiam torqueri, ut delictum per scripturam fateatur, et si fatebitur, et in scriptis suam redigereit confessionis, videtur ex ea ipsum posse condemnari» (ivi, n. 163, p. 228). Sul farraginoso rapporto tra prova legale, regolarità del processo e pena edittale in età medievale e moderna e sulle ripercussioni in termini di certezza del diritto si rinvia a Giorgia Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979; Idem, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, p. 104 e ss. Sul valore della confessione giudiziale in *criminalibus* e sulla necessità che venisse espressa nel codice linguistico convenzionale cfr. la panoramica esposta in Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, I ed. napol. curata da Domenicoantonio Galdi, v. II, Napoli 1864, p. 339ss.

⁶⁷ A correttivo di tale prassi giudiziaria, l'*Ordonnance criminelle* di Luigi XIV prescrisse che «un curatore avesse assistito e difeso il sordomuto accusato, avesse fornite le prove della sua innocenza e date le risposte e le eccezioni ai testimoni; ordinò inoltre sotto pena di nullità l'intervento del curatore nel giudizio». Cfr. sul punto Giovanni Lomonaco, *Della condizione giuridica del sordomuto. Studio di giurisprudenza e legislazione comparata*, in «Gazzetta del procuratore», a. IV, n. 50, Napoli 29 gennaio 1870, p. 592.

⁶⁸ Gomez, *Variae resolutiones*, cit., t. III, cap. I, n. 69 *Mutus et surdus non tenetur ex delicto*, p. 32.

scritta. In proposito era stato un illustre professore di Salamanca, Antonio Gomez, a ricordare i testi attinti dal patrimonio romanistico e a chiudere il cerchio del ragionamento. «Pro concordia et vera resolutione», quasi a tirar le somme, proclamava la bontà del postulato secondo cui «si apparet quod talis mutus [et surdus] nullum habere intellectum, quia signis non potest illum exprimere, vel demonstrare, tunc aequiparari infanti, vel dementi et furioso et non debet puniri ex delicto, et isto casu debet sibi dari curator in qualunque aetate sit constitutus». Era in tale direzione che dovevano «intellegi jura» e testi antichi, così come le interpretazioni ed i commenti che avevano visto scendere nell'agone una schiera di luminari: Bartolo da Sassoferrato, Paolo di Castro, Pietro Aretino e tanti altri *doctores* del tardo diritto comune⁶⁹.

Se il sostegno di un'educazione mirata viveva una stagione ancora buia, non avere il possesso di strumenti idonei alla manifestazione del pensiero costituiva un singolare catalizzatore in grado di determinare conseguenze giuridiche ostili e penalizzanti, a volte estreme, nonché l'azzeramento totale della dignità personale. Come intese dimostrare Michalori, con una dettagliata disamina argomentativa di taglio gnoseologico, spaziando dalla poesia, alla metafisica e al *jus*, i sordomuti a *nativitate* «edoceri non possunt», la loro coscienza e l'elaborazione del pensiero e dei valori si riduceva a «pauca». Ugualmente scarne e superficiali erano le idee e le nozioni «quae nutibus, confuse tamen possunt declarari» ed al contempo le informazioni, che attraverso la gestualità, potevano essere a loro tramesse. In definitiva, si delineava un infelice circolo vizioso con il risultato consequenziale, quasi insuperabile, che versassero «in maxima rerum ignorantia», relegati in uno stato di vita vegetativo, fino a incidere su una *deminutio* dello sviluppo intellettuale. Così all'aggravio naturale di carattere anatomico si andava a sommare anche quello educativo e mentale. Proprio da tale «maius malum», consistente in «scientijs omnino privari», derivava una opaca indecifrabile ottusità, che allontanava dalle loro prospettive esistenziali qualunque possibilità di divenire *sapientes* e che piuttosto li relegava al limite estremo della collettività e del diritto, tra le «humanae belluae»⁷⁰. Era un ossimoro degradante e fluido che le pratiche giuridiche sembravano proprio non disprezzare.

⁶⁹ Ivi, pp. 32-33.

⁷⁰ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. II, nn. 14-15, pp. 7-8. Ritornava sul concetto nel cap. III, n. 10, p. 10. Molti erano i *Doctores* che avevano equiparato i sordomuti a «defunctis, sive infantibus, et furiosis», ma di questa *communis opinio* non tenne conto una sentenza favorevole alla sordomuta Olimpia de Cenecijs, pronunciata dalla Rota Romana nel 1627, distinguendo tra le prescrizioni di diritto positivo e quelle dettate dal diritto naturale e dall'*aequitas*. Michalori la pubblicò ed esaminò criticamente. Ovviamente non intese assumerla come un precedente, né rimarcare il ben diverso messaggio di apertura che vi era sotteso. Ivi, cap. LX, n. 41, p. 128 e ss.

5. Possono «coeci, surdi, et muti retinere feudum»?

Se esisteva un ambiente qualificato in cui tutti i più rinomati e prestigiosi *doctores* potevano competere, offrendo *performances* professionali di altissimo livello e manifestando tutta la loro *scientia*, era quello in cui si disputava di questioni feudali. Tra Cinque e Seicento, nel Mezzogiorno d'Italia l'istituto mantenne considerevole rilevanza, rimase in voga *de iure* oltre che *de facto*, pur con le varianti di statuto e le modalità gestionali consone alla progressiva patrimonializzazione. Il fenomeno è stato messo in risalto nei suoi raccordi e profili evolutivi verificando che agli inizi del XVI secolo, nell'area continentale, «i baroni erano soltanto cinquantuno». A metà del successivo, mentre il regalismo ministeriale si irrobustiva, l'incremento dei 'titolati' assumeva cifre strepitose contandosene addirittura un migliaio. Il processo di profonda trasformazione costituzionale avviatosi sfumò la primitiva 'indole' armigera ed esaltò certamente alcuni profili privatistici del *beneficium*⁷¹. Intanto non ne furono compressi o dismessi quegli allettanti attributi potestativi che lo connotavano, pertinenti alla sovranità e collegati alla disponibilità del bene, ossia giurisdizioni, monopoli e privative.

Tali importanti connotati sostanziano un non trascurabile valore politico ed economico del feudo che, sommandosi alle prerogative afferenti allo *status* ed alla dignità personale, ne accrebbe l'attrattiva. Un'appetibilità che, nella nuova prospettiva dell'investimento, si spandeva anche tra i civili, tra i *novi homines*, attirati dagli onori, dalle rendite e dell'ascesa lungo la piramide sociale. È spiegabile allora come, ogni qual volta una minorazione fisica interferiva con una successione feudale, si innescasse la scintilla che accendeva annose ed incandescenti battaglie legali, ispirando veri e propri duelli capaci di corrodere le più strette relazioni parentali e di capovolgerne le sorti. Dall'autorevole e puntuale testimonianza di Giovan Battista De Luca spuntava un dato di sintesi di singolare richiamo: all'illustre giurista venosino era noto che, a differenza di quanto accadeva nello Stato pontificio, «in utriusque Siciliae regnis frequentissimae sint quaestiones feudales, tam occasione successionis, quam frequentius occasione concursus creditorum ha-

⁷¹ Pier Luigi Rovito, *Il vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli 2003, pp. 77-78 e ss. Sulla politica feudale durante la dominazione spagnola, come sui punti nodali della patrimonializzazione e sulle forme di controllo attivate attraverso l'assenso regio, cfr. Aurelio Cernigliaro, *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionale del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, cap. II e III, e già Idem, *Sovranità e feudo nel regno di Napoli. 1505-1557*, 2 voll., Napoli 1984. Di «feudo *degenerante*», ossia privo di qualcuna delle connaturali condizioni originarie, parlò Francesco Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato*, v. II, Venezia 1838, voce *Feudo*, p. 401.

bentium, vel respective non habentium assensum, seu occasione revocationis alienationum, aliorumque contractuum»⁷².

Appaiono memorabili due controversie quasi coeve, insorte nella seconda metà del Cinquecento, a molti chilometri di distanza, incentrata una sulla vicenda di un cieco, l'altra su quella di un sordomuto, protagonisti tardivi, anche *ultra vitam*, della propria storia familiare. Accanto ai rilievi giuridici emergenti da uno scrupoloso lavoro di scavo tra le fonti, venivano alla ribalta mentalità sedimentate, portatrici di penalizzanti quanto «universali»⁷³ pregiudizi.

a) Bolognetti e l'erede non vedente

Presentando una controversia a cui aveva lavorato per produrre un impegnativo *consilium*, Giovanni Bolognetti raccontava che durante la sua permanenza a Messina, come lettore di diritto feudale, civile e canonico⁷⁴, fu investito della contesa sopraggiunta alla morte di Giacomo Spadafora, barone di Mazzarrà e Pirago. Nel territorio isolano scendevano «in Lerneo campo», su fronti contrapposti, i figli legittimi Violante e Mariano, «petentes magna cum instantia investituram dictorum feudorum sibi dari». Mentre le parti guerreggiavano e «disertissimi advocati et excellentes iudices conflictum apertum irato animo conficere videantur», infuocatosi il clima «ego autem subsistere coactus fui»⁷⁵ ed incaricato di una partecipazione tecnica ai fini di una consulenza risolutiva.

⁷² Giovan Battista De Luca, *Theatrum veritatis et justitiae*, t. I, Coloniae Agrippinae 1693, disc. XIII, n. 3, p. 56. Fra l'altro constatava che la materia era disciplinata più da leggi municipali, «earumque intelligentia, et praxi, quam in jure communi feudorum, quod ab istis feudis quodammodo exulasse videtur». Così che «non desint volentes jus commune feudorum in dictis Regnis numquam receptum esse» specie in «regno Siciliae ultra» (ivi, n. 4). Le sue ampie delucidazioni mostravano a chiare lettere come, rispetto alle tendenze autonomistiche ed alla concentrazione di conflittualità presente nel Mezzogiorno, presso la Curia romana si discutesse un numero ridotto di cause feudali per mere ragioni successorie, «cum Castra et loca Jurisdictionalia per Barones romanos possessa pro majori parte habeant solum illam impropriam et remotam feudalitatem, per quam escluso puro et simpliciter allodio, intrent altum dominium et superioritas Papae». Ivi, n. 2.

⁷³ Così, sulla più risalente equiparazione all'«idiota», Geminiano Borsari, *Il sordo-muto in quanto alla fede. Ragionamento letto in occasione del saggio dei loro studii da essi dato nel giorno 8 luglio 1858*, in *Opuscoli religiosi, letterarij e morali*, t. IV, Modena 1858, p. 448.

⁷⁴ Daniela Novarese, *Istituzioni politiche e studi di diritto tra Cinque e Seicento. Il Messanense Studium Generale tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine*, Milano 1994, p. 130 e *passim*; Marianna Pignata, *Dominium e possessio tra ius e factum. La lectura di Giovanni Bolognetti*, Napoli 2007, p. 24 e ss.

⁷⁵ Giovanni Bolognetti, *Consilia*, Venetiis 1575, cons. IV, nn. 1 e 3, pp. 84-85.

Dell'«alta, subtilis et longo tempore agitata quaestio» il giurista bolognese passò in rassegna ogni elemento in discussione, ponderandone la valenza giuridica e la precipua incidenza in «praesenti themate». La descrizione, abbondando nei dettagli, rendeva tangibile il livello di tensione di cui il bene contestato era fomite. Donna Violante, «armata sua primogenitura ac habilitate ad succedendum cum clypeo», sfidava il fratello sostenendo che, in quanto privo di vista, era «inhabilis» alla successione ed al conseguimento dell'investitura. Con fare prevaricante associava tranquillamente la condizione del congiunto a quella del «mutus vel surdus» dalla nascita, avvertendo che «feudum retinere non posse» perché non in grado di ottemperare all'obbligo di rendere il *servitium* annesso. Più incisivamente la pretesa di escludere lo stretto consanguineo andava ad innestarsi sulla congettura che tanto gli imperfetti *a natura*, che quelli affetti da una tara o da un *morbum* perpetuo postnatale erano del tutto equiparati, perché rispetto alla convivenza civile «paria sunt non esse, vel inutile esse»⁷⁶. Erano conclusioni che consentivano di strutturare l'istanza su argomenti toccanti e di vasto tenore, in un orizzonte in cui *interpretatio*, credenze popolari e luoghi comuni realizzavano la loro piena consonanza di segno negativo.

Don Mariano, oltre a replicare che era nato «perfectus», dotato di occhi entrambi funzionanti, e che «post tres annos effectus fuit caecus ex infirmitate superveniendi», per sostenere la sua piena capacità a subentrare nel feudo paterno, si appellava ad una delle due proposizioni tematiche inglobate nei *Libri feudorum*, benché tra loro contrastanti, sibilline e molto discusse tra specialisti del diritto feudale. Lo «stilus Oberti et Gerardi» ne aveva mantenuto le criticità, ma seguendo la disamina di Bolognetti e la linea di confine da lui individuata, si poteva dichiarare che la «prima aequitatem habet, secunda rigorem»⁷⁷. Il richiamo testuale ad un capitolo più recente, concesso nel 1446 al regno di Sicilia da Alfonso d'Aragona su richiesta del Parlamento, elargiva un ulteriore valido supporto da cui la memoria difensiva della linea maschile poteva trarre assoluta consistenza⁷⁸.

⁷⁶Ivi, nn. 7 e 9, p. 85.

⁷⁷Ivi, n. 25, p. 87; per il lavoro dei massimi compilatori dei *Libri feudorum* n. 20. Al n. 26 si puntualizzava che «vitium naturale differt semper ab accidentalibus etiam perpetuo». La fonte citata, nella formulazione tutt'altro che pacifica, dava origine a contrasti interpretativi dichiarando che «mutus et surdus, caecus, claudus, vel aliter imperfectus, etiam si sic natus fuerit, totum feudum paternum retinebit. Obertus et Gerardus et multi alii. Quidam tamen dicunt, eum qui talis natus est, feudum retinere non posse quia ipse servire non valet. Sic dicimus in clerico, et in foemina, et in similibus». Cfr. Foramiti, *Enciclopedia legale*, v. II, cit., voce *Feudo*, p. 404.

⁷⁸Diego Orlando, *Il feudalismo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Palermo 1847, pp. 239-240 sull'istituzione del «Balio», una sorta di tutore. Il testo del capitolo 388 richiamato fu

Per quanto da subito convinto che «iura et rationes» esposte a favore del barone cieco fossero «magis iusta, fortiora et aequiora» e che, invece, la spavalda gentildonna isolana avesse tra le mani armi spuntate dalla carica offensiva «levia, et picta, ac partim calunniosa», Bolognetti diede corso ad una «seconda pars consultationis». Pur nell'idea che «dicta allegata» fossero sufficienti «neque ad movendos iudices plura esse necessaria», decise di procedere ad un riesame della documentazione raccolta e dei punti di diritto: «ut claritatem claritati addam, et tantam iudicum taciturnitatem moveam»⁷⁹. Intanto, la questione si avviava a superare il livello della vertenza contingente, per far luce sulle prevalenti tendenze seguite dalla *iuris prudentia* in tema di diritti dei disabili per minorazione sensoriale e, non meno, sulla natura giuridica delle investiture feudali.

In quello che può ritenersi un vero e proprio *consilium pro veritate*, le stime del giurista curarono di enucleare, come punto di riepilogo dell'incarico affidatogli, tre «theoricae» relative ai soggetti *imperfecti*, corrispondenti ad altrettanti indirizzi interpretativi largamente diffusi tra i *doctores* e nella società civile. La prima, «aeque rationabilis et amplectenda», ammetteva la loro successione feudale tranne se «carent intellectu, vel sit feudum unius organi, et sint privati illo organo, quia tunc servire non possint»; la seconda, più rigorosa ma *communis* e «magis approvata a doctoris», muovendosi nel distinguo tra gli «imperfecti» *ex accidenti* e «a natura», scartava quest'ultima categoria di minorati da ogni possibilità di subentrare nel «feudo novo et paterno»; la terza, affatto «inhumana et contra rationes naturales», però altrettanto dotata di una buona circolazione, precludeva *a priori* l'accesso ad ogni tipologia di feudo a tutti gli individui colpiti da menomazione, eccettuando i casi in cui l'impedimento risultasse rimediabile e temporaneo⁸⁰.

Il primo orientamento delineato, per la sua intrinseca razionalità, era quello che a proposito del feudo ereditario, secondo la ricostruzione di Bolognetti, si adattava perfettamente alla fattispecie del successore cieco e che quindi doveva trovare favorevole applicazione. Dalla sua parte si enunciavano altre fortissime ragioni giuridiche, permeate di concreto realismo ed idonee a ricoprire un ruolo decisivo⁸¹. Quell'equilibrato contributo analitico

così riassunto da Bolognetti: «data fuit potestas parentibus feudatarijs, ut possint dare baiulos, seu tutores in feudis filijs suis mentecaptis, et furiosis, sicut possunt impuberibus dare, per quod datur intelligi, quod imperfecti in Regni possunt succedere, cum mentecapti et furiosi magis sint impediti, et minus possint servire, quam caecus, mutus, surdus, et claudus, qui habent intellectum, licet careant aliquibus organis corporis, quo ducente possunt servire Domino». *Consilia*, cit., cons. IV, n. 29, p. 87. Cfr. anche n. 142, p. 111.

⁷⁹ Bolognetti, *op. cit.*, cons. IV, nn. 97 e 101, pp. 102.

⁸⁰ Ivi, n. 129, p. 109.

⁸¹ Erano sostanzialmente tre i capi determinanti: si stava disputando di un *dominium*, alla

redatto dal docente si rivelò prezioso per trovare la quadra definitiva: partendo dal quesito iniziale, se don Mariano «debeat per Regiam Curiam investiri», l'opposto «presuppositum falsum esse ostendimus [...] de iure comuni et de iure Regni», documentando che lui doveva rimanere *dominus feudi* e legittimo possessore, mentre la Magna Corte palermitana «perpetuum silentium imponi debet dictae Donnae Violanti»⁸².

b) *Il successore sordomuto*

Se possano i ciechi, ma specialmente «surdi, et muti retinere feudum», era il quesito che poneva Baldassarre de Angelis, annotando autorevole giurisprudenza prodotta nei territori *citra pharum*⁸³. Il testamento redatto dal barone Antonio Caracciolo istituiva come erede universale il primogenito Giuseppe ed, in sostituzione, in caso di morte prematura o senza discendenti, la figlia Geronima ed a seguire l'altra, Vittoria. Alla dipartita del padre, la secondogenita non indugiò ad adire il Sacro Regio Consiglio di Napoli. Il giudizio fu instaurato nell'intento di ottenere una dichiarazione d'incapacità del fratello alla successione feudale e burgensatica, «tamquam imperfectum et inhabilem, quia mutus surdus, et fatuus»⁸⁴.

La condizione del sordomuto, nel sentire dei giuristi, risultava essere *infeli-*

cui trasmissibilità la «natura investiturae feudi», essendo stata predisposta «in forma larghissima», non frapponeva ostacoli; in rapporto a quanto previsto dal cap. *Volentes* si poteva alienare il feudo ereditario ad individuo degno senza regio assenso e senza richiedere «industriam personae», autorizzandola *de facto* a «servire per substitutum, vel praestando aduam ad eius electionem». Di riflesso, specie in forza del capitolo aragonese, sussisteva «tacite habilitantia» a che «omnes imperfecti de iure regni sunt habiles et successibiles in feudo haereditario». Si costituiva «una notabilis et menti tenenda regula in hoc Regno Siciliae» in ordine al feudo ereditario, per la quale, «secundum communes interpretationes, licitum est vassallis servire per substitutum, etiam invito Domino, quia eius non interest, et non est electa industria personae acquirentis, neque eius familiae». Si evidenziava anche che per «tale capitulum reducitur servitium militare in feudis haereditariis ad regulam iuris communis de obligatis ad factum, quod facilius potest fieri». I punti salienti del ragionamento formulato dal Bolognetti sono indicati ivi, nn. 133, 138-140, 142-143, pp. 110-112.

⁸² Ivi, nn. 144-145, 149, p. 112.

⁸³ De Angelis, *additio* in Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. I, dec. XXVI, n. 12, p. 236. Su un'impegnativa questione successoria sorta alla morte di Fabrizio Branciforte, principe di Butera «cum dignitate Primatus Hispaniarum», cfr. De Luca, *Theatrum veritatis*, cit., disc. XIII, p. 56, n. 1 e nella sezione *decisio Siciliae*, pp. 283-285 e art. III, p. 341.

⁸⁴ Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. II, dec. LXXIX, pp. 9-10. Mi sono soffermata su questa vicenda in *Code Napoléon e diritto delle Due Sicilie. Qualche elemento di continuità in tema di minorati sensoriali*, in *Liber Amicorum en homenaje a la Profesora Teodora Zamudio*, v. III, a cura di J. Arimateia Barbosa, V. Ivone, S. Sharry, L.V. Siede, C. Carvalho, L.F. Lima, Buenos Aires 2019, pp. 1169-1206.

cior di quella del cieco: se l'assenza di *visus* di certo era di ostacolo all'individuo nella «consuetudine inter vivos, libertatem vivendi vitaeque necessaria», la privazione dell'udito produceva ripercussioni assai opprimenti. La lezione di Aristotele, riferendo che «ubi vero non est auditus, ibi non est doctrina, nec disciplina», aveva consegnato all'attualità un paradigma inossidabile che escludeva l'apprendimento al di là dei sensi, anche come possesso della coscienza, e che dopo molti secoli continuava a fluire nella cultura imperante ed a persuadere i più. Muovendosi in tale rassicurante solco, si usava ripetere che il senso in oggetto «magis est utilior ad hominis perfectionem»⁸⁵, in quanto vettore primario nella trasmissione del sapere, della «rerum cognitio» e comprensione. Considerando che spiegazione e dettatura in latino costituivano, per immemorabile consuetudine, le principali metodiche d'insegnamento nella didattica anche universitaria⁸⁶, si coglie quanto la barriera della cecità e, ancor più, della sordità originaria divenisse insormontabile. Se «per auditum scientiae acquirantur», poteva concludersi che il sordo, sminuito dalla privazione della conoscenza che «sane belluis ipsis nos facit esse similes»⁸⁷, fosse colpito da un ulteriore peggior male che declassava la persona a mera entità biologica.

Rispetto alla vertenza siciliana, la questione insorta tra gli eredi Caracciolo si mostrava molto più complicata per la necessità di un accertamento mirato delle condizioni mentali del convenuto. La parte attrice produceva un'infinità di deposizioni testimoniali al fine di dimostrare la presenza di un'imperfezione congenita nel convenuto, che doveva renderlo soccombente nella vicenda successoria. Insistere sulla distinzione tra impedimento sopravvenuto e *vitium* di natura aveva un valore di non poco conto, perché solo nella prima ipotesi il vissuto pregresso consentiva di accantonare l'abbinamento dell'*insania mentis* alla minorazione fisica, che nella seconda si finiva solitamente per supporre⁸⁸. Le due situazioni, tutt'altro che assimilabili, determi-

⁸⁵ Michalori, *Tractatus de coeco*, cit., cap. III, n. 9, p. 10. Sui ritardi prodotti dal secolare dominio del pensiero aristotelico cfr. le riflessioni critiche di Raffaele Ajello, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli 1986.

⁸⁶ Cfr. i contributi in *Dalla pecia all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e letteratura*, «Atti del Convegno internazionale di studi. Bologna 21-25 ottobre 2008», a cura di Gian Paolo Brizzi e Maria Gioia Tavoni, Bologna 2009.

⁸⁷ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. III, nn. 9-10, p. 10. In Battista, voce *Cieco*, cit., pp. 185-186, si ribadiva che la condizione del cieco era certamente più serena di quella del sordo, che mancando dei «principali veicoli» per comunicare con i propri simili, incontrava un «maggiore e forte ostacolo allo sviluppo delle funzioni intellettive, volitive e morali». Pur ammettendone l'educabilità, tutti gli studiosi riconoscevano la «costante inferiorità mentale» anche di fronte al non vedente.

⁸⁸ Il primo parametro per le misurazioni della capacità era la «diffinitio hominis perfecti» indicata da Aristotele, secondo cui l'individuo era un «Animal rationale, sotiabile, risibile».

navano un notevole spostamento dell'ago della bilancia, della giustizia e dei patrimoni.

Passando a discutere la questione sul punto di diritto ed in particolare se «mutus surdus, cecus, fatuus, vel aliter imperfectus, sive a natura, sive ex accidenti, sit incapax feudi», affiorava immediatamente il contrasto rinvenibile tra gli antichi capitoli feudali, meno sottratto a ridondanti divagazioni dottrinali che a soluzioni lineari ed univoche. Rappresentava un campo dialettico, che da tempi non recenti aveva avviato un laborioso travaglio di pensiero ed un dedalo di *opiniones* divergenti⁸⁹. L'insieme delle fonti accorpate nello *ius commune* si prestava ad una lettura plurale, sottendendo una gamma di sfumature, che rendevano particolarmente intricato l'*iter* per addivenire ad una sentenza «declaratoria» d'incapacità che inibisse al chiamato sordomuto l'immissione nel feudo. Ricordata come una vertenza giurisdizionale particolarmente spigolosa e combattuta, nel processo furono coinvolti tanti primari giuristi: «per multos annos fuerit agitata» nel Sacro Regio Consiglio, supre-

Si presumeva *perfecte* nato, anche se la *scientia iuris* aveva specificato che alle presunzioni bisognava poi «dare gradum, quia una tollit aliam». Così in Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. II, dec. LXXIX, nn. 13-14, p. 12. La stessa *équipe* di illustri medici cittadini interpellata da Geronima, ricostruendo che il giovane a due anni fu colpito da un morbo gravissimo chiamato «le Bone» e che, scampando alla morte, rimase minorato dell'udito e «fatuus», si trovarono in disaccordo nello stabilire, ai fini processuali, con «certum iudicium», se si potesse classificare come colpito da *imperfectio* naturale o sopravvenuta. Ivi, n. 9, p. 11.

⁸⁹ Ivi, n. 15, p. 12 e ss. a proposito del «servitium» come *substantia* del feudo, Gizzarello citava il famoso *consilium* di Bolognetti, dichiarando di non essersene potuto avvalere, poiché «post rem decisam ad manus meas pervenit». Ivi, l. I, dec. XXXXIII, n. 10, p. 373. Considerando che «feuda et dignitates sunt venales hodie», l'integrità fisica aveva perso il valore di requisito essenziale per l'acquisto del feudo ed anche il «servitium personale» si era convertito in «reale», ossia nella prestazione pecuniaria dell'«adhoa», mentre rimaneva in piedi l'importanza della «fidelitas». Così Didaco de Mari, *additio* a dec. XXXXIII, nn. 2, 5, 10, pp. 381-382. In favore della successione feudale si era espresso Paolo Staibano *senior*, in veste di difensore di Giuseppe e della sorella Vittoria, che ammetteva il primogenito «ad servendum per substitutum», visto che allo stesso esito si sarebbe pervenuti se la successione nel feudo avesse privilegiato la linea femminile. Del rinomato avvocato cfr. i *Consilia seu iurium responsa*, Neapoli 1622, cons. XXXIX, nn. 20-21, 27, p. 154-156. Che la «dispensatio contraria iuri» fatta nel regno di Napoli in favore delle donne «non est extendenda ad alium» e, soprattutto, che la perpetuità della tara incidesse significativamente sulla *ratio excludendi*, fu posto in risalto da Carlo Tapia, *Decisiones Sacri Neapolitani Concilii*, Neapoli 1629, dec. VI, nn. 24, 43, 50, 53, pp. 101, 104, 106. In tal senso si esprime anche Michalori, *Tractatus*, cit., cap. LXVI, n. 10, p. 59, rilevando la differenza con il caso in cui «adsit spes salutis»; sottolineando un aspetto ulteriore, Giuseppe Sorge asseriva che il «morbus habitualis continuatus per spatium plurium annorum, qui inabilem reddit personam in usu rationis ob accessionum frequentia, debet dici connaturalis, et naturaliter insanabilis» (*Jurisprudentia forensis*, t. I, Neapoli 1740, caput XVII, n. 14, p. 209; Idem, *Enucleationes casuum forensium*, t. V, Neapoli 1757, cap. XLIII, nn. 1-2, pp. 478-479).

ma Corte del Regno, fino a concludersi come i grandi affari di Stato addirittura in presenza del viceré Enrico de Guzmán, conte di Olivares, «in Collateralis Consilio per consiliarios duarum aularum in cuius decisione contingit dubitari de pluribus»⁹⁰.

Mentre l'indagine giudiziaria sembrava smarrirsi tra gli anfratti oscuri dei tanti testi di matrice consuetudinaria e giurisprudenziale, si arrivò a scorgere nell'*opinio* di Baldo degli Ubaldi il *lumen* per trovare finalmente l'uscita dal tunnel delle interpretazioni discordanti. Osservando il fenomeno successorio ai sommi livelli della gerarchia del potere e della sovranità monarchica, il contributo del *Doctor* aveva compiuto un salto tematico altissimo che, discendendo verso i livelli inferiori, riusciva a partecipare la materia feudale di strette contiguità. Nel suo commento, «loquens in primogenito Regis qui debet succedere in Regno», il rinomato perugino concludeva che «si fuerat a natura demens, et vitium est naturale et perpetuum, secundogenitus succedat et erit Rex». Diversamente, tracciando una chiarissima linea di discriminazione, «ubi ex accidenti supervenit vitium, iam reperitur radicum in persona sua ius Regiae potestatis». In tal caso si configurava un'ipotesi completamente diversa, che non modificava i diritti successori tradizionali, ma soltanto «dabitur curator»⁹¹.

Come riferiva Gizzarello si trattava di due imbattibili modelli di soluzione. Nella prima fattispecie costruita intorno al rampollo 'reale', affetto da difetto originario, ad imporre l'opportuna cautela interveniva tutta la forza della ragion di Stato e dell'interesse alla saldezza della Corona, al fine di preservare il supremo ruolo ricoperto da irreparabili «periculum et scandalum» e, specularmente, le sorti dell'intera comunità: il successore al trono doveva «custodire, tueri et defendere vassallos ac iustitiam ministrare et alia tot onera sustinere ad Regni tranquillitatem necessaria» e non era roba da poco. Il canone di giudizio emergente indicava una precisa direzione garantistica e, nello stesso tempo, permetteva di formulare qualche efficace analogia specialmente potestativa. Si constatava lo stesso esito destabilizzante, quando si affidava l'«administrationem Regni alicui dementi, quam administrationem, et retentionem feudi alicui muto, surdo, et imperfecto, et si furioso, caeco, muto, surdo, adimitur feudum»⁹².

Intanto maturava un'altra buona occasione per rafforzare la supposizione dell'inevitabile consonanza tra la permanente anomalia anatomica *a nativitate* ed il *deficit* mentale. Se l'infermità insorta per una calamità contingente includeva la possibilità di una guarigione futura, la stessa aspettativa svaniva

⁹⁰ Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. II, dec. LXXIX, n. 1, p. 10.

⁹¹ Ivi, l. I, decisio XXXXIII, n. 47, pp. 378-379.

⁹² *Ibidem*.

totalmente in presenza di tare originarie. Risentiva appieno del rigore sillogistico del probabilismo statico tardoscolastico l'affermazione di Giason del Maino, secondo cui «mutus [et surdus] a natura non habet unquam talem spem, quia naturalia sunt immutabilia et solus Deus miraculose potest loquelam, et auditum, et sanitatem restituere»⁹³. Tale invasiva convinzione non salvò la controversia dal peso della sua incidenza. C'erano validi presupposti per immaginare che il *dominus*, ora *de cuius*, avesse concesso «scienter» il feudo ad un soggetto inabile, al fine di favorirne un altro. Il genitore redattore del testamento era di sicuro rassegnato ed al corrente di «non autem tacite impedimento, tam notabili, prout erat in isto milite, qui erat simul mutus, surdus, fatuus, et imperfectus ut omnes videntes ad lacrymas commoveret, cum in nihilo ab animalis irrationali differet»⁹⁴.

Di fronte a situazioni così grevemente dipinte, socialmente e giuridicamente marginalizzanti, sembrava proprio non esistessero rimedi. L'attesa e la fiducia in un recupero, anche parziale, erano azzerate dalle ancora scarse conoscenze sul funzionamento cerebrale e in tema di educazione correttiva, tramite percorsi idonei ad incidere sullo sviluppo dell'intelletto e di altre forme comunicative. Il tutto rinvigoriva la «dementiae praesumptionem» e congiuntamente strutturava, con l'inversione dell'onere della prova, un meccanismo legale che, per inadeguatezza della «fisica organizzazione»⁹⁵ dei minorati, si rivelava una gabbia angusta e senza via d'uscita. Nelle contingenze, poi, in cui si disputava di regni e di feudi, in definitiva di «populos regere, gubernare, punire, praemiare»⁹⁶, delle massime aree di esercizio della *potestas*, salvaguardare per intero dignità e *dominia* irrompeva come una priorità ineludibile. L'esclusione dell'umanità 'imperfetta' dalla guida di micropos sedimenti o di macrorealtà territoriali costituiva una garanzia di stabilità socio-istituzionale che trovava legittimazione nelle *rationes* rintracciabili in «iure communi Romanorum».

⁹³ L'irreparabilità dell'*imperfectio*, era segnalata in Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. I, decisio XXXXIII, n. 55, p. 379; veniva ripresa ivi, l. II, decisio LXXIX, p. 12 e nn. 14-15, p. 12. Cfr., sulla logica dominante nei saperi e nella *scientia iuris* d'*ancien régime*, Ajello, *Epistemologia*, cit., p. 66 e ss.

⁹⁴ Carlo Tapia, *Decisiones*, cit., dec. VI, n. 53, p. 106. Difendendo la coerede Geronima Caracciolo, aveva puntato su questo argomento l'avvocato Camillo De Medici di cui cfr. *Iuris responsa*, Napoli 1623, consilium XXX, n. 37, p. 144 e *passim*.

⁹⁵ Giuseppe Bagutti, *Su lo stato fisico intellettuale e morale. Su l'istruzione e i diritti legali dei sordi e muti*, Milano 1828, pp. 82-83, sosteneva che i sordomuti non riuscivano a sfruttare quell'opportunità di riscatto consentita dal diritto, mancando degli organi per «acquistare un sufficiente sviluppo intellettuale e morale, abbisognando a questo sviluppo mezzi speciali e personali, quelli cioè di un'apposita educazione ed istruzione».

⁹⁶ Michalori, *Tractatus*, cit., cap. LXVI, n. 6, p. 149.

Lungo la medesima traiettoria, come un'imponente cartina di tornasole, si stagliava l'orientamento «communis Canonistarum», che Baldo degli Ubaldi opportunamente richiamava. Si trattava di concordanze interne alla dottrina che, nelle cause successorie di una ragguardevole consistenza e risonanza, tornava sempre utile rimettere in vetrina. In nome della sacralità e a difesa della posizione di prestigio che il ministero spirituale rappresentava nella *civitas*, un'unanime e condivisa *sententia doctorum* stabiliva che, se nel conferimento di un beneficio ecclesiastico il «Papa mandat provideri aliquem qui sit notorie inhabilis [...] aut aliter imperfectus», in costui «cadere non possit collatio»⁹⁷. La teoria morale dominante si proiettava appieno, strumentalmente, nella visione laica del potere.

Mettere al riparo titoli nobiliari, proprietà ed onori legati al sangue fu il *leit-motiv* delle avvilenti macchinazioni parentali, tristemente congegnate per estromettere il sordomuto Emanuele Filiberto di Savoia Carignano dalle vicende dinastiche della casata. Si trattò di un caso celebre in cui il primogenito, accolto dalla nascita come «un castigo di Dio», incontrò già durante la minorità atteggiamenti distaccati ed ostili da parte materna, che desiderava estrometterlo da tutti gli incastri familiari e successori. Riversando sul secondo figlio maschio ogni speranza ed ambizione, l'obiettivo sarebbe stato definito in accordo con la Francia di Luigi XIV. Nel frattempo, il rampollo minorato fu affidato alle cure di un precettore di alto profilo, l'ecclesiastico spagnolo Ramirez. L'educazione intensiva propinatagli, oltre ad alfabetizzarlo ed a donargli gli strumenti per comunicare agevolmente, ne svelò l'intelligenza pronta e le doti di ottimo amministratore, in ultimo le credenziali per condurre una vita del tutto regolare. È che si stava avvicinando l'ora delle grandi smentite, specie contro le immagini stereotipate e l'apatia operativa insita nella fallacia di atavici preconcetti di impatto riduzionista⁹⁸.

⁹⁷ Gizzarello, *Aureae decisiones*, cit., l. I, decisio XXXXIII, n. 56, pp. 379-380. Cfr. in proposito anche le note di Sorge, *Jurisprudentia forensis*, t. V, cit., caput XLII, n. 2, p. 608.

⁹⁸ Leila Picco, *Il Savoia sordomuto. Emanuele Filiberto di Savoia Carignano. 1628-1709*, Torino 2010, pp. 5-11 e *passim*. Tommaso Pendola, *Sulla educazione dei sordo-muti in Italia. Studi morali-storici-economici*, Siena 1855, p. 269, forniva una panoramica delle reazioni familiari e sociali che seguivano alla scoperta della minorazione e che non avevano perso completamente attualità: «negli antichi tempi in molti paesi si considerava il sordo-muto come una punizione data dal cielo alle famiglie; in altri si nascondeva dai genitori questo infelice come prole degradata nella pubblica opinione; in altri si condannava alla morte».

CAPITOLO II

AGLI ALBORI DELL'UGUAGLIANZA

SOMMARIO: 1. Dalla *pietas* all'*esprit de géométrie*. – 2. Tra medici e pedagogisti: l'educazione riparativa. – 3. Il riformismo di Tommaso Pendola. – 4. *Vitium corporis* e identità giuridica. – 5. 'Istruiti' e 'non istruiti' nel *code Napoléon*. – 6. La 'capacità civile' in alcuni codici della Restaurazione. – 7. Carmignani e Barzellotti agli opposti. – 8. Spiragli di nemesi: il discernimento.

1. Dalla pietas all'*esprit de géométrie*

Il XVIII secolo con i suoi tanti interrogativi critici, formulati nel campo delle scienze e delle potenzialità esistenziali, predisponendo nuovi spiragli di luce riguardo a quelle classi di soggetti verso cui società civile e cultura giuridica reiteravano dosi massicce di respingente ostilità. Da tempi remoti risultava assestato lo *standard* ideologico ed operativo di considerarli portatori di problematiche poco decodificabili, anche inquietanti, da cui distanziarsi sul piano umano come del diritto. Bisognò attendere quell'audace luogo di discussione e di riepilogo dei progressi che la ragione sperimentale aveva prodotto, l'*Encyclopédie*, per colpire al cuore molti stereotipi e *pensées* dogmatico-tradizionali, insieme ad ogni dottrina rivelata. Allargando lo spettro d'indagine, i lieviti problematici introdotti nelle sue pagine rendevano opinabili le ortodossie più stabili, oltre quelle parzialmente obsolete.

Se *Aveugle* era il *mot* prescelto per appellare una persona «privée de la vûe»¹ la genialità *extravagant* dei redattori, che permeava il maestoso *dic-*

¹ *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, t. I, (II ed. con note di Ottaviano Diodati) a Lucques 1758, p. 739. «Cette privation devroit, suivant l'analogie, s'appeller *aveuglement*; mais ce mot n'est usité que dans un sens moral et figuré, et ce n'est pas le seul de notre langue qui ne se prenne que dans un sens métaphorique». Nello scrivere corrente si adoperava *cécité* «du mot Latin» (*ibidem*). Segnalare le differenze lessicali e di significato dei termini stava quasi a rimarcare il disprezzo per l'abbandono dello «studio delle lingue e della storia», avvenuto per necessità «durante i secoli d'ignoranza», e l'attuale esigenza di ricostituire il patrimonio culturale antico coniugandolo con le acquisizioni più

tionnaire raisonné, si scopriva già dalle prime battute della trattazione. La 'voce' esibiva la sua carica di battagliera eccentricità laddove esplicitava l'intento di affrontare il tema non dal punto di vista delle «maladies» e delle cause all'origine del difetto *de naissance* o accidentale, su cui abbondavano scritti e opinioni, ma di propendere per una riflessione di impronta filosofico-razionale, in effetti di risoluta rottura. Soffermarsi «sur les idées dont elle nous prive, sur l'avantage que les autres sens peuvent en retirer», implicava una valutazione del disturbo anatomico-clinico più ponderata e soprattutto globale, avulsa da riduttive posizioni previe.

In opposizione al consueto *cliché* di *homo debilis* ed effettuando un ribaltamento di orizzonti e di graduazioni classificatorie, l'ardita 'voce' infrangeva le continuità più radicate, rivoluzionava l'immagine stessa di morbo irrimediabile scrutando nel possesso della vista quasi uno svantaggio. Tale primario senso poteva rivelarsi una fonte di distrazione e di ingannevole superficialità, che espletava proprio nel percorso di osservazione e di conoscenza di un bene la sua forza strumentale negativa: induceva talvolta alla passività della funzione, ad un vedere senza guardare, ossia senza pervenire ad una accurata riorganizzazione analitica e di sintesi dei dati raccolti. Al contrario, chi non riusciva a contare sui propri occhi mostrava naturalmente d'avere «plus d'attention aux objets qui tombent sous leurs autres sens», di saperne cogliere l'essenza e le sfumature, usufruendo di risorse e canali percettivi comunemente trascurati.

Era una costruzione che si avvaleva di appariscenti metafore, con toni provocatori direzionati contro il principio di autorità ed i suoi statuti, per mostrare che dalla penosa angustia a «les miracles de la cécité»² il passo poteva diventare molto breve. Il riferimento e l'«allusion aux prodiges des aveugles nés», ad un'inaspettata superiorità, rappresentavano l'occasione per richiamare un testo recente edito dallo stesso Diderot: «un auteur anonyme

recenti. Per un'interpretazione della svolta critica presentata nel *Discours préliminaire* si rinvia a Jacques Proust, *L'Encyclopédie*, Paris 1965, trad. it. di M.G. Piani, *L'Encyclopédie. Storia, scienza e ideologia*, Bologna 1978, p. 9 e *passim*. L'opera riuscì a vedere la luce in Italia «grazie allo spirito d'indipendenza che caratterizzava la Repubblica di Lucca» e che consentì a Diodati di superare «tutte le difficoltà e in particolare quelle che gli erano suscitate dalla Curia romana». Dopo la pubblicazione dei primi tre volumi, la condanna pontificia contro quell'«arsenale di incredulità» non si fece attendere. Piombò nel settembre 1789, ma non arrestò il prosieguo della pubblicazione, che continuò il suo corso con la sola accortezza di omettere l'indicazione del curatore e della città di edizione. L'opera circolò tra gli intellettuali di tutta la Penisola, catturati dal metodo sperimentale, ed andò presto esaurita. Tale ricostruzione si legge ivi, pp. 133 e 70.

²*Encyclopédie*, cit. t. I, p. 739. «Coloro che godono la vista son troppo occupati e distratti». Così si sarebbe espresso molti decenni dopo Salvatore de Renzi, voce *Orbo*, in *Dizionario classico di medicina interna ed esterna*, I trad. it. di M.G. Levi, t. 31, Venezia 1831, p. 208.

a publié sur ce sujet, en 1749, un petit ouvrage très-philosophique et très-bien écrit, intitulé *Lettres sur les aveugles*». Di questi individui si curava di descrivere le differenti ma non marginali modalità dell'apprendimento, la particolare esperienza cognitiva del mondo reale e delle cose, arrivando a rompere il supposto totale isolamento dalla dimensione della materia e dei suoi derivati. La partecipazione attiva resa dal collegamento dei sensi restanti, di intuito ed apporto emozionale, ricuciva la frattura con il mondo fisico ed instradava i processi mentali di elaborazione dei concetti in maniera valida quanto inconsueta. In via esemplificativa risultava utile sottolineare la totale incapacità del non vedente di accedere all'idea di furto, di metterlo praticamente in atto e, soprattutto, di riconoscerlo come fattispecie comportamentale umana. «Son aversion pour le vol est prodigieuse, sans doute à cause de la difficulté qu'il a de s'apercevoir quand on le vole»³. Nel frattempo, in ordine alla condizione giuridica, non si rammentavano restrizioni normative specifiche se non in rapporto agli atti dispositivi *mortis causa*. Intanto, l'*ordonnance des testaments*, emanata da Luigi XV nell'agosto 1735, all'art. 7 consentiva espressamente il ricorso al «testament nuncupatif écrit»⁴.

A proposito delle affezioni o malformazioni, cause della *surdit  * e del conseguente mutismo, «au-moins ordinairement», oltre a certificare in una *summa* il coevo stadio dei saperi, l'*Encyclop  die* segnalava una ricca casistica, spalmata sui territori d'Europa, di *sourds de naissance* in grado di comprendere i fonemi combinati nelle parole dal movimento delle labbra e di far capire *pertinemment* il proprio pensiero articolando suoni e gesti⁵. In tali situazioni, il paziente e prezioso supporto pedagogico di qualche precettore-interlocutore privato, generalmente di provenienza ecclesiastica, aveva svelato che ci si trovava di fronte a comuni *res cogitantes*. La loro piena 'umanizzazione' cominciava a designare la risalita dagli ultimi scalini della scala gerarchica degli esseri viventi sfondando il muro innalzato sulla concezione e vulgata pi   risalente di conclamata ottusit  -bestialit  . Tale diffusa *opinio*, in

³ *Encyclop  die*, cit. t. I, p. 740.

⁴ *Explication de l'ordonnance du mois d'Ao  t 1735. Concernant les Testaments* par M. [Jean-Pierre-Ren   Aymar] Avocat au Parlement de Toulouse, a Avignon 1740, pp. 43 e 21-22; *Encyclop  die*, cit., t. XVI, (II ed.) 1771, p. 164. Nell'introduzione all'*Explication* si puntualizzava che le disposizioni in oggetto avevano creato un raccordo tra diritto romano e *droit fran  ois* al fine di far «cesser toute diversit   de Jurisprudence entre les differentes Cours de notre Royame», riducendo «les jugemens incertains et arbitraires» in vista della «tranquillit   et l'union de citoyens» (pp. 1-3). Non    irrilevante che, negli ultimi decenni del secolo XVIII, Claude Serres, *Les institutions du droit fran  ois*, a Paris 1778³, p. 171, dichiarasse gi   che, «si elle sait signer et lire», poteva redigere un testamento «mystique et secret», conformemente all'art. 9 dell'*ordonnance*.

⁵ *Encyclop  die*, cit., t. XV, (II ed.) 1770, pp. 581-582.

una costante e funesta «cecità universale»⁶, immediatamente aveva abbinato il difetto organico alla carenza intellettiva, stimolando consequenziali sentimenti ispirati ad un disprezzo compensato dalla *pietas* ed dalla carità.

Già a metà del secolo, Denis Diderot si era prodigato per aprire una breccia contro la raffigurazione consueta dell'«homme automate», dell'*horloge* ambulante, ampliando l'accesso a temi di epistemologia e di psicologia della comunicazione tramite un «approccio antropologico e fenomenologico»⁷. La sua attenzione per la *faculté* «d'abstraire», per i temi della sensibilità e della libertà individuale lo orientava ad intraprendere un investigare che muoveva proprio dalle convenzioni linguistiche consolidate. Scuotendole, nella prospettiva di un'espansione e di un perfezionamento delle forme espressive, arrivava a concludere sui sordomuti che, «en un mot, ils ne seroient libres que sur l'ordre qu'ils jugeroient à propos de donner aux idées, ou plutôt aux gestes qu'ils employeroient pour le représenter»⁸.

In materia testamentaria, era dominante la prescrizione generale, secondo cui «ceux qui sont sourds et muets de naissance ne peuvent tester en aucune façon», mentre il divieto era escluso «seulement» per il sordo «par accident» e per il muto nella stessa condizione. Tuttavia il saper «écrire» e, quindi, il riuscire ad esternare i propri *desiderata* in maniera compiuta e inequivocabile, nei sordi e muti portatori di un difetto congenito diveniva l'unica via d'uscita praticabile⁹. Segnando il superamento dell'interdizione assoluta a

⁶ L'espressione è di Tommaso Pendola e ricorre in *Dizionario classico*, cit., t. 42, Venezia 1838, sez. II, p. 891.

⁷ Raffaele Ajello, *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990, p. 67.

⁸ Denis Diderot, *Lettre sur les sourds et muets, a l'usage de ceux qui entendent et qui parlent. Avec des additions*, s.l. 1751, pp. 28 e 112. Immaginando una società di cinque persone, ciascuna priva di uno dei sensi, superava tutti gli atavici pregiudizi ritenendo che «elles pourroient toutes être géomètres» grazie alle loro doti intellettive (ivi, pp. 24-25). Cfr. anche gli apprezzamenti sui progressi conoscitivi avviati dal pensiero cartesiano nella sua precedente *Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient*, a Londres 1749, *passim*.

⁹ *Encyclopédie*, cit., t. XVI, pp. 166-167. L'art. 11 imponeva un assoluto sbarramento: «Ceux qui ne sçavent, ou ne peuvent lire, ne pourront faire de Disposition dans la forme du Testament Mistique» (*Explication*, cit., p. 32). Erano considerate nulle le disposizioni *mortis causa* fatte «par signes» (art. 2) su cui cfr. *Explication*, cit., p. 9. Analogamente gli artt. 27-32 disciplinavano le ultime volontà di tutti i militari, in quanto soggetti continuamente esposti al pericolo di lesioni gravi o di decesso, prescrivendo la forma scritta a prescindere dalle distinzioni «des Païs de Droit Ecrit et des Païs Coutumiers» (p. 87). È significativo che l'*ordonnance* intendesse accomunare e fondere le due anime territoriali e giuridiche francesi laddove, ad esempio, revocava «la trop grande faveur du Droit Romain pour les testaments militaires», di indirizzo diverso rispetto alle pratiche in uso nei *Pays de Coutume* che respingevano la «preuve vocale». Per la volontà del soldato fu «établie quoquo modo, soit par son écriture sans seing, ou par l'écriture d'un tiers signée par le soldat, ou en défaut d'écriture par deux témoins» (Così Serres, *Les institutions*, cit., liv. II, tit. XI, p. 228). Intanto la forma *écrite* stava assicurando ad *essence* di tutti testamenti, per ogni suddito.

testare risalente al *droit romain*, la richiamata *ordonnance* del 1735 aveva razionalizzato la materia disponendo un fondamentale «changement», che aboliva la storica separazione tra le due distinte categorie di soggetti formulata sulla base dell'avvento del *vitium* e, al contempo, innovava. Con la formula normativa promulgata, «si le testateur ne peut parler, soit par un défaut naturel ou autrement» (art. 8), si rigettava ogni precedente proibizione per attribuire, indifferentemente a chiunque vivesse in tale oggettivo stato di fatto, l'astratta possibilità di produrre un «testament mystique ou secret» mediante le modalità indicate negli articoli dedicati¹⁰.

Sul presupposto dell'ereditata distinzione e differenza di trattamento per anomalie originarie o accidentali, si puntualizzava che «le Droit Romain interdit absolument aux premiers la liberté de faire des Dispositions à cause de mort, mais il le permet aux derniers, pourveu toutefois, que celui qui n'est Muet que par accident, sçache écrire, et qu'il écrive lui-même ses Dispositions. Cette Ordonnance, au contraire, ne met pas de difference entre les uns et les autres; elle permet par cet Article, à celui qui ne peut pas parler, de faire un Testament Mistique, ou secret, dans la forme prescrite par l'Article XII, sans distinguer, si c'est en lui un défaut naturel, o s'il n'est devenu Muet que par accident; que celui qui ne peut pas parler, soit Muet de naissance, ou qu'il ne soit tel que par accident, rien n'est en esset plus indifferent, dès qu'il est en état d'écrire lui-même son Testament»¹¹. La recente introduzione di queste logiche d'impostazione geometrica e sistematica, all'interno di uno stesso precetto, l'art. 8, sosteneva l'impulso a realizzare un'unificazione concettuale, che risultava riabilitante ed offriva precipuo risalto alla manifestazione di volontà, mentre il *defectus corporis*, qualunque esso fosse (di udito o di parola, originario o sopravvenuto), passava completamente in secondo piano.

L'importante politica riformatrice intrapresa dal cancelliere D'Aguesseau nasceva dall'intento di dar vita ad una semplificazione chiarificatrice della disciplina di tutte le disposizioni *mortis causa*, con l'obiettivo peculiare di dissolvere quel disordine che la diversità degli orientamenti della giurisprudenza e delle normative vigenti nelle varie regioni territoriali intensificavano e moltiplicavano. Immaginata secondo una progressione di singole fasi costruttive, l'uniformazione del diritto nazionale procedeva settorialmente, revisionando importanti tasselli tecnici in vista di una prossima unificazione

¹⁰ *Explication*, cit., pp. 23 e 35. Sul testamento mistico, in precedenza, la giurisprudenza dei Parlamenti non si era mostrata affatto uniforme: alcuni dichiararono «valables» i documenti redatti da persone «qui ne sçavoient ni lire ni écrire», altri del tutto «nuls» (ivi, p. 32 a proposito dell'art. 11).

¹¹ Ivi, p. 23. Il commento all'art. 8 era formulato in maniera efficacemente esplicativa, oltre che entusiasta, delle prescrizioni giuridiche emanate. Le novità incluse nell'*ordonnance* sarebbero state di ispirazione per il *code* del 1804.

complessiva¹². Tenendo debitamente conto anche di *usus fori* emersi «long-tems avant» l'entrata in vigore dell'*ordonnance*¹³, l'ordinamento francese mostrava di essersi avviato verso qualche apertura nei confronti dei minorati sensoriali, precludendo a future rotte in termini di riconoscimento della comune capacità intellettuale e giuridica, di inclusione sociale.

Degli antichi giureconsulti latini, nel XVIII, rimaneva intatta la terminologia. Fu lo spazio meno intaccato da un'autentica *pars destruens*. Per molti secoli la *scientia iuris* aveva reiterato l'espressione *surdi et muti a natura* da quelli utilizzata ed entrata a far parte del lessico ufficiale. Va menzionato il *Code d'instruction criminelle*¹⁴ del 1808 tra le prime fonti normative ufficiali che, con una semplificazione, ne sancirono il superamento. Ma nel vocabolario europeo di tecnici e giuristi postnapoleonici, sconfiggendo ogni riserva di nazionalità, il sintagma 'sordomuto' fu sdoganato a partire da Guyot, figlio del fondatore di una scuola speciale per sordi a Groninga, che se ne servì pubblicamente nell'esposizione della sua dissertazione di laurea, «pro gradu doctoratus in iure romano et hodierno». Il giovane dichiarava di averla mutuata dalla locuzione belga «doof-stommen» e, traslando in latino, nel 1824 affermò brevemente: «mihi placuit dicere, veluti uno vocabulo, surdo-mutos»¹⁵. Comunque non è da tacere che, soprattutto tra gli educatori francesi, il lemma breve costituì una libertà lessicale adottata già al debutto del secolo¹⁶.

¹² Cfr. il profilo tracciato da Italo Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, p. 143 e ss.

¹³ *Explication*, cit., p. 37. «Le Parlement de Toulouse avoit confirmé long-tems avant cette Ordonnance le Testament clos qu'avoit fait un Sourd et Muet de naissance, capable au moyen de l'écriture de toute sorte d'affaires, et dans lequel il avoit observé generalement tout ce qui est prescrit par cet Article» (12).

¹⁴ L'apparizione dell'endiadi *sourd-muet* si legge nella versione originale e tradotta in *Raccolta di leggi, decreti, ec.*, v. XXXII, Torino 1808, art. 333, pp. 124-125.

¹⁵ Rembt Tobias Guyot, *Dissertatio iuridica inauguralis de iure surdo-mutorum*, Groningae 1824, p. 4. Notizie sull'iniziativa intrapresa dal padre Henri Daniel, ivi, p. 52 e in *Dizionario classico*, cit., t. 42, p. 849. Di Guyot tesseva le lodi Joseph-Marie Degérando, *De l'éducation des sourds-muets de naissance*, t. I, a Paris 1827, part. II, cap. II, p. 350. Egli oltre ad averne studiata la condizione giuridica, come educatore fu apprezzato per la *méthode* di insegnamento, che iniziava «sous la forme d'un jeu, afin de le lui rendre tout à la fois et plus attrayant et plus facile». Cfr. ivi, t. II, a Paris 1827, chap. XV, p. 153 e *passim*; anche chap. XIX. Guyot si era dedicato a tastare la questione pure dal punto di vista genetico, della trasmissione dei carattere ereditari, registrando lo stato clinico dei figli nati da matrimoni 'misti' tra sordomuti e parlanti, che nella maggioranza dei casi risultava perfetto. Con riguardo all'orizzonte europeo cfr. i dati riferiti da Tommaso Pendola, *Sulla educazione dei sordo-muti in Italia*, Siena 1859, p. 17 e ss.

¹⁶ Cfr. la rassegna bibliografica in *Sijstematisch gerangschikte lijst der werken en geschriften over doof-stommen en onderwijs aan doof-stommen en die welke daarmede in veband staan. Met een inhoud en een register*, Groningae 1824, p. 3, *passim*.

2. Tra medici e pedagogisti: l'educazione riparativa

Fu affidata a Salvatore de Renzi, la redazione della voce *Orbo* ad integrazione del *Dizionario classico di medicina*, pubblicato a Venezia dal 1831. La maestosa impresa editoriale, che curava di tradurre e di integrare una delle migliori opere scientifiche prodotte in Francia, incaricò il dottore irpino, giovane e già esperto in materia¹⁷, di «dar saggio del grado in cui giunse l'arte medica in Italia, anche in quel ramo che tende a rendere meno penose le umane miserie»¹⁸. Risaliva a tempi remotissimi l'istituzione di alcuni ospizi in Europa, per accordare un buon ricovero e qualche sollievo umanitario ai non vedenti. La primazia assoluta spettava alla Francia di Luigi IX, che si era attrezzata sin dal 1260 per l'assistenza di ex-combattenti e che, dalla seconda metà del Settecento, era riuscita ad approntare proficue attività e programmi definiti di istruzione. Valentin Haüy, ricordato come il «Padre de' ciechi», aveva ricoperto un ruolo di spicco fondando a Parigi nel 1784 il primo istituto «per sollevare questi sgraziati»¹⁹ e, soprattutto, cimentandosi nell'approccio educativo attraverso l'invenzione di un sistema di lettura su caratteri mobili a rilievo, un archetipo assimilabile a quello che sarebbe stato il codice Braille. Dopo circa mezzo secolo, al maestro campano appariva palesato che i percorsi di studio intrapresi dalla tenera età, spaziando dall'apprendimento

¹⁷ Cfr. la voce curata da Vincenzo Cappelletti e Federico Di Trocchio, in DBI, XXXIX, Roma 1991, *ad indicem*.

¹⁸ *Dizionario classico*, cit., t. 31, p. 197. L'editore Giuseppe Antonelli dal 1831 inaugurò tale prestigiosa iniziativa, che con i suoi cinquantasei tomi, lo avrebbe impegnato per i successivi quindici anni. Nella prefazione al t. 1 (con titolo parzialmente diverso), Venezia 1831, p. VII, presentando il volume fresco di stampa dichiarava che «di tutti quei magistrali lavori che versano intorno alle cose spettanti all'arte di sanare, i quali videro di recente in Francia la luce col nome di Dizionario di Medicina, noi portiamo fortissima opinione essere questo, che di presente imprendiamo a volgarizzare con giunte, sotto qualunque aspetto il migliore, sia che abbiasi riguardo all'orditura dell'opera, alle viste filosofiche e sublimi dei compilatori [...], all'eccellenza degli addottrinamenti, od alle ultime scoperte che vi si ebbero ad inserire». Sul notevole successo ricevuto, cfr. anche la nota dello stesso Antonelli in *Bibliografia italiana, ossia elenco delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero*, nuova serie, a. II, Milano 1846, p. 39. Il premiato editore, in considerazione del «grazioso accoglimento fatto da tutta Italia a quella mia tipografica impresa» e rilevata la necessità di un supplemento, sottolineava il fondamentale impegno profuso *ab initio* dal dr. Mosé Giuseppe Levi, medico e traduttore-curatore. Questi, conoscendo a fondo «le lagune ed i mancamenti» del testo francese, non aveva ommesso di farli integrare ed aggiornare da qualificati esperti delle varie regioni patrie.

¹⁹ Cfr. Defendente Sacchi, *Il Padre de' ciechi*, in «Poliorama pittoresco», a. IV, I, sem. (17 agosto 1839-9 febbraio 1840), pp. 33-34. L'istituto fu finanziato da filantropi e benefattori privati, fino a quando «l'Assemblea costituente nel 1791 decretò che il ricovero dei ciechi sarebbe stato a carico dello Stato» (ivi, p. 34).

delle lettere, alla musica ed alle arti materiali, assicuravano l'esito di un notevole beneficio all'indole morale e alla cultura personale, con il conferimento di buoni margini di autonomia.

Pur non dubitando della quantità e qualità d'ingegno posseduto dai minorati della vista, temperava i picchi di estremo ottimismo sostenendo ancora che, a causa del difetto *ex ipsa natura*, «impossibile cosa è il ricercare ne' ciechi quella vasta estensione d'idee e che costituisce la sublime proprietà dell'uomo d'ingegno, che sa di esse discernere i più minuti rapporti ed estendere così il campo delle umane cognizioni»²⁰. Certo è che si attestava un traguardo positivo e, per quanto si continuasse a pensare che non riuscissero a brillare per ampiezza di ragionamento e di piani di analisi, sino all'avvento del codice civile italiano del 1865 il diritto preunitario riservò loro, qua e là, solo taluna limitazione in materia di redazione del testamento²¹.

Gli studi, nel XIX secolo, si concentrarono in particolar modo sul soggetto privo di udito e di parola, favorendo intense attività di ricerca per comprenderne lo stato e disciplinarne correttamente gli sviluppi, almeno nella veste di *homo societatis*. La voce enciclopedica *Sordo-mutezza* curata da Gabriel Andral²², innervata dai risultati di un dibattito culturale apertosi su scala europea, riepilogava i risultati ottenuti attraverso le specifiche esperienze ed indagini condotte nel campo dell'anatomia e delle fisio-patologie. Il contributo del medico e cattedratico francese trovò larga circolazione in Italia a partire dal 1838. La stima delle posizioni raggiunte attraverso un incremento di sperimentazioni e di esami empirici inoculava bacilli di modernità, sollecitando spunti per incisivi cambi di rotta e prossime evoluzioni. A livello clinico, presso la comunità scientifica, circolava il principio che identificava l'afonia non come una problematica autonoma, ma quale fattispecie naturalmente connessa e derivata, corrispondente ad una mera complicazione della sordità: «non è adunque, siccome per tanto tempo fu creduto, perché la lingua dei sordi-muti sia mal conformata, il motivo per cui essi non hanno l'uso della parola». Si era appena scoperto che la causa del fenomeno risiedeva

²⁰ A Napoli nel 1818 Ferdinando I, al fine di fornire educazione ai ciechi, li separò dagli altri indigenti e dall'Albergo dei Poveri che li ospitava, accogliendoli in un piccolo «convetuolo» alla Riviera di Chiaia. Si fecero venir dalla Francia i «modelli delle varie istruzioni», come si evince dal *Dizionario classico*, cit., t. 31, pp. 198 e 203. Anche De Renzi vi aveva insegnato dal 1824 al 1832 con affidamento dell'«istruzione letteraria» a duecento giovani utenti (p. 199). Procedendo nell'analisi dello stato morale, delle passioni e sensibilità, con limitata fiducia si dichiarava che coloro che soffrono «tale sventura difficilmente si elevano al di sopra degli altri pei loro concepimenti» (p. 208).

²¹ Cfr. art. 734 del codice parmense e art. 753 del codice sardo.

²² È inclusa nel *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, pp. 811-814.

nelle «lesioni» interne all'organo dell'udito²³. «Ciò che prova essere sani gli organi vocali malgrado la mutezza», come dimostrarono i primi educatori che s'inoltrarono in tale arte, è che essi «possono imparare a parlare»²⁴.

Oltre ad inficiare la convinzione di un'indispensabile sincronia delle funzioni, la dirompente innovatività degli approfondimenti descritti spiegava massima efficacia nel punto in cui il luminare parigino esternava la sua teoria a proposito di tali enigmatici e misteriosi soggetti. Aveva avuto modo di constatare che, mentre esisteva una schiera di sordomuti, i quali sembravano irreversibilmente affossati in uno stato di idiotismo, benché non provato, se ne potevano distinguere tanti altri che, più seguiti in famiglia o «meglio dotati, osservabili sono pel grande sviluppo della loro intelligenza e della loro natura morale»²⁵.

La situazione emergente dalle pagine del prof. Andral, suscitava un primo di riflessioni di rilevante portata che, dissociandosi dalla rappresentazione di una malattia fatalmente irreparabile, smentivano l'idea del sordomutismo come una divisa dell'alienazione mentale; cavalcavano invece l'aspettativa, diffusa tra i professionisti del settore, di un miglioramento esistenziale e giuridico di chi fosse portatore di minorità soltanto sensoriale. Era un apporto ficcante che spostava i paletti e confermava le intuizioni sulla equiparazione agli uomini normodotati, inducendo ad accogliere la positività del risultato non come un fenomeno d'eccezione bensì, all'inverso, quale ordinaria realtà corrente. Da questa base moderna di conoscenze, consona all'allestimento di un «modello medico di approccio alla disabilità» ed alla sua istituzionalizzazione²⁶, si poteva ripartire per orientare gli studi verso rassicuranti prospettive di 'cura'. Formulando deduzioni possibiliste, non trascurabili sul piano sociologico e del diritto, lo scienziato francese sosteneva che,

²³ Ivi, pp. 811-812. I margini di incertezza in ordine alle cause prime della sordità rimanevano comunque altissimi e, come riteneva Tommaso Pendola, il «guasto nel glandulare sistema» appariva non di rado conseguenza dell'«umidità delle abitazioni», delle «igieniche imprevidenze», della «qualità del nutrimento», oltre che di infezioni e malattie. Tutto questo produceva l'effetto di concentrare la debolezza fisica specialmente nel ceto meno abbiente, tra l'altro sguarnito di ogni mezzo per educare il fanciullo colpito, rendendolo quasi un «orfano». Cfr. Pendola, *Sulla educazione*, cit., pp. 7-8, 10.

²⁴ Cfr. *Enciclopedia delle scienze mediche ossia trattato generale, metodico e compiuto dei diversi rami dell'arte di guarire*, I trad. it. di M.G. Levi, Venezia 1841, II divisione, *Medicina legale e Giurisprudenza medica*, cap. XLVI Sordo-muti e loro libero arbitrio, p. 233, anche per l'espresso riferimento all'abate dell'Épée, a Sicard ed Itard. L'opera originale, che ebbe Bayle come «compilatore in capo» (indicazione riportata nel frontespizio) fu edita a Parigi nel 1835.

²⁵ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, pp. 811-812.

²⁶ Cfr. Matteo Schianchi, *Storia della disabilità. Dal castigo dei dèi alla crisi del welfare*, Roma 2012, p. 15 e *passim*.

«sebbene agli altri uomini inferiore, il sordo-muto è perfettibile al pari di loro. Non si sviluppa perché resta isolato; lo si metta in un modo qualunque in relazione co' suoi simili, e diverrà loro uguale»²⁷.

Tale dottrina ingaggiava una battaglia culturale e umanitaria, che si poneva in aperta collisione con le credenze deformanti di tradizione preilluministica e che scuoteva la dottrina morale e politica ancora dominante; trovava speculare coincidenza di vedute nelle coeve esperienze milanesi condotte e divulgate da Giuseppe Bagutti. L'abate serenamente asseriva che «la destituzione di intelletto», facoltà appartenente a tutti gli «esseri animati ragionevoli»²⁸, non era affatto una conseguenza necessaria e generale del sordomutismo, piuttosto un'eventualità che poteva investire chiunque. Da acuto precettore ed osservatore non gli sfuggiva l'anello mancante della questione: il *vulnus* trovava collocazione unicamente nella sede dinamico-speculativa della mente umana, ossia nella sfera dell'«intelligenza»; era proprio questo segmento *rudis*, ma notevolmente plastico, che bisognava modellare ed addestrare. Sottoporla precocemente a stimoli mirati e fornirle gli strumenti necessari all'*usus* ed al continuo allenamento equivaleva ad allontanare il rischio di un progressivo ed irrimediabile intorpidimento funzionale. Albergava nella complessità di tale ambiente il meccanismo per schiudere ed esercitare debitamente la dotazione originaria di razionalità, altrimenti destinata a rimanere fosca e recondita.

La messa a fuoco sul tema della crescita e della perfettibilità intellettuale, questione a cui l'intero genere umano non era risparmiato, imponeva una sfida quotidiana contro almeno due ostacoli, di diversa gravità ma non disgiunti: la deriva dell'atrofia e dell'involutione mentale, che una volta imboccata poteva divenire ineludibilmente tombale, e la barriera dell'usuale comunicare parlando, quale marcatore identitario di una nazione. Ritenendoli entrambi superabili, in sintonia con la teorica formulata dal docente francese, il sa-

²⁷ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, p. 812. Inoltre si descrivevano i metodi sperimentati da Itard per ridurre la sordità e gli sforzi compiuti per far parlare i pazienti, ma il bilancio conclusivo rivelava una maggiore efficacia del «linguaggio dei segni inventato dall'abate de l'Epée e dai suoi successori perfezionato», a partire da Sicard (p. 814).

²⁸ Giuseppe Bagutti, *Su lo stato fisico intellettuale e morale. Su l'istruzione e i diritti legali dei sordi e muti*, Milano 1828, pp. 31-32. Ispirandosi a S. Agostino e nella sostanza alle tesi ed intuizioni dell'illustre Paolo Zacchia, il direttore dell'Istituto di Milano distingueva l'intelletto dall'intelligenza, indicando il primo «come la proprietà o facoltà inerente all'anima che la rende atta e suscettibile a comprendere le cose», e la seconda quale esercizio di questa facoltà, incluse le attività cognitive e relativi risultati. Fu questa un'opinione condivisa da chi operò negli stessi lustri sperimentando, con tecniche moderne di educazione ad arricchimento della dattilologia, la diagnosi secondo cui il «sordo-muto comparisce sul teatro della creazione colle forze intellettuali comuni agli altri uomini». Cfr. le osservazioni di Tommaso Pendola in *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. II, pp. 891-892.

cerdote rovesino aveva indirizzato la sua missione etica e professionale interamente a vantaggio dei sordomuti. Con dati alla mano riusciva a descrivere con grande efficacia le migliori registrate e l'opposta condizione di chi, negletto ed incompreso sin da tenera età, si trascinava sul cammino della vita rinchiuso nel suo ignaro e oscuro microcosmo: attanagliato da una serpeggiante imbecillità, da una regressione indotta dall'inerzia e dalla neghittosa noncuranza collettiva, e perciò acquisita per un'assente interazione con il mondo esterno, non poteva che finire tra ultimi e soccombenti.

Dalle vivaci pagine stilate dall'ecclesiastico risplendeva il ricorso ad un'insolita retorica, suggestiva quanto riabilitante: il minorato dei sensi *a nativitate* «si trova come un pellegrino sviato ed isolato, non avendo chi gli additi una strada e lo guidi su quella che deve percorrere. È un forestiere il quale appena conosce le principali espressioni della lingua del proprio paese e non trova chi lo intenda, meno poi chi lo assista per progredire e perfezionarsi in quel solo linguaggio pel quale ha delle naturali disposizioni»²⁹. Come dimostravano la sua esperienza e le altre coeve, per scavalcare il tragico confine del degrado e dello svilimento, di vederli a causa dell'alterità quali 'selvaggi' nella società ed infedeli nella Chiesa, l'unica via percorribile era puntare sull'assimilazione, con uno sforzo da compiere attraverso la formazione e l'incremento dello *standard* cognitivo³⁰.

In verità la pensava così una falange ancora di minoranza. A fotografare lo *status quo* dell'Italia preunitaria soccorreva la lunghissima voce *Sordo-muto*, inserita a seguire nello stesso *Dizionario*. Da un osservatorio interno di tutto rispetto, al puntuale rapporto clinico si aggiungeva un consistente, intenso aggiornamento 'filonazionale', incentrato sulle «Fatiche sostenute dagli Italiani a beneficio dei sordo-muti»³¹. La narrazione, scritta a più mani e ripartita in sezioni dedicate a moduli tematici separati³², rendeva un soddisfacente

²⁹ Bagutti, *Su lo stato fisico*, p. 37. Analoghe le espressioni adoperate, da un istruttore operativo a Modena, su «quest'essere cui la privazione dell'udito fece straniero in Patria, isolato in famiglia, ignaro di se sesso». Si veda Geminiano Borsari, *Il sordo-muto in quanto alla fede. Ragionamento letto in occasione del saggio dei loro studii da essi dato nel giorno 8 luglio 1858*, in *Opuscoli religiosi, letterari e morali*, t. IV, Modena 1858, p. 443.

³⁰ Non mancavano le resistenze da parte di chi utilitaristicamente ne valutava il solo potenziale delle «braccia» e in fondo giustificava che fossero «abbandonati dalla società», idea riportata ed aborrita da Pendola, *Sulla educazione*, cit., pp. 40-41.

³¹ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, p. 814 e ss. Una panoramica ancor più dettagliata si legge in Pendola, *Sulla educazione*, cit., parte II, sez. II, pp. 52-220. Le metodiche ed i vari indirizzi didattici sperimentati, secondo una dimensione al contempo più aggiornata, sono descritti da Augusto Zucchi nella *Presentazione* in, «Dell'educazione dei sordo-muti in Italia», a. 1872, p. 4 e ss.

³² La I sezione «Dell'educazione» esordiva con un dettagliato aggiornamento sull'«origine e sui progressi dell'arte di istruire» i sordomuti congeniti, illustrando le diverse teorie matu-

spaccato dell'intera vicenda con lo stralcio di relativa mappatura geografica: compendia le competenze perfezionatesi nel campo della docenza e dell'educazione specifica, proponendo una ricostruzione diacronica e dettagliata delle iniziative incoraggiate da privati filantropi sul fronte dei laboratori di istruzione e localmente decollate in varie regioni, da Palermo a Torino.

Quanto alla metodica di lavoro, ne esisteva una molteplicità non solo in patria³³ e non si taceva la carenza di forme di coordinamento e di condivisione, in sostanza di un approccio coagulante di profilo omogeneo ed evoluto. Avrebbe potuto agevolare l'organizzazione di modelli operativi comuni, misurati al periodo, solo il costante confronto e la produzione manualistica di un corso tecnico-pratico di lezioni a carattere sistematico, a partire da un codice semiologico imperniato su una «teorica de' segni» unitaria e concorde. Ma tutto questo non si era ancora realizzato per i particolarismi nelle scelte culturali e politiche, causando insopportabili rallentamenti³⁴. Per mol-

rate nel panorama europeo nell'arco temporale di più secoli fino agli ultimi sviluppi. Curatore ne fu l'abate Matteo Marcacci, direttore del regio Istituto di Pisa. *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, pp. 814-876. La denuncia ricorrente era che tali miseri individui «per volontà o per non curanza o per ignoranza de' suoi, presso che fuori di ogni sociale consorzio vivono una vita trascuratissima», comunemente considerati quasi «automi viventi e mancanti perfino dell'istinto degli stessi animali» (p. 859). La denuncia più marcata era diretta contro quegli istitutori che, guidati dalle proprie idee «meramente speculative» e meno dallo spirito di osservazione delle «disposizioni reali» dei discenti, avevano negato loro «il sentimento morale del bene e del male» e continuato a collocarli «in una classe inferiore a quella dei selvaggi e degli stessi bruti» (p. 855).

³³ Guardando all'Europa, tra Francia e Germania, «difficilmente si rinverrà due scuole coll'istesso metodo». Così si esprimeva l'educatore Borsari, *Il sordo-muto*, cit., p. 444. Si rilevava che «il metodo de' segni manuali differisce nel maggior numero delle istituzioni d'Europa». *Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, cap. XLVI *Sordo-muti e loro libero arbitrio*, p. 233.

³⁴ L'Italia, «feconda in ogni tempo d'uomini, di scritti e d'esempi, può a buon diritto gloriarsi d'aver data la vita a molti stabilimenti ove all'educazione dei sordo-muti è specialmente provveduto; ma niun di quegli uomini religiosi e filantropi, i quali con felice successo vi dedicarono le loro cure paterne, giammai si avvisò di pubblicare un'opera regolare, cosicché ad istruzione dell'universale, ed a modello di lezioni servisse». Cfr. *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, il contributo di Tommaso Pendola, p. 877. Nelle obliquità dell'attuale incerta e tesa congiuntura, su cui più tardi sarebbe ritornato ad esprimersi, era appropriata la citazione di Montaigne «per fecondare le umane conoscenze: *Il faut qu'un esprit se frotte contre l'autre*» (p. 881). L'audace prete denunciava la grave lacuna che si riverberava sul metodo educativo con modalità visivo-gestuali, invocando il raggiungimento di una produttiva unità di intenti proprio mentre si evidenziavano forme di inutili schieramenti ed antagonismi tra gli operatori del settore. «Possediamo non comuni elementi d'ingrandire qualunque arte e qualunque scienza, e che congiunti in fraterno commercio in questo ramo d'insegnamento, non acciecati da gelosia imprudente e dannevole, acquistar potremmo grande potenza per far pago quel voto» e quella nobile missione abbracciata dai tanti istruttori di sordomuti. Cfr. l'opera

ti versi, si rimaneva tributari alle pubblicazioni ed agli studi realizzati in Francia che, mossi in largo anticipo ed interrogando la storia, avevano anche dimostrato come «le préjugés» nei riguardi dei sordomuti fosse ignoto all'antica cultura egizia ed a quella cinese, in ragione di una scrittura convenzionale non alfabetica, concepita *ab imis* per figure ed emblemi³⁵. Nel medesimo tempo, traspariva chiaramente tutta l'intensità dell'impegno profuso e delle energie spese sul frammentato territorio italico al fine di avviare al mondo della conoscenza chi ne era rimasto fuori per un'anomalia anatomica.

3. Il riformismo di Tommaso Pendola

La corposa panoramica proposta attraversava le problematiche socio-sanitarie ed etico-caratteriali più dibattute in ambito medico-legale, fino a disquisire della condizione giuridica. Se il sordomuto «avesse in nascendo uno spirito privo di quelle facoltà che la provvidenza ad ogni uomo concesse, inutile riescirebbe l'opera nostra per migliorarne lo stato. Ma noi lo vediamo in commercio col mondo dei sensi, parlare un linguaggio di azione comunicante ad altri i suoi bisogni od i suoi desiderii, essere dal grande e dal bello in qualche maniera attratto e spesso diventare soggetto a tutti quegli effetti impetuosi che l'educazione modifica, e la religione dirige. Si ponga dunque per incontrastabile massima ideologica che ogni uomo nasce colle facoltà di conoscere, di volere e di operare; che egli esercita queste primarie funzioni

tanto auspicata, che Pendola stesso diede alle stampe, dopo poco più di un decennio di intenso lavoro sul campo svolto in area senese, *Corso di pratico insegnamento per il sordo-muto italiano*, Siena 1842, p. VII e *passim*. Emerso in molte riunioni accademiche, anche di livello europeo, il desiderio di una «maggiore uniformità e più utile coordinazione» dei mezzi e dei processi educativi, fu compitamente esternato dal dott. Cesare Castiglioni, che ne ipotizzava anche la personalizzazione. Il metodo non doveva escludere la «diversa combinazione loro coordinata nel tempo, in base alla relativa razionalità, o alla relativa più accorta accettazione e provata riuscita». Cfr. *Intorno alla sordo-mutezza dalla nascita di rimpetto alla legislazione e all'educazione*, in *Memorie del reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti*, v. IX (III della II ed.), Milano 1863, pp. 169 e 175.

³⁵Nel segno dell'uguaglianza naturale, appaiono particolarmente significative le osservazioni di Joseph-Marie Degérando, *De l'éducation*, cit., t. I, pp. 13-14, il quale rifletteva che, tra geroglifici ed ideogrammi, laddove dominava un linguaggio convenzionale strutturato sulle immagini visive, «l'écriture est encore une expression directe et immédiate de la pensée». Presso i menzionati popoli tali soggetti «y recevaient, y reçoivent l'instruction par un moyen naturel et simple, par la langue écrite, et personne n'en est surpris». Poiché in quei contesti la lingua scritta e la parlata «sont deux voies parallèles, égales, en grande partie indépendantes, pour l'instruction, l'une peut suppléer à l'autre. [...] Il en serait de même de toute nation qui posséderait une écriture idéographique».

secondo le circostanze dello stato suo, che v'ha una sostanziale differenza fra i nostri pensieri e l'espressione di questi»³⁶. Da sensibile e pugnace precettore cattolico liberale, in nome dell'uguaglianza come tratto comune dei viventi, Tommaso Pendola avrebbe impiegato tutte le sue risorse a «rigenerare» culturalmente e moralmente quegli «esseri disgraziati»³⁷, creando in loro una «nuova anima»³⁸ e combattendo l'incuria giustificata dal pregiudizio dell'estraneità sociale³⁹. Sosteneva che dovessero «possedere quei diritti sì *formali* che *materiali*, i quali sono connaturali ad ogni individuo dell'umanità»⁴⁰ e che i problemi di comunicazione fossero risolvibili.

Il suo programma muoveva nell'indirizzo di consegnare agli speciali discenti la possibilità di costruire un proprio pensiero e di agire liberamente, esprimendo una volontà elettiva e consapevole, sul presupposto della piena cognizione e comprensione delle regole della cittadinanza. Insomma, c'era da restituirli degnamente ad una civile convivenza umana al pari di ogn'altro. Allora valeva la pena di insistere sulla convinzione, non solo personale, che l'«insegnamento, diretto a migliorare lo stato intellettuale del sordo-muto, è quello appunto che lo conduce a pensare sul fine naturale, e sulla direzione da darsi alle sue facoltà, e perciò lo mette in grado di poter numerare o sentire i propri diritti, i propri doveri e di operare secondo una norma preconosciuta», di agire nel pieno rispetto degli altri consociati e dell'ordine

³⁶ Rilevava che «l'arte diventa il mezzo facile, onde operare sul sordomuto, sviluppare in lui il germe di quelle facoltà ch'ei possiede, innalzare il suo spirito alle cognizioni più astratte, il suo cuore alla fede degli invisibili misteri della religione». Le accorate pagine di Tommaso Pendola si leggono, in *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, p. 878. L'intero segmento da lui curato comprende le pp. 876-881.

³⁷ Pendola, *Corso*, cit., p. III.

³⁸ Immaginando che finalmente ogni sordomuto potesse elevarsi «alla dignità d'uomo», così si esprimeva Pendola, in *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. II, p. 890 e ss.

³⁹ «Furono per moltissimi secoli considerati come fuori della famiglia e della società di cui pure facevano parte» e assai spesso assimilati ai 'bruti', a coloro che seguono la sola legge del naturale istinto e sono privi di senso morale. Così tale retorica riappariva in Giovanni Lomonaco, *Della condizione giuridica del sordomuto. Studio di giurisprudenza e legislazione comparata*, in «Gazzetta del procuratore», a. IV, n. 50, Napoli 29 gennaio 1870, p. 589. C'è da aggiungere che il codice civile francese nulla aveva disposto sui sordomuti dalla nascita, mentre «le code d'instruction criminelle ne les distingue pas des autres hommes, et se contentant de les assimiler aux étrangers qui parleraient une autre langue». La distinzione posta era tra chi non sapeva scrivere, destinandogli un interprete al pari dello straniero, e chi sapendo scrivere operava in piena autonomia. Cfr. François-Emmanuel Foderé, *Traité de médecine légale et d'hygiène publique ou de police de santé*, Paris 1813, t. I, part. I, chap. IV, n. 220, pp. 313-314.

⁴⁰ Pendola, *Sulla educazione*, cit., p. 260 e ss., ove esordiva che era «una verità» dimostrata dalla «moderna scienza» che «il sordo-muto non debba chiamarsi un automa, come in altri tempi fu giudicato». Il corsivo è nel testo.

pubblico⁴¹. Si trattava di rivendicazioni ambiziose, concepite Oltralpe e che muovevano a tutto tondo, nel presupposto che se il sordomuto è «uomo e cittadino» come gli altri «deve essere parte degli stessi diritti» e delle stesse libertà personali, quindi accanto al basilare «diritto alla conservazione individuale ha ancora quello sacrosanto della cultura intellettuale e morale, [...] della mente e del cuore»⁴².

Era sotto gli occhi di tutti che si stavano avviando al tramonto i tempi in cui «o vittime di abbandono assoluto, o soggetto di buffonesco divertimento o ludibrio di vizj nefando erano que' nostri simili, che un'organica imperfezione deformava». Rimaneva pur vero che «nil [*sic*] intentatum reliqui»⁴³ e che c'era da intervenire accelerando una riforma delle istituzioni. La fioritura di istituti scolastici dedicati⁴⁴, sorti «dalla carità dei privati» o di associa-

⁴¹ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. I, p. 879. Non mancava di ribadire che l'infelice, ove «non pecchi di stupidità», se regolarmente educato, «acquista il mezzo di essere consapevole delle leggi civili e penali; è capace di dolo e può essere assoggettato alla ordinaria pena dalle stesse leggi prescritta contro colui che con pienezza di intelligenza e libertà ha osato violarle».

⁴² Giacomo Carbonieri, *Osservazioni sopra l'opinione del signor Giovanni Gandolfi intorno ai sordi-muti*, Modena 1857, pp. 81-82, ove si riportavano stralci della coeva opera di Ferdinand Berthier, educatore ed intellettuale francese sordo, che con un intervento relativo «aux facultés intellectuelles et aux qualités morales des sourds-muets», presentato nel 1852 «aux Académies de Médecine et des Sciences morales et politiques», aveva confutato molte formulazioni concettuali pregresse. Cfr. ivi, nt. 4, p. 85. Lo stesso Berthier, proseguendo nella sua missione di riscatto civile della categoria di persone di cui faceva parte, nel 1868 pubblicò a Parigi *Le Code Napoléon. Code civil de l'Empire français mis à la portée des sourds-muets de leurs familles et de parlants en rapport journalier avec eux*. Come l'autore puntualizzò ai lettori, si trattava di un testo contenente concetti di diritto, pubblico e privato, che avversando l'emarginazione sociale era interamente dedicato: «ce n'est pas pour les jurisconsultes [...]. S'est surtout à mes frères d'infortune qu'il s'adresse» (p. 1).

⁴³ Luigi Boselli, *Sui sordomuti, sulla loro istruzione ed il loro numero. Memoria del direttore del Reale Istituto di Genova*, Genova 1834, p. 1, anche per l'ultima espressione che rappresenta il motto latino riportato in epigrafe all'opera.

⁴⁴ Nel variegato panorama della Penisola, Roma fu la prima città a dotarsi di un importante asilo formativo. Venne costituito su iniziativa e patrocinio personale dell'avvocato concistoriale Pasquale de Pietro, che aveva importato dalla scuola dell'abate de l'Épée metodo e tecniche educative, dopo aver inviato a fine Settecento, a Parigi, Tommaso Silvestri. Cfr. *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. II, contributo di E. Mayer, p. 881 e ss. L'iniziativa aveva ricevuto l'abbrivio da contatti diretti, agevolati dall'intercessione del nunzio apostolico Giuseppe Doria Pamphili. In una mescolanza di dottrina e di carità, l'attività educativa venne svolta per lungo tempo presso l'abitazione dello stesso De Pietro, sino a quando il pontefice Leone XII destinò due stanze dell'Archiginnasio alla scuola per sordomuti, predisponendo il passaggio di gestione sotto la cura della Sacra Congregazione. L'indagine statistica, su una popolazione cittadina di 150.000 individui, ne contava circa 70, prospettando una media che contava un'unità su ogni 2.000 persone. L'esperienza romana risultava essere capofila di una

zioni filantropiche ed umanitarie in Europa ed in America, manifestava il limpido segno di una rinascita *in fieri*, anche se i vantaggi promessi nel breve periodo erano ancora molto contenuti e parziali. A metà Ottocento, i calcoli del prete progettista provavano chiaramente che, mentre la maggior parte di quei tanti «stabilimenti», ormai stanziatisi nelle regioni patrie, consentiva l'accesso ad un'utenza ristretta, solo il 7% riceveva sovvenzioni governative ed era di appartenenza statale prestandosi ad un allargamento di platea. In sostanza il benefico successo si attestava ancora a fenomeno del tutto *extra ordinem*, appannaggio di pochi abbienti, mentre appariva necessario cambiare gli schemi dell'azione politica ed investire nel settore della formazione per espanderlo verticalmente «all'universale», ossia ad ogni strato della popolazione⁴⁵.

Insistendo energicamente su una proiezione dilatata, pseudodemocratica, con una consegna fiduciaria ai singoli Governi, recisamente da rimpolpare e da assorbire nel manipolo delle loro funzioni, Tommaso Pendola continuò a prodigarsi al fine di 'convertire', in prima persona, amministratori e colleghi «italiani» al recupero di una rispettabile fetta di umanità. Lo faceva con piena cognizione di causa, da direttore dell'Istituto di Siena che, appunto, era

serie di importanti interventi realizzati in Italia, anche con convitto, e sostenuti prevalentemente dall'iniziativa economica privata, almeno nello stadio iniziale, oltre che dall'impegno costante del mondo ecclesiastico. Forse, che ne assicurarono il radicamento e la durevole continuità. Sull'impresa romana e sugli ottimi risultati registrati si rinvia pure ai molti dati riferiti da Carlo Luigi Morichini, *Degl'Istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico*, Roma 1835, pp. 243-245. Sull'opera dell'omologo torinese, Giovan Battista Scagliotti, che si era occupato di sordomuti e ciechi, perfezionando il metodo viennese, cfr. *Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio*, v. 44, II trim. 1835, Milano 1835, pp. 121-123.

⁴⁵ Già in Johann Christoph Hoffbauer, *Le leggi applicate ai disordini intellettuali ovvero trattato di medicina legale*, trad. it. di V. Gaimari, Napoli 1830, parte I, sez. II, cap V, p. 84, si sottolineava la convenienza che curatore e congiunti del minorato «s'impegnassero formalmente a fare per la sua educazione tutto ciò che comportano i loro mezzi. Il dispendio però che richiederebbersi per cosiffatte cure renderebbe dubbievole la possibilità di simili misure, dove non fossevi un pubblico stabilimento pei sordo-muti». Tale diagnosi testimoniava che si era ancora agli albori di un'azione educativa tutta in salita, che richiedeva sensibilizzazione, professionalità, risorse economiche ed espansione territoriale. Più tardi, Pendola, *Sulla educazione*, cit., pp. 271 e 291, riuscì a censire, «dallo studio comparato delle statistiche di Europa e di America», l'esistenza di «oltre 400 scuole» aperte a favore dei sordomuti non trascurando di localizzarle precisamente. Era anche vero che tale commendevole flusso di iniziative «però non poté raccogliere che un numero minimo di questi infelici per educargli». Solo per una minima parte, ventisette, registrava gestione e mantenimento governativi, di cui sei negli Stati italici, con sede a Milano, Modena, Napoli, Roma, Siena e Torino (ivi, p. 271 e ss.). Per questi motivi Castiglioni, *Intorno alla sordo-mutezza*, cit., p. 162, realisticamente si mostrava ancora propenso a «nutrire la speranza» di un incremento almeno delle «savie» iniziative filantropiche.

divenuto «Regio» dal 1843⁴⁶ per sua sollecita e propositiva mediazione. Attraverso quell'impeto battagliero la dimensione costituzionale liberale mostrava uno dei suoi lati deboli e la necessità di affacciarsi concretamente a figure e soluzioni appartenenti allo Stato sociale⁴⁷.

Analizzando tabelle consuntive e bilanci preventivi, a suo avviso la riforma possedeva tutti i presupposti per materializzarsi in maniera semplice e fattibile in tempi brevi e in ogni luogo. Si poteva inserire nel «carico *pubblico*» una voce di spesa *ad hoc*, neanche gravosa, mediante una ripartizione spalmata sulle imposte dirette. Bastava un lieve aumento del «tributo fondiario» o una tassazione sui beni di lusso, per serenamente «salvarsi la *giustizia* come la *eguaglianza*»⁴⁸ tra tutti i cittadini. L'accorata idea patrocinata e propagandata nei suoi scritti mirava a dimostrare che bastavano rimedi finanziari di modesta incidenza, in realtà già esistenti ed agevolmente rintracciabili in ogni territorio.

4. Vitium corporis e identità giuridica

Nello stesso torno d'anni, anche l'abate Luigi Boselli provava a formulare qualche originale collegamento tra i successi dell'impresa socio-culturale e la prospettiva giuridica. Animato da speciale *lumen* etico e con la competenza raggiunta detenendo le redini dell'Istituto dei sordomuti di Genova⁴⁹ descriveva il rapporto con la sfera del diritto, verso le cui insidie e distorsioni mostrava di nutrire spiccata sensibilità. Alzando il vessillo della sua missione umanitaria, tratteggiava un'attenta diagnosi rilevando che «è ingiustizia verso i sordomuti il punire le riprovevoli azioni in forza di una legge che ignorano; è ingiustizia pure verso la società il non rimediare all'abuso che tali esseri far possono delle loro passioni a di lei danno; è contraddizione o fallacia il prendere delle mezze misure, il percuotere cioè con meno di forza, ma in-

⁴⁶ Cfr. voce *Tommaso Pendola* di Angelo Gaudio, in DBI, LXXXII, Roma 2015, *ad indicem*.

⁴⁷ In tale emergente prospettiva, sulle cure redentrici per i minori delinquenti si rinvia allo studio di Floriana Colao, *L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio*. La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale, in «Historia et Ius», a. 2016, n. 10, paper 1.

⁴⁸ Pendola, *Sulla educazione*, cit., p. 293 e ss., ove si presentava la propositiva analisi di tipo finanziario, che non voleva pesare «soverchiamente» sulle classi più bisognose della popolazione, ma che in fondo mirava a colpire con un «insensibile aggravio» le rendite di quei contribuenti facoltosi, per lo più gli stessi benefattori, che mai avrebbero manifestato «l'ardimento di rigettare con mano profana il progetto di un tenue dispendio, e di preferire un meschino interesse alla conquista di tante intelligenze» (p. 296).

⁴⁹ Per un profilo delle attività cfr. la voce *Luigi Boselli* a cura di Paola Piras Tamagnini, in DBI, XIII, Roma 1971, *ad indicem*.

tanto percuotere». Passando subito ai correttivi, affermava senz'altro che «noi siamo obbligati ad istruire i sordo-muti, onde conoscano la legge scritta del Creatore, su cui basano le umane leggi, e metterci quindi in grado d'essere giusti verso la società, col far rispettare le proprietà, con rendere punibili i delitti, e col guarentire la pace ed il buon ordine; e verso i sordo-muti punendoli secondo la legge, soltanto allorché ne conoscono l'essenza e la moralità»⁵⁰. Nella disabilità dovuta al difetto dell'udito, l'educazione, intesa come dovere collettivo, poteva assurgersi a principale vettore per instillare consapevolezze e coscienza delle responsabilità personali.

Che l'argomento della condizione giuridica rappresentasse un punto estremamente delicato nel dibattito apertosi, nonché un nodo ancora difficile da sciogliere negli ordinamenti preunitari, lo dimostrava il segmento enciclopedico del *Dizionario* riservato ai «diritti civili». Redatto dal prof. Francesco Puccinotti, divulgava una visione ancora improntata alla cautela e colorata da note di scetticismo. Dopo l'apertura di tante scuole per sordomuti in Europa, «i prosperi successi ne eccitarono tanto stupore ed entusiasmo che si credette poterne fare altrettanti Newton e Galilei»⁵¹. Diversamente, le conoscenze ed i numeri acquisiti nella sua esperienza di medico legale gli mostravano che, nonostante le comprovate progressioni, «sempre grave e tarda rimanga la loro intelligenza»⁵². In effetti, proprio addentrandosi nel rapporto

⁵⁰ Boselli, *Sui sordomuti*, cit., p. 10. Impegnato in prima persona a «distruggere le false supposizioni», segnalava il variegato sentire comune in ordine alla minorazione, ivi, p. 11 e ss.

⁵¹ Cfr. l'intervento in *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. IV, pp. 930-931. Sulla base delle sue indagini casistiche e narrando la vicenda di tal Giuseppe Fioretti, Puccinotti corroborava la convinzione che nei minorati dell'udito permanesse un *deficit* intellettuale, anche di lieve grado, nonostante l'istruzione acquisita e la capacità di scrivere. La sua trattazione risulta sovrapponibile a quella inclusa nelle sue pluriedite *Lezioni di medicina legale*. Cfr. la nuova ed. con aggiunte, Milano 1856, lez. XXIV *Continuazione delle malattie mentali*, n. 3, pp. 262-265. Anche il professore di Medicina legale ed Igiene presso l'Università di Modena, Giovanni Gandolfi, dopo alcuni lustri, perseverava nel ritenere che non fossero «da credersi con cieca fede tutti i prodigi, tanto largamente magnificati, della quasi onnipotenza mentale del sordo-muto istruito». Il suo sviluppo rimaneva «inferiore manifestamente» rispetto all'individuo normodotato, relativamente a cui «l'intelligenza, la previdenza e la perspicacia non possono parificarsi». (*Fondamenti di medicina forense analitica* [...]. *Opera riveduta dall'illustre Mittermajer*, vol. II, Milano 1863, parte II, cap. XXXVII, § 4, pp. 350 e 352).

⁵² *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. IV, p. 932. Puccinotti travasò nel suo contributo interi brani stralciati dall'opera di Hoffbauer, secondo cui la «tardità», il «difetto di educazione dell'intelligenza dei sordo-muti si fa soprattutto rilevare allorch'elli cominciano [...] a scrivere», a connettersi con l'esterno adoperando la penna. L'analisi di vari casi ed esperienze visute lo aveva indotto a sostenere, generalizzando, che quei minorati erano in grado di formulare «bene proposizioni isolate» e mai un vero discorso, non sapendo «stabilir legame tra quelle». Facendo salva qualche eccezione, che «prova non altro tranne il talento e la pazienza dell'istitutore», il professore di Halle sembrava infliggere una condanna fatale e senza scam-

tra *vitium corporis* e norme vigenti, affiorava lo steccato contro cui abitualmente ci si scontrava nella verifica del quoziente intellettivo: quello era stato edificato in larghissima misura sulla percepita e non superata «difficoltà di comprendere gli altri e di farsi dagli altri capire». Nel sordomuto, l'inevitabile sovrapposizione della due problematiche comunicative, quelle in entrata ed in uscita, investendo il collegamento tra i dettami della propria sfera interiore e le sue esternazioni concrete, rendeva particolarmente complessi i processi relazionali, interattivi e di condivisione tra soggetti, finendo per assumere un peso enorme, specialmente quando c'erano da gestire beni e patrimoni. Così che la non chiara manifestazione di intenzioni e volontà poteva rivelarsi una fonte di incomprensioni e di problematiche, facendo supporre conveniente *in civilibus* la nomina ed il sostegno di un curatore, che coadiuvasse l'agente nella preparazione e conclusione di transazioni e contratti di maggiore complessità, con un rinvio alle norme sui limiti della capacità e sulle 'malattie mentali'⁵³.

L'atteggiamento di cautela maturato dal clinico marchigiano appariva in perfetta assonanza logica con le norme del vigente codice civile austriaco, che da oltre vent'anni imperava nella regione in cui la poderosa impresa editoriale era in corso di realizzazione. Quel testo normativo, nel conferire maggiore centralità al «mondo delle persone» su quello delle «cose»⁵⁴, collocava i sordomuti in una categoria 'speciale' di cittadini. All'art. 275 stabiliva che, «se sono anche imbecilli, rimangono sempre sotto la tutela. Se poi incominciato il vigesimoquinto anno sono capaci di amministrare le cose proprie, non si deputa ad essi malgrado loro il curatore, ma non possono mai comparire in giudizio senza procuratore»⁵⁵. Secondo un'ottica prevalente-

po, che azzerava la positività dei processi formativi appena avviati. Concludeva drasticamente che, nonostante «la più ben intesa istruzione e la più acconcia», il loro linguaggio «non può trascendere una favella del tutto mimica». Cfr. *Le leggi applicate*, cit., parte I, sez. II, cap. V, pp. 74-75.

⁵³ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. IV, p. 933. Val la pena ricordare che Hoffbauer, nei suoi celebri studi di psico-patologia del 1808, si interessò di sordomuti collocandoli nella sezione del suo trattato dedicata alle «malattie mentali» e, in molti studi medico-legali successivi, si avvertì l'influenza delle sue penalizzanti teorie. Cfr. *Le leggi applicate*, cit., indice, p. n.n.

⁵⁴ Per un inquadramento generale dell'impostazione di fondo si rinvia a Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, v. 2. *L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari 2000, p. 191 e ss. Nel codice austriaco il diritto fu valorizzato specialmente sul piano oggettivo come «l'insieme delle limitazioni che rendono possibile la coesistenza delle libertà» (*ibidem*). Per un confronto sulla differente struttura dei due testi cfr. anche Ettore Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812)*, Torino 2000².

⁵⁵ Cfr. *Codice civile generale austriaco*, edizione seconda e sola ufficiale, Milano 1815, parte I, p. 68. Un'anticipazione inclusa nel dettato dell'art. 251 già annunciava che la tutela po-

mente orientata nel verso di una *praesumptio* sfavorevole di stampo classico, la formulazione del precetto misurava la capacità civile con una ricca dose di prudenza, rapportandola al livello di intelligenza dimostrata.

Alla luce di un eccesso di protezione, in realtà sembrava tutt'altro che improbabile la creazione dello scivolo che conduceva agevolmente tali sventurati esseri dalla soggezione a tutela alla curatela e mai all'autonomia. Contro l'attivazione della seconda salvaguardia/restrizione allo scatto della maggiore età, essi avrebbero potuto esercitare il dissenso attivandosi a dimostrare la loro matura capacità e ponderatezza. Che si trattasse di un'opzione garantistica certamente non semplice da espletare, in particolar specie quando la proposta era di immediata provenienza familiare o tutelare, appare evidente. Denotava una condizione di svantaggio nella posizione di partenza, difficilmente superabile nel tragitto verso quella di arrivo.

Un avvocato ed educatore lombardo non avrebbe tardato a confermare la spaccatura determinatasi nell'Italia della Restaurazione: l'*ABGB* e, sulla sua scia, «l'Estense ed il Parmense», pur in assenza di una perfetta coincidenza delle disposizioni normative, furono codici che «concorrevano però nella massima di non accordare al sordo-muto il pieno esercizio degli atti civili, se non in quanto fosse stato riconosciuto abile a provvedere alle cose proprie»⁵⁶. Le «leggi di Toscana» del novembre 1814 non costituivano un codice civile, ma riformando «le materie più rilevanti», tra cui «lo stato delle persone (patria potestà, tutela, interdizione), le successioni e le ipoteche»⁵⁷, parimenti ordinavano che i non istruiti «fossero interdetti»⁵⁸. Si re-

teva essere prorogata al raggiungimento della maggiore età «per difetti di corpo o di mente» (ivi, p. 62). È utile rammentare che il *Dizionario classico* si stava realizzando in un area geografica assoggettata al regime dell'*ABGB*, il quale di certo non poté rimanere ininfluenza sui contenuti dei contributi destinati alla stampa.

⁵⁶ Annibale Ricordi, *Della capacità giuridica dei sordo-muti nel codice civile del regno d'Italia*, in «Dell'educazione dei sordo-muti in Italia», a. 1872, pp. 116-117. Se tali codici imponevano una sorta di interdizione legale, al contrario nel regno di Napoli e nello Stato Sabaudo, «tolte alcune piccole restrizioni, relative a certi determinati atti, [i sordomuti] godevano la capacità personale, al pari degli altri cittadini». Il giurista istruttore poteva concludere che le divisioni politiche nazionali contribuirono a mantenere a lungo in vita tali disparità normative, «ma la ragione intrinseca di queste difformità e differenze è a riporsi in ciò: che non furono dai legislatori riconosciute e valutate in tutta la loro integrità le attività morali, intellettuali e sociali dei sordo-muti» (il corsivo è nel testo).

⁵⁷ *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di Codice Civile del Regno d'Italia, presentato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863. N.45 bis*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, a cura di Sebastiano Gianzana, I, *Relazioni (Ministeriali e Senatoria)*, Torino 1887, p. 157.

⁵⁸ Ricordi, *Della capacità*, cit., p. 117. Cfr. anche le specifiche riscontrabili in *Raccolta del-*

golavano in maniera opposta gli ordinamenti definiti sul modello francese.

Passando alla *quaestio* dell'«imputabilità criminale» basilare ai fini dell'imposizione della pena, Puccinotti riferiva i temi di discussione che avevano campeggiato nell'alveo della medicina legale prelombrosiana, per interpellare ed uniformarsi all'elaborazione argomentativa costruita da Giovanni Carmignani ed, in parte, riscontrata in Giuseppe Giuliani⁵⁹. Secondo il pensiero del «fondatore dell'insegnamento filosofico del giure penale»⁶⁰, qualunque fosse stato «il grado d'intelligenza o malizia» manifestato dal sordomuto nella sua azione criminosa, l'essere «non istruito» lo avrebbe reso «imputabile alle regole della morale, ma non mai agli occhi della legislazione (imputabilità politica)»⁶¹. Si poneva una connessione fondamentale, in virtù

le *Leggi toscane delle quali fu ordinata la pubblicazione nella città e territorio di Lucca col R. Decreto del 26 febbraio 1848*, Firenze 1848, parte I, cap. IV, n. 145, p. 311; Francesco Forti, *Raccolta di conclusioni criminali ordinate e annotate dall'avv. Baldassarre Paoli*, Firenze 1864, serie I, *Imputabilità e punibilità dei delitti in genere*, II, p. 37. In rapporto alla normativa varata nei vari Stati preunitari, si sofferma sul punto anche Giuseppe Piola, *Delle persone incapaci*, v. I, Napoli-Torino 1910, tit. II, cap. II, § 2, p. 688. Per una puntuale disamina dello svolgimento della vicenda sul territorio nazionale e internazionale cfr. Francesco Nobile, *Dello stato giuridico del sordo-muto dalla nascita. Studi sull'art. 340 del codice civile italiano*, Napoli 1868, pp. 106-107.

⁵⁹ Con Giuseppe Giuliani, massimo penalista dello Stato Pontificio e futuro legislatore, Carmignani ebbe contatti stretti, di amicizia ed anche di ordine politico, durante lo svolgimento dell'incarico universitario a Macerata a partire dal 1826. Cfr. Mario Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano 2009, p. 429 e ss. e II, p. 908, laddove si qualifica come «rinnovata» la medicina legale avviata dal Lombroso sin dal 1865.

⁶⁰ Così lo appellava Francesco Carrara nel profilo edito sul *Giornale per l'abolizione della pena di morte diretto da Pietro Ellero*, v. II, Milano 1861, p. 34. Cfr. anche la voce di Aldo Mazzacane in DBI, XX, Roma 1977, *ad indicem*; Sbriccoli, *Storia del diritto*, cit., I, p. 497 e ss.

⁶¹ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. IV, p. 933. Tale orientamento emerge anche da Forti, *Raccolta*, cit., serie I, *Imputabilità e punibilità dei delitti in genere*, II, pp. 35-38. Tra i diversi incolpati «di furto violento, eravi un sordomuto a nativitate, il quale, sebbene non istruito, dava argomenti di raffinata malizia». Nella questione insorta «sul grado della sua imputabilità» in quanto correo, il giurista pistoiese, in veste di Pubblico Ministero, aveva sostenuto che non potesse «giudicarsi alla pari dei maggiori, quanto a morale capacità d'imputazione», ritenendo che la malizia era un dono di natura, mentre la «libertà morale» un derivato dell'intelligenza e di una ragione sviluppata formando «le basi dell'imputazione. [...] Io non saprei ragguagliare la moralità del sordomuto per superiore a quella di un minore: in ciò mi conferma l'osservare che anco le nostre recenti leggi civili hanno considerato al pari dei minori i sordomuti non istruiti». Fu così che nel giugno 1834 la Rota criminale, uniformandosi alle conclusioni del P.M., condannò il minorato alla pena del carcere per un anno, anziché «ai lavori pubblici a vita». L'annotatore Paoli metteva in chiaro che «la massima che parifica i sordomuti a nativitate ai minori trapassò poi nel codice penale toscano», nel quale opportunamente «però le pene pei minori [...] furono meglio proporzionate» alla gravità del delitto. Ivi, nt. 1, p. 38.

della quale l'individuo in esame, rimanendo «insuscettibile di travvedere le conseguenze legali di ciò ch'egli fa», quindi impossibilitato a conoscere il dettato ed il fine della legge, «non se ne potrebbe mai giudicarsi come trasgressore».

Nel rigore garantistico d'impronta liberale, la teorica 'classica' propugnata dal criminalista toscano era restituita nel testo del medico urbinato, che vi attingeva per rinvigorire la propria convinzione 'vecchio stampo'. A suo dire, le persone affette da minorazione congenita, nonostante le tangibili migliori conseguita nel campo dell'educazione di settore, non riuscivano comunque ad acquisire «idee esatte della vita civile», né la piena cognizione delle «nozioni del diritto, dell'obbligazione, della giustizia» e del dettato normativo. Nel quadro di tale visione antropologica, oltre ad assistere ad un potere punitivo dello Stato doverosamente mitigato ed indulgente, si finiva per sostenere che i soggetti in questione rimanevano a tutti gli effetti dei 'diversi', l'espressione di una categoria umana inferiore, e che perciò non erano nelle condizioni oggettive di subire, al pari degli altri uomini, «tutte le conseguenze» del reato messo in atto⁶².

Tale idea benevolmente riduttiva trovava giustificazione anche nella conaturata variabilità del temperamento e nella «notevole suscettività ch'essi acquistano ad essere trasportati dalla collera». Le loro fragilità di indole e le insicurezze relazionali, dovute all'esposizione a difficoltà materiali e morali maggiori di quelle sopportate dagli altri consociati, erano scambiate quasi per abituale debolezza di spirito, ossia imbecillità o demenza⁶³. Per questa china assumevano rilievo come aggravanti e, nella stessa ottica, inducevano ad un avvertimento che intendeva riflettersi sulla prassi: «senza tutte queste viste psicologiche, mal saprebbero i giudici ponderare sulla loro bilancia le

⁶² *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. IV, pp. 933-934. Ad integrazione dell'assunto del giurista toscano, in senso peggiorativo, Puccinotti dichiarava che il grado di cultura acquisito «non giunge mai a superare una certa debolezza d'intendimento inseparabile da chi è privo del senso dell'udito e della favella, così non è mai la responsabilità del sordo-muto, dati eguali delitti, da equipararsi a quella del comune degli uomini costituiti in società nel pieno possesso de' sensi loro e della loro ragione». Rinvenendo una «diversità medesima nei gradi della intelligenza, è facile che il sordo-muto sia sospinto ad un'azione delittuosa da cagioni, che non saprebbero aver luogo in altrui».

⁶³ Causa dell'imbecillità è l'«assenza o dimenticanza delle idee» configurando uno stato in cui, «sebbene l'uomo non abbia perduta la ragione», pure si rende incapace di «governare la sua persona ed i suoi beni». La demenza è «una alienazione di mente, che impedisce a colui che n'è colpito dell'uso della ragione, della quale n'è abitualmente privato». Così Loreto Apruzzese spiegava agli studenti universitari i presupposti per procedere all'interdizione, nel suo *Corso di studio legale*, t. III, Napoli 1819, l. I, tit. IX, cap. II, pp. 381-382. Non mancava di notare pure che, probabilmente in nome dell'«onore», la norma «non stabilisce in quale grado debbano essere i parenti per poter provocare la interdizione» (p. 385).

influenze che lo stato intellettuale de' sordo-muti educati può esercitare sulla loro responsabilità»⁶⁴.

Il tema dell'imputabilità, con varie sfumature di posizioni e di toni, si apprestava a vivacizzare un confronto di opinioni non immune dalle opacità ed incertezze emerse sul crinale della penalistica già dal secolo precedente. Renazzi, Cremani, Boucher d'Argis, Foderé avevano denunciato apertamente quanto le sentenze dei filosofi e dei giurisperiti fossero «vacillanti ed opposte». Il livello d'interesse rimaneva alto, involupando il corso dei processi e continuando altresì ad infervorare chiunque si avvicinasse allo studio di tale singolare condizione biologica e giuridica. Per questi motivi, il professore irpino Francesco Lauria, anziché proferire un ulteriore giudizio o alimentare i dubbi in merito, dichiarava che «più tempo abbisogna a tanta lite» per svaaporare e concludersi. «Aspettiamo dalle continuazioni delle ricerche de' doti maggior chiarezza»⁶⁵.

5. 'Istruiti' e 'non istruiti' nel code Napoléon

La capacità dei ciechi e dei sordomuti, quel «primo giuridico» che rappresentava la traslazione della «libertà morale dell'uomo» nel perimetro del diritto, con indicazione del grado e della potenza dei vincoli stabiliti o assunti, non trovò nel legislatore francese del 1804 espressa previsione o specifico

⁶⁴ *Dizionario classico*, cit., t. 42, sez. IV, p. 934. Questi aspetti dell'indole erano stati evidenziati già dall'Hoffbauer, alle cui tesi non mancavano espliciti richiami. Cfr. *Le leggi*, cit., parte I, sez. II, cap. V, p. 82. Partendo dal quesito «cos'è la mente sana», Puccinotti rilevava che «contiene in sé tutto il problema de' fondamenti delle umane cognizioni, e dell'indole e delle forze e delle facoltà del principio pensante». Tuttavia in tale ricerca, al fine dei suoi effetti giuridici, «la pratica del foro e quella de' medici si limita ad accertare il fatto della discrepanza massima fra il senso comune e la ragione dell'individuo imputato». Quindi, rivisitando l'iniziale scetticismo, dopo alcuni anni arrivava ad importanti ammissioni: alcuni «fenomeni morbosi» non erano affatto «incompatibili colla integrità della ragione e delle intellettuali facoltà del conoscere, del giudicare, del volere, insomma colla mente sana». Con particolare riguardo ai minorati dell'udito, dichiarava che pur rimanendo lontani dallo *standard* ordinario, «le moderne istituzioni pei sordo-muti hanno fatto pur troppo conoscere che anche, senza lo strumento della parola, le facoltà intellettuali, il conoscere, il ragionare sussistono in modo da poter condurre il sordo-muto medesimo sino alla imputabilità criminale e quindi anche a una certa libertà di azioni civili». Cfr. il *Terzo consulto medico-legale intorno ad un apoplettico dichiarato da alcuni periti imbecille, da altri di mente sana*, in Puccinotti, *Lezioni*, cit., p. 307.

⁶⁵ Francesco Lauria, *Esposizione delle leggi penali del Regno delle Due Sicilie*, Parte I, Napoli s.d. [ma 1823], pp. 301-303. L'anno di pubblicazione emerge dalla voce *Francesco Lauria*, curata da Alfonso Scirocco, in DBI, LXIV, Roma 2005, *ad indicem*.

inquadramento dogmatico. Pur recependo indirizzi normativi pregressi che muovevano verso il definitivo superamento dell'impostazione giustinianea, in presenza di *imperfectiones* dei sensi stimò preferibile attenersi alle idee generali che, in linea con i tempi, intercettavano «il genio della moderna civiltà»⁶⁶ e le sue valide mozioni.

Quando iniziarono i lavori della codificazione, l'arte di educare i portatori di *deficit* sensoriali si era già aggiudicata la caratura di un ingegnoso e «felice trovato», di un miracoloso vaccino, per quanti erano considerati, da secoli, «orfani del pensiero». La novella normativa accoglieva il ragionamento, condiviso anche da Portalis, che ravvisava nell'essere affetto dal grave 'vizio' della sordità congenita «un individuo che per regola, per principio, trovasi nel pieno possesso delle sue facoltà e cui, per eccezione soltanto, può limitarsi la civile capacità». Tale ardito capovolgimento concettuale implicava l'ammissione del riscontro di ordinarie doti intellettive e che, in pratica, bastasse assegnargli il supporto di un semplice interprete e non di un curatore⁶⁷. Si potrebbe aggiungere che anche questo argomento fosse così autorizzato ad entrare a pieno titolo nel «disegno di ristrutturazione sociale»⁶⁸ in cui proprietà, libertà e contratti si potevano ascrivere a «strutture portanti dell'interazione» interpersonale e familiare⁶⁹.

Giuridicamente la vicenda, per entrambe le classi di minorati, si avviava ad assumere peculiarità assai originali e riabilitanti, tra l'altro in piena sintonia con i precipui valori costituzionali sbandierati all'insegna dello spirito e degli avvenimenti rivoluzionari. La scoperta di «sicuri e facili» mezzi di istruzione e di comunicazione con il mondo esterno costituiva l'elemento primigenio di un processo di trasformazione volto ad allargare le maglie dei gravami, di cui l'eredità ordinamentale dello *ius commune* era intrisa. Forniva a

⁶⁶Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 3-5. La necessaria ragione di «questo indefinito delle leggi positive» corrispondeva allo «spirito operativo» dei giureconsulti romani, i quali avevano piena consapevolezza che dinanzi alla molteplice varietà dei casi pratici «potessero utilmente rispondere le definizioni estese, le indicazioni di genere, e soprattutto i criteri estrinseci, sui quali non facilmente cade l'errore». L'altro motivo riposava nello «stato della scienza speculativa», i cui postulati fungevano da fondamento della legge positiva quale «scienza sperimentale» (ivi, p. 5).

⁶⁷Ivi, pp. 8-10. La metodica educativa dei segni aveva mostrato i suoi successi facendo emergere «il fuoco sacro della ragione» da quel «muto inviluppo» e svelando che quegli infelici, muniti di «cuore ed intelletto», per uscire dalle tenebre necessitavano semplicemente di un mezzo di comunicazione. «La missione tutelare che a loro riguardo dee un legislatore assumere è quella soltanto di organizzare le forme con cui si abbia nei singoli casi la espressione giuridicamente certa del concorso della loro volontà all'atto che si compisce» (ivi, p. 11).

⁶⁸Lo richiama, in senso proprietario e tutto francese, Stefano Solimano, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino 2017, p. 2.

⁶⁹Costa, Civitas, cit., v. 2, p. 189 e ss.

tanti soggetti 'invisibili' una prodigiosa opportunità di riscatto⁷⁰. Ai fini della creazione di rapporti giuridici e per il matrimonio era ben chiaro che, se «la legge romana voleva il consenso nelle parole, la nostra legge [francese] lo scorge nella intenzione espressa, non monta [*sic*] per qual via»⁷¹.

La scelta ordinante del *code*, adottando come prototipo di soggetto di diritto e come centro dell'ordinamento l'individuo maschio, adulto, proprietario⁷², stabilizzava un orientamento dirompente. In opposizione alla società degli *status* e dei privilegi, si presentava rigidamente monistico ed i suoi effetti, almeno in rapporto ai *vitia corporis*, si mostravano salutari. Il non configurare, a *latere* dell'ordinario, un modulo connotato da una condizione giuridica parallela deteriore, di *inhabilitas*, sostanzialmente una scelta di notevole pregio nell'ottica della 'liberazione' fiduciaria e del superamento del «tipo storico», alquanto liberticida, dettato dalla «legislazione romana»⁷³. Si poteva affermare che i canoni impressi nel testo celebravano il pieno superamento di quel filosofico e *juridicum axioma*, incombente in *ancien régime*, secondo cui specialmente «mutus et surdus» dalla nascita, non avendo «experientiam rerum humanarum, praesumatur non habere intellectum perfectum, et sufficientem ad actus humanos»⁷⁴. Fu opera «provvida» quella di sposare il canone della flessibilità, lasciando «al giudizio del magistrato» l'apprezzamento di tutti i «casi speciali»⁷⁵ e la definizione del loro destino.

⁷⁰ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 8.

⁷¹ *Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, cap. XLVI *Sordo-muti e loro libero arbitrio*, p. 235.

⁷² Sintesi concettuale che si legge in Costa, *Civitas*, cit., v. 2, p. 189. «Sesso, istruzione e reddito» erano gli elementi costitutivi della sfera politica, come ha scritto Stefano Rodotà, *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti. 1861-2011*, Roma 2011, pp. 6-7. Pietro Rescigno, *Codici. Storia e geografia di un'idea*, Roma-Bari 2013, p. 128, dichiara che la proprietà è «l'istituto sul quale l'intero *Code Napoléon* è costruito» con l'intento di liberarla da tutto un pesante «viluppo di situazioni e figure».

⁷³ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 94. Sull'«invenzione dell'individuo» come soggetto unico di diritto, sulla costruzione dei suoi predicati, i diritti, cfr. Giorgia Alessi, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino 2011, p. 26 e *passim*. Da ultimo Paolo Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2020², p. 109 e *passim*.

⁷⁴ Giuseppe Sorge, *Jurisprudentia forensis*, t. V, Neapoli 1742, caput XLII, n. 8, p. 603. Era stata molto ricorrente anche l'analoga affermazione che tali infelici «in dubio praesumuntur non sanae mentis». Cfr. Biagio Michalori, *Tractatus de coeco, surdo, et muto*, Venetiis 1646, cap. XXXX, n. 3 p. 74. Diversamente dal *jus* più antico, il nuovo diritto francese aveva escluso che l'imperfezione fisica, la tara permanente, comportasse inevitabilmente anche quella intellettuale e, per questo motivo, aveva assoggettato i minorati dei sensi alla legge comune.

⁷⁵ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 40.

L'impostazione, che impregnava il diritto del nuovo regime, determinava l'avvento di una stagione inclusiva presumendo in chiunque, normodotato o minorato, razionalità, libero arbitrio, autonomia personale e civile. Non annoverando più i sordomuti tra i maggiorenni da sottoporre a misure protettive di interdizione e tutela⁷⁶, denotava un cambiamento 'epocale', riconoscendoli, al contrario, «esseri intelligenti», il cui operato seguiva la disciplina indicata dalle prescrizioni generali⁷⁷. Invertitosi il *trend* e congiuntamente il rapporto tra regola ed eccezione, se nel corso di vicende giuridicamente rilevanti fosse stata sollevata una contestazione, venivano completamente deferiti «all'arbitrio dei tribunali» il vaglio e la stima «delle circostanze e dei segni che po[tessero] far giudicare» l'inesistenza di una volontà consapevole e dell'effettivo consenso⁷⁸.

Dettate coordinate di tal fatta, i punti in cui il *code* aveva espressamente menzionato i minorati della vista e dell'udito erano stati davvero ridottissimi. In materia testamentaria gli artt. 978 e 979 contemplavano ipotesi genericamente attinenti a «ceux qui ne savent ou ne peuvent lire» o che «ne puisse parler», stranieri inclusi⁷⁹. In tema di accettazione della donazione, l'art. 936

⁷⁶ «Aujourd'hui [...] le Code civil ne permettant l'interdiction que pour fureur, démence ou imbécillité, il est clair que même le sourd-muet de naissance ne pourrait être interdit qu'autant que, par l'effet de la privation des organes de l'ouïe et de la parole, il se trouverait réduit à la condition d'un imbécille». Così nella voce *sourd-muet*, in Philippe-Antoine Merlin, *Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence*, t. XXXI, Bruxelles 1828⁵, p. 353.

⁷⁷ Cfr. Cesare Baduana-Vaccolini, *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, v. I, parte IV, Roma 1876, p. 2870. In proposito, il magistrato siciliano Francesco Nobile, occupandosi dei sordomuti, spiegava che dal 1804 tali soggetti, «per principio, sono uguali ad ogni altro cittadino, salvo la ricerca singolare e di fatto sullo stato morale dell'individuo». Si poteva aggiungere che, quando la norma «circa la capacità è comune e connaturale ad ogni cittadino, e quando la legge nel luogo opportuno e proprio non parla della condizione speciale di una classe d'individui, quando non frena con una testuale disposizione quella facoltà di diritto comune, allora l'attitudine ad ogni atto civile è piena ed indeminuta». Si erano eliminate le distinzioni discriminanti e sancite in tutti la capacità, sicché l'incapacità civile poteva essere contemplata solo come ipotesi *extra ordinem*, definita e formalizzata *a posteriori* a seguito di un accertamento giudiziale. Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 96.

⁷⁸ Voce *Sordo-muto* in *Dizionario universale ossia repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di diritto* di Merlin. Versione italiana di una società di avvocati, eseguita nello studio dell'avv. Filippo Carrillo, Venezia 1842, t. XIII, p. 542, in cui si riporta la spiegazione di Locré sull'assenza di una previsione *ad hoc* in tema di matrimonio.

⁷⁹ «Savoir lire» significava anche «comprendre le sens d'un écrit». Così si esprimeva l'avvocato Jean-Baptiste-César Coin-Delisle, *Commentaire analytique du code civil*, l. III, t. II, *Donations et testaments*, Paris 1841, art. 978, n. 4, p. 408. A proposito del cieco concludeva che «nous pencherions donc pour la validité du testament mystique dont un aveugle, doué d'une instruction suffisante, aurait imprimé ou fait imprimer les dispositions en caractères saillans, et qu'il aurait su et pu lire par le toucher». Ivi, n. 4.

menzionava la condizione del solo sordomuto, stilando una distinzione tra istruiti e illetterati. La formula, che implicitamente lo stimava suscettibile di educazione scolastica, nella prima ipotesi, recependo gli approdi teorizzati dal Sicard⁸⁰, attribuiva un vero e proprio lasciapassare⁸¹. Ma si prestava anche all'obiezione non anodina di chi lo riteneva comunque capace di discernere e di cogliere l'«importanza delle cose», alla maniera degli «zotici contadini» recatisi per avventura all'estero⁸². D'altronde anche per «gli udenti-parlanti, l'intelligenza valutata di rimpetto alle leggi intendesi sempre del mediocre grado»⁸³. Vero è che trattandosi di un percorso formativo non ancora ampiamente diffuso ed alla portata di tutti, ne rimaneva insita una vena elitaria, quasi eccezionale, che lasciava spalancate le porte del delicato problema sociale.

La seconda ipotesi, considerando che il distinguo era espresso senza

⁸⁰ Qualificandosi «successeur immédiat» dell'abbé de l'Épée nella direzione dell'Istituto parigino per sordomuti, Roch-Ambroise Sicard pubblicò un *Cours d'instruction d'un sourd-muet de naissance*, Parigi, an VIII (1799-1800), riedito già nel 1803. Se l'arte creata dall'antesignano maestro «era limitata ai soli mezzi meccanici, [...] Sicard ne costruì invece una scienza» che traspare chiaramente dal *Discours préliminaire*. L'approccio 'metafisico' consentì di raffinare il metodo, ma per «quei giudizi troppo assoluti da lui pronunciati, [...] il buon senso cedette il luogo ad una eccessiva fiducia nel beneficio dello insegnamento». Ideologizzando il punto di vista assunto, egli finì per negare «al sordomuto non educato lo esercizio delle nobili facoltà della intelligenza», il senso di moralità e, persino, «l'istinto della tenerezza paterna o filiale». Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 80-81, in questi termini ne riassumeva il pensiero ed i suoi severi estremismi. Conferme in Giovanni Anfossi, *Il sordo-muto. Considerazione e fatti*, Torino 1870, pp. 25 e 84. Uguale avversione per alcune posizioni assunte da Sicard si riscontra in Carbonieri (*Osservazioni*, cit., p. 10 e *passim*).

⁸¹ Si stabiliva che colui che «saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet». In veste di donante, a proposito del sordomuto in grado di scrivere, si poteva concludere che «nessuna legge lo dichiara, sia espressamente, sia implicitamente, incapace di donare. Egli ne ha dunque la capacità. Questa conseguenza è, in certa maniera, scritta letteralmente nell'art. 902 del Codice civile» contemplando una facoltà di «toutes personnes». Cfr. voce *Sordo-muto* in *Dizionario universale*, cit., t. XIII, p. 543. Nello stesso *Dizionario*, cit., t. II, Venezia 1834, alla voce *Cieco-Aveugle*, si dichiarava che «i ciechi son capaci di ogni specie di atti tra vivi ed a causa di morte, osservando le formalità richieste» (p. 935).

⁸² Carbonieri sosteneva che la mancanza di udito e favella non implicava anche quella delle idee astratte e dei valori morali. Il vero problema s'incentrava, piuttosto, nella loro manifestazione esterna, tal che il minorato poteva paragonarsi ad un qualunque soggetto ignorante presente in un paese la cui lingua gli fosse sconosciuta. Un montanaro non acculturato, mandato a Vienna o a Parigi, sarebbe stato certamente in grado di intendere e farsi intendere e, quindi, di «tornare a casa con molte più cognizioni» (*Osservazioni*, cit., p. 16).

⁸³ Castiglioni, *Intorno alla sordo-mutezza*, cit., p. 176. Il tema si ripropose tra gli interpreti dopo l'avvento del codice civile del 1865, su cui cfr. *infra* cap. III.

«quel rigore di ragionamento ch'era da aspettarsi dal legislatore»⁸⁴, con un fare criptico ed impreciso incentrava la questione di diritto soltanto sul saper scrivere, per cui la problematica appariva ancora tutta da risolvere. Impediva al non udente di avvalersi del testamento olografo o mistico, mentre astrattamente gli consentiva di agire senza restrizioni come donante, in special modo trattandosi di danaro contante o di altri beni mobili⁸⁵. Al contrario, nel ruolo di donatario, lo limitava fino a prevedere l'assistenza di un *curateur*. Rivelatosi subito il punto debole e controverso della norma, ebbe la stura un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

In base ai rilievi critici di Troplong, si trattava di una cautela legata ad una «disposizione di circostanza», che finiva per creare incertezze e che poteva produrre un effetto mal armonizzato con altri fondamentali paradigmi. Sdoganato il «grande precetto che la capacità è di diritto comune», l'errore derivava dall'aver unificato e confuso «nella stessa condizione» tutti i sordomuti analfabeti, secondo un criterio improprio e fundamentalmente erroneo, che «dispensa[va] da qualunque ricerca individuale circa il discernimento» e dalla verifica del non essere «quasi stranieri alle civili relazioni» umane⁸⁶.

Dall'attività e produzione giuridica di ambito notarile perveniva un lume chiarificatore, ispirato dai «consigli della prudenza», che saggiamente raccomandava un'interpretazione di taglio cognitivo, coerente con altri pilastri dell'ordinamento e di valenza più circostanziata: «se il mutismo non accompagnato da istruzione rendesse difficile al contraente lo entrare in comunicazione col notaro incaricato di constatare la sua volontà, [appariva necessario] che costui si giovasse del ministero dell'interprete». Doveva essere inve-

⁸⁴ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 24. Sulle ambiguità del dettato normativo appare interessante seguire il ragionamento di Merlin: «sembra primieramente incontrastabile» che il sordomuto, che «non sappia scrivere, non possa fare donazione tra vivi. Il codice civile, dichiarandolo incapace di figurare personalmente in una donazione come donatario, vien riputato, con maggior ragione, dichiararlo incapace di figurarvi come donatore; ed è sensibile che non si possa destinargli un curatore ad oggetto di donare, come si può destinargliene ad oggetto di ricevere». Cfr. voce *Sordo-muto* in *Dizionario universale*, cit., t. XIII, p. 543. Le stesse considerazioni, riferite però alla legislazione borbonica del 1819 ed indice di una *francisation* avveratasi su questi punti, erano riprese dall'avvocato Giuseppe Miraglia, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, t. I, Napoli 1841, l. III, tit. I, cap. III, art. 818, nt. 1, I, n. 5, p. 374.

⁸⁵ Sulla distinzioni tra beni immobili e mobili, sulla donazione dei secondi, che si perfezionava con la semplice «tradizione», si rinvia a Miraglia, *op. cit.*, p. 374.

⁸⁶ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 24, ove continuando a riportare le posizioni di Troplong si dichiarava che il significato della formalità introdotta «sta nell'impedire che i sordo-muti accettino senza cognizione di causa una liberalità che sovente può riuscire dannosa». Per il dibattito insorto, cfr. ivi, le pp. 22-27.

stita dello speciale incarico di tradurre, dal e nel linguaggio visivo dei segni, la persona che «abituamente sia in rapporto col sordo-muto»⁸⁷. D'altronde, dell'*interprète* e non del curatore si faceva menzione nell'art. 333 del *Code d'instruction criminelle de l'Empire français*, ripetendo quanto previsto per lo straniero dal 332⁸⁸ a garanzia dei diritti dell'imputato. Si trattava di un accomodamento e di un rimedio concepiti all'interno del processo per conferire attuazione al basilare pilastro «que la présomption est toute entière en faveur de l'innocence»⁸⁹. La questione, su cui si stava ponendo l'accento, denotava il superamento di uno scoglio acuminato e l'esclusiva precipua afferenza ai mezzi ed alle modalità di esternazione del pensiero.

⁸⁷ Si aggiungeva che era «utile altresì chiedere la guarentigia della segnatura delle persona adibita a quel ministero» di interprete. Ivi, p. 30, con un rinvio al *Répertoire de jurisprudence du notariat* di Rolland de Villargues. In Francia, «l'interrogatorio di un sordo-muto viene delegato dai tribunali ai capi di istituti speciali, dovunque si può trovarne. La intervento di questi uomini preziosi scema di molto gl'imbarazzi della giustizia». Così in *Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, cap. XLVI *Sordo-muti e loro libero arbitrio*, p. 236.

⁸⁸ L'art. 333 «prévoit ce cas, et le décide dans le même sens que l'usage avait suppléé au silence de la loi du 16-29 septembre 1791 et du Code du 3 brumaire an 4». La ricostruzione è di Merlin, *Répertoire*, cit., t. XXXI, voce *sourd-muet*, p. 364. Annibale Giordano approfittava per evocare l'*ordonnance criminelle* del 1670, che aveva considerato il sordomuto «passibile di ogn'imputabilità criminale», introducendo «il sistema di riceversi nel processo istruttorio le risposte di un curatore nominato *ad hoc*». Infatti il *titre XVIII* era interamente dedicato ai *muets* e *sourds*. Cfr. A. Giordano, *Comento delle leggi civili del Regno delle Due Sicilie*, v. IV, Napoli 1849, l. III, tit. II, art. 860, osservazioni, p. 112. Un'analisi specifica sul punto è presente nella voce *Sordo-muto* in *Dizionario universale*, cit., t. XIII, p. 543. Inoltre «esisteva nella legge in forma d'istruzione, del dì 20 settembre 1791, un'osservazione» secondo cui, nel processo penale «quanto ai muti naturali, l'assistenza dei loro amici e consulenti toglierà tutte le difficoltà a loro riguardo. Questa assistenza avrà luogo per essi in tutte le parti della procedura». Cfr., anche per altre precisazioni, ivi, pp. 543-544. Il rilievo sulla discrasia tra previsioni del codice civile rispetto a quelle del penale fu ben evidenziato anche da Gaetano Trevisani, *Della capacità civile de' sordomuti*, in «Il progresso delle scienze lettere e arti», noviss. serie, v. II, quaderno I, a. 1844, pp. 29-30. Il giurista riepilogava la moderna condizione dei sordomuti secondo la legislazione borbonica del 1819 constatando che l'istruzione sicuramente concedeva il via libera, mentre lo stato di ignoranza dava vita ad alcune problematiche anche penalizzanti: l'art. 1077, ricomprendendoli, enunciava la regola generale che tutti i sudditi potevano contrattare ad esclusione di chi fosse stato dichiarato incapace dalla legge. Gli artt. 897 e 905, più specifici, impedivano al minorato non istruito di fare testamento in forma pubblica, come quello mistico. Poteva donare ma l'art. 860 lo considerava incapace di poter accettare una donazione. Decisamente ottimale e non controverso poteva ritenersi il dettato dell'art. 223 delle leggi di procedura penale. Cfr. il deciso *favor* per l'attribuzione dell'interprete, esplicato con ricorso all'analogia, ivi, pp. 40-41.

⁸⁹ Cfr. in tal senso già l'*instruction* del 1791, che menzionava esplicitamente i «muets naturels», applicabile «par analogie» ai sordomuti e segnalata da Merlin, *Répertoire*, cit., t. XXXI, voce *sourd-muet*, p. 363.

6. La 'capacità civile' in alcuni codici della Restaurazione

Seguendo l'impostazione napoleonica e rendendosene 'seguace', la prima legislazione preunitaria che provvide ad una codificazione del diritto patrio, la borbonica del 1819, si astenne dal formulare una disposizione esplicita sui minorati dei sensi e che li contemplasse «nominativamente»⁹⁰ e «li not[asse] d'incapacità». Escluse d'imprimere tale marchio «in principio», statuendo la regola-madre esattamente opposta ed intervenendo solo quando «il fatto li mostrasse nella impossibilità di poter manifestare la propria volontà, pruova tutta *a posteriori* e riserbata al magistrato»⁹¹. Gli stessi silenzi normativi si ripeterono deliberatamente anche nel codice albertino del 1837, «testé esteso alle romagne [*sic*], alle Marche ed all'Umbria»⁹². Quel tacere fu intenzionale e consapevole, non era da additare come una censurabile omissione o

⁹⁰ Giuseppe Piola, *Delle persone incapaci*, cit., I, tit. II, cap. II, § 2, p. 688; nonché il cons. [Camillo] Bertolini, *Il sordomuto* (art. 339, 340 e 342 cod. civ.), in «Monitore dei Tribunali», a. XXVI, Milano 11 aprile 1885, n. 15, p. 338. Si sarebbe voluto che la legge definisse «con quai modi o segni i sordi e muti di nascita palesar dovessero la loro volontà; ma in un affare che sovente dipende da circostanze sempre varie non poteasi stabilire regole uniformi» e statuti netti, né categorie definitive. In età preunitaria Francesco Magliano aveva evidenziato la fluidità della questione e che sia il codice francese che quello borbonico, sottraendo la materia ad una regola *ad hoc*, avevano optato scientemente a favore del silenzio normativo, ritenendo che fosse stato «miglior consiglio l'abbandonare al savio discernimento de' tribunali il decidere de' segni e delle circostanze, mercé delle quali possa giudicarsi se il sordo e muto abbia valevolmente prestato il suo consenso» e manifestato la sua volontà. Francesco Magliano, Filippo Carrillo, *Comentarj sulla prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie relativa alle Leggi civili*, v. I, Napoli 1819, art. 154, p. 293.

⁹¹ Trevisani, *Della capacità civile*, cit., p. 21 e *passim*. Un'esplicazione specifica dell'indirizzo caratterizzante l'«antico codice delle due Sicilie» si riscontra in AGI, v. V, a. 1871, parte I, Torino 30 giugno 1870, p. 103. Nel codice del 1819 era accolta la presunzione *juris* che «il sordo-muto ha integro il cervello», per cui si contavano solo due espresse menzioni: nell'art. 860 della prima parte e nel 223 della quarta. Così Annibale Giordano, *Comento*, cit., v. IV, l. III, tit. II, art. 860, osservazioni, pp. 112-114. In Francia «al tempo dei lavori della codificazione [...] già si apprestavano ai sordomuti dalla nascita dei mezzi sicuri e facili di comunicazione col mondo esteriore» con il supporto di metodiche e regole definite. «Nell'orgoglio di questo trionfo della scienza morale», le leggi francesi stabilirono che «per eccezione soltanto» potesse «limitarsi la civile capacità». Tale *favor* normativo fu largamente analizzato da Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 8-10, riportando ricchi stralci della discussione interna al Consiglio di Stato avvenuta il «26 Fruttidoro anno 9».

⁹² Per un quadro puntuale dei cinque codici vigenti in Italia fino al 1863, con l'aggiunta di quello del «Cantone svizzero del Ticino», si rinvia alla *Relazione della Commissione del Senato*, cit., I, *Relazioni (Ministeriali e Senatoria)*, pp. 156-157. In tema cfr. le anticipazioni in Ileana Del Bagno, *Il 'buio' e il 'silenzio'. I minorati dei sensi tra Unità nazionale e regime fascista. La costruzione dei doveri*, in RSDI, XCI, 2018, fasc. 2, p. 103 e ss.

lacuna⁹³, quindi andava adeguatamente soppesato. Certamente eloquente appariva a quei giuristi all'avanguardia che ne sottolineavano la *ratio* innovativa, rapportandola all'idea che, «sotto l'impero di un sistema di legislazione compiuto, male avviserebbe chi cercasse d'investigar l'intenzione del legislatore ricorrendo ai fonti di una legislazione abolita comunque si voglia rispettabile. Costui, invece di rattrovare il pensiero che cerca, correrebbe il rischio di guastarne la purità originale, frammischiandovi idee strane e difformi»⁹⁴.

L'art. 860 delle Leggi civili delle Due Sicilie, recependo l'orientamento

⁹³ Le stesse 'dimenticanze' si rinvenivano nei codici successivi all'epopea napoleonica che non si erano occupati specificamente della condizione giuridica «del sordo-muto e del cieco nato» mentre, invece, tali persone «abbisogna[va]no certamente di speciale assistenza». Più 'previgenti' apparivano, nella comparazione, il codice austriaco, il prussiano, il parmense, il ticinese, i quali avevano curato di disporre anche l'interdizione del prodigo. La nota di critica e di «rimprovero» al modello codicistico francese, espressa nella «Relazione Vigliani» sul I libro del costruendo codice civile italiano, è riportata dall'avv. Piola, *Delle persone incapaci*, cit., I, tit. II, cap. II, § 2, p. 689. Tale diversità di vedute si riversò nell'indefesso ed animato dibattito che precede la definizione degli articoli del primo testo postunitario. «Fra le molte miserie che affliggono l'uomo» e che richiedevano adeguata protezione giuridica risaltava quella che «lo priva del bene dell'intelletto e lo riduce a condizione talvolta peggiore dei bruti» con diretta e deleteria incidenza sulla gestione delle proprie «sostanze». Cfr. *Codice civile*, cit., a cura di Gianzana, I, *Relazioni (Ministeriali e Senatoria)*, nt. 1, p. 152 e spec. p. 237 e ss. Precedentemente, laddove era prevalsa l'impostazione napoleonica, conferendo ampio rispetto alla libertà dei cittadini, fu ricorrente che la «coscienza allarmata del magistrato cercasse temperare le funeste conseguenze di una teoria [sulla capacità] accettata senza restrizioni» e non per questo immune dai pericolosi e subdoli attacchi dettati dall'interesse privato. La valutazione dell'opportunità della nomina di un consulente, per assistere i sordomuti nella difesa dei loro interessi, era demandata all'apprezzamento della magistratura trattandosi di possibili vittime di insidie e speculazioni, tese anche in ambito familiare. Il giurista Francesco Nobile, da magistrato in carica, si dichiarava altresì certamente favorevole a quell'«opera provvida», a quella sana e razionale garanzia di giustizia, di lasciare al foro la definizione dei 'casi speciali'. In Francia non erano mancate situazioni, in cui «la Cassazione e la Corte di merito mantengono fermo il principio della capacità», pur disponendo all'occorrenza l'opportuna nomina di una figura di supporto. Cfr. il suo *Dello stato giuridico*, cit., pp. 34-35 e relative note.

⁹⁴ Trevisani, *Della capacità civile*, cit., pp. 21-22. Egli dichiarava apertamente di sottoscrivere il pensiero di Michele Agresti, secondo cui «questi Codici nella loro lettera ed anche più nel loro spirito contengono tutti gli elementi necessari a ben decidere le diverse questioni», escludendo il «bisogno di ricorrersi ad una legislazione abolita». Cfr. M. Agresti, *Saggio sulle leggi civili*, in Idem, *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto*, I, Napoli 1827, nt. 1, p. XXXIV. Il procuratore generale presso la Corte Suprema di Giustizia di Napoli, in tema di interpretazione, aggiungeva che oltre ad analizzare la norma specifica era opportuno «consultar sempre l'insieme delle leggi di una Nazione per trovarvi, in tutta la sua estensione, la volontà del legislatore» (p. VIII). Per un profilo del magistrato cfr. i molti riferimenti in *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno*, I, *Le Gran Corti civili (1817-1865)*. Napoli e Trani, a cura di Francesco Mastroberti, Napoli 2010.

del *code*, disponeva in materia di accettazione di donazione, prevedendo un «curatore speciale» per il sordomuto non istruito. In argomento, con un puntuale ed ampio commento, Annibale Giordano ribadiva che era infondata e da «combattere» l'opinione di quanti ritenevano che il difetto organico «induca di necessità la mancanza assoluta delle facoltà intellettuali». Come per qualsiasi altro individuo, bisognava attenersi ad una differente ripartizione, di ordine generale: tra i sani di mente, pur in presenza di un'imperfezione del sistema sensoriale, e gli afflitti da una «mostruosità del cervello». Al procuratore regio presso il Tribunale civile di Trani, analogamente, non sfuggiva di evidenziare che, in aderenza alla codificata presunzione «della loro intelligenza», la questione non potesse «essere risolta *a priori*», ma ricorrendo al «prudenziale arbitrio» del *iudex*⁹⁵.

Una volta definita favorevolmente tale problematica, escludendo che il sordomuto (oltre che il cieco) appartenesse alla «classe dei cretini»⁹⁶ ed assecondando in via preventiva la «questione del suo discernimento», per un aspirante *homo societatis* la vera difficoltà si incentrava «nel modo come esprimere la sua volontà». Attestandone dotazione intellettuale e sanità mentale, si superava il duplice sbarramento iniziale mentre rimanevano da definire praticamente i canali di comunicazione ai fini della sua partecipazione libera e

⁹⁵ Giordano, *Comento*, cit., v. IV, art. 860, pp. 111-113, da cui sono tratti anche i successivi stralci riportati. Nella premessa che «pel sordomuto, essendovi la presunzione *juris* della sua intelligenza, gli atti da lui fatti debbonsi riputare validi, salva la pruova in contrario», si ribadiva che l'art. 860 sul piano formale aveva «ritenuto per sicuro ed indiscusso che il sordo-muto non manchi d'intelligenza», implicando che solo *a posteriori* si sarebbe potuta compiere una verifica del contrario e quindi disporre l'ufficiale smentita per via giudiziaria. Ivi, p. 113.

⁹⁶ *Ibidem*. «I cretini sono essi di frequente ciechi, o di vista debole, sordi e muti?» fu uno degli interrogativi che si pose la speciale *équipe* di studiosi, investita da Carlo Alberto, nell'estate del 1845, della missione di indagare la natura e le cause concernenti l'ampia diffusione del «flagello» del cretinismo nei suoi domini di area subalpina, e di individuarne i possibili rimedi. Cfr. *Relazione della Commissione nominata d'ordine di S.M. il Re di Sardegna per studiare il cretinismo*, Torino 1848, *Introduzione*, pp. XVIII e V. Tra le molte osservazioni classificatorie proposte nella risposta ai quesiti, fu assolutamente esclusa una naturale connessione con la cecità, imputabile piuttosto a «trascuranza». Nella stessa direzione si specificò un ulteriore traguardo scientifico anche con riguardo al difetto di udito: «la frequenza dei sordo-muti nei paesi ove regna endemico il cretinismo e fra i cretini stessi ha fatto credere a taluni che la sordità congenita, congiunta alla mutolezza, costituisse per se stessa una varietà di cretinismo. Ma la differenza che passa tra il semplice sordo-muto ed il cretino è assai cospicua. Il primo non parla perché non ha l'udito, il secondo anche coll'udito assai buono non perviene mai a parlare perfettamente. Quello ha il linguaggio dei segni, ed ha pensieri; questi appena può eseguire alcune monotone gesticolazioni, e non è atto a pensare: il sordo-muto è capace di educazione, d'istruzione, di reazione mentale d'ogni genere, è imputabile di tutte le sue azioni. [...] Il cretino finalmente non giunge mai ad imparare l'arte del disegno, l'aritmetica, a scrivere cose sue, locché comunemente non succede al sordo-muto». Ivi, pp. 28 e 45.

garantita alla vita giuridica. L'art. 223 delle Leggi di procedura penale era stato formulato in maniera idonea ad offrire piena soddisfazione a questa essenziale esigenza: aveva stabilito che se «l'accusato, o il querelante, o il testimone» sordomuto non sapesse scrivere, gli si doveva assegnare un interprete a nomina del presidente del Tribunale.

A tale disposto si ispirò il successivo decreto emanato da Ferdinando II nella primavera del 1841, richiamando espressamente l'intervento della nuova figura ausiliaria negli «atti da farsi da' sordomuti»⁹⁷, specialmente nei casi in cui «occorra per essi dichiararsi il consenso, o adempirsi atti rispettosi per matrimonio». In aggiunta, ponendo un'altra connessione di tipo sistematico tra norme vigenti nell'ordinamento, l'alto magistrato in carica in Puglia notava che il curatore *ad hoc* era chiamato ad operare «come l'interprete della volontà del contraente innanzi al notaio»⁹⁸. Sulle orme «dell'art. 47 del regolamento della legge sul notariato» e previo giuramento, detta figura era tenuta a dichiarare le esatte volontà del soggetto assistito. «L'atto in tal modo rogato sarà valido come quello che presso a poco con una simile formalità si esegue trattandosi di doversi adoperare un interprete per essere uno dei contraenti straniero, il cui idioma non sia conosciuto dal notaio»⁹⁹.

⁹⁷ Così è indicato proprio nel titolo in epigrafe al decreto n. 6745 del 19 maggio 1841, che nella sua interezza è edito in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, a. 1841, I semestre, Napoli 1841, pp. 107-108. «Per la destinazione dell'interprete si farà istanza al presidente del tribunale civile». (Ivi, art. 1). Il Giordano evidenziava come lo stesso regio decreto prescrivesse di «far precedere una pruova per giustificare lo stato ed il grado di sua intelligenza». A ben vedere l'insistenza su tale tipologia di accertamento *ex post*, mostrava la persistenza di un residuo latente dell'antico pregiudizio con il rischio di vanificare la raggiunta presunzione *iuris* di capacità. Cfr. il suo *Comento*, cit., v. IV, art. 860, p. 113 e l'art. 2 del decreto ove si prescriveva al Tribunale di pronunziarsi e dar atto «del libero intelligente consenso del sordo-muto per lo matrimonio», in quanto produttore di molteplici effetti.

⁹⁸ Giordano, *op.cit.*, v. IV, art. 860, p. 113. «Il ministero dell'interprete è quello di tradurre i concetti espressi dal sordo-muto con segni, ma non rappresenta giuridicamente l'individuo cui presta assistenza, né presta consensi in suo nome». Così si esprimeva Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 32 e nt. puntualizzando che «le modalità della comunicazione non vanno considerate se non sotto il semplice punto di vista della certezza di un consentimento libero ed illuminato». Che la problematica effettiva afferisse alla manifestazione del pensiero e non alla capacità fu sottolineato dalla giurisprudenza, in Francia come nel Mezzogiorno (ivi, pp. 11-12, 32-34).

⁹⁹ Giordano, *op. cit.*, v. IV, art. 860, p. 114. Non è affatto trascurabile che nella recente sentenza della Corte costituzionale, n. 341 del 1999, ritorni utilmente il confronto con lo straniero, per dichiarare l'illegittimità dell'art. 119 c.p.p. nella parte in cui non contempli l'intervento dell'interprete, a favore del sordo, muto o sordomuto prescindendo dalla sua alfabetizzazione, al fine di garantire la sua consapevole presenza in tutti gli atti processuali. «Il legislatore italiano del codice ha preso in specifica considerazione la situazione dell'imputato che non conosce la lingua italiana, statuendo che egli "ha diritto di farsi assistere gratui-

Un'altra autorevole testimonianza sugli avanzamenti prodotti dall'ultima produzione normativa del 1819, con molto realismo, dava risalto ad una questione socio-istituzionale ancora irrisolta. In tema di «donazioni fra vivi», i *Comentarij* curati da Magliano e Carrillo segnalavano che «gli sforzi delle nuove istituzioni [educative] son giunti a restituire i sordo-muti alla società in modo che debbon essi riputarsi capaci a sostenerne i doveri come ad esercitarne i diritti. Ma ove tal beneficio non abbian essi ottenuto, per mancanza di mezzi, o per altre cagioni, conveniva che la legge ne prendesse special cura. Quindi ha prescritto che la donazione possa accettarsi dal sordo-muto che sappia scrivere, o direttamente, o per mezzo di procuratore; ed ove non sappia scrivere, l'accettazione debba farsi da un curatore speciale nominato secondo le regole stabilite nel titolo *della minor età, della tutela, e dell'emancipazione*»¹⁰⁰.

Le prescrizioni indicate, benché riuscissero a calibrare i rimedi per sopprimere all'infermità nell'ambito di situazioni giuridiche specifiche, contenevano una presa d'atto della persistenza di notevoli ed irrisolte disparità attuali, che continuavano ad assediare la collettività, non solo meridionale. In ogni caso l'osservazione dei fenomeni da quella particolare angolatura rappresentò una scelta ideologica precisa: generalizzava la presunzione di un'intelligenza comune e sufficiente, anche in assenza di alcuni fondamentali sensi. Esaminando l'art. 412 sull'interdizione, gli argomenti proposti dai due autorevoli giuristi si uniformavano perfettamente alla modernità di una prospettiva giuridica più agile e liberale¹⁰¹.

tamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa" (art. 143, comma 1, c.p.p.). Disposizione, quest'ultima, che correttamente configura il ricorso all'interprete non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che, come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa; e per questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua *ratio*».

¹⁰⁰ Magliano, Carrillo, *Comentarij*, cit., v. III, Napoli 1820, t. III, l. III, tit. II, cap. I, sez. III, n. 4, p. 373.

¹⁰¹ «Il diritto romano destinava un curatore anche a' sordi ed a' muti, ed a coloro ch'erano affetti da perpetuo morbo, quante volte però non potessero direttamente attendere a' proprj affari. Ma il mutolo non avea bisogno di curatore se non nel caso che nulla comprendesse, giacché intendendo quel che faceva era in istato di adire una eredità, e contrarre le corrispondenti obbligazioni; ed in alcuni atti solo, i quali disimpegnar non poteansi né con cenni né per scrittura, ma solo col vivo della voce, quali erano le obbligazioni contratte per via di stipulazione, adoperavano il ministero di un proprio servo. La nuova legge ha camminato dietro a principj più generali e più solidi, in non voler far motto de' muti e sordi, imperciocché o essi hanno intelletto e volontà, ed agiranno come ogni uomo che ha

L'accesso al mondo dell'istruzione rimaneva una prerogativa di normalità riservata a pochi, mentre l'opera dei governi nazionali si muoveva a rilento, se non occasionalmente come aveva mostrato Tommaso Pendola. Si preferiva edificare specialmente «case di ricovero» per tutti i disagiati, ossia strutture di accoglienza promiscue ed idonee a provvedere ai soli «bisogni del corpo», senza concedere altre speranze o opportunità¹⁰². A differenza di quanto accadeva già in Francia e in Inghilterra¹⁰³, le politiche sociali di soccorso si imperniavano su misure meramente assistenzialistiche e caritative, di beneficenza pubblica e privata, con scarso impatto sulla correzione delle disuguaglianze imputabili a cause naturali, quanto economiche. Nella Napoli restaurata, la maestosa struttura borbonica dell'«Albergo dei Poveri, detto il Seraglio», come ben indicava l'appellativo usato solitamente dal volgo, mantenne la sua vocazione di ospizio e luogo di internamento segregativo per individui tribolati da infermità ed indigenza. Sensibilizzando Ferdinando II, solo nella primavera del 1854 venne elaborato «il progetto di creare un nuovo stabilimento, col quale si fosse provveduto alla educazione dei sordo-muti poveri, come di agiata famiglia»¹⁰⁴. Esercitando un'analogia funzione ripara-

la sua piena libertà, o mancano di tali facoltà ed allora ricadono nella rubrica degli imbecilli e dementi. [...] Similmente non è né proprio, né necessario interdire l'amministrazione de' beni a persone da perpetuo morbo affette, e provvederle di curatore; avendo esse sano lo spirito e la mente, posson destinare un agente a' loro affari». Tale esplicito confronto tra il passato e l'attualità si legge ivi, t. I, l. I, tit. XI, cap. II, art. 412, osservazioni, pp. 775-776.

¹⁰² Su questa tipologia di istituti, considerando che «nulla o presso che nulla si curano dell'istruzione», cfr. Borsari, *Il sordo-muto*, cit., p. 453. L'accomunare i ciechi e i sordo-muti «alle altre umane miserie, come nell'Albergo Reale di Napoli si provvedeva ai bisogni di loro povertà, nulla poi, se non peggio, giovava alla loro educazione intellettuale e religiosa». Cfr. Carbonieri, *Osservazioni*, cit., nt. 30, p. 87.

¹⁰³ In Francia erano sorti «ospizi speciali» per ciechi e sordomuti, mantenuti e sovvenzionati dallo Stato, in cui «la beneficenza si associa[va] all'educazione». Rigettando uno *standard* di umiliante inerzia, oltre all'alfabetizzazione avviavano «ad utili lavori e persino a coltivare le arti liberali». Potevano certamente inserirsi «tra le glorie della moderna civiltà». Analogamente, accanto ad un'efficiente organizzazione centrale, a Londra il *Royal normal College ad Academy of music for the blind* aveva consentito all'80% dei ciechi lì istruiti, nonostante la bassa estrazione sociale, di «procurarsi un sostentamento». Cfr. Attilio Brunialti, voce *Beneficenza*, in EGI, v. II, parte II, Milano 1911, pp. 248-249; Giuseppe Carollo d'Anna, *L'assistenza sanitaria legale*, Venezia 1932, pp. 3-10 e *passim*.

¹⁰⁴ Pendola, *Sulla educazione*, cit., pp. 67-68. Ivi, nt. 1, p. 68, l'educatore per Napoli puntualizzava: «è a mia notizia che S.M. il Re ed il Consiglio di Stato hanno approvato il *progetto* di distaccare i sordo-muti dall'albergo dei poveri, e che si cercano i mezzi per attuarlo a beneficio di questi infelici». L'attenzione statale per la formazione dei sordomuti era anticipabile al 1806. Infatti l'istituto, creato dall'abate Benedetto Cozzolino a fine Settecento, durante il governo di Giuseppe Bonaparte assunse il «carattere di scuola governativa e si ebbe un ap-

trice, quattro anni dopo anche nei domini estensi si promuovevano interventi in favore dei minorati non abienti disciplinabili¹⁰⁵.

7. Carmignani e Barzellotti agli opposti

«Niuno ignora che senza il soccorso delle parole difficilmente si possono formare le idee astratte, sul cui artificio tutta è basata la facoltà dell'intelletto». Disquisendo del nesso logico tra pensieri e codice linguistico, alla luce delle rappresentazioni cognitive 'sensiste' elaborate da Locke e dall'abate Condillac¹⁰⁶, ed in adesione alla speculazione di marca 'tradizionalista'¹⁰⁷, Giovanni Carmignani annoverava la malattia 'fisico-morale', che colpiva i «sordi e muti» dalla nascita, tra le «cause che *interamente* escludono dal delitto la civile imputazione». A tal fine, la sola eccezione contemplata in favore della responsabilità investiva coloro che, «dietro l'intenzione del metodo d'istruirli», fossero «giunti a formarsi delle cose morali le idee più complete»¹⁰⁸.

posito regolamento» ottenendo, insieme al riconoscimento, anche l'assegnazione di una sua specifica dotazione. Cfr. il *report* presentato dall'on. Filippo Abignente in Parlamento, che si legge nei *Rendiconti del Parlamento italiano sessione del 1873-1874 (terza della Legislatura XI)*, II ed., *Discussioni della Camera dei Deputati*, vol. IV, Roma 1874, tornata del 27 maggio 1874, p. 3995. Anche per le altre realtà territoriali preunitarie risultano abbondanti le notizie ed i singoli riferimenti, ivi, *passim*. Cfr. l'analogo e precedente provvedimento, disposto a favore dei ciechi, indicato *supra*, in nota 20.

¹⁰⁵ Il «chirografo sovrano» dell'aprile 1858 è riportato da Borsari, *Il sordo-muto*, nt. 6, pp. 457-458.

¹⁰⁶ Sull'idea della statua a cui aggiungere uno dopo l'altro «tous les sens» cfr. Sicard, *Cours d'instruction*, II ed., cit., *Discours préliminaire*, p. X; Giovanni Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, I ed. milanese riveduta e annotata da Filippo Ambrosoli, Milano 1863, sez. III, cap. I, tit. II *Delle cause fisiche che nel delitto o diminuiscono od escludono la civile imputazione in quanto all'intelletto dell'agente*, par. III, *Malattie fisico-morali*, 1° *Sordità*, p. 67. Analoghi riferimenti in *Dizionario classico*, cit., t. 42, pp. 814 e 917.

¹⁰⁷ «Il *tradizionalismo*, almeno nella sua rigidità, pretende che l'idea sia impossibile senza la sua espressione, e questa per mezzo della parola articolata o scritta». In realtà non teneva in conto l'importanza dell'anche più naturale «linguaggio dei gesti». Cfr. Borsari, *Il sordo-muto*, cit., p. 447. Il corsivo è nel testo. Rispetto alla più penosa condizione fisica e umana dei 'sordomuti-ciechi' dalla nascita, tale indirizzo ideologico aveva avuto un effetto assolutamente deleterio, ma non mancarono le smentite e confutazioni. Si veda Bartolomeo Roetti, *Dei sordomuti-ciechi dalla nascita, secondo la dottrina dell'Angelico D. S. Tommaso*, Torino 1888 e le note di apprezzamento espresse in CC, a. 1888, serie XIII, v. XII, fasc. 923, pp. 592-597.

¹⁰⁸ Cfr. Carmignani, *Elementi*, cit., sez. III, cap. I, tit. II, par. III, *Malattie fisico-morali*, 1° *Sordità*, p. 67, secondo cui la sordità completa congenita «fa sì che gli uomini che hanno questo difetto, sieno limitati quasi alle sole facoltà della vita animale». Il giurista milanese Am-

Nel complesso del suo discorso si evinceva un assunto recisamente escludente che rinviava ad un modello di società articolato in blocchi separati e tra loro disomogenei e che, in termini di sicurezza pubblica, conferiva spazio a diverse zone franche. A proposito della sordità congenita, il criminalista toscano pareva alzare una cortina divisoria, in aperta frizione con la visione largamente inclusiva espressa da Giacomo Barzellotti¹⁰⁹. Mentre il «caposcuola della medicina legale italiana»¹¹⁰ reputava tutti i soggetti sordomuti imputabili e passibili di giudizio in considerazione della libertà, «malizia» ed «atrocità» intenzionalmente adoperate nel delinquere, di tutta risposta dalla sua cattedra di diritto criminale il collega tuonava perentoriamente che «ove si tratti d'imputabilità soltanto *morale*, l'accennata opinione può essere ammessa», ma non anche rispetto «alla *civile* imputazione». Se primaria base di appoggio di questa «è la conoscenza della legge sociale promulgata», accertatane l'ignoranza per impossibilità fisica, «le leggi sociali non hanno autorità di rimproverare cosa alcuna all'agente»¹¹¹.

brosoli, integrando la breve nota del cattedratico in merito alla dichiarata non imputabilità, sosteneva che, in ragione dei «progressi veramente prodigiosi fatti dalla scienza», fosse da preferirsi l'ipotesi di una verifica contingente sul campo. Offrendo nuovo impulso alla questione ribadiva che «meglio varrebbe lasciare ai giudici una vasta latitudine per commisurare la pena, quando ne sia il caso, all'imputabilità del reo, secondo le circostanze e anche secondo la natura del reato». Ivi, nt. 6.

¹⁰⁹ Carmignani, *op. cit.*, nt. 1, p. 68, dichiarava che Barzellotti «volle sostenere la criminale imputazione dei delitti commessi dai sordi e muti, benché non istruiti», mosso principalmente «dalla malizia e dalla atrocità» spesso riscontrate nel delinquere. «Tuttavia, l'uso del foro suol limitare la repressione dei delitti, sebbene atrocissimi, dei sordi e muti a lievi pene, affin di prevenire ulteriori misfatti». In proposito cfr. altresì Giacomo Barzellotti, *Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei Governi d'Italia*, I ed. milanese con note di Gabriele Rossi, Milano 1832, l. III, tit. III, cap. V, quist. V, p. 172 e ss., nt. 84, p. 445.

¹¹⁰ Così è definito da Domenico Celestino nella voce curata per il DBI, VII, Roma 1970, *ad indicem*. La fama internazionale del «medico legista» si evince dall'espressa menzione nell'*Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina legale e Giurisprudenza medica, Introduzione*, p. 15. L'opera francese offriva una rassegna della produzione scientifica europea, che secondo il traduttore presentava «lacune riguardo alle scienze mediche italiane». Ivi, nt. 1, p. 16.

¹¹¹ Carmignani, *Elementi*, cit., p. 68 ed ivi, nt. 1, ove puntualizzava che «l'uso del foro suol limitare la repressione dei delitti, sebbene atrocissimi, dei sordi e muti, a lievi pene, affin di prevenire ulteriori misfatti». In Tommaso Nani, *Principi di giurisprudenza criminale*, Napoli 1831³, cap. I, sez. I, n. 90, p. 93, si riscontravano molte anticipazioni concettuali, laddove affermava che «non si può deliberare sull'azione dalla legge proibita o comandata», quando nel soggetto agente mancavano le «idee necessarie della giustizia e dell'ingiustizia». Ad esse andavano rapportate e «necessariamente congiunte le nozioni del dolo, della colpa e del caso, del vero bene e del vero male, nozioni tutte astratte di cui non può essere capace» il sordomuto dalla nascita. Tuttavia il giurista valtellinese iniziava a concepire un'ipotizzabile smentita, osservando l'educazione «istituita da governi liberali e da chiarissimi istitutori portata al maggiore grado possibile di perfezionamento» (ivi, n. 92, p. 94).

A questi dibattiti il Carmignani aveva dedicato diverse pagine che, in un precedente approccio tematico, contenevano formule espresse con toni anche più severi ed inflessibili. «Alle malattie organiche, le quali all'uomo adulto permanentemente interdiccono l'uso della ragione, o in lui temporariamente lo turbano, vengono dagli scrittori di criminale diritto annoverate la *sordità*, la *cecità* dalla nascita, l'*alienazione di mente*»¹¹². In un clima variegato, che iniziava a muovere approfondimenti ma pure revisioni critiche, il plurale comprendeva anche la tesi da lui stesso avallata. L'opinione filosofica di matrice cartesiana degli 'idealisti', «tanto alla umana dignità favorevole», presupponeva nell'individuo un naturale senso «di moralità», un bisogno innato «dell'ordine e della giustizia», che tuttavia, come si coglieva nella fattualità dell'esperienza, «a guisa dell'oro nella miniera», rimaneva sopito, «inoperoso ed ottuso se l'artificio della parola non lo svolga», perciò non appariscente ed irrilevante ai fini giuridici. In proposito, suscita interesse la testimonianza che congiuntamente attestava l'esistenza di un indirizzo scientifico divergente, non condiviso e, per l'appunto, respinto: «tutt'oggi» si continua a credere «da alcuni in medicina legale che il delitto atroce commesso dal sordo-muto con grado segnalabile di malizia debba essergli esemplarmente imputato»¹¹³.

Dubitando dei più recenti traguardi diramati da sanitari e pedagogisti ed attenuando l'enfasi che li accompagnava, il giurista incalzava con il suo discorso, rinverdendo quella disputa scientifica tra il partito dei 'sensisti' e degli 'spiritualisti', sviluppatosi in Francia già da vari lustri¹¹⁴. Controbatteva che per il diritto la pravità dell'intenzione, «la maggiore, o minore accortezza, con cui il sordo-muto dalla natività si è potuto comportare nel commettere un atroce delitto, al quale i sentimenti della natura repugnano, è un fatto

¹¹² Giovanni Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, t. II, Pisa 1831, cap. IX *Delle cause fisiche le quali, influendo sull'intendimento, o escludono la offesa, o ne formano un grado*, par. III *Malattie organiche*, pp. 176-177.

¹¹³ Ivi, pp. 177-178. La malizia, nella prospettiva delle «scienze morali», riguardava l'«indole dell'intenzione, più o meno perversa, che ha spinto l'agente a violare»; concretava una generica «preordinazione dell'animo ad un fine qualunque illecito», distinguendosi dal dolo che concerneva il danno altrui, vietato dalle leggi positive. La «sagacità, che il sordo-muto abbia dimostrata in delinquere, sarà paragonabile a quella con cui la scimia [*sic*] ruba al coltivatore dell'Africa i frutti della sua industria, ma non impegnerà la legge a punirlo; e se la istruzione, di cui sono divenuti capaci ai di nostri» ne ha mostrato le potenzialità civili e criminali, sulle pene nulla era prestabilito «perché egli non ha il linguaggio di chi dee condannarlo». Domenicantonio Galdi, *Enciclopedia legale ovvero repertorio alfabetico di legislazione, giurisprudenza e dottrina [...]*. Prima ed. napoletana redatta sulla seconda ed. veneta dell'avvocato Francesco Foramiti, v. V, Napoli 1868, voce *Reato*, pp. 11 e 14.

¹¹⁴ Cfr. in tema già Del Bagno, *Il 'buio'*, cit. In realtà da parte cattolica si distingueva più dettagliatamente, «per dir di tutti gli errori» ed estremizzazioni, tra sensismo, tradizionalismo, razionalismo e indifferentismo. Così in Borsari, *Il sordo-muto*, p. 446 e ss.

indifferente alla moralità della sua azione». Con un parallelismo dal significato inequivocabile considerava che «non minore sagacità nel commettere, o nel nascondere i loro trascorsi scorgiamo ne' bruti animali, ai quali perciò niuno pensò mai dovere attribuire istinto di moralità»¹¹⁵.

Ben più propenso ad acconsentire ad una serena prospettiva possibilista si era rivelato invece Tommaso Nani, manifestando espressioni di moderata fiducia nell'educazione ai fini dell'imputabilità e piena punibilità. Valutandola come un mezzo strumentale affinché «potesse il sordo e muto formare le idee astratte ed avere nozioni esatte e precise sugli oggetti di moralità, e farsi egli stesso intendere sulle cose più complicate», approdava alla conclusione che un itinerario formativo adeguato, supponendone la «felice» riuscita, «potrebbe forse somministrare una eccezione alle premesse considerazioni»¹¹⁶. Prudenzialmente rimaneva sempre e comunque da accertare l'effettività di una «vera attitudine a concepire le idee astratte del giusto e dell'ingiusto, e della differenza essenziale tra il dolo, la colpa e il caso». Insomma l'incognita da svelare risiedeva nell'esistenza del talento grazie al quale impossessarsi di un bagaglio di «nozioni necessarie per una vera deliberazione sul fatto considerato azione morale»¹¹⁷.

In realtà Carmignani si collocava nella legione di quanti accoglievano scetticamente la conquista, da altri reputata «grande e luminosa», dell'istruzione impartita mediante gesti e «segni articolari», nella considerazione che, rispetto alla parola e alla scrittura, non arrivavano mai ad imprimere «sul cuore dell'uomo un ufficio sentimentale, come ne esercitano uno razionale sul di lui intendimento». L'idea trainante era che il sordomuto continuava a permanere in un informe ed «ipotetico stato di natura», senza che nella sua coscienza riuscissero ad attecchire e a sedimentarsi, come valori personali, le regole fondamentali della civile convivenza. Allora i rapporti umani, gli ordinari «legami sociali», pur percepiti nei «loro favorevoli effetti, non possono essere conosciuti per le restrizioni che essi impongono alla natural libertà dell'uomo»¹¹⁸.

Nell'ottica di «risparmiar con giustizia un atomo di patimento alla umana sensibilità», il professore pisano provava a stabilire anche un raffronto, tra i vari tipi di minorati sensoriali, relativamente al sentimento di giustizia e di

¹¹⁵ Carmignani, *Teoria*, cit., t. II, cap. IX, par. III, p. 178.

¹¹⁶ Nani, *Principi*, cit., cap. I, sez. I, n. 93, pp. 94-95. Senza l'uso delle parole «difficilmente l'uomo, per naturale difetto incapace di sentirle e di pronunziarle, può nel giudizio essere in guisa tale convinto dell'azione imputatagli, che i giudici sieno abilitati a giudicarlo con tranquilla coscienza». Ivi, n. 91, p. 94.

¹¹⁷ Ivi, cap. I, sez. I, n. 93, p. 95.

¹¹⁸ Carmignani, *Teoria*, cit., t. II, cap. IX, par. III, pp. 180-181 e 179.

onestà che in ciascuno poteva maturare. In nome della maggiore dotazione naturale di *chances* cognitive e di un difetto fisico che non pregiudicava la facoltà d'intendere e di ragionare, astrattamente il reato era più difficile da concepirsi nel cieco, che non nel sordo. È che nel primo, anche se «in niente manca[va]no le rarità», la materiale fattibilità sembrava concretamente compromessa, presupponendo un preciso e quanto mai arduo «calcolo di spazio e di oggetti». Cosicché, nell'eventuale e remota ipotesi di comportamento delittuoso, bisognava rinviare all'«ideologia, aiutata dalla esperienza», per una soddisfacente verifica giudiziaria dell'incidenza dell'«ufficio della vista» o della sua mancanza sul grado di perfezione del senso morale introitato¹¹⁹.

In posizione aspramente dialettica, additando alcune pericolose nebulosità insite nella dottrina criminalistica dominante, dalla cattedra di «Medicina pratica» di Pisa ricoperta da Barzellotti, si ridisegnava la condizione psico-fisica e civile dei sordomuti. Al docente essa appariva ingiustamente provata da una duplice penalizzazione: oltre alla privazione permanente, a cui dalla nascita erano «condannati», un'altra, non meno grave, «ne viene loro dalle leggi». Sin dall'antichità la capacità di disporre dei loro averi e di esercitare i diritti civili risultava indebolita e, quasi «in compensazione» a tali ancor vive limitazioni, nel penale l'opzione prevalente tendeva a sottrarre tanti infelici al «numero dei delinquenti» e le istituzioni al «dovere di punire». Ne scaturivano un vuoto di responsabilità e, per assurdo, una condizione di privilegio, che intorbidiva le acque e generava conseguenze non meno opinabili e squilibrate di impunità al cospetto del resto dei consociati ed al bisogno di sicurezza collettiva¹²⁰.

¹¹⁹ Ivi, pp. 182-183.

¹²⁰ Barzellotti, *Medicina legale*, cit., l. III, tit. III, cap. V, quist. V, p. 173. In particolare il *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche per il Regno Lombardo-Veneto*, Milano 1815, all'art. 2, p. 13, elencava tutte le molte situazioni in cui «non verranno imputate a delitto le azioni o omissioni» del reo. Una sintesi pugnace ed esplicita delle discrepanze di vedute emerse con il collega penalista si legge specialmente nella nt. b, pp. 176-177, e nelle nt. 83-84, p. 444. Cfr. *Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, cap. L, *Infermità che dispensano dal servizio militare*, p. 249, ove si indicavano quattro relativi impedimenti: «mutezza, afonia permanente, sordità compiuta» e privazione della vista, ma curando subito di puntualizzare che, quanto alle prime tre, «risultano spessissimo incerte, posson esser finte e non bisogna pronunciare a loro riguardo se non colle precauzioni indicate». Nei casi che non presentavano «alcun segno sensibile di lesione organica», per sconfiggere eventuali simulazioni il giudizio doveva scaturire da fonti attendibili e verificabili. «La testimonianza degli ufficiali di sanità che li trattano, quella di dieci cittadini domiciliati, di moralità ben conosciuta, che non sieno né parenti né affini del coscritto, la notorietà pubblica certificata dalla autorità costituite, sono altrettanti mezzi i quali, aggiunti ai segni razionali che si riconoscono, possono portare la probabilità ad un grado prossimo alla certezza, e fondare un giudizio imparziale» (p. 250). Non appariva un novità «nell'istoria delle stravaganze degli uomini che siasi non di rado simulata con molta apparenza di verità, e per molti anni la

Per destrutturare le distorsioni presenti nel diritto e confutarne le *rationes*, il professore di origine senese rivendicava come assolutamente prioritario l'accesso non retorico al confronto e ad un proficuo aggiornamento interdisciplinare. Reputava che si dovesse esaminare in chiave clinico-scientifica la pesante equiparazione, risalente alla tradizione romanistica e dello *ius commune*, che in modo sbrigativo ed erroneamente inattuale seguitava ad assimilare i menomati da sordità congenita a «gli stupidi, i dementi e gl'impuberi»¹²¹. Con competenza diretta il medico poteva dichiarare che i secondi «sono affetti da vizj molto diversi da quelli dei sordi muti; mentre gli uni o non han capacità a ragionare, o disordinatamente e bizzarramente ragionano, laddove gli altri per ordinario non hanno alcun vizio delle facoltà intellettuali e solo esiste nell'organo dell'udito». Esclusa sostanzialmente la sovrapposizione tra le due schiere di soggetti, patrocinava il bisogno precipuo di far luce e di «scoprire lo stato dello spirito» dei minorati sensoriali, che in consistente misura risultava influenzato dall'ambiente circostante, dalle frequentazioni personali e dallo stile di vita, a prescindere dal grado di istruzione raggiunto, «nascono in essi, come negli altri, le idee dai sensi di cui godono e dai proprj bisogni, se questi convivono in famiglia o siano nella società collocati»¹²². Nel processo evolutivo individuale e contro il suo arresto, la non separatezza risultava essere una valida forma di «educazione indiretta»¹²³.

sordo-mutità congenita». Cfr. *Dizionario classico*, cit., t. 42, voce *Sordo-muto*, p. 926. Il tema delle 'finzioni' che, sotto l'egida delle leggi, furbi ed impostori riuscivano a mettere in atto, per sfuggire ai rigori della giustizia, fu affrontato già da Giacomo Barzellotti, *Medicina legale*, cit., l. III, tit. III, p. 146 e *passim*.

¹²¹ «Non si deve certamente biasimare queste leggi romane che ai sordi-muti non accordavano l'esercizio dei diritti sociali, perché in quei tempi vi fu la mancanza dell'arte d'istruire gli infelici». Contestualizzando, così si esprime Carbonieri, *Osservazioni*, cit., p. 71.

¹²² Barzellotti, *Medicina legale*, cit., l. III, tit. III, p. 178. Cfr. anche *Dizionario classico*, cit., t. 31, p. 209. Come avrebbe rilevato De Renzi di lì a qualche anno per i ciechi, era ormai sperimentato che attenzione ed attitudine alla riflessione dipendevano «dalla educazione che da essi si riceve nella prima età, imperciocché alcuni appartenenti a persone povere di campagna, sono stati lungo tempo abbandonati in qualche angolo segregato dell'abitazione o del podere». Analogamente Tommaso Pendola, rivolgendo un esplicito invito ai colleghi «istitutori italiani» li sollecitava ad osservare «la varietà dei caratteri, del paese natale, della educazione domestica, del temperamento, delle circostanze in cui si è trovato un sordo-muto». Il caso del ragazzo dell'Aveyron, a cui Itard si era dedicato, andava letto alla luce delle medesime coordinate. Cfr. Pendola, *Sulla educazione*, cit., *Premessa*, pp. XIII e 11-12. Nello stesso periodo Borsari rilevava che il linguaggio dei gesti, utilizzato da chi era «nato e cresciuto fra le domestiche mura», semmai in condizioni di povertà, diventava una conquista gravosa: gli permetteva certamente di soddisfare gli essenziali «bisogni del campare» e nient'altro, ancor meno di elevarsi ai concetti ed alle idee, anche inerenti al soprannaturale e metafisico (*Il sordo-muto*, pp. 450-451).

¹²³ In abbinamento all'educazione diretta e metodica, Castiglioni insisteva molto sulle

In ottemperanza a queste intense ed accorate premesse, Barzellotti poteva concludere che «parificare si debbono agli altri uomini sani di mente», auspicando che le leggi «esser debbono più benigne per essi nel Foro civile, e proporzionatamente più severe verso di loro in quello criminale». In realtà stava ponendo una questione di metodo, di tipo epistemologico, ma anche di elaborazione normativa e di giudizio, comprensiva dell'invito ad abbandonare la via dell'*a priori* per privilegiare percorsi sperimentali e valutazioni compiute *a posteriori*. A giustificare la incipiente rigenerazione esistenziale e giuridica di tanti infelici rinviava a quell'«arte divina», inventata e messa a punto «ai giorni nostri, di supplire per via di segni e d'immagini materiali al difetto dell'udito». Tale sistema si era rivelato una vera medicina sociale, mostrando di continuo che le «loro facoltà mentali percepiscono l'idee delle cose ancora le più astratte ed a tutti gli altri uomini comuni»¹²⁴.

Inserendosi nel solco delle correnti culturali che, tra Milano, la Toscana e Napoli, stavano costruendo «la grande penalistica del secolo XIX»¹²⁵, Giuseppe Giuliani ricopriva una posizione mediana tra i due poli emersi nella *querelle* pisana. Per quanto figurasse tra i seguaci del Carmignani, la sua riflessione e il suo punto di vista si spinsero «appena un poco più oltre», proprio come era accaduto esaminando il reato di truffa¹²⁶. Partendo da analoghi presupposti speculativi, perveniva ad una concezione autonoma, di più ampio respiro: «se il dolo è *la coscienza di violare liberamente nell'agire una legge promulgata*, lo che importa la cognizione della legge politica; se questa legge non può esser nota ai sordomuti dalla nascita (eccetto che stati fossero con metodo particolare istruiti), sarà dimostrato che gl'infelici esseri di cui parliamo non potrebbero senza ingiustizia assoggettarsi all'imputazione civile per le azioni dannose in cui incorressero»¹²⁷.

Riguardo ai sordomuti istruiti la situazione non gli sembrava del tutto ap-

spontanea «naturale riflessione esercitata da presso alla vita familiare» e sul «naturale fortunato svolgimento della loro mente» in tale ambiente (*Intorno alla sordo-mutezza*, cit., pp. 167 e 162).

¹²⁴ Barzellotti, *Medicina legale*, cit., l. III, tit. III, cap. V, quist. V, pp. 173-174. Seguendo il pensiero di François-Emmanuel Foderé, Barzellotti riteneva che nel penale appartenesse «alla discrezione dei Giudici di misurarne il discernimento, e di vedere se sono più degni di commiserazione che dell'applicazione del rigor delle Leggi» (p. 176).

¹²⁵ Sbriccoli, *Storia del diritto*, cit., I, p. 433 e ss.

¹²⁶ Ivi, p. 367.

¹²⁷ Giuseppe Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali pontificia e toscana*, I, Macerata 1856³, l. I, cap. VI, p. 165. Continuava puntualizzando: «salvo però sempre le misure preventive di polizia idonee a provvedere alla pubblica sicurezza, quando con qualche azione dimostrassero un animo inclinato a nuocere altrui» (p. 161).

pagante: malgrado le cure profuse dai docenti, i loro progressi letterari e scientifici «sono così lenti, sono così per l'ordinario limitati, che in linea di giusta politica sembra doversi, in ogni evento di qualche delitto commesso dal sordomuto istruito, stabilire nel processo con prove positive la cognizione del reo della legge positiva e l'attitudine a comprenderne la penale sanzione»¹²⁸. Tale argomentare stava giustamente ad indicare come non fosse affatto scontato che la formazione scolastica conducesse verso un sicuro sviluppo dell'intelletto ed un recupero della capacità di raziocinio e di valutazione personale. Il riscontro era demandato alla fase processuale di accertamento del grado di consapevolezza e di coscienza dell'azione, quindi alla verifica dell'imputabilità dell'incriminato, compiuta *ex post* di fronte alla questione di fatto.

8. Spiragli di nemesi: il discernimento

Nella definizione della responsabilità penale dei sordomuti, il principio che il codice toscano del 1853 provvede a concettualizzare ed ufficialmente a varare suscitò particolari note di apprezzamento da parte di Giuliani¹²⁹. Il criterio generale del «discernimento» rivelava una profondità ed una completezza di vedute da tempo ricercata, che consentiva di uscire dalle sabbie mobili, a cui potevano invece condurre le posizioni specifiche definite *ex ante* ed il riduttivo e più formale riferimento al canone dell'istruzione. Né era da trascurare l'effetto deviante, addirittura paradossale, che era in grado di produrre: «se il sordomuto ricevette istruzione, il suo interesse può portarlo a celarla per diminuire la sua colpabilità»¹³⁰.

Nella stessa direzione il penalista modenese Bartolomeo Veratti considerò con molta approvazione le «moderne legislazioni», che avevano ammesso la «colpabilità» del sordomuto solo in presenza di libertà di azione, quando veniva provato che avesse agito con avvedutezza e meditato giudizio. Non si

¹²⁸ Ivi, p. 166.

¹²⁹ Ivi, pp. 166-167. Sulla genesi e contenuti del codice cfr. Mario Da Passano, *La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860)* in *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Studi raccolti da S. Vinciguerra, Padova 1995, pp. 7-47 e gli altri saggi ivi presenti, tra cui quello di Sergio Vinciguerra, *Fonti ed eredità del codice penale toscano*, pp. 159-180.

¹³⁰ Presentandosi tale eventualità, Itard indicava, «quale processo infallibile per costringerlo a valersi di tutto ciò che sa, l'accusarlo di delitto molto più grave e ben diverso da quello di cui viene cagionato. S'egli sa scrivere, ricorrerà prontamente a questo mezzo per giustificarsi, e si conoscerà dalle sue risposte tutta la capacità del suo intelletto». Cfr. *Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, cap. XLVI Sordo-muti e loro libero arbitrio, p. 236.

poteva certo sottacere la «somma difficoltà» pratica incontrata nelle sedi di giustizia per dimostrare che detti imputati meritassero la pena ordinaria; quella «indusse i legislatori a scemarla senza che ciò dipenda dal valutarli come inferiori alla ordinaria condizione degli uomini»¹³¹.

La discesa in campo del parametro appena stabilito sembrava salvifica anche ai fini della brevità del processo: avveniva nel corso di quella «pregiudiziale discussione» instaurata in apertura dell'istruttoria, in cui si vagliavano le condizioni preliminari di procedibilità. L'indagine svolta dopo l'atto di accusa «offre bastevole guarentigia che il toscano Legislatore non si è esposto al pericolo di punire dove manchino gli estremi della imputabilità politica»¹³². Vero è che contemporaneamente si sanciva il superamento della distinzione di mera ed esteriore quotazione, tra sordomuti istruiti e non istruiti, senza svilire la diffusa convinzione della bontà dei metodi educativi attualmente seguiti. Il giurista lombardo, futuro giudice di San Marino lo riteneva un percorso indispensabile per «coltivare» e svolgere l'intelligenza umana, l'«unico mezzo» idoneo al raggiungimento di una maturità responsabile ed a consentire all'individuo minorato di «arrivare a conoscere la legge positiva»¹³³, per interiorizzarne i suoi fini ed esercitare il libero arbitrio.

Discorrendo di quei soggetti in cui la mente e le idee erano incatenate al corpo fisico, dei sordomuti in particolare, Francesco Carrara si soffermava sull'essenza della loro impotenza. Allentando l'aggancio alle ritrosie manifestate dal suo maestro, affermava che «le idee astratte, quali son quelle di dovere, di diritto, di giustizia, non si acquistano dall'uomo se non mercé la comunicazione che ne riceva per l'udito dagli altri uomini. Il veicolo necessario

¹³¹ Cfr. Bartolomeo Veratti, *Della capacità giuridica e dell'imputabilità dei sordomuti. Studi filosofici e giuridici*, Modena 1862, di cui si legge un corposo estratto in *Studii sui sordo-muti e rendiconto degli Istituti per quelli poveri di campagna della provincia di Milano. Annuario della Commissione promotrice della loro educazione del 1862-63*, Milano 1863, pp. 45, 49.

¹³² Giuliani, *Istituzioni*, cit., I, l. I., cap. VI, pp. 166-167. L'imputabilità politica consisteva in «quel carattere, che la legge politica imprime a certe azioni vietandole, in forza del quale chiunque sarà per commetterle con libertà, soggiacerà al rimprovero del magistrato, ed alla responsabilità di subire la corrispondente pena» (ivi, cap. III, p. 72). L'uomo adulto poteva trovarsi nello «sconcerto» o «sospensione» delle sue facoltà morali per cause «*preternaturali*». Tra le circostanze all'origine di detta condizione rientrava la sordità dalla nascita, insieme all'ebbrezza e alla demenza, che erano appellate dai fisiologi «*malattie fisico-morali*», verificandosi un «difetto abituale dell'intelletto» (cap. VI, p. 161). Diversamente, il diritto pontificio, non avendo disposizioni penali specifiche, nella «civile imputazione» lasciava «liberi i Magistrati di seguire in questa materia quei principj che la fisiologia e la giurisprudenza suggeriscono». Cfr. ivi, (cap. III, p. 72 e cap. VI, p. 166). Il corsivo è nel testo.

¹³³ Ivi, pp. 167. Giuliani rilevava che nel codice penale del Granducato «il Legislatore nei suesposti due articoli [40 e 41] parla sempre dei sordo-muti in genere senza distinguere se essi siano stati o no da metodi particolari istruiti».

alla comunicazione delle idee astratte è la *parola*: gli altri sensi possono farci acquisire la nozione del giure penale come *fatto materiale*, ma non la nozione della sua *giustizia*. Non è che a tali aspirazioni sia indispensabile all'anima umana l'aiuto dei sensi. Ma le occorre un senso che serva a porre in comunicazione la intelligenza del bambino con le intelligenze altrui. Le anime sciolte dagli organi avrebbero questa potenza in loro stesse perché la comunicazione dei pensieri si forma tra loro per una intuizione reciproca. Ma finché l'anima è imprigionata nel corpo, non vi è contatto fra intelligenza ed intelligenza, se non per mezzo degli organi e più specialmente dell'udito e della loquela».

Bisognava ammettere che da quando «si utilizzò a pro loro la parola scritta come equivalente alla parola parlata, si compartì a cotesti infelici il mezzo per giungere a concepire le idee astratte, supplendo col senso della vista al difetto dell'udito»¹³⁴. Si trattava di un traguardo di pari livello opportunamente valorizzato, che atteneva ad altri 'veicoli' del pensiero, quali l'istruzione grammaticale ed il «linguaggio visibile» acquisito con gli occhi¹³⁵, e che si lasciava alle spalle molte preclusioni sedimentate. Con una sintesi di vedute antiformalistiche e di eccelsa limpidezza logica l'analisi elaborata, benché finisse per stimare in maniera eccessivamente riduttiva l'apporto del collega pavese, esprimeva la cifra della maturità dogmatico-concettuale raggiunta dalla penalistica. «La formula del *discernimento* non è come parve al Giuliani, equivalente a quella d'*istruzione*». Il significato di quest'ultima poteva differenziarsi esprimendo sia «il *fatto causante*, quanto l'*effetto causato*»¹³⁶.

Tale più sottile e puntuale distinzione era preziosa in quanto divaricava l'operazione oggettiva propinata dall'istituzione ed 'inviata' all'individuo dalla reale recezione personale e, quindi, dal peso che riusciva ad aggiudicarsi nell'eventuale legittimazione della circostanza dirimente: «la responsabilità non nasce dalla istruzione data, ma dal risultato dell'acquisizione dei lumi.

¹³⁴ Francesco Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa*, parte generale, III ed. con aggiunte, Lucca 1867, sez. I, cap. VIII, art. I, nn. 241-242, pp. 148-149. Tutti i corsivi sono nel testo. Anche lui fu professore nell'Ateneo pisano dal 1859, come si evince dalla voce di Floriana Colao in DBGI, cit., I, pp. 463-466. Carrara esprime parole di apprezzamento per le posizioni assunte da Veratti contro il sensismo e per aver sostenuto che «anche il sordo-muto non istruito possa essere imputabile». Ivi, n. 241 e nt. 1, p. 148. Il giurista modenese era convinto che il minorato dell'udito possedesse «l'attitudine alle idee astratte e ad elevarsi alle cognizioni spirituali». Tuttavia «è ben difficile che questa possibilità metafisica si traduca in atti quando sia costretto ad applicarvi da solo o colla istruzione domestica». Cfr. Veratti, *Della capacità*, cit., p. 48.

¹³⁵ In tema è utile anche un rinvio alle riflessioni di Castiglioni, *Intorno alla sordo-mutezza*, cit., pp. 168-169.

¹³⁶ Carrara, *Programma*, cit., sez. I, cap. VIII, art. I, nn. 241-242, pp. 148-149. Corsivi nel testo.

Dicendo che il sordo-muto sia imputabile quando è *istruito*, si rischia che un giudice sul certificato della istruzione data al sordo-muto lo dichiari responsabile quantunque sia rimasto un idiota. D'altronde neppure lo stesso fatto causante potrebbe definirsi da una legge *a priori* senza scendere a determinare il metodo e il grado della istruzione fornita. Ottima dunque ed esatta è la formula del *discernimento*, essa sola risponde al principio che non ammette si condanni per presunzione, e la cognizione del discernimento bisogna per necessità consegnarla alla coscienza del magistrato»¹³⁷ ed alle sue investigazioni endoprocessuali. Oltre a stemperare il rigore di antecedenti prescrizioni classificatorie, rinnovando la fiducia riposta nel ruolo svolto dall'interprete, si demandavano a lui decisive e risolutorie mansioni di verifica.

¹³⁷ Cfr. Carrara, *op. cit.*, pp. 149-151. Affinché al sordomuto «possa senza ingiustizia attribuirsi capacità di delinquere, sarà necessario al giudice accertarsi che il giudicabile, affetto da tale infelicità, era stato istruito per guisa da poter formare un retto giudizio delle proprie azioni, delle conseguenze loro, e dei loro rapporti razionali con la legge penale» (p. 150). La sua imputabilità «lo sarà sempre in misura minore dell'ordinario» rimanendo «sempre un dubbio» che l'anomalia di cui è vittima e non causa «abbia in qualche guisa lasciato torbide le sue idee e *influito* sulla sua delinquenza» (p. 151). Il corsivo è nel testo.

CAPITOLO III

TRA CODICI POST-UNITARI E CODICI PRE-REPUBBLICANI

SOMMARIO: 1. Uomini o bruti? – 2. Il codice nazionale alle prese con la capacità civile. – 3. Il libero arbitrio, tra luci ed ombre. – 4. Una protezione ipocrita. L'art. 340 all'esame della dottrina. – 5. La giurisprudenza delle Cassazioni di Torino e di Napoli. – 6. Verso orizzonti post-assistenzialistici. – 7. Riformismo fascista: normalizzazione in vista dell'efficienza. – 8. L'art. 96 del codice penale del 1930. – 9. L'art. 415 del codice civile del 1942.

1. *Uomini o bruti?*

Superata la metà del secolo XIX, si rinvenivano ancora strascichi vivacissimi di quel dibattito culturale attinente alla capacità intellettuale e giuridica dei minorati sensoriali *ex nativitate*, concentrato specialmente sull'imperfezione uditiva. Nella prima età dei codici l'impulso all'incontro critico tra teorie e prassi, nei loro molteplici profili, era stato raccolto senza tuttavia riuscire a stemperare il divario di vedute emerso tra gli scienziati che esprimevano le varie discipline mobilitate. Le difficoltà intrinseche ad un sistema educativo, per lo più confinato nella realtà «domestica»¹ e non supportato da sufficienti investimenti governativi ad incremento delle istituzioni pubbliche, affliggevano ogni regione, eccezion fatta per la vicina Francia. Oltre a tenere bloccata una porzione di umanità, perpetuavano la stasi delle vedute e dei ragionamenti poggianti «sopra verità assiomatiche»² e su premesse indiscu-

¹ Si constatava che «pur troppo è grande il numero dei sordo-muti non istruiti», anche se con una presa di coscienza «le moderne società hanno riconosciuto che stanno a loro debito le spese» per l'educazione della sua parte debole. Cfr. Bartolomeo Veratti, *Della capacità giuridica e dell'imputabilità dei sordomuti. Studi filosofici e giuridici*, Modena 1862, di cui è presente un estratto in *Studii sui sordo-muti e rendiconto degli Istituti per quelli poveri di campagna della provincia di Milano. Annuario della Commissione promotrice della loro educazione del 1862-63*, Milano 1863, pp. 45 e 50.

² Così si esprimeva Giovanni Gandolfi, *Fondamenti di medicina forense analitica* [...].

tibili. Anche dopo l'unificazione nazionale non si uscì da quel circolo vizioso. Le mozioni rivolte ai vertici della politica, affinché si disponessero «provvedimenti legislativi per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti», ottennero promesse e rinvii ma non seguì alcun «frutto pratico»³.

L'inevitabile effetto congiunto fu di orientare e costringere, in perimetri angusti, le dinamiche dell'insegnamento e della conoscenza, e di foraggiare contro i *novatores* una dialettica di posizioni che reiterava consumati luoghi comuni. Che si trattasse di una problematica sociale e politico-sanitaria, a livello internazionale numericamente non trascurabile⁴, su cui ogni «savio legislatore» era chiamato ad intervenire, fu una percezione limpida ed ampiamente condivisa, tuttavia non ancora in grado di convogliare gli approdi coevi dei saperi e del diritto verso orientamenti concordi e proficui. Le stesse

Opera riveduta dall'illustre Mittermajer, vol. II, Milano 1863 (I ed. 1852), parte II, cap. XXXVII, § IV, p. 351. Aspre le contestazioni formulate da Giacomo Carbonieri, *Osservazioni sopra l'opinione del signor Giovanni Gandolfi intorno ai sordi-muti*, Modena 1857, a cui il medico legale aveva tenuamente replicato nelle *Due parole al prof. G. Mittermajer sulla capacità morale e giuridica de' sordo-muti educati e non educati*, parte I, in *La Temi. Giornale di legislazione e di giurisprudenza*, v. VI, Firenze 1857, pp. 555-560, riedite interamente in Gandolfi, *op. cit.*, v. II, appendice al cap. XXXVII, pp. 370-382. Sulla figura dell'educatore cfr. Renato Pigliacampo, *Il genio negato. Giacomo Carbonieri psicolinguista sordomuto del XX secolo*, Siena 2000, che in appendice ha ripubblicato le *Osservazioni*.

³ Che nelle sedi istituzionali pubbliche la situazione non fosse prossima a sbloccarsi è provato dalla «mozione votata dalla Camera il 19 giugno 1885, su proposta dei deputati Luciani, Peruzzi, Bianchi, Morandi, Levi, Sole, Fornaciari ed Ercole. Pur con l'ufficialità dell'iniziativa, non si registrò alcun seguito concreto. Cfr. il riferimento in Orazio Sechi, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), in *DI*, v. XXII, Torino 1899-1903, nt. 2, p. 65. Giulio Ferreri, *La nuova legislazione scolastica e l'istruzione elementare dei sordomuti*, in «Annali dell'istruzione elementare», a. VIII, 1933, n. 1 (feb.), p. 20, rilevava che per i sordomuti gli educatori con insistenza si erano fatti promotori del riconoscimento di una «didattica speciale» a mezzo stampa, nei congressi e con «ripetute petizioni» rivolte direttamente alle Camere. Per i ciechi nelle istituzioni ufficiali era ancora del tutto ignorata «la necessità di un'istruzione» in considerazione della suppellettile riconducibile alla beneficenza.

⁴ Su iniziativa dell'Istituto dei sordomuti di Parigi nel 1832 fu effettuato un censimento che, «operato sopra una popolazione di circa 50 milioni, posta nelle più differenti situazione di clima, di costumi, di religione, di leggi, dà la risultante di 30 mila individui» affetti dal difetto uditivo. Si erano assunti come base di calcolo alcuni territori d'Europa e d'America accertando che l'«educazione non è data che nella proporzione di uno sopra 24». Il percorso formativo e di istruzione rimaneva marginale in quasi tutte le regioni del mondo, tranne che in Francia ove si stimava che investisse addirittura un minorato su quattro. Tale indagine era stata accompagnata dal «nobile pensiero» di creare «un'associazione comune ed una corrispondenza assidua» tra le istituzioni presenti nelle varie aree geografiche, «una conferenza di umanità tendente a fornire lo scambio di tutt'i possibili lumi circa la educazione intellettuale, morale e fisica». Queste cifre «non avrebbero potuto di leggieri sfuggire alla considerazione di un savio legislatore». Così chiosava Francesco Nobile, *Dello stato giuridico del sordo-muto dalla nascita. Studi sull'art. 340 del codice civile italiano*, Napoli 1868, pp. 39-40.

normative degli Stati preunitari, nel predisporre idonei strumenti di protezione individuale e patrimoniale, rifletterono tale pluralità di affacci e le incertezze che l'accompagnavano.

Tra gli studiosi di medicina legale non mancava chi, come il prof. Giovanni Gandolfi in cattedra a Modena, generalizzando informazioni e dati estrapolati da indagini statistiche parziali e non aggiornatissime, perseverava nell'asserire che «ogni dodici sordo-muti nei nostri paesi v'ha un idiota; altri poi, se non sono veri idioti, presentano una tale debolezza mentale per la quale non sono capaci d'essere istruiti»⁵. L'opinione consolidata dell'*absentia mentis* e del totale dominio dell'istinto, come anticamera di qualsiasi riflessione, determinava pesanti rigurgiti e conseguenziali associazioni logico-concettuali. Diventava prevedibile l'asserzione che «qualora uno imprenda a trattare una data quistione al foro civile, o al criminale, la quale abbia riguardamento con un sordo-muto nato, mancante affatto del potere intellettuale percettivo, non per sola cagione del mutismo, ma per cagione d'infermità cerebrale connessa col mutismo stesso, in tal caso il soggetto della quistione [è] essenzialmente consimile all'idiotia», privo di coscienza, con i relativi limiti giuridici concernenti i diritti e le responsabilità⁶.

A tutti gli effetti l'atmosfera spirituale di metà Ottocento stava perpetuando la disputa sulle differenti sfumature di una lesione organica, di un «morbo» *a natura*, che lasciava in vita tanti interrogativi sui suoi sviluppi. Sulla gravità del difetto corporeo insisteva un gran numero di quei professionisti che si districavano tra medicina e diritto, reputando che fosse in grado di arrestare lo sviluppo delle «facoltà» dell'animo e dell'intelletto con una significativa incidenza sulla sfera dell'autonomia e della capacità civile. Che il vero problema attenesse all'ambito della comunicazione interpersonale di pensiero e volontà, dell'esprimersi, era un'opzione che la maggioranza dei dotti ancora respingeva con veemenza. Si trattava di una chiave di lettura che conferiva al discorso una valenza tutta fattuale ed esteriore, di sicura modernità. Rese obsolete le insinuanti istanze critiche illuministiche, al contrario era stato rinverdito e invocato a gran voce dall'integralismo dei 'trazionalisti' il consueto supposto nesso tra ragione e loquela. In proposito si sottolineava che, nel corso di quel secolo, la rimonta idealistica dei *veteres* era riuscita «non solo a rinnovare la vieta dottrina del linguaggio rivelato»

⁵Gandolfi, *Fondamenti*, cit., vol. II, parte II, cap. XXXVII, § 1, nt. 2, p. 339, ove si riferivano dati forniti dal Degérando. Il prof. Gandolfi appariva essenzialmente convinto che lo «sviluppo mentale del sordo-muto, operato e col linguaggio gestualato e coll'ajuto altresì del linguaggio mimico, riesce intrinsecamente diverso e per grado e per forma, e per estensione, allo sviluppo mentale operato col linguaggio articolato nel parlante» (§ 4, p. 351). Cfr. anche ivi, appendice al cap. XXXVII, p. 376.

⁶Ivi, § 1, p. 338.

come dono divino e non adamitico, «ma quel ch'è più di fondarvi sopra un sistema filosofico»⁷ penetrante e solido.

Da più parti, in direzione opposta, il moto degli *homines novi* spingeva per confutare l'assunto che tale facoltà espressiva «sia sì necessaria alla mente», che senza di essa «sia impossibile acquistare alcun'idea» o elaborarla⁸. Intanto sul *ring* del raffronto-scontro tra l'usuale sequenza combinata di fonemi ed un apparato di segni «prolisso, noioso, imbrogliato»⁹, di per sé non completamente definito e strutturato secondo regole fisse, era quest'ultimo a finire perdente. Sul piano ideologico-antropologico generale non riusciva ancora a decollare e ad esplicare un effetto probatorio assoluto e persuasivo il «fatto invincibile che fanciulli cresciuti selvaticamente nelle foreste si sieno trovati mancanti di favella, ma non di pensieri, e che i sordo-muti, anche i privi d'istruzione, agiscono non in forza del cieco istinto, ma di un giudizio ragionevole», del libero arbitrio e di un «ricco capitale di conoscenze»¹⁰ insiti nell'animo umano ed arricchiti dal vissuto esperienziale. Sostenere che «anche senza linguaggio è pure dato pensare»¹¹ ancora non rappresentava l'*opinion reine*.

⁷ Una scuola ultracattolica sorta in Francia, facente capo a Louis de Bonald, «propugna un domma fondamentale del suo sistema, che il primo uomo mercé la divina rivelazione orale ed esterna del linguaggio imparò prima a pensare e poi a parlare. E i tradizionalisti affermano tanto, perché contendono l'umana ragione non essere in grado di acquistare veruna idea segnatamente generale, religiosa ed etica senza la conoscenza del linguaggio, che gliele manifesta. [...] Che se Dio, essi aggiungono, non avesse fatto ciò, l'uomo "giammai avrebbe parlato, anzi egli sarebbe stato più stupido e più selvatico di quegli esseri umani vaganti nelle foreste della stessa Europa incivilita"». Una sintesi documentata del dibattito emerso a metà Ottocento, con attenzione alle conclusioni del gesuita e storico del cristianesimo Étienne Louis Châstel, si evince da Luigi Colletta, *Dell'origine del linguaggio*, Napoli 1871, p. 16. Cfr. più in generale sulla «dittatura» della cultura tradizionale Marco Meriggi, *Scienze e cultura dell'Italia unita*, in *Storia d'Italia*, Annali 26, Torino 2011, pp. 28-30 e *passim*.

⁸ Colletta, *op. cit.*, p. 17. Escludendo che il linguaggio fosse «un dono da Dio compartito all'uomo nella sua creazione», la ricerca dei fattori primigeni condusse naturalisti e filologi ad elaborare originali e seducenti teorie di orientamento laico, su cui il prete napoletano fece vertere la sua disamina critica: quella dell'onomatopea, quella dell'interiezione, quella della «libera e riflessiva» invenzione umana di Jacob Grimm, secondo cui «esso è la nostra storia e la nostra eredità» (pp. 1 e 11).

⁹ *Enciclopedia delle Scienze mediche, ossia Trattato generale, metodico e compiuto dei diversi rami dell'arte di guarire*, II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, I trad. it. di M.G. Levi, Venezia 1841, cap. XLVI, p. 233.

¹⁰ All'interno dello stesso contesto cattolico il tema del linguaggio aveva suscitato una diversità di correnti e posizioni. Quella qui riportata, improntata all'innatismo e ugualmente schierata, ma con taglio meno ortodosso, fu condivisa appieno dal Colletta, che l'attribuì a Franz Kaulen. Colletta, *Dell'origine*, cit., pp. 18-20.

¹¹ Giorgio Giorgi, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, Firenze 1877, I, II, parte I, tit. II, cap. I, nt. a, p. 52.

Lo stesso Congresso Internazionale «per il miglioramento della sorte dei sordo-muti» tenutosi a Milano nel 1880, ritenendo di dover uniformare alle regole dei normodotati le forme dell'apprendimento, si pronunciò a favore del «metodo orale-puro», benché assai meno appropriato della lingua dei segni¹² che Tommaso Pendola aveva migliorato e praticato per oltre quarant'anni.

In rapporto agli atteggiamenti assunti dai minorati dell'udito, il fascino del paragone, tutt'altro che insolito, con le scimmie, quale incontro di naturale spinta impulsiva e malizia, non esentò la letteratura giuridica e medico-legale dal subirlo¹³. Ne scaturì un'accesa *querelle* a seguito delle pubbliche denunce espresse da un tecnico esperto, l'educatore Giacomo Carbonieri¹⁴, in risposta al cattedratico emiliano. Una manifestazione dei propri ragionamenti o voleri, che si articolasse fuoruscendo dai binari dello *standard* ufficiale dell'ordinaria estrinsecazione vocale, della parola quale «potenza sovrumana creata al pensiero e creatrice essa stessa di pensieri sempre nuovi»¹⁵, suscitava perplessità e sospetti, si manteneva tendenzialmente sovrapposta e confusa con l'imperfezione mentale, sagomando una condizione esistenziale deteriore e subalterna.

¹² Cfr. il richiamo nel *Discorso funebre* redatto da Giulio Tarra in memoria di Tommaso Pendola nella sezione a lui dedicata per commemorarlo, in «Dell'educazione dei sordo-muti in Italia» a. XII, 1883, p. 73 ed ivi altresì quello di Luigi Cappelli, *Il rendiconto per gli anni dal 1879 al 1882 della Commissione promotrice della educazione dei sordo-muti poveri di campagna della provincia di Milano*, p. 172; inoltre gli aggiornamenti presentati nella rubrica *Avviamento al parlare*, edita nella stessa rivista a partire dal 1880.

¹³ Cfr. i riferimenti in Giovanni Gandolfi, *Fondamenti di medicina forense analitica [...]. Opera riveduta dall'illustre Mittermajer*, vol. II, Milano 1863, parte II, cap. XXXVII, § V, p. 359, secondo cui l'individuo colpito da difetto di udito e di parola era «tardo» nell'apprendimento anche delle «più semplici cognizioni» (p. 358). Domenicantonio Galdi, *Enciclopedia legale ovvero repertorio alfabetico di legislazione, giurisprudenza e dottrina [...]. Prima ed. napoletana redatta sulla seconda ed. veneta dell'avvocato Francesco Foramiti*, v. V, Napoli 1868, voce *Reato*, p. 14.

¹⁴ L'offensiva e «disonesta» assimilazione fu strenuamente combattuta e rigettata da Giacomo Carbonieri, *Osservazioni sopra l'opinione del signor Giovanni Gandolfi intorno ai sordomuti*, Modena 1857, pp. 13, 40. Nell'*Enciclopedia*, cit., II divisione, *Medicina Legale – Giurisprudenza medica*, cap. XLVI, p. 234, si attribuiva ad Hoffbauer la paternità della formula «linguaggio delle scimmie», che tuttavia non trova un preciso riscontro nella traduzione dell'opera, dall'edizione francese, effettuata da Vincenzo Gaimari. Cfr. *Le leggi applicate ai disordini intellettuali ovvero trattato di medicina legale di G.C. Hoffbauer*, versione italiana, Napoli 1830. Cfr. anche le note sull'iniziativa editoriale, che si traggono dalla premessa, come dalla dedica agli avvocati Filippo Carrillo e Pasquale Montone ed al medico Giuseppe Gaimari, espressioni di punta del «ceto sempre chiarissimo nel nostro bel paese dei Giureconsulti, e la schiera non meno celebre dei Medici» (ivi, p.n.n.).

¹⁵ Gandolfi, *Fondamenti*, cit., vol. II, parte II, cap. XXXVII, § V, p. 357. Per la difficoltà d'intendere e di farsi intendere, il sordomuto appariva «impaziente, collerico, e come si disse, pieno di idee confuse, indistinte» (p. 358).

Certo è che nel censimento della popolazione del «nuovo regno d'Italia», disposto con regio decreto del settembre 1861, la problematica della minorazione sensoria si mostrava di particolare attualità ed interesse. Configurava uno specifico punto di domanda dell'apposita modulistica distribuita ai capifamiglia¹⁶. Secondo i dettami della legge del 4 luglio 1857, votata dal Parlamento subalpino e subito estesa al giovane regno d'Italia, fra le varie informazioni sullo stato civile o naturale incluse nei formulari, da fornire con il sistema dell'autodichiarazione, bisognava indicare il grado di alfabetizzazione dei componenti, i luoghi e periodi di emigrazione, «se sordo, muto o cieco». In quello che intendeva essere «il fedele specchio» di ogni nucleo primario, non era invece contemplata la segnalazione di altre forme di disabilità fisico/lavorativa o di patologie anche gravemente invalidanti.

Se tale rilevazione «è senza dubbio il dato statistico più importante per regolare i provvedimenti legislativi e per calcolare la forza materiale e morale di una Nazione [...], pare che non siasi ancora arrivati a stabilire un congegno tale da avere, in ogni periodo, i dati più precisi sulle popolazioni e sui gradi della progressiva loro coltura». L'avv. campano Domenicantonio Galdi, considerando che il sistema intrapreso non garantiva da «omissioni di rivele» e quindi da esiti sommari o poco attendibili, riteneva che in generale «il metodo il più adatto, il più sicuro ed il più economico, a quanto ci sembra è quello di affidare le prime operazioni di censimento alle Giunte Municipali» e di incentrare le attività sull'incrocio di «due elementi che dovrebbero insieme concorrere, cioè i registri dello Stato civile e le dichiarazioni fatte dai capi di famiglie su bollettini loro all'uopo consegnati»¹⁷. Se l'incontro virtuoso tra la raccolta dei valori emersi dalla registrazione pubblica e privata costituiva un rimedio utile a scovare e sanare una vasta gamma di inesattezze o approssimazioni, le disabilità personali rimanevano comunque tra le voci meno verificabili, tendenzialmente dissimulate in nome di veri o falsi pudori.

¹⁶Cfr. Galdi, *Enciclopedia legale*, cit., v. II, Napoli 1864, voce *Censimento della popolazione*, p. 88.

¹⁷Ivi, pp. 87-88. «Il metodo pel censimento della popolazione tanto nell'ex-regno delle due Sicilie, che negli ex-Stati Sardi, prima delle novelle leggi sulla materia, era poggiato solo sui materiali dello stato civile; esso presentava i suoi vuoti e le sue inesattezze. Quello introdotto colla novella legge, [...] poggia unicamente sulle rivelazioni dei capo casa sui bullettini, che loro vengon consegnati dall'autorità municipale, ma questo metodo presenta pure delle inesattezze. Dapoiché il primo sistema non presenta la famiglia o la presenta inesatta, non è veridico nelle dichiarazioni di professione e dello stato naturale, cioè se sordo, muto o cieco, né presenta lo stato di cultura, se cioè l'individuo sappia leggere e scrivere ec. Il secondo sistema va soggetto alle omissioni di rivele, che non sono infrequenti. Quindi il miglior sistema è quello che si giova di ambedue i mezzi per accertare la popolazione, giacché l'un mezzo corregge le inesattezze dell'altro».

2. Il codice nazionale alle prese con la capacità civile

«Tanta divisione di pareri dei filosofi e dei medici», di governanti e di giuristi¹⁸, sui maggiorenni afflitti da inguaribili miserie si mise in cerca di soluzioni di equilibrio dopo il raggiungimento dell'Unità. «In questi tempi, la rara e privilegiata ventura di riunire quasi tutte le sparse membra» in una sola patria «libera ed indipendente» si accompagnava al «giusto ed impaziente voto degl'Italiani di avere un diritto civile comune»¹⁹. Stigmatizzando i lavori di armonizzazione in corso, con queste espressioni Paolo Onorato Vigliani sottolineava tutta la politicità dell'impresa giuridica avviata nel suo duplice significato: nella dimensione internazionale sigillava la raggiunta potenza e compattezza, elementi essenziali per competere e «consolidare il 'peso' dell'erigenda nazione»²⁰ al cospetto delle sorelle europee; sul piano interno imponeva la sottomissione dell'intera compagine sociale agli esiti della sintesi in atto tra 'Stato legale' e 'Stato di diritto'.

Caricandosi di una rappresentatività solenne e di forte impatto complessivo, la relazione sull'esame del progetto Pisanelli sottolineava come la statizzazione del diritto privato non collidesse con l'idea che i codici, in quanto «opere progressive», fossero sempre «fecondati dalla giurisprudenza e dalla dottrina». Pur determinando l'effetto di stabilizzare orientamenti pregressi e

¹⁸ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 40.

¹⁹ *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriali e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, a cura di Sebastiano Gianzana, I, *Relazioni (Ministeriali e Senatoria)*, Torino 1887, n. 45 bis, tornata del 16 giugno 1864, pp. 152-153. L'esigenza di «passare dalla proclamazione dell'unità» alla reale unificazione, tra continuità e discontinuità socio-istituzionali e giuridiche, è stata analizzata da Gian Savino Pene Vidari, *Note e considerazioni su unità e unificazione italiana a 150 anni dall'unificazione legislativa ed amministrativa*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», a. CXIII, 2015, fasc. II (lug.-dic.) p. 537 e ss.

²⁰ Nel proemio alle *LXXXII disposizioni del codice civile del regno d'Italia da correggersi secondo le osservazioni dell'avvocato Cesare Baduana-Vaccolini*, Camerino 1869, pp. 5-6, con una testimonianza prodotta in tempo reale, l'autore confermava il «bisogno» avvertito dal Governo «di affrettar l'unificazione sì nell'ordine amministrativo, sì nell'ordine legislativo», e il vivo «desiderio di trarre, per quanto era possibile, dal complesso dei codici già vigenti in Italia l'attuale codice civile», da cui derivavano molti errori ed una imperfetta redazione di alcuni articoli. Attenzione per questi profili in Stefano Solimano, *Il letto di Procuste. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis. 1860-1861*, Milano 2003. Per un'articolata ricostruzione della vicenda politico-giuridica, si rinvia al saggio del 2012 di Paolo Cappellini, *Alle porte d'Italia: unificazione nazionale e uniformazione giuridica*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto* (consultato il 4 aprile 2020) in http://www.treccani.it/enciclopedia/alle-porte-d-italia-unificazione-nazionale-e-uniformazione-giuridica/_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/.

di attingere agli *iura condita* previgenti nelle distinte realtà locali del territorio, tali corpi normativi costituenti il cuore del neonato ordine amministrativo-istituzionale non potevano mai dirsi conclusi e statici, perché destinati a seguire le dinamiche e gli avanzamenti della civiltà, «mercé le riforme a cui di tempo in tempo debbono essere assoggettati». Tra inevitabili continuità e cesure, l'osservazione della Commissione senatoria, investita dell'attività di verifica presieduta dal magistrato piemontese, esprimeva soddisfazione per l'adozione di parametri evoluti, consoni al momento storico ed al diritto pubblico, assurti a pilastri strutturali dell'incipiente assetto giuridico e di un importante rinnovamento collettivo: «ha scorto con piacere come siasi tenuto conto di quanto s'incontra di buono e di utile nelle leggi civili italiane e straniere, nonché dei progressi della dottrina e della giurisprudenza sino ai nostri giorni. Libertà per le persone, libertà nelle cose, abolizione di ogni vincolo personale o reale non giustificato da prevalenti interessi, uguaglianza assoluta dei cittadini dinanzi alla legge [...] sono i caratteri prominenti del progetto ed i grandi principi ai quali esso è informato»²¹.

La piena capacità giuridica, riconosciuta dall'art. 323 al compimento del ventunesimo anno d'età, con cui qualunque *civis* diventava interamente padrone di se stesso e delle proprie sostanze, derivava da uno stringente «pre-supposto sviluppo morale, intellettuale e fisico». Venendo a mancare in tutto o in parte i requisiti della raggiunta maturità, subentrava «necessariamente» l'incapacità (di agire). Il dogmatismo di questo paradigma, «di diritto assoluto» ed accolto «dalle più antiche leggi», era stato rinverdito da Savigny nel *Sistema del diritto romano attuale*²²; con una legittimazione storica ed una scientifica entrava a gamba tesa nell'orizzonte della recente positivizzazione ufficiale.

Intanto la privazione del «bene dell'intelletto»²³ costituì una delle questioni precipue su cui l'analisi ed i dibattiti intercorsi tra i membri dell'*équipe* legislativa, a proposito del Libro I, riservarono ampia attenzione. Si trattava di una tematica fondante, che risultava essere un punto di coagulo idoneo a raccordare varie figure ascrivibili ad una condizione di umanità debole e

²¹ *Codice civile preceduto*, cit., I, pp. 156-157.

²² Antonio Vismara, voce *Interdizione e inabilitazione*, in EGI, v. VIII, parte II, Milano 1913, p. 435. L'opera citata ebbe una rapida ed influente circolazione in Italia già nella fase preunitaria con echi trasfusi nei chiaroscuri dell'edificando sistema. Cfr. Maria Teresa Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 voll., Napoli 1987, II, p. 252. Cfr. l'intensa indagine di Paolo Cappellini, *Systema iuris*, 2 voll, Milano 1984-85; Paolo Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico*, Milano 2000, p. 8 e ss.

²³ *Codice civile preceduto*, cit., I, tit. X, p. 237. Il professore tedesco, rispolverando vecchie categorie, dimostrava che «nella legge romana, individualistica per eccellenza, pur si proteggesero gli infermi di mente». Cfr. Vismara, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., pp. 435-436.

che, in fondo, racchiudeva un canone sostanziale di valutazione per orientarsi tra le situazioni contemplate: fungeva da argine per stimare e definire il confine tra uno stato personale analogo a quello del minore *tout court* o del minore emancipato, tra il ricorso alla disciplina prevista dall'interdizione oppure dall'inabilitazione.

Attraverso i rimedi giuridici prescelti, il disegno normativo andava in soccorso a diversi individui colpiti da un'«infermità» che riusciva ad accomunare, secondo forme e gradi differenti, dementi, prodighi e minorati dei sensi, ovviamente apportando significative restrizioni al 'manifesto' dei diritti pubblicizzato, con larga enfasi, in premessa. Comunque almeno nelle intenzioni, in virtù di emergenti «ragioni scientifiche» che segnavano un netto distacco dalla «giurisprudenza antica», doveva mantenere sempre un posto di primo piano l'ammonimento di Pisanelli di «camminare ben cauti quando si tratta di togliere ad una persona l'esercizio della sua libertà»²⁴, un «gioiello»²⁵ dell'essere umano, prezioso almeno quanto gli averi²⁶.

Tra i commissari il clima si scaldò in una vivace e partecipata discussione, nel momento in cui venne allo studio il punto che richiedeva di fissare in che misura ed in quali circostanze famiglia e società potessero incidere su un «sacrificio», che oggettivamente non fosse «non necessario e perciò ingiusto», con l'obiettivo di assicurare la «salvezza del patrimonio» e delle fortune del nucleo parentale²⁷ da coloro che «sprecano pazzamente le cose loro»²⁸.

²⁴ L'espressione si legge in *Codice civile preceduto*, cit., III, *Verbali*, Torino 1887, p. 143.

²⁵ Cfr. Felice Voltolina, *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, Venezia 1873, artt. 324-325, p. 410. «La libertà dell'uomo è il più gran bene che egli possenga in questo misero esilio e non bisogna privarcelo che nei casi in cui ciò sia suggerito per migliore suo vantaggio» (*ibidem*).

²⁶ Pisanelli stesso ebbe ad affermare che «l'idea fondamentale del codice è quella di proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggirano intorno a' beni». Una centralità assoluta abbina quella della vita dell'individuo. Cfr. il richiamo in Giovanni Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino 2011, pp. 34-35.

²⁷ *Codice civile preceduto*, cit., I, tit. X, pp. 238 e 239. «Anche la gelosia può esser causa di una forma intermedia di alienazione da giustificare l'inabilitazione» giudiziaria. In tal senso si rammentava una decisione veneziana di fine Ottocento, per aver riconosciuto vizio di mente e prodigalità. Cfr. sul punto Vismara, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., parte IV, p. 467. La demenza senile, cioè l'indebolimento di tutte le facoltà, specialmente di quelle mentali era causa di interdizione, e così pure il «delirio paranoico» sebbene alternato da intervalli di lucidità. La «monomania», non incidendo sul reggimento degli affari, non era causa di interdizione ma solo di inabilitazione. «Lo stato di mente rude, la scarsa intelligenza non costituiscono infermità per la quale la legge autorizza l'interdizione o l'inabilitazione». Tale casistica di matrice giurisprudenziale è riportata ivi, pp. 468-469.

²⁸ L'espressione si legge in Voltolina, *Commento*, cit., art. 339, p. 452, attribuendola a J. Voet e con riferimento all'art. 273 del codice civile austriaco, che «parificava ai pazzi» i pro-

Contemperando interessi e finalità riguardanti *in primis* l'ordine dei rapporti economici ed anche morali, i ragionamenti emersi produssero importantissimi balzi in avanti: le conquiste ascrivibili al superamento dello stadio in cui «le scienze fisiologiche e patologiche erano sotto certi aspetti ancora bambine» esclusero che il prodigo dovesse prontamente assimilarsi, come nel codice civile austriaco e già nella prassi più remote, all'«alienato di mente». Ritenendolo nel pieno possesso della sua ragione e sollevato dal «mezzo odioso» dell'interdizione, si optò per la «via media» di lasciare «alla saviezza dei Magistrati l'applicare, secondo la varietà dei casi, quello che meglio convenga alla gravità del vizio»²⁹.

Parimenti l'interdetto fu beneficiario di qualche valido riparo per non rimanere affossato, a causa della trascuratezza e dell'incuria dei congiunti, in quella sua «posizione eccezionale [...] finché vive», ossia anche quando la circostanza scatenante risultasse risolta o cessata. La novità di responsabilizzare attivamente il consiglio di famiglia comportò di imporre ai suoi componenti il dovere di «vegliare per riconoscere se continui la causa dell'interdizione» (art. 338). In proposito, le chiare ed esplicite denunce ospitate negli spazi narrativi dell'emergente letteratura di ispirazione realistica avevano provocato suggestioni non secondarie, che sembravano davvero intimorire i giuristi e senatori incaricati di licenziare la prima grande opera di uniformazione codificatoria. «Questa vigilanza bene esercitata potrà riparare a certi errori o scandali, che commossero la immaginazione di moderni romanzieri» lanciati in un inedito genere narrativo d'impronta 'sociale'³⁰. Fra l'altro, nel-

dighi. Come puntualizzava l'autore in premessa all'opera, il suo studio del codice si avvaleva del «confronto» con la previgente legislazione austriaca, corredandosi pure delle «leggi romane» e delle opinioni e dottrine di illustri scrittori tra cui era l'olandese a primeggiare (p. 9).

²⁹ In tal modo, distinguendo nettamente la 'prodigalità morale' e volontaria da quella derivata da un difetto di mente, inteso come perdita di senno e della «coscienza di sé e degli atti suoi», se ne separarono le conseguenze legali. Nel frattempo si mise il soggetto al riparo da eventuali arbitrii giudiziari. Anche perché i primi approdi scientifici consentivano di aggiungere, in maniera categorica, che «quando si interdice un alienato di mente, noi siamo di fronte ad un fatto certo e positivo – la demenza». Il dibattito sul punto fu straordinariamente intenso, nonché il primo ad esser preso in esame. Per le citazioni riportate nel testo cfr. diffusamente *Codice civile preceduto*, cit., I, pp. 141-146 e III, pp. 237-239; per quelle qui in nota, ivi, IV, Torino 1887, *Relazione al Re*, p. 29 e I, p. 143.

³⁰ In questo singolare ed impegnativo contesto politico ed istituzionale, l'antica e potente relazione tra diritto e letteratura rigenerava la sua carica rappresentativa e critica attraverso il romanzo sociale ottocentesco, un genere inaugurato in Europa specialmente da Charles Dickens. Si trattò di un fenomeno narrativo che raggiunse punte altissime di popolarità e di gradimento attraverso la pubblicazione seriale a puntate su periodici di larga diffusione; quel che rileva in questa sede è che tale filone produsse un incisivo effetto di ritorno, a cui i legislatori non rimasero affatto sordi. Per la citazione, cfr. ivi, II, *Discussioni (alla Camera ed al Senato)*, Torino 1887, e I, p. 241.

l'animato contesto parlamentare italiano, sulla scia della dottrina fiorita Oltralpe³¹ e di una stretta connessione di argomenti, non mancarono voci ardimentose, pronte a spendersi in favore dello stesso soggetto gravato da incapacità. La speranza era addirittura di concedergli il diritto di adire il Tribunale in prima persona, presentando l'istanza di revoca della propria interdizione, con la possibilità «di giustificare la sua completa guarigione e di chiedere d'essere rimesso nel pieno e libero esercizio de' suoi diritti di cittadino»³².

Un parziale inversione di tendenza, *rectius* un salto all'indietro, che tradiva la prospettiva liberale perseguita e tanto sbandierata, si registrò sulla sponda delle altre situazioni di infermità corporale-sensoriale. Rispetto alle cautele benevolmente omissive del progetto ministeriale, ossia alla non regolamentazione, fu la Commissione del Senato ad emendare il testo originario, con l'inserimento di speciali e 'previdenti' disposizioni aggiuntive nel capo dedicato all'inabilitazione. L'esposizione di Vigliani giustificava brevemente la vicenda e le incertezze sottese, affermando che «chiari scrittori hanno deplorato che il Codice francese e gli altri di lui seguaci non siansi occupati della condizione infelice del sordo-muto o del cieco-nato, i quali in generale abbisognano certamente di speciale assistenza». Tra i modelli in vigore, esibiti come esempi indenni da questo «rimprovero», c'erano il testo austriaco, il prussiano, il parmense e il ticinese. La loro 'saggezza', nella costruenda identità e coesione nazionale, diveniva esplicitamente il polo d'ispirazione. «A imitazione di questi Codici, si è stabilito nell'art. 355 [poi 340] che il sordo-muto ed il cieco-nato divenuti maggiori s'intenderanno di diritto inabilitati, eccettoché il Tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie per la educazione ricevuta. Ragion vuole che il sordo-muto ed il cieco-nato si presumano incapaci di fare gli atti più importanti della vita civile; perciò se essi non fanno riconoscere e dichiarare dal Giudice la loro capacità, la legge provvida li colloca in istato di inabilitazione»³³.

³¹ L'avv. Vismara riferiva che, in rapporto al principio di negare l'esercizio dei diritti, bisognava applicare un'interpretazione restrittiva. Un principio che «fece ritenere alla dottrina ed alla giurisprudenza francese che anche l'interdetto potesse chiedere la revoca dell'interdizione», in particolare a Demolombe, Dalloz e Laurent. Cfr. voce *Interdizione e inabilitazione*, cit. p. 451.

³² Sul punto, la proposta avanzata dal sen. Castelli si legge in *Codice civile preceduto*, cit., II, p. 313.

³³ Ivi, I, p. 241. Cfr. altresì i rilievi di Giuseppe Piola, *Delle persone incapaci*, v. I, Napoli-Torino 1910, tit. II, cap. II, 2, pp. 688-689. Riferimenti alla prevalenza della 'via austriaca' in Dante Caporali, voce *Interdizione e inabilitazione*, in *Dizionario pratico del diritto privato diretto da Vittorio Scialoja, Roberto de Ruggiero e Pietro Bonfante*, vol. III, p. I, Milano 1923, p. 725; la lunga ricostruzione in premessa alla sentenza della Corte di cassazione del Regno del

L'asciutto e breve *excursus* serviva a relazionare sulla linea che era prevalsa e che immetteva nell'ordito normativo una variazione risultante, per metà Paese, liberale e, per l'altra metà, oscurantista. Testimoniava come in sede di revisione, aprendosi un campo di tensione, fosse stata privilegiata una protezione di stampo moderato e conservatore, imperniata su logiche di compromesso e pacificazione, più che su un razionale ossequio agli avanzamenti raggiunti da alcune branche della medicina o alle proclamate libertà personali. Sulla decisione definitiva aveva esercitato un certo influsso pure l'orientamento accolto nelle coeve «leggi penali positive» di area tedesca con introduzione di prescrizioni speciali per i sordomuti. Si poteva affermare che, «fatto il loro tempo», le dottrine «attaccate» al sistema della ricerca del «pu-ro fatto intorno al discernimento» sembravano oramai superate. Che l'imputabilità fosse «un concetto della ragione e riassume[sse] il risultato del concorso della intelligenza e della libera volontà dell'agente» era una sintesi concettuale che già in Pellegrino Rossi si trovava esplicitata. Intanto l'anomalia dell'udito diventava una sua causa di esclusione e, talvolta, costituiva una possibile attenuante³⁴.

28 marzo 1928, in FI, v. LIII, a. 1928, parte I *Giurisprudenza civile e commerciale*, col. 788. Il ferrarese Luigi Borsari, *Commentario al codice civile italiano*, v. I, Torino-Napoli 1871, art. 340, p. 1101, nel confronto tra codici di inizio secolo evidenziava, a più riprese, che la «maggiore previdenza» dell'ABGB consisteva nell'aver opportunamente considerato «anche il caso dell'imbecillità del sordo-muto come fatto non inerente per natura a quei vizi corporei, benché talvolta ne sia l'effetto». La distinzione era ribadita dal giurista, laddove affermava che «neppure il Codice italiano ritiene che il sordo-mutismo sia la imbecillità» (*ibidem*), ma ancora non poteva dirsi *opinio* vincente. Il corsivo è nel testo.

³⁴ Cfr. diffusamente le osservazioni di Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 40-41. Per un'indagine sul «metodo esegetico combinato a quello dogmatico» di P. Rossi, cfr. Luigi Lacché, voce *Pellegrino Rossi*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto* (2012) visionabile in https://www.treccani.it/enciclopedia/pellegrino-rossi_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/ (consultato il 28 aprile 2020). L'imputabilità «all'occhio del giurista [...] non è che uno degli aspetti della capacità giuridica in genere, cioè della generale facoltà dell'individuo applicata a tutt'i rapporti del giure, e prende singolarmente il nome or di capacità per significare i civili rapporti ed or d'imputabilità per dinotare la colpa e la responsabilità penale; l'una e l'altra però suppongono la libera funzione dell'umana coscienza». Sulla base di queste premesse, «allorché le leggi penali positive formularono il principio di irresponsabilità graduale e *secundum quid* a cagione della mutolezza, risolvettero in apparenza una delle difficoltà pratiche della propria materia; ma in fondo la mutazione da esse operata avea un effetto più sostanziale, perciocché involgea la condanna del principio della capacità in quanto al diritto punitivo. E in *civilibus* l'eliminazione della regola arbitraria del giudizio di fatto non fu meno estesa che nella ragion penale» (Nobile, *op. cit.*, p. 41). Il «codice dell'impero germanico» all'art. 58 riteneva irresponsabile il sordomuto privo del «discernimento necessario a comprendere la punibilità dell'azione da lui commessa». Da questo tipo di situazione, «si passa[va] alla responsabilità graduata secondo le diverse età». Cfr. sul tema Bernardino Alimena, voce *Sordomuto* (*Dir. pen.*), in DI, v. XXII, parte I, Torino 1899-1903, p. 73.

La «formola positiva e dommatica» del novello art. 340, con una «risoluzione categorica»³⁵ ed un improprio tratto unificante, senza dismettere il raffronto con l'infermo di mente³⁶, introduceva un automatismo di antica foggia uguagliando il differente stato del sordomuto e del cieco dalla nascita³⁷. Le relative disposizioni, che *ope legis* attribuivano una minorata ed appiattita capacità civile³⁸, erano presentate come una 'creazione' tutta italiana, posta in essere per sfumare i tratti eccessivamente d'avanguardia e libertari dell'indirizzo risalente al *code Napoléon*. Identificabili come «seguaci» o «derivati» di tale scuola di pensiero³⁹, la legislazione delle Due Sicilie ed il codice Al-

³⁵ Nobile, *op. cit.*, pp. 102 e 101.

³⁶ L'art. 339 appena precedente, che inaugurava il capo dell'inabilitazione, era stato concepito per il caso dell'infermo di mente, «il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione» e per quello del prodigo. L'avv. Antonio Vismara descriveva l'inabilitazione come un «vantaggio nell'interesse di chi non è pienamente capace, per ragioni di inferiorità fisica che influisce sulle facoltà mentali di provvedere ai proprii interessi». Così nella sua voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 455.

³⁷ L'avv. Giuseppe Piola puntualizzava che l'espressione «dalla nascita», inclusa nell'art. 340, non andava intesa «letteralmente», considerando l'impossibilità di provare l'esistenza del sordomutismo e della cecità se non dal «tempo in cui in via ordinaria il bambino ode e parla» e vede, ossia dalla prima infanzia (*Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, nt. 1, p. 691). Una sentenza emessa dalla Cassazione di Napoli, nel 1894, riduceva al massimo l'incidenza della menomazione, specificando che ai fini dell'inabilitazione legale veniva in considerazione «tutto quel periodo in cui la esistenza non è che una pura vegetazione». Cfr. lo stralcio integrale della stessa riportato da Orazio Sechi, *Sull'art. 340 del codice civile*, in «Il Filangieri», a. XX, 1895, p. 575, e l'analoga interpretazione assunta dalla Corte d'appello di Trani e segnalata in Idem, voce *Cieco*, in DI, v. VII, parte II, Torino 1897-1902, p. 12; un affaccio sul vecchio codice, in rapporto alle specifiche varianti incluse nel nuovo, è posto in GI, v. XCIII, a. 1941, parte I, sez. II *Corti d'appello*, Milano 9 luglio 1940, coll. 125-126.

³⁸ L'art. 340 recitava: «il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si repoteranno inabilitati di diritto, eccettoché il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle proprie cose». Che si trattasse di una «provvida disposizione del nostro codice, consona ai principi scientifici e che trovò ancora riscontro nella disposizione del codice penale, per la quale la responsabilità del sordomuto che abbia compiuto gli anni 14 è affidata al giudizio del magistrato» (art. 58), fu affermato da Vismara, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 456.

³⁹ Per il primo dei due appellativi, cfr. Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 688; per il secondo, Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 34, ove dichiarava che in Francia i sordomuti «per principio» erano stati «uguagliati ad ogni altro cittadino, salvo la ricerca singolare e di fatto sullo stato morale dell'individuo» (p. 96). Richiami all'indirizzo caratterizzante l'«antico codice delle due Sicilie» si rintracciano in AGI, v. V, a. 1871, parte I *Corti di Cassazione*, Torino 30 giugno 1870, p. 103. Nella legislazione del 1819 era stata inserita la presunzione *juris* che «il sordo-muto ha integro il cervello», per cui si contavano solo due espresse menzioni: nell'art. 860 della prima parte e nel 223 della quarta. Cfr. Annibale Giordano, *Comento delle leggi civili del regno delle Due Sicilie*, v. IV, Napoli 1849, art. 860,

bertino ne avevano assorbito la linea riuscendo a «rompere con la comune tradizione»⁴⁰ e con il diritto preilluministico.

Legava i tre incriminati testi normativi l'originale strappo apportato all'impianto veicolato dal diritto comune, riuscendo finalmente ad affrancare i minorati sensoriali da gravose e paralizzanti oppressioni inerenti alle facoltà operative ed alla loro stessa esistenza. Non figurando *nominatim*⁴¹, era consentito loro di soggiacere ai dettami della disciplina ordinaria del diritto comune in vigore, come ogn'altro cittadino. Tuttavia non erano mancate le critiche incalzanti da parte di chi riteneva che «abbisogna[ssero] certamente di speciale assistenza»⁴² e di una condizione giuridica differenziata, in buona sostanza che non fossero pronti a godere di una completa autonomia. Così nel *condere legem* degli anni '60 si era optato per una trovata giuridica mediana, per un sentiero ben «distinto e contrapposto all'istituto dell'interdizione», che «lo surroga e completa in quei casi nei quali non si può far luogo» alla più rigorosa salvaguardia⁴³.

pp. 112-114; Gaetano Trevisani, *Della capacità civile de' sordomuti*, in «Il progresso delle scienze lettere e arti», noviss. serie, v. II, quaderno I, a. 1844, p. 21. In Francia «al tempo dei lavori della codificazione [...] già si apprestavano ai sordomuti dalla nascita dei mezzi sicuri e facili di comunicazione col mondo esteriore» seguendo regole e metodiche certe. «Nell'orgoglio di questo trionfo della scienza morale», le leggi francesi stabilirono la loro piena capacità civile e che «per eccezione soltanto» potesse «limitarsi». In tema, Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 8-10 riportava la discussione svoltasi nel Consiglio di Stato il «26 Fruttidoro anno 9».

⁴⁰Nobile, *op. cit.*, p. 34. Efficace la sintetica ricostruzione proposta in Cesare Baduana-Vaccolini, *Commento al codice civile del Regno d'Italia*, v. I, parte IV, Roma 1876, art. 340, p. 2869, ove, facendo risalire la tradizione al diritto romano si affermava che quello «ai mentecatti pareggiò i sordo-muti e gli affetti da morbo perpetuo e li dannò a perpetua cura; qualche capacità civile per altro accordò a chi fosse affetto o dalla sordità o soltanto dalla mutenza separatamente».

⁴¹Cfr. il cons. [C.] Bertolini, *Il sordomuto (art. 339, 340 e 342 cod. civ.)*, in «Monitore dei Tribunali», a. XXVI, Milano 11 aprile 1885, n. 15, p. 338.

⁴²Cfr. *Codice civile preceduto*, cit., I, tit. X, p. 241. Apprezzando il modello codicistico napoleonico ed i suoi due epigoni italici, si dichiarava del tutto favorevole a quell'«opera provvida» di lasciare al giudizio delle Corti la definizione dei «casi speciali» riguardando soggetti spesso vittime di insidie e speculazioni, tese anche in ambito familiare, Francesco Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 34-35.

⁴³L'istituto dell'inabilitazione poteva considerarsi «una creazione del cod. civ. italiano». Cfr. Vismara, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 453, che ne sintetizzava anche le origini storiche. Nel diritto romano non si distinguevano i vari gradi dell'infermità mentale, per cui «il *mentecaptus*, il *furiosus*, il *demens*, erano considerati parimenti incapaci. Fu la Chiesa romana ad assumere atteggiamenti pietistici e ad accordare una qualche umana benevolenza, con il fine aggiuntivo di non lasciarli tra gli infedeli e di accostarli ai sacramenti. Nel diritto canonico «cominciò ad introdursi una certa gradazione tra le infermità mentali» e ad appli-

Con un repentino effetto «di pien diritto» tutte le tutele e interdizioni imposte dalle leggi civili precedenti «dovettero cessare»⁴⁴. Intanto, benché il rimedio edificato apparisse relativamente meno incombente, l'elenco dei diritti negati all'inabilitato, secondo l'interpretazione della *scientia iuris*, risultava niente affatto modesto e scarso. Il novello codice gli riconosceva un perimetro di «azioni di stato o di interesse morale» espletabili sulla base della propria autodeterminazione, senza richiedere il supporto esterno del curatore. Allora, se si poteva affermare che l'incapacità *de iure* del soggetto aveva «riferimento esclusivamente al suo patrimonio»⁴⁵ con qualche vantaggio operativo sul minore emancipato⁴⁶, era anche vero che comportava pesanti privazioni e sbarramenti in rapporto ad una serie di ruoli ed uffici istituzionali, rispetto a cui la «capacità di diritto pubblico» tendeva marcatamente «ad assomigliarsi a quella dell'interdetto»⁴⁷.

A questo più elevato livello, il dramma e disagio personale diventava la matrice di un'inabilità legale che andava a confondersi piuttosto con un'indegnità, apportando 'penalità' aggiuntive ed una perdita totale dei diritti po-

carsi forme di protezione assimilabili alla curatela. Nel codice napoleonico la formula giustiniana si capovolgeva del tutto: per i casi di *faiblesse d'esprit*, l'art. 499 disponeva che, «en rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent», precludere al convenuto lo svolgimento di una serie di attività «sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement». Presumendo normalmente la capacità, contemplava l'eventuale ricorso al «consulente giudiziario» nella «difesa di un duplice interesse: provvede[va] cioè alla persona e al patrimonio dell'infermo di mente, difende[va] anche l'interesse dei terzi contraenti e della società». L'inabilitazione disposta dagli uffici giudiziari fu prevista dal codice albertino all'art. 380.

⁴⁴ AGI, v. V, a. 1871, Firenze 1871, parte I, *Corti di cassazione*, sez. I, Torino 30 giugno 1870, p. 103.

⁴⁵ In tema l'avv. Piola affermava che l'inabilitato, «a differenza dell'interdetto, non è privato della capacità di agire [...], sol ché per determinati atti deve essere assistito da un curatore». Cfr. *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 693 e ss. Giuseppe Boggio, *Persone fisiche incapaci agli atti civili e di commercio e delle forme abilitative nel diritto italiano*, 2 voll., Torino 1888, v. I, *Prefazione*, p. V, aggiungeva che «l'incapacità nel senso ristretto di inettitudine legale ad esercitare il diritto che ci compete è la base, può dirsi, della teorica relativa alla validità degli atti giuridici» specie di ordine contrattuale.

⁴⁶ «Dice la legge che negli atti eccedenti la semplice amministrazione, l'inabilitato *deve essere assistito dal curatore*. Non v'ha dunque bisogno del consiglio di famiglia o di tutela e dell'omologazione del tribunale». Così Voltolina, *Commento*, cit., art. 339, p. 432, che dichiarava di non trovare «una efficiente ragione di accordarsi agli atti dell'inabilitato in certo modo un privilegio, che non si è a ragione accordato agli atti dell'emancipato, quando quegli dovrebbe piuttosto ritenersi, riguardo alle sue facoltà mentali, a peggior condizione di questi». Il corsivo è nel testo.

⁴⁷ Francesco Ferrara, *Trattato di diritto civile italiano*, v. I, parte I, Roma 1921, cap. XI, sez. III, p. 522 e nt. 2.

litici: oltre all'esclusione dalle mansioni di «tutore, protutore, e curatore e di consulente del Consiglio di famiglia» in favore di terzi distinti dai suoi figli, non poteva essere ammesso a ricoprire funzioni giudiziarie, né di giurato o conciliatore, e neppure era «elettore ed eleggibile ai riguardi dell'elezione dei probiviri». Assumeva enorme rilievo il fatto che nelle votazioni «tanto politiche, che amministrative e commerciali, non è elettore né eleggibile».

L'ultima imponente privazione alzava proprio un'enorme barricata: negava l'essenza stessa della qualifica di appartenente alla *civitas* e si faceva scattare finanche nel caso di sola prodigalità⁴⁸. Dimezzava l'individuo sostanziano una forzata marginalizzazione con un allontanamento totale dalla partecipazione diretta alla vita ed alla gestione collettiva. Certamente creava una spaccatura idonea a preservare ulteriormente, in quegli anni, la *melior pars* del corpo sociale da sgradite contaminazioni⁴⁹.

3. *Il libero arbitrio, tra luci ed ombre*

L'art. 340 del codice civile del 1865 appariva ben ancorato a posizioni ideologiche tradizionali e di pregiudizio. Le recenti ricerche compiute da educatori e clinici *novatores* avevano segnalato, con una comparazione su scala europea, i notevoli progressi di valore scientifico ed esperienziale, che avrebbero potuto indurre il legislatore italiano ad uscire dalla trincea e ad «assicurare l'umana dignità»⁵⁰ nella sua pienezza a tutti i regnicoli. Tuttavia, dovendosi conciliare le diverse culture ed anime giuridiche del panorama nazionale, tale interessante possibilità subì la scelta trainante seguita dai revisori e fu ancora scartata, cedendo ad un'ottica fondamentalmente patrimonialistica ed assistenzialistica.

Chi quotidianamente si occupava dei minorati sensoriali non riusciva

⁴⁸ Cfr. ampiamente Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II. 2, p. 696.

⁴⁹ Altri sbarramenti per l'accesso all'elettorato furono il censo e l'alfabetizzazione. Sull'importanza della riforma Zanardelli del 1889, tra risultati preventivati e esiti realmente ottenuti, cfr. Gian Paolo Trifone, *Il diritto al cospetto della politica*, Miceli, Rossi, Siotto Pintò e la crisi della rappresentanza liberale, pp. 9-10 e *passim*; Giuseppe Mecca, *Il governo rappresentativo. Cultura politica, sfera pubblica e diritto costituzionale nell'Italia del XIX secolo*, Macerata 2019, p. 177 e ss.

⁵⁰ Cesare Castiglioni, *Intorno alla sordo-mutezza dalla nascita di rimpetto alla legislazione e all'educazione*, in *Memorie del reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti*, v. IX, (III della 2ª serie), Milano 1863, p. 157. Dopo un dettagliato *excursus* sulle varie posizioni delineatesi, il medico arlunese, riguardo ai sordomuti, concludeva: «né costa che si abbia avuto pensiero, nella compilazione di Codici recenti, di concretare più decisive e più sicure norme in loro riguardo, le quali adeguassero le vantaggiose condizioni loro» (ivi, p. 177).

proprio ad accettare la ‘sordità’ politica e la rinuncia ad un itinerario ideologico anche ascendente di formazione della legge: «nelle proposte di riforme ai nuovi codici nulla si trova che si informi alle viste stesse, e che mostri essersi portata attenzione a quanto per gli studi filosofici, sanitari e pedagogici venne intorno alli stessi raccolto, veggendosi all’opposto che nelle stesse proposte di riforme si parte da indicazioni, da categorie, da trattamenti che stanno ancora in rapporto colle opinioni che si aveano nei tempi passati sull’influenza della parola in riguardo alle intelligenze e non alle cognizioni di recente raccolte»⁵¹. Contro tale rigidità di sguardi si reagiva dimostrando che dal lontano postulato di Paolo Zacchia sui sordomuti, secondo cui se non erano da relegare tra dementi e fatui, nemmeno potevano considerarsi proprio di sano giudizio, l’alveo delle conoscenze acquisite aveva subito grandi evoluzioni ed era stato implementato da innesti costruttivamente problematici, provenienti dalla Francia ed attenti, in particolar modo, agli aspetti giuridici.

Su tale fronte si attribuiva a Charles Marc, «Premier Mèdecin de S.M. le Roi des Français» Luigi Filippo e membro del Consiglio superiore «de Santé», il merito di aver contribuito con sperimentazioni e studi mirati ad elaborare una visione matura, verificata e, dunque, solida. Lo psichiatra, che era annoverabile tra i padri fondatori di una nuova stagione di interlocuzione tra le scienze della vita ed il *jus*, curò di differenziare nettamente l’imbecillità dall’anomalia sensoriale, segnalando, con note di disappunto, la ricorrente *extrême* «analogie légale» posta riguardo all’«imputabilité»⁵². Così affermò

⁵¹ *Studi sui sordo-muti e rendiconto degli Istituti per quelli poveri di campagna della provincia di Milano. Annuario della Commissione promotrice della loro educazione del 1862-63*, Milano 1863, pp. 57-58, richiamando gli studi di Castiglioni, Veratti e Marzolo. Presiedeva tale Commissione il senatore del Regno, conte Carlo Taverna, mentre ne erano consiglieri Michele Barozzi, padre Eliseo Ghislandi, Gio. Stefano Orelli, Marco Greppi, Gerolamo Marinoni (ivi, p. 6). Alla loro intensa attività praticata sul campo, si sommava un’opera di sensibilizzazione e di un’informazione scientifica, svolta attraverso la stampa e la diffusione di un annuario, che seguiva il modello ripetutamente tentato in Francia. «Il vantaggio della pubblicazione è tanto più sentito per la mancanza di giornali speciali» e mirava ad avviare un «trattamento razionale», una redenzione dei minorati dei sensi, da tempi remoti ridotti in uno stato di abbandono. L’invito alla lettura rivolto a «cittadini di svariati ordini» era espresso con toni insistenti: «noi ripetiamo la preghiera fatta nei precedenti anni perché, prima di gettarlo in disparte inosservato, se ne scorra l’indice» già in grado di dimostrare che non si trattava di «una noiosa superfluità» (ivi, p. 7). Sull’intensa opera filantropica del nobile milanese cfr. da ultimo Carlotta Frigerio, *Carlo Taverna. Il conte amico dei sordomuti (1804-1877)*, epub, Milano 2018. Per un elenco di tutti gli Istituti presenti sul territorio nazionale, con indicazione dell’organico e delle caratteristiche, cfr. in *Annuario della istruzione pubblica del Regno d’Italia del 1868-1869*, Torino 1869, parte IX, *Scuole dei sordo-muti*, pp. 358-362.

⁵² Il che poteva risultare ammissibile nei tempi passati, in cui «aucune instruction n’a cul-

che l'intelligenza, nella prima situazione, era completamente «oblitérée par l'effet d'un vice organique du cerveau», mentre nella seconda al contrario si riscontrava «l'intégrité cérébrale», benché «elle n'a jamais été mise convenablement en jeu».

Quindi, ricapitolando, se l'*imbécillité* poteva definirsi «la mort» dell'intelligenza, la *surdimutité* soltanto «le sommeil»⁵³ da cui ci si poteva comunque destare per riaccenderla ed avviarne lo svolgimento: «cherchez, en effet, à améliorer par l'éducation l'intelligence d'un imbécile, vous parviendrez à peine, et seulement lorsque sa faiblesse d'esprit sera voisine de la raison, à lui donner quelques notions vagues et imparfaites sur des sujets abstraits; vous échouerez complètement, dans tous les cas où l'intelligence sera à peu près nulle. Quelle différence entre ces résultats et ceux qu'on obtient quelquefois chez le sourd-muet!»⁵⁴. Si trattava di voci critiche, produttive di possenti scossoni, che cominciavano ad emergere in consessi settoriali di natura accademica, preparandosi gradualmente a trovare interlocutori consenzienti in chi era interessato a forme di recupero, e non di pietistico assistenzialismo, di quella che l'antichità reputava una «massa dannata» e abietta⁵⁵.

Le svolte troppo coraggiose e nette non erano adeguate alla funzione uniformante attribuita ai codici dell'Italia unita che, al riparo dai marosi, preferirono procedere a piccoli passi e ripercorrere strade già battute in passato.

tivé les facultés intellectuelles» ed in rapporto al difetto originario dell'udito. Cfr. Charles-Christien-Henri Marc, *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, I, Paris 1840, chap. VII, p. 443. Le diverse età in cui poteva rivelarsi la sordità avevano una differente rilevanza «en médecine judiciaire», con riguardo all'«imputation légale en matière criminelle» ed alla «validité en matière civile» (p. 445).

⁵³ In Italia curava di sottolineare l'aspetto originale delle affermazioni sui sordomuti dalla nascita, esternate da Marc, il collega Castiglioni, *Intorno alla sordo-mutezza*, cit., p. 159. Ne fu un estimatore anche Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 99 e *passim*. Cfr. Marc, *op. cit.*, I, chap. VII, p. 443. Il risveglio intellettuale sarebbe stato difficile o impossibile, nei «sourdsmuets abandonnés à eux-même, de s'élever aux abstractions des objets dont les individualités ne frappent aucun des sens. Telles sont les notions du droit, de l'obligation, de la nécessité, des mots, qui ne sont déjà eux-mêmes que des abstractions» (ivi, p. 444). In ogni caso Marc stesso insisteva sull'«extrême importance des questions médico-légales que le lésions de l'entendement peuvent surgir dans les affaires judiciaires criminelles et civiles» (*Préface*, p. X). Traggo le notizie biografiche dal *Discours prononcé au nom de l'Académie Royal de Médecine par M. Pariset, Secrétaire perpétuel*, edito ivi, pp. XVIII-XIX e *passim*. Tale intenso testo commemorativo dell'opera dello scienziato improvvisamente scomparso fu collocato in apertura al suo poderoso volume che, a cura della stessa Istituzione, si stava pubblicando postumo. Una sintesi del pensiero di Marc si legge in, *Bibliothèque du médecin-praticien ou résumé général*, t. XV, *Traité de médecine légale et de toxicologie*, Paris 1851, chap. XIII, *De l'aliénation mentale sous le rapport médico-légal*, art. IV, *De la surdité et de la surdi-mutité*, p. 514.

⁵⁴ Marc, *op. cit.*, I, chap. VII, pp. 443-444 e ss.

⁵⁵ Cfr. Roberto Mazzetti, *Anormalità e redenzione*, in EM, a. I, n. 1, novembre 1941, p. 39.

Come asserì senza tante perifrasi la Corte di cassazione di Torino nel 1870, definendo i termini di una controversa vicenda giudiziaria ed umana, «il legislatore italiano del 1865, volendo regolare la condizione civile e la capacità del sordo-muto [e del cieco] dalla nascita, credette di doversi scostare dai due sistemi adottati variamente dai principali codici di Europa e d'America, alcuni dei quali (come l'antico Codice delle due Sicilie) suppongono nel sordo-muto l'ordinaria capacità intellettuale, mentre gli altri (come l'antico Codice estense) agguagliano il sordo-muto ad un vero imbecille, ed adottò una via di mezzo, disponendo all'art. 340 che il sordo-muto si reputa inabile, eccetto che il tribunale lo dichiari abile»⁵⁶. Era noto che, conformemente al disegno di Pisanelli, «nel progetto ministeriale di codice civile italiano nessuna speciale disposizione si trova relativamente al sordo-muto ed al cieco dalla nascita; fu la Commissione senatoria ad inserire le speciali disposizioni» valutando che, tra il differente tenore delle pregresse legislazioni, «il vero» stesse *in medio*⁵⁷. L'illustre consesso sembrò attenersi a «vedute giuridiche di una sfera piuttosto pratica» e di compromesso, dettate meno da insegnamenti speculativi che da una pregressa esperienza di diritto codificato⁵⁸. Nella pur estesa prospettiva restrittiva, il principio secondo cui le «leggi personali operano immediatamente»⁵⁹, *ipso jure et facto*, per lo meno servì a caducare le interdizioni indebite.

Della politica del diritto appena inaugurata la dottrina rimarcò la missione votata a salvaguardare la dimensione sociale collettiva, proprio mentre

⁵⁶ AGI, v. V, parte I, *Corti di cassazione*, sez. I, Torino 30 giugno 1870, p. 103. Il menzionato art. 193 del codice estense recitava che «il sordo-muto, o sia tale dalla nascita, o lo sia divenuto dopo, è uguagliato al minore, eccettoché non sia riconosciuto e dichiarato dal Tribunale del suo domicilio abile ad amministrare per se medesimo».

⁵⁷ Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, pp. 688-689; ma soprattutto *Codice civile preceduto*, cit., I, p. 239. Il silenzio del ministro sui minorati sensoriali e l'«assenza di una sanzione apposita» nel progetto lasciava supporre che egli avesse voluto soltanto creare, con il capo speciale sulla inabilitazione, un generico «terreno neutro» che dava vita ad un'attenuante al «sistema assoluto dell'interdizione». Così Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 102.

⁵⁸ Nobile, *op. cit.*, p. 103.

⁵⁹ AGI, v. V, parte I, *Corti di cassazione*, sez. I, Torino 30 giugno 1870, p. 103. L'automatismo operava solo per le interdizioni legali e non anche per quelle disposte con pronuncia del tribunale (ivi). Queste ultime avrebbero mantenuto «il loro effetto», finché non si fosse «altrimenti provveduto dall'autorità giudiziaria» su istanza di qualunque interessato o del P.M. In merito, l'art. 18 delle disposizioni transitorie non lasciava dubbi. Quindi la Corte poté affermare che «le leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone operano immediatamente; e perciò quegli che per sordo-mutismo era pienamente *interdetto* secondo le precedenti leggi divenne semplicemente *inabilitato* coll'attuarsi del Codice civile italiano». Cfr. l'efficace breve sintesi espressa nel sommario, ivi, p. 101. Il corsivo è nel testo.

volgeva pregnante cura ed attenzione a quella della libertà individuale, *melius* all'individualismo volontaristico. Garantire la tenuta dell'ordine e la «sicurezza» delle persone, più che altro dei loro beni e scambi, fu una scelta ideologica che implicava la compressione di tutte le altre forze, interne ed esterne, che potessero provocare un indebolimento dei primari cardini su cui poggiava l'ordine generale. Con tale vocazione, la cultura della separazione inviluppava chiunque fuoruscisse da un'ontologia dell'essere umano accentuatamente monolitica e dai modelli predeterminati di normalità e volizione. L'artificio giuridico-culturale del soggetto di diritto capace di «tutti gli atti della vita civile» e «di provvedere ai propri interessi» (artt. 323 e 324 c.c.) tendeva ad ammantare, e nello stesso tempo a dissolvere, la complessa realtà dell'uomo biologico, la sua natura assolutamente plurale⁶⁰. Lasciava il posto ad un parametro chiuso, assunto *a priori*, in rapporto a cui tratteggiare la persona⁶¹, l'*homo iuridicus* per l'appunto, e misurare il peso di eventuali infermità mentali o corporali. Muovendosi all'interno del recinto così costruito, con un sottile gioco di pieni e vuoti la *scientia iuris* arrivava ad illustrare la capacità ed il suo opposto. Nutrita da influenze pandettistiche e procedendo per sottrazioni, riusciva a disegnare i differenti presupposti indispensabili per configurare l'interdizione o l'inabilitazione.

Una veste di neutralità ricopriva l'azione protettiva svolta dallo Stato 'guardiano', che assicurava il consorzio civile ed al contempo lo intimoriva;

⁶⁰ Accattivanti ed efficaci riferimenti all'*homo natura*, come creazione funzionale all'esistenza all'interno del sistema giuridico, in Michel Foucault, *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris 1961, trad. it. di F. Ferrucci, *Storia della follia in età classica*, Milano 1963, v. I, parte I, par. 4, *Esperienze della follia*, p. 134. Che il «modello di persona» non sia mai stato «la semplice registrazione di una natura "umana"», ma il risultato di una «selezione» operata dal diritto, è un'osservazione formulata, anche con riguardo alla figura del 'cittadino', da Stefano Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli 2013, pp. 6, 8.

⁶¹ Il termine latino *persona* fu diffusamente adoperato «per additare le diverse qualità, o situazioni degli uomini nell'ordine sociale e le varie parti che vi rappresentano». Così Filippo Carrillo, *Istituzioni delle leggi civili del Regno di Napoli*, v. I, Napoli 1853, l. I *Delle Persone*, p. 62. Era una *factio* il cui significato fu ben espresso nell'efficace sintesi di J.G. Heinecke: «l'idea dell'uomo è molto diversa dalla nozione della persona. L'uomo è chiunque va dotato di un'anima ragionevole e di un corpo umano. La persona è un uomo considerato in qualche stato». Cfr. *Elementi della ragion civile secondo l'ordine delle Giustinianee Istituzioni*, trad. con note di D. De Vincentiis, l. I, Napoli 1822, *Delle persone*, p. 47. La valenza prettamente giuridico-formale del termine, strumentale a «rappresentare nel mondo una parte della vita della famiglia e società», fu evidenziata ancora in Emidio Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile*, l. I *Delle persone*, Firenze 1871², nt. 2, p. 2. Conferme in Pietro Rescigno, *Codici. Storia e geografia di un'idea*, Roma-Bari 2013, p. 131, secondo cui il concetto di persona rimane ben separato da quello di individuo: esemplificando, è chiaro che il divorzio faccia cessare la «persona del coniuge», lasciando perfettamente in vita l'individuo che era legato dal vincolo matrimoniale.

nell'intelaiatura giuridica dell'ordinamento liberale traeva un imbattibile supporto dal principio che «la legge non crea, ma dichiara e riconosce l'incapacità»⁶². Presentato nella trattatistica di settore con le fattezze di un binario obbligato, l'intervento della fonte regolatrice andava a produrre la «graduazione delle facoltà giuridiche» riflettendo «lo stato delle facoltà dello spirito»⁶³. Il legislatore era sollecitato da situazioni attinenti all'«impossibilità naturale» di compiere negozi giuridici «in nome e per conto proprio»⁶⁴, in ragione di quell'intimo e «misterioso nesso fra il corpo e lo spirito, sì che l'uno spieghi continua diretta relazione sull'altro». Come la pazzia «spesso è prodotta da irregolarità o da perturbazione delle membra», allo stesso modo il sordomutismo e la cecità *ex nativitate* «esercitano sullo svolgimento dell'intelletto un'influenza fatale»⁶⁵. Non si poteva trascurare tale arcano nesso, né l'esperienza concreta, ossia «il fatto quasi costante che pur troppo le persone prive dei mezzi materiali di percepire le cognizioni, ovvero parteciparle agli altri, sogliono godere di un grado d'intelligenza grandemente più debole»⁶⁶. Le criticità istituzionali, sommate alle incertezze scientifiche, sembravano condurre l'autorità statale verso il fondo di un imbuto, che rendeva ardua l'uscita se non ammettendo soluzioni di massima prudenza e di contenuta discontinuità.

Tali proposizioni, insistendo in un quadro logico impeccabilmente lineare, articolavano un perfetto sillogismo che giustificava l'iniziativa di disporre, anche in via preventiva e per blocchi ampi, limitazioni del libero arbitrio, ricoveri e internamenti. Come argomentava l'avvocato Boggio nel suo trattato tematico del 1888, *Persone fisiche incapaci*, le norme diventavano salvifiche, apparivano una necessità evidente, al fine di creare un guscio di copertura e di designare «altre persone che pietosamente soccorrano all'inettitudine nell'esercizio del diritto. [...] Se il legislatore così non facesse, verrebbe prati-

⁶² Boggio, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, p. 5 e *passim*.

⁶³ Così si esprimeva in senso critico Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 105.

⁶⁴ Boggio, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. I, nt. 1, p. 3.

⁶⁵ Ivi, pp. 33-35. Trattando il problema dell'«abituale infermità di mente», risulta frequente il ricorso, in senso omnicomprensivo, alla categoria unica e generale della «pazzia» (ivi, *passim*); Anton Giulio Fontanive, voce *Capacità civile*, in EGI, v. III, parte I, sezione II, Milano 1903, p. 635. Diversamente nella trattazione di Piola, strutturata su approfondimenti che spaziavano dall'antropologia agli insegnamenti della psicopatologia e relative classificazioni, il ventaglio delle possibili fattispecie si allargava moltissimo, distinguendo tra i soggetti «non psichicamente evoluti», quindi nati privi di discernimento, e quelli «psichicamente anomali» (*Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, p. 417 e ss.).

⁶⁶ Boggio, *Persone fisiche incapaci*, cit., v. II, p. 205. Il giurista concludeva che, in tale situazione, «il legislatore saviamente ritenne opportuno dichiarare incapaci di diritto i sordomuti e ciechi dalla nascita».

camente a togliere e negare il diritto, perché negherebbe la maniera razionale di farlo valere, privando di difesa chi di per sé non ha modo di tutelarsi». L'approvazione investiva il beneficio della protezione giuridica, in quanto espletava i suoi opportuni effetti nella sfera individuale e si estendeva «accessoriamente» anche ai terzi⁶⁷ ponendosi come ancoraggio stesso della «teorica relativa alla validità degli atti giuridici»⁶⁸ contrattuali e non.

Che queste premesse rivelassero una notevole obliquità, oscillante tra sostegno e penalizzazione, e che il sistema acquisisse l'idoneità a rinvigorire anche la mentalità dello scarto e del rifiuto, non era una questione così peregrina. Se l'art. 340 celebrava il trionfo della diversità di trattamento sulla base di anomalie fisiche, parimenti la reale o immaginata e vaga «pericolosità sociale» del malato di mente, contemplata da una legge (n. 36 del 1904) in cui «la voce degli alienisti manc[ava] o non [era] avvertibile», avrebbe giocato un ruolo determinante e non meno ambiguo: sarebbe stata assunta, oltre che a criterio «classificatore», come basilare filtro ed incontrollato moltiplicatore, per disporre, per il mezzo del ricovero coatto, fulminanti relegazioni negli istituti psichiatrici manicomiali. L'art. 2 poggiava l'ammissione a tale misura difensiva di 'custodia' sul motivo oggettivo e rilevante dello scandalo e della pubblica sicurezza, permettendo che provenisse da richiesta di parenti e tutori, o di «chiunque altro», nell'interesse degli infermi e soprattutto della società⁶⁹.

4. Una protezione ipocrita. L'art. 340 all'esame della dottrina

Quale dovesse considerarsi il «punto di partenza» per stabilire la consistenza ed il profilo delle facoltà intellettuali da possedere ai fini «della partecipazione dei diritti» era una questione precipua ed estremamente delicata,

⁶⁷ Boggio, *op. cit.*, v. I, pp. 5 e 7. In realtà l'avv. Sechi lamentava l'esistenza di effettive garanzie nei confronti dei terzi, per la mancata previsione di un registro pubblico, da tenere presso le Preture, analogo a quello esistente per interdetti ed inabilitati giudiziari (Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 567).

⁶⁸ Boggio, *op. cit.*, v. I, *Prefazione*, p. V.

⁶⁹ Cfr. Francesco De Peri, *Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico tra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali*, 7, *Malattia e medicina*, Torino 1984, pp. 1132-1133. Leonardo Bianchi, direttore della clinica psichiatrica napoletana respingeva proprio i criteri restrittivi di ammissione nei manicomi e l'assunzione della pericolosità sociale ad unico «parametro classificatore dell'istituzione psichiatrica». Al contrario, aspirava a che da luogo di segregazione divenisse un ambiente in cui propinare terapie e cure adeguate, una struttura ospedaliera per accogliere e risanare individui colpiti da malattie o anomalie della mente. Cfr. la relazione che presentò in un intervento al Senato nel 1922, riportata parzialmente ivi, pp. 1132-1134.

da sempre dibattuta tra i cultori del diritto, rispetto a cui mai nessun argomento teorico e speculativo era risultato così invincibile da escludere tutti gli altri. Per questi motivi ed alla luce della sua qualificata esperienza professionale, Francesco Nobile, consigliere della Corte d'appello di Palermo, a qualche anno di distanza dall'entrata in vigore del codice civile italiano, riteneva di dover spendere un sentito elogio per quei legislatori, da Giustiniano a Napoleone, che opportunamente avevano tracciato solo «grandi linee». Investendo sulla flessibilità, si erano mantenuti nel bacino delle «indicazioni di genere» sui «caratteri tipici» per affidare, come *modus procedendi*, al prudente e «saggio criterio» del magistrato l'apprezzamento delle singole circostanze⁷⁰.

Un deciso cambio di rotta si era verificato nell'imperativo vigente dal 1° gennaio 1866. A proposito dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, «la presente legge non ha trovato di paragonare detti individui ai furiosi o agli infanti, come parlando dei primi, fecero altre leggi, ma non volle neppure che divenissero senz'altro *sui juris*, ravvisando ciò pericoloso»⁷¹. Tra le due innovazioni segnalate, l'affrancamento dai lacci della tutela costituì un punto di merito riconosciuto all'art. 340, su cui la soddisfazione fu unanime⁷². L'altra riguardava la speciale attenuazione di capacità civile, fissata sulle corde di una presunzione *juris tantum*⁷³ ed estesa anche al non vedente, in netto dissidio con l'idea dominante nell'ambiente scientifico, recepita in *poenalibus* e «prevalsa sempre nella pratica forense di considerare il sordomuto in condizione peggiore del cieco»⁷⁴. In questa sua duplice valenza prescrittiva e peggiorativa, la disciplina

⁷⁰ Le osservazioni sono tratte da Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., pp. 4-5. Con riferimento alla legislazione borbonica la Gran Corte Civile i Napoli chiarì il principio che «se non v'ha alcuna disposizione speciale pei sordo-muti, la ragione del silenzio si trova maestrevolmente svolta nelle discussioni che han preparato il codice civile, vale a dire che si volle lasciare al prudente arbitrio de' tribunali il discernimento delle circostanze e de' segni che possono far giudicare se il sordo-muto abbia o pur no consentito». Cfr. la sentenza del 30 marzo 1853, in «Giornale del foro ossia raccolta di regiodicate romane e straniere», diretta da Bartolomeo Belli, a. 1853, v. II, p. 124.

⁷¹ Voltolina, *Commento*, cit., art. 340, p. 433.

⁷² Le «infermità fisiche (somatiche) per quanto gravissime non possono dar luogo a interdizione» fu l'affermazione categorica diffusa nei primi lustri del Novecento. Cfr. Caporali, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 721.

⁷³ L'ammissione della prova contraria la rendeva meno pesante rispetto ad una presunzione *juris et de jure* che i tempi non giustificavano. Cfr. Sechi, *Sull'art. 340*, cit. p. 576.

⁷⁴ Cfr. Sechi, voce *Cieco*, cit., p. 13. Che la cecità isoli l'individuo delle 'cose', mentre il sordomutismo dalle 'persone' rendendo più difficile l'inserimento nella vita sociale e di relazione, con specifici esempi, fu affermato da Francesco Valori, voce *Sordo, muto e sordomuto* (sez. *Diritto amministrativo*), in NDI, v. XVII, 1970, p. 916. Infatti il codice sardo (artt. 92 e 93), poi italiano, ed il codice Zanardelli (artt. 57 e 58) contemplavano esclusivamente la con-

sancita rivelava una serie di nebulosità e di sfumature anche relativamente alla terminologia e «dizione in esso adoperata»⁷⁵, che la rese presto fomite di dubbi e di accesi contrasti, affioranti principalmente in sede giudiziaria.

Il precetto, che introduceva l'inabilitazione *ope legis*, fondava la sua *ratio* ufficiale sul timore che alcuni cittadini, non possedendo «d'ordinario», a causa di un'anomalia organica, il «mezzo» naturale e spontaneo per formarsi «idee adeguate agli oggetti», potessero facilmente essere «assaliti da cattivi soggetti e traditi»⁷⁶ con raggiri e inganni. Persistendo l'idea che gli individui sensorialmente ipodotati non riuscissero a difendere i propri diritti e ad adempiere convenientemente ai propri doveri superata la minore età ed il periodo (uguale per chiunque) di assoggettamento al tutore, dalla misura varata erano introdotti ad una nuova fase esistenziale, in cui il regime dell'autodeterminazione assistita andava ad identificare il loro stato giuridico⁷⁷.

D'altronde, come si rilevava in dottrina, lo scopo generale dell'istituto, al quale il codice aveva dedicato un intero capo⁷⁸, a prescindere dalla situazione personale e strettamente esistenziale del destinatario interessato, consisteva proprio nella garanzia posta contro il rischio di una volontà dispositiva «imprudente che potrebbe consentire e contro la dissipazione de' suoi beni»⁷⁹. Il fine di scongiurare tale paventata eventualità ed i suoi sconvenienti effetti depauperanti rispondeva perfettamente all'esigenza di privilegiare la

dizione del sordomuto e non anche del cieco. *Ibidem*. Quando alla capacità civile ed all'art. 340, «è da credere che i tribunali useranno a riguardo del cieco, più che a riguardo del sordomuto, della facoltà di dichiararlo abile a trattare gli affari proprii». Così si esprimeva Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, cit., I, II, parte I, tit. II, cap. I, p. 53. Nei secoli rimase a lungo dominante la rappresentazione del sordomuto come «malato organico a cui nulla possa giovare arte umana». Cfr. Giulio Ferreri, *L'educazione dei sordomuti in Italia. Notizie storiche, statistiche e bibliografiche*, Roma 1905², pp. 7-8.

⁷⁵ Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 562.

⁷⁶ Voltolina, *Commento*, cit., art. 340, p. 433. Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 693.

⁷⁷ Il legislatore considerò l'incapacità legale «connaturale» all'essere sordo-muto e cieco dalla nascita indifferentemente per «tutte le classi» (Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 147); li inabilitava «di pien diritto» in ragione e «dipendentemente» dall'influenza esercitata da una «condizione biologica» imperfetta su quella psichica. Così Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, p. 690.

⁷⁸ L'inabilitazione era presentata come una creazione del codice civile patrio, contemplata al capo III del titolo X del libro I, da Vismara, voce *Interdizione e inabilitazione*, cit., p. 453.

⁷⁹ Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni*, cit., I, I, tit. X, cap. III, p. 544. «Nel sistema del Codice civile, la conservazione della fortuna del demente è l'obbietto principale». Così dichiarava il presidente del Tribunale civile di Auxerre Olivier-Jacques Chardon, *Trattato delle tre potestà, maritale, patria e tutelare, 1ª versione italiana su la ed. Belga del 1844 di Antonino Lombardi, accomodata alle leggi ed alla giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie ed arricchita di note per le cure di Fortunato Cafaro*, Napoli 1848, parte III, p. 37.

custodia e l'integrità del patrimonio ed *in civilibus* conquistava appieno la scena. Una riprova era fornita anche dal dettato proibitivo inserito nell'art. 339: l'attenzione dello *ius positum* era incentrata sulla cristallizzazione degli averi e, per contro, sugli strumenti negoziali di significativa valenza economico-finanziaria, ossia insistenti nella cerchia della straordinaria amministrazione che potevano infrangerla, mentre nessun espresso riferimento era rivolto agli atti relativi all'essere, a quelli di ordine morale, personale o sociale. Nella persistenza di un'antropologia giuridica proprietaria, il dettagliato elenco allocato nel testo di legge ed inerente alla diponibilità del capitale appariva espresso in via «dimostrativa e non tassativa», in una forma che denotava un'ulteriore possibile estensibilità⁸⁰.

Lo spettro di uno «stato mentale debole ed anormale»⁸¹ annesso inesorabilmente al *vitium corporis* congenito, uditivo o visivo che fosse, rimaneva disteso sullo sfondo della norma. Che il legislatore l'avesse posto come premessa ed intimo fulcro dello specifico articolo redatto rappresentò una credenza silente e diffusa. Fu un argomento che in larga parte della *scientia iuris*, specie tra le falangi dei 'sensisti' e 'tradizionalisti', raccolse ancora molte opinioni concordi. I ciechi e sordomuti originari, per tale misera loro situazione «si presumono mancare del perfetto esercizio delle loro facoltà intellettuali; e per triste conseguenza sorniti della piena capacità di aver cura delle loro persone e di amministrare i loro beni». Si codificava una cautela sulla trama di una congettura radicata di subalternità, che riusciva a «cedere alla prova contraria, soprattutto di fronte ai mirabili trovati della civiltà per educare fino all'ultimo grado l'intelligenza»⁸² o, all'estremo opposto, ad indurre l'avvio di un procedimento d'interdizione.

⁸⁰ Francesco Ricci, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, v. I, Torino 1877, p. 646, segnalava che la relativa enumerazione proposta all'art. 339 era semplicemente esemplificativa, nel senso che potevano configurarsi tantissimi altri atti preclusi all'inabilitato, tra cui «girare una cambiale accettata in suo favore, [...] prendere danari a prestito senza l'assistenza del curatore» (ivi, p. 647). Nella zona franca comprensiva degli atti di ordinaria amministrazione si includeva senz'altro la vendita delle «derrate raccolte entro l'anno», ma pure l'alienazione delle rendite e dei frutti «prima della loro maturazione e percezione» che, per quanto «non troppo saggia», manteneva intatta la sostanza delle fortune e proprietà. In senso conforme si erano espresse, nel 1874, anche la Corte d'appello di Lucca e la Cassazione di Firenze (ivi, pp. 646-647 e nt.). Facendo eco alla visione generale prevalente, Girolamo Scalamandrè, voce *Capacità civile*, in DI, v. VI, parte I, Torino 1888, p. 686 e ss., distingueva la «capacità patrimoniale», inerente al dominio e possesso dei beni ed alle relativi obbligazioni e liberazioni, dalla «capacità personale» relativa allo stato delle persona, rivolgendo particolare attenzione alla condizione dello straniero.

⁸¹ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 106. Si registrava come dato acquisito che il difetto sensoriale generasse una naturale «inettitudine» alla percezione ed allo svolgimento mentale delle idee, causa di «isolamento morale». Cfr. Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 563.

⁸² Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni*, cit., l. I., tit. X, cap. III, p. 545.

In una prospettiva che, in prima opzione, si mostrava pronta ad assicurare uno *status* singolare stabile e definitivo, appariva appropriato affermare che l'inabilitazione «costituisce la regola», mentre era in via «eccezionale» che i minorati sensoriali sarebbero stati ammessi a godere pienamente della capacità civile e di tutti i diritti, oppure a cadere sotto tutela. Fino al realizzarsi di uno di tali decisivi momenti finali, l'assistenza del curatore risultava assolutamente necessaria altresì per «stare in giudizio», sia in veste di attori che di convenuti⁸³.

«Sarebbero state mai giustificabili quelle proibizioni tanto vaste, che condannano una classe numerosa di *cives* alla inazione giuridica, senza una convinzione antecedente che i sordo-muti dalla nascita sono in uno stato evidente d'inferiorità morale», era l'interrogativo schietto, chiaramente retorico, enunciato nel 1868 da chi in quella «regola *a priori*» vedeva solo una grande ed inutile mostruosità giuridica. Il ragionamento critico che lo sorreggeva intendeva interpretare il testo legislativo nella sua interezza, sondandone anche tecnicamente la congruenza e la «coordinazione» in rapporto all'«organismo di cui fa parte», all'intero sistema ordinamentale. Al cospetto dei principi portanti, i saggi effettuati sulla coerenza del precetto non prescindevano mai dai «materiali della storia e della scienza»⁸⁴ prodotti in almeno mezzo secolo, in ragione dei lumi che fornivano su retaggi culturali e prospettive di applicazione di fatto ancora aderenti ad un umiliante «concetto ricoverativo»⁸⁵.

Che l'art. 340 avesse fissato due eccezioni ad altrettanti primari postulati generali fu una delle considerazioni formulate da Orazio Sechi. Notoriamente la capacità civile si presumeva in tutti i consociati e la privazione della stessa si poteva avverare solo a seguito di un regolare giudizio e di una sentenza, ma la prescrizione in esame sembrava proprio non tenerne conto. Invocando criteri «di giustizia e di equità», l'avvocato oppugnava la violazione del «più sacro dei diritti» e che con il codice condannasse, «in base a delle semplici supposizioni e presunzioni, un numero non indifferente di cittadini all'inabilitazione»⁸⁶.

⁸³ Cfr. sulle due questioni, Ricci, *Corso teorico-pratico*, cit., v. I, pp. 654 e 650-651.

⁸⁴ Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 105. Che dal codice austriaco provenisse una «presunzione prevalente della incapacità» del sordomuto era una convinzione che il togato non esitava a manifestare. Per sciogliere il cittadino sordomuto dai vincoli della tutela d'età minore, il testo imponeva un'«investigazione» e tre ordini di soluzioni: la prosecuzione della stessa condizione; l'acquisizione della piena libertà e capacità senza deputare suo malgrado una figura di sostegno; l'inespressa, ma implicita e 'lungimirante' ipotesi di una situazione «incerta, dubbia, non rassicurante circa la capacità di amministrare», in cui «la protezione della legge» ritornava all'assalto provvedendo a disporre l'assistenza del curatore (ivi, p. 107).

⁸⁵ Leone Cimatti, *L'orientamento professionale dei minorati*, in EM, a. I, n. 3, marzo 1941, p. 190.

⁸⁶ Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 362. «Rispetto al sordomuto ed al cieco dalla nascita, pertan-

Un altro manifesto difetto del testo di legge concerneva la particolare figura deputata ad assistere l'inabilitato ed i connotati del suo ufficio «dativo»⁸⁷: nella formulazione varata «non si parla né della qualità del curatore, né del modo con cui esso debba venir nominato, né delle persone da cui questa nomina debba esser fatta». Il silenzio in merito prospettava, tra i vari rischi supponibili, quello abbastanza probabile che il consiglio di famiglia o di tutela⁸⁸, per mera disattenzione o noncuranza, omettesse di disporre la designazione, con l'effetto di rendere irrisoria e dannosa la disposizione e di sterilizzare anche quella «capacità media» presunta nel minorato divenuto maggiorenne⁸⁹. Non era escluso che si giungesse all'assurdo che dovesse essere lui stesso, per tutelarsi, ad invitare i congiunti pigri a riunirsi ed a provvedere. Per uscire dall'*impasse*, l'autorevole commento predisposto dal consigliere di Cassazione prof. Luigi Borsari, suggeriva di ricorrere ad un necessario raccordo con «l'articolo precedente» (il 339) che dettava il modello di riferimento. La non dissolta complessità della questione, a distanza di diversi anni, forniva occasione alla replica sottolineando l'inadeguatezza di un disposto stabilito per tutt'altra situazione, distinta nella natura e negli aspetti procedurali⁹⁰. Una delle differenze consisteva nel riconoscere all'inabilitato il diritto di seguire tali adunanze in coppia con il suo 'bastone' umano e, nel caso, di «portare le proprie doglianze» contro quello che ingiustamente rifiutasse di sostenerlo, o che abusasse dell'ufficio⁹¹.

to, il nostro codice, in luogo della presunzione di capacità, che abbiamo visto, in generale, militare a favore di tutti i cittadini, ha stabilita una presunzione d'incapacità, che solo una pronunzia del magistrato può far scomparire» (*ibidem*).

⁸⁷ Si trattava di un curatore sempre nominato dal consiglio di famiglia o di tutela e non direttamente dalla legge. Cfr. Carlo Rebutti, voce *Inabilitazione*, in «Nuovo Digesto Italiano», v. VI, Torino 1939, p. 919. La necessità di una delibera dell'assemblea parentale escludeva che l'assistenza potesse essere espletata dal genitore in veste di «curatore di diritto», quindi sulla base di un automatismo. Cfr. la sentenza della Corte di cassazione del Regno, 16 febbraio 1924, in FI, v. XLIX, a. 1924, parte I *Giurisprudenza civile e commerciale*, col. 254.

⁸⁸ Tale organismo era stato concepito dal codice nell'ottica di un «concorso di poteri», che realizzava «pel ben'essere» dell'interessato «la direzione e la doppia sorveglianza della famiglia e del magistrato». Chardon, *Trattato*, parte III, p. 1.

⁸⁹ Borsari, *Commentario*, cit., art. 340, pp. 1101-1102. Di «intelligenza mezzana» parlava Nobile, *Dello stato giuridico*, cit., p. 114. Non mancò chi suggerì di annotare già nell'atto di nascita «se il neonato sia o no cieco o sordomuto» obbligando gli ufficiali di stato civile a redigere un registro di tutti i minorati congeniti ed a trasmetterlo «a fin d'anno ai pretori» per agevolare il controllo sull'operato dei consigli di famiglia al fine della tempestiva nomina dei curatori. Anche la tutela dei terzi ne avrebbe tratto beneficio. Cfr. l'avv. Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 567.

⁹⁰ Sechi, *op. cit.*, pp. 566-567. Cfr. Borsari, *op. cit.*, p. 1102, che collegava tale obbligo agli evidenti progressi formativi, ritenuti idonei a «riabilitare quasi del tutto la intelligenza».

⁹¹ Rebutti, voce *Inabilitazione*, cit., p. 919.

La mancanza di un 'obbligo' di iniziativa in capo al consiglio di famiglia, coercitivamente sanzionabile per inadempimento, era riscontrabile sia 'in entrata', nella fase deliberativa dell'investitura del curatore, sia nel momento terminale, una volta maturato il tempo della revoca. L'autorevole magistrato ferrarese, nella giusta convinzione che, «tacendo le leggi, la giurisprudenza si fonda sulla dottrina, e circonda il Codice quasi completandolo, colla scorta dei suoi principii generali e coi criteri delle analogie»⁹², arrivava a toccare il nocciolo del problema. Pensando che l'inabilitazione idealmente concepita come un beneficio potesse tramutarsi in una soffocante gabbia a gestione parentale, si premurava di incarnare in prima persona il decantato ruolo complementare-compensativo della *scientia iuris*, estendendo anche in questo caso all'assemblea familiare il «dovere» di «premettere» l'investigazione finalizzata alla promozione dello scioglimento del vincolo in sede giudiziaria con il seguente conferimento della piena libertà. Ribattendo che questo «è oggi-giorno solamente un dovere morale, privo d'alcuna giuridica sanzione», in verità non era difficile evidenziare l'insussistenza di «ogni garanzia» in proposito, fino all'estremo di veder sottratti gli interessati alla possibilità di vivere un futuro da persone normali.

Non appariva un azzardo l'ipotesi che la condanna definitiva per l'inabilitato potesse essere arbitrariamente decretata dal medesimo 'tribunale domestico' che doveva prendersene carico, seguirne e gestirne le sorti. Il che poteva verificarsi quando i congiunti, per sciatta inerzia o artatamente, rinunciavano ad avviare la specifica indagine sull'esistenza della piena capacità o ancora quando, dopo aver raggiunto tale stadio preliminare, approcciavano con atteggiamento passivo il prosieguo delle attività, ritardando l'apposita richiesta di riabilitazione al magistrato o non inoltrandola affatto⁹³.

In tema di revoca dell'inabilitazione il codice faceva espresso rinvio solo alle regole poste in materia d'interdizione (art. 342) che affidavano l'azione a parenti, coniuge e pubblico ministero. Che dovesse anche ammettersi un «diritto personale» dello stesso inabilitato a chiedere la propria redenzione,

⁹² Cfr. Borsari, *Commentario*, cit., art. 340, p. 1101. «La legge non può che stabilire i principi: spetta alla giurisprudenza di prepararne l'applicazione, a' magistrati di farla». Così Chardon, *Trattato*, parte I, *Prefazione*, p. 1.

⁹³ Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 569. Conferme in Voltolina, *Commento*, cit., art. 338, pp. 429-430, laddove dichiarava: «affinché poi non abbia taluno ad abusarsi della sentenza di interdizione, facendo credere per viste d'interesse o per altre torte mire tuttavia sussistente la causa sebbene cessata, è imposto al consiglio di famiglia o di tutela il dovere di vegliare». Il non avere «l'interdetto diritto legittimo a domandare la sua liberazione [...] mi sembra contrario al diritto della libertà, molto più che i parenti e il coniuge potrebbero avere un interesse di far continuare l'interdizione, onde impedire che l'interdetto disponga delle sue forse pingui sostanze».

avendo «una capacità riconosciuta e propria», fu l'indirizzo interpretativo che estensivamente già i primi commentari curarono di configurare⁹⁴. Trattandosi di un «diritto naturale e comune a quelli che soffrono», appariva un'«estrema durezza» precludere all'interdetto e, ancor più, all'inabilitato «di proporre una conveniente domanda»⁹⁵ per divenire appieno *sui iuris* e *dominus* assoluto del proprio spazio vitale. In genere, senza alcun dubbio, «è regolare che l'interdetto faccia la sua istanza per mezzo del tutore e l'inabilitato congiuntamente al proprio curatore; ma ove non vogliano convenire, ove lo stesso procuratore del re non sia sollecito, forse per convinzione contraria, a promuovere la liberazione, non pare che debba essere nell'arbitrio loro, o in quello del consiglio, di chiudergli in faccia le porte del tribunale»⁹⁶ e della liberazione.

A proposito di ciechi e sordomuti dalla nascita, i limiti dell'art. 340 apparvero tanto evidenti da far asserire che «la legge non li tutela[va] altrimenti-

⁹⁴ Borsari, *Commentario*, cit., art. 342, p. 1102. L'inabilitato «ha una capacità giuridica, la quale soffre limitazione per gli atti che possono compromettere il suo patrimonio, non già per quegli che hanno un valore morale e si riferiscono allo stato della sua persona». D'altronde «la legge non limita, come per la revoca dell'interdizione, il diritto di chiederla ad alcune determinate persone». Dette benevoli affermazioni sono di Ricci, *Corso teorico-pratico*, cit., v. I, p. 657. Conferme in Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile*, cit., l. I, tit. X, cap. III, p. 546; Sechi, voce *Cieco*, cit., p. 11. In proposito, mostrava un più rigido stile interpretativo la Corte d'appello di Firenze affermando che il codice italiano espressamente «non dà facoltà all'inabilitato di domandare la propria liberazione, ma ne affida l'incarico esclusivamente ai parenti ed al pubblico ministero, diversamente dalla legge francese, che l'accorda anco all'interdetto senza bisogno del consenso, né del parere del curatore», in AGI, v. X, a. 1876, parte III *Corti d'appello*, Firenze 6 maggio 1876, pp. 256-257.

⁹⁵ Borsari, *op. cit.*, art. 338, p. 1095. Insisteva sull'esistenza di un diritto soggettivo «naturale», conformemente ai «principi generali di equità e di giustizia», anche Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 570. Il consigliere di Cassazione Rebuttati, voce *Inabilitazione*, cit., pp. 920-921, riferiva che la ragione fondante un'istanza da parte dell'inabilitato di diritto riposava sul fatto che la sua parziale incapacità non derivava da una precedente sentenza passata in giudicato che «pro veritate habetur», ma da una presunzione legale sempre ammissibile di prova contraria.

⁹⁶ Borsari, *op. cit.*, pp. 1095-1096. Sull'idea di ritagliare uno spazio a favore della personale liberazione dal vincolo, non c'era mai stata una «vera discordanza fra i giuristi» e le linee interpretative, emerse in rapporto all'interdetto, apparivano certamente estensibili all'inabilitato. Più che la possibilità di produrre una vera istanza giudiziale contro cui ostavano pure le regole di procedura, «la generalità degli scrittori» riconosceva perlomeno «il diritto d'istanza» a proporre ricorso, facendolo «presentare dal causidico che lo sottoscrive» al procuratore del re, «suo protettore legittimo». La richiesta formale doveva essere munita di «certificati medici e testimoniali, e da altri documenti opportuni». *Ibidem*. In Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 570, si indicavano le «formalità posteriori»: il tribunale, ricevuta la domanda doveva «convocare subito il consiglio di famiglia», per richiederne «in via meramente consultiva» il parere.

ti che dichiarandoli incapaci»⁹⁷ e chiudendoli in una sorta di prigione giuridica. La protezione predisposta lasciava intravedere dietro la facciata «uno spauracchio ed un tranello»⁹⁸, che poteva salvaguardare da eventuali danni patrimoniali provocati da terzi, ma non dall'incuria o dagli inganni familiari, e tanto meno dalla deriva dell'isolamento morale o dell'abbandono. Contro anomalie organiche ulteriormente appesantite da una barriera codificata, orientata in senso unidirezionale, e da una diffusa inidoneità al lavoro⁹⁹, l'unica sponda era offerta dai sussidi della beneficenza privata e pubblica ottocentesca. Si trattava di un sistema 'misto' che concedeva un argine ad un fenomeno sociale avvertito come una dilagante piaga, specie se accompagnato da povertà. L'oblazione era un soccorso di tipo assistenzialistico del tutto discrezionale e nella versione più limitante, incentrata prevalentemente sulle necessità «del nutrimento, dell'alloggio, del vestiario»¹⁰⁰. Per quanto si fosse ancora lontani da rimedi esistenziali anche parzialmente riabilitativi, l'avvento del tanto discusso precetto diede subito la stura ad una miriade di riflessioni critiche e di istanze indirizzate a destrutturarne l'architave.

⁹⁷ Giuseppe Carollo d'Anna, *L'assistenza sanitaria legale*, Venezia 1932, p. 161 e *passim*.

⁹⁸ Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 568.

⁹⁹ L'idea che l'infermità fisica congenita, tra cui cecità e sordomutismo, originasse un'al-trettanta «permanente» inabilità al lavoro, in forma assoluta o relativa, fu esplicitato da Giovanni Vacchelli, (voce *Assistenza pubblica*, in EGI, v. I, parte IV, Milano 1895, pp. 858-859) il quale, fornendo un aggiornamento sulle misure 'soventive' nella «moderna società» di fine secolo, indicava l'adozione di pratiche svolte in modalità domiciliare, dagli «stranieri» contraddistinte come «beneficenza aperta» per differenziarla da quella segregativa e conventuale. Da tempo a Londra si era costituita una società che oltre a pubblicare un giornale illustrato per sordomuti, «li visita nelle loro case, provvede ai loro bisogni, procura d'impiegarli secondo le loro attitudini e gli aiuta con limosine e con prestiti di denaro». La notizia è riferita in «Dell'educazione dei sordo-muti in Italia», a. 1874, sez. *Varietà*, p. 72. Che questa potesse essere una «terapia del pauperismo» più semplice e più umana emerge nella recensione di Giovanni Albano a Matteo Maggetti, *La genesi e l'evoluzione della beneficenza*, Ravenna 1890, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», v. 11, a. 1890, p. 351. Cfr. in proposito, sull'«assistenza al di fuori», le conferme derivanti dallo studio comparatistico condotto da Attilio Brunialti, voce *Beneficenza*, in EGI, v. II, parte II, Milano 1911, p. 207. Il «soccorso a domicilio» risulta una strategia contemplata da norme regolamentari varate in epoca fascista (1929). Così in Carollo d'Anna, *L'assistenza*, cit., p. 311.

¹⁰⁰ Sechi, voce *Cieco*, cit., p. 11 e per un esame della legge n. 6972 del 1890 si rinvia a Carollo d'Anna, *op. cit.*, *passim*. Il carattere meramente «discrezionale» di tali forme di assistenza-beneficenza è evidenziato in Aldo M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, v. II, Napoli 1984, p. 992.

5. La giurisprudenza delle Cassazioni di Torino e di Napoli

«La giurisprudenza ha, nelle pratiche applicazioni, modificata la legge»¹⁰¹. Stilando una sorta di bilancio consuntivo sulle storture e sulle imprecisioni insite nel dettato dell'art. 340, acquisiva risalto tutta la forza cogente dei correttivi emersi da quel rovello interpretativo ed attuati in sede applicativa. Con un alto indice di soddisfazione l'avv. Sechi poteva affermare che, nelle aule di alcuni tribunali, l'inabilitazione legale aveva incontrato linee più nette di demarcazione. Per quanto le riflessioni proposte da una parte qualificata della dottrina avessero specificato e delineato la fisionomia dell'istituto, segnalando le correlazioni e le incongruenze emergenti, furono le argomentazioni e le pronunce delle Corti di giustizia ad occuparsi di comprimerne la devastante 'offensività' con una conseguente sottrazione di spazi operativi.

Che gli schieramenti ideologici pregressi e le divaricazioni d'indirizzo assorbiti dai codici preunitari non si fossero mai completamente neutralizzati risultava chiaramente dall'eco riflessa nel tenore di memorabili sentenze coeve. Nell'estate del 1872, la Corte d'appello di Modena, procedendo all'analisi dell'art. 340 nel raffronto con il 339 e 324, curava di indicare due concetti – a suo dire – «manifesti», oltre che fondanti: il primo, «che la legge considera il sordo-mutismo come una infermità di mente» anche ricorrendo ai «veri e più sani» principi dominanti nella scienza medico-legale, per i quali il difetto di udito «è appunto classificato fra le malattie mentali»; il secondo, riconoscendo l'importanza dell'educazione ed istruzione, rende tali soggetti «capaci degli atti meno importanti della vita, quali sono quelli che stanno entro la sfera della semplice amministrazione e disponibilità delle rendite». L'«incapacità relativa» conferita dal diritto codificato, in presenza di limitata «virtù di mente» e soprattutto – si potrebbe aggiungere – di un patrimonio di «considerevole importanza»¹⁰², determinò l'accoglimento di un'istanza di interdizione proposta dai parenti stretti. Vi si era opposto senza successo Giacomo Carbonieri il cui parere tecnico propendeva per il mantenimento dell'inabilitazione disposta da qualche anno *ope legis*.

La sentenza, che riconduceva la convenuta al previgente «stato di tutela», in tempi brevi venne smentita e censurata dalla Cassazione di Torino. Riaccogliendo

¹⁰¹ Sechi, *Sull'art. 340*, cit., p. 565.

¹⁰² AGI, v. VIII, a. 1874, parte II *Corti d'appello*, Modena 2 agosto 1872, pp. 236-239. La sentenza finale in ogni caso sembrava contraddire l'assunto in cui la Corte affermava che «la dottrina medica e giuridica conferma che anche l'imbecillità non ottunde affatto l'intelletto, né priva della ragione, ma ne coarta l'uso entro la cerchia delle cose semplici, meccaniche, materiali» (p. 239), quindi anche nell'ordinaria amministrazione.

cese tra i giuristi la miccia delle tensioni e delle critiche, nello stesso tempo consentì ai *novatores* di lanciare strali problematici di lunga traiettoria e durata. L'interpretazione dell'intera lettera della legge propugnata dalla Suprema, confutando *ab imis* il ragionamento che aveva pervaso tutto il giudizio di merito di II grado, asserì che il fuorviante ed «erroneo concetto» riposava nella tesi di diritto abbracciata a monte: «tradi[va] il pensiero del legislatore italiano»¹⁰³ ed imponeva di affrontare nuovamente l'indagine su vari piani. Consultando in premessa i principi generali dell'ordinamento e verificando la genesi delle disposizioni richiamate secondo lo scopo e «lo spirito che le informa[va]», tornava sotto i riflettori della Corte la vecchia disputa teorica accesa tra sensisti-materialisti e idealisti-razionalisti, in cui anche il legislatore nazionale aveva dovuto imbattersi. Per arrestarla definitivamente, i massimi *custodes iuris* sviscerarono la questione giuridica allestendo un reticolato di argomenti deduttivi, che dimostrava con raffinatezza ermeneutica come, tra l'ignoranza scientifica del primo gruppo e l'esagerata benevolenza del secondo, il codice patrio avesse voluto conciliare «il rispetto dovuto alla libertà» con la necessità di introdurre una speciale cautela contro i rischi di un'inesatta comprensione e «comunicazione di idee»¹⁰⁴.

Maestro di logica e chiarezza, il «sapientissimo magistrato» estensore Matteo Pescatore, nella «dotta e splendida decisione»¹⁰⁵, con riconosciuto ed influente carisma giungeva a concludere che «andrebbe lontano dal vero chi credesse che l'art. 340 abbia per base il presupposto di una infermità di mente, di cui ritenga fino a prova contraria colpito il sordo-muto. Il Codice civile partì da un concetto del tutto opposto. La nuova legge riconosce nel sordo-muto (abbia o non abbia avuto istruzione) l'intelligenza comune agli altri uomini, e soltanto di regola, tenendo conto delle sue fisiche imperfezioni, lo circonda di certe provvidenze, assoggettandolo alla inabilitazione» e all'assistenza «di una mano amica che lo diriga»¹⁰⁶. Una lampante riprova di

¹⁰³ L'intensità degli argomenti trattati emerge dal testo della sentenza che si legge in AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino, 2 luglio 1874, pp. 83-85.

¹⁰⁴ Ivi, p. 84.

¹⁰⁵ Baldassarre Paoli, *Nozioni elementari di diritto civile. La tutela, la interdizione e la inabilitazione*, Genova 1881, p. 249 e nt. 2.

¹⁰⁶ Chiarendo «che tale sia l'idea dominante del Codice italiano si argomenta, sia da che questo, dopo di avere negli articoli 324, 339 parlato della infermità di mente, e regolato la condizione dell'infelice che è di mente inferma, secondoché più o meno grave è lo stato morboso dell'animo, volle quanto alla condizione del sordo-muto farne oggetto di una disposizione speciale». AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino, 2 luglio 1874, p. 84. Spostando l'interesse su un'altra prospettiva, la Corte d'appello di Firenze analizzava la condizione giuridica dell'inabilitato, puntualizzando che il «vincolo» legale a cui era sottoposto non «lo priva[va] assolutamente del libero esercizio di ogni diritto e facoltà, ma soltanto nel-

una *mens legis* indirizzata in senso strettamente funzionale scaturiva dall'espansione della disciplina prescritta anche al cieco dalla nascita: «niuno oserebbe sostenere che la mancanza della facoltà visiva implichi per sé una abituale infermità di mente»¹⁰⁷.

La sentenza torinese, spogliata la carenza sensoriale dall'identificazione con l'alienazione mentale, fu accolta come un'imprescindibile pietra miliare, una tappa fondamentale ed orientante, da cui seriamente ripartire per dar corso al processo di abbattimento di atavici ed intramontabili pregiudizi di alterità umana. A dissipare quelli ancora ampiamente propagati, «persino nel mondo scientifico dei biologi» e degli antropologi¹⁰⁸, avevano contribuito le osservazioni sui minorati dell'udito, intraprese da Cesare Lombroso dal 1870. Il medico veronese, dopo aver messo a segno qualche mirato esperimento, incominciò «a sospettare» che la loro intelligenza «non fosse tanto limitata» e che lo sviluppo psichico fosse superiore a quello di altre categorie di individui, non diverso dallo *standard* dei 'normali'. Analoghe smentite, supportate da valide dimostrazioni di reattività, maturavano in rapporto alla percezione del dolore¹⁰⁹ ed alle notevoli associazioni compensative stimulate dall'azione potenziata degli altri sensi.

Nei circuiti battuti dai giuristi la stagione si costellò di alcune mirate trattazioni tematiche di taglio esegetico e critico, in cui gli apporti giurisprudenziali rappresentarono una fonte irrinunciabile, oltre che altamente persuasiva, a chiarimento di singole questioni di diritto, come del complessivo 'spirito della legge'. L'avv. Sechi, nell'approccio scientifico ed esplicativo alla ter-

la veduta di tutelare i di lui interessi patrimoniali». Mentre veniva limitato nel compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, rimaneva «libero di disporre della propria persona, di risiedere dove meglio gli piaccia e di variare domicilio» senza il consenso del curatore. Cfr. AGI, v. X, a. 1876, parte III *Corti d'appello*, Firenze 6 maggio 1876, pp. 257-258.

¹⁰⁷ AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino, 2 luglio 1874. Quanta risonanza potesse avere una pronuncia di tal fatta è testimoniato dalla circostanza che l'avv. Ricci, nel suo *Corso teorico-pratico*, ne riportasse un lungo brano a commento dell'art. 340, aggiungendo soltanto che «ciò che la Cassazione torinese dice in rapporto al sordo-muto puossi estendere eziando al cieco dalla nascita». Anche in quest'ultimo, a suo dire, «la privazione del senso della vista è d'ordinario un ostacolo al completo sviluppo delle facoltà mentali» (v. I, pp. 653-654).

¹⁰⁸ Salvatore Ottolenghi, *La sensibilità dei sordomuti. Ricerche sperimentali*, in «Atti della Società Romana di Antropologia», a. 1895, pp. 121 e 129.

¹⁰⁹ Sugli sviluppi degli studi e delle conclusioni a cui pervenne il Maestro, cfr. *ivi*, pp. 141-142. Il dr. Ugo Rossi, allievo di Ottolenghi, riferiva che dalle osservazioni effettuate sui caratteri antropologici dei sordomuti congeniti non si riscontravano particolari anomalie craniche morfologiche, né si potevano segnalare alterazioni delle misure ordinarie. Cfr. *Contributo all'antropologia del sordomutismo*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», v. 16, a. 1895, pp. 463-464.

za innovazione introdotta dall'art. 340 c.c., che stabiliva la semicapacità anche per il *luminibus captus*, ritenne di doversi attenere integralmente al dispositivo di tre sentenze di area meridionale, tutte databili nell'ultima decade del XIX secolo. Si trattava di un percorso interattivo quasi obbligato, visto che sulla definizione della *nativitas*, fonte iniziale dell'inabilitazione legale, «gli scrittori, per quanto ci consta, non trattano la questione»¹¹⁰. Nel vuoto dottrinale, le pronunce conformi emesse dal Tribunale di Bari e dalla Corte d'appello di Trani contro il Banco di Napoli soccorrevano a far luce sulla portata del «complemento *dalla nascita*»¹¹¹ inserito nel dettato normativo. Richiamandole, la Corte di cassazione di Napoli condivideva e confermava l'esattezza dell'interpretazione letterale già adottata nei giudizi di merito, puntualizzando che la locuzione in oggetto era riferita senza dubbio ad entrambe le classi di minorati (della vista e dell'udito)¹¹², per la presenza di una particella grammaticale congiuntiva e non disgiuntiva.

Il principio che «non può esser lecito di attribuire all'articolo in esame un senso diverso da quello della connessione delle parole usate» si prestava utilmente anche a definire l'altra delicata questione di diritto, relativa all'indagine sul reale *dies a quo* e, quindi, sul perimetro di riferimento. In presenza di un testo normativo «cotanto esplicito e chiaro» non appariva affatto «leci-

¹¹⁰ Cfr. FI, v. XXXVIII, a. 1913, parte I, *Rivista di giurisprudenza civile e commerciale*, nt. 1, col. 127.

¹¹¹ Cfr. Sechi, voce *Cieco*, cit., p. 12. La cronologia delle decisioni è indicata in FI, v. XIX, a. 1894, parte I *Giurisprudenza civile e commerciale*, Cassazione di Napoli, 9 luglio 1894, nt. 3, coll. 1305-1306. La controversia insorta tra un sordomuto ed il più antico Banco del mezzogiorno d'Italia in ordine all'obbligazione assunta «mercé quattro vaglia cambiari» (p. 1308) era stata decisa tra il 1892 e 1893 in I grado dal Tribunale di Bari ed in appello dalla Corte di Trani. Di diverso indirizzo la pronuncia che alcuni lustri prima, nel 1878, emise la Corte d'appello di Lucca: con un'opinabile sentenza aveva dichiarato che la sottoscrizione di un documento da parte del cieco, in approvazione del testo sovrastante, non aveva valore per l'impossibilità di leggerlo, compromettendo la facoltà di testare. L'avv. Sechi, per nulla persuaso, si schierava tra i sostenitori dell'orientamento contrario avvalendosi di altra giurisprudenza, ancora di area nord-occidentale, di cui riportava i passaggi salienti: nel maggio 1892, la Corte d'appello di Torino aveva stabilito che non vi era nel codice «disposizione alcuna che dichiara il cieco incapace di sottoscrivere» e la sua incapacità «di far ciò sarebbe arbitrario pretendere di dedurla in via assoluta dallo stato di cecità». Tale massima a breve trovò conferma nella Cassazione piemontese (Torino, novembre 1892) laddove dichiarò che «la cecità non è sì regola un impedimento a poter scrivere. ... La legge stessa non la considera tale, perché non dichiara incapace di testare olograficamente il cieco» (Sechi, *op. cit.*, pp. 12-13). In genere, sulla capacità di redigere testamento da parte di sordomuto e cieco cfr. Voltolina, *Commento*, cit., art. 787, pp. 971-973.

¹¹² FI, v. XIX, cit., Cassazione di Napoli, 9 luglio 1894, coll. 1307-1308. Secondo la Corte di Trani «altrimenti è da considerare il sordomuto dalla nascita per vizio organico congenito, o nell'età prossimiora alla nascita, nella prima infanzia, o nell'infanzia». Cfr. Sechi, *op. cit.*, p. 12.

to sollevare il quesito se per nascita debba intendersi soltanto il momento nel quale la prole esca alla luce, ovvero altresì tutto quel periodo in cui la esistenza non è che una pura vegetazione, priva del ben della intelligenza e della ragione». In effetti, trattandosi di una «imperfezione mentale *a priori*» che il legislatore italiano «ha creduto presumere» in alcuni portatori di anomalia sensoriale «sol che tali siano al momento di loro nascita»¹¹³, non ci si poteva allontanare dagli «stretti termini della parola» codificata, né da un arco temporale limitato e ben circoscritto.

Il *favor* insito in tale deduzione portava ad asserire che assolutamente «non basta che [il soggetto] ne sia stato colpito nei primi anni della vita»¹¹⁴, ossia nel corso della «sua puerizia». Estendere la *praesumptio* della speciale incapacità civile «anche al sordomutismo o cecità in epoca posteriore, fosse pur quella dell'infanzia», includendola nello stato protetto dell'inabilitazione (senza interlocuzione del giudice), comportava un incremento temporale improprio ed equivalente ad «aggiungere alla legge». Se questa, mossa da intento diverso, ne avesse voluto una concreta amplificazione, semmai uniformandosi al coevo codice penale sardo divenuto italiano, «non avrebbe mancato di esprimerlo»¹¹⁵. Ed invece il ricorso ad un lessico asciutto, essenziale, dal significato indubbio trasmetteva un messaggio limpido in senso restrittivo.

Dopo la breccia aperta dalla Cassazione torinese, la Corte partenopea stava fissando un altro argine significativo contro la pretesa di ridurre l'autonomia dispositiva dei minorati sensoriali e l'istanza di chi eccepiva la nullità degli atti compiuti in assenza di curatore. Che da tale apparato argomentativo fosse scaturito un solido precedente ed un vero orientamento giurisprudenziale è dimostrato dalla sentenza emessa dal giudice di Appello di Trani nel 1912, che invocava e ribadiva la massima: «chi è diventato sordo-muto nell'infanzia, prima dell'uso della ragione, non è inabilitato di diritto». Così procedendo, in una controversia instaurata dalla Banca popolare di Martina Franca, si era giunti alla conclusione che, non essendo il convenuto un sordomuto originario, bensì che lo era «divenuto posteriormente, sia pure all'età di quattordici mesi o di due anni», non poteva «essere considerato ina-

¹¹³ FI, v. XIX, cit., Cassazione di Napoli, 9 luglio 1894, coll. 1307-1308. Ivi anche il corsivo.

¹¹⁴ Ivi, *Sommario*, col. 1305.

¹¹⁵ Ivi, col. 1308. L'art. 92 del c.p. del 1859, «vigente al tempo della pubblicazione del codice civile», in rapporto all'applicazione e durata della pena, parificava esplicitamente il caso del «sordomuto dalla natività o dall'infanzia». Si poteva concludere che il raccordo con tale «articolo perciò, lungi di essere argomento in pro del ricorrente, gli riesce per vece argomento perfettamente contrario». Né appariva opportuno invocare gli artt. 57 e 58 del codice Zanardelli «intorno al trattamento uniforme, nel caso di reati, del sordomuto, sia ovver no tale dalla nascita, perocché le due leggi, l'una civile e l'altra penale, mirando a scopi diversi, muovono di conseguenza da principj diversi». *Ibidem*.

bilitato di diritto, ai termini dell'art. 340»¹¹⁶. Il flusso di segnali, che autorevolmente di tale norma stava alleggerendo le restrizioni, sembrava divenuto molto intenso e penetrante.

Sull'inesistenza di una qualunque forma di subordinazione dell'inabilitato rispetto al suo 'assistente' la Corte d'appello di Napoli si era pronunciata nell'estate del 1875. La sentenza aveva indicato i limiti specifici entro cui dovesse svolgersi il rapporto di complementare collaborazione istaurato tra i due soggetti, la cui attività rimaneva sempre distinta, benché unita da vincolo giuridico. La preponderanza della seconda figura induceva ad un eccesso di mansioni con sconfinamenti in altri ruoli, che il dettato degli artt. 339 e 340 assolutamente non aveva inteso postulare. Il curatore «non può fare da solo gli atti, pe' quali è richiesta la sua assistenza, ma deve compierli l'inabilitato» avvalendosi del suo supporto e della sua vigilanza. Ogni atto di interesse patrimoniale doveva compiersi «l'un dall'altro accompagnato», secondo il metro della duplice e concorde manifestazione di volontà, considerando che ben «altrimenti procede la cosa rispetto al tutore» che agisce in nome dell'amministrato avendone la legittima rappresentanza.

Si determinavano, quindi, steccati precisi che non potevano essere oltrepassati e che escludevano le prevaricazioni da parte del curatore, «quando anche il Consiglio di famiglia gli abbia conferito maggiori funzioni lesive della capacità dell'inabilitato»¹¹⁷. Considerata la portata della fattispecie codificata in cui l'incapacità civile «non è stabilita dal magistrato con la sentenza», ma decretata a monte, si confermava che «da nessuna autorità può essere derogato a ciò che dalla legge trovasi stabilito». A vantaggio del minorato congiuntamente si stava fissando un ulteriore fondamentale principio: all'assemblea parentale, per quanto in buona fede, non era consentito di deliberare in modo che quello rimanesse privato della «capacità di agire»¹¹⁸ ed estromesso dalla relazione immediata con la figura di sostegno. Gli stravolgimenti dell'equilibrio prescritto e le prevaricazioni dei congiunti dovevano essere tenute opportunamente a bada.

¹¹⁶ FI, v. XXXVIII, a. 1913, parte I, *Rivista*, cit., nt. 1, coll. 127-128. «Chi è diventato sordomuto o cieco in qualunque età, sia pure nella prima puerizia, non si può considerare inabilitato di diritto, come il sordomuto e il cieco dalla nascita». Il principio, rubricato in questi termini, fu evidenziato anche in GI, v. XLVI, a. 1894, parte I, sez. I, *Cassazione civile*, Napoli 23 luglio 1894, coll. 949-953.

¹¹⁷ Per la sentenza del 10 settembre 1875 si rinvia a GI, v. XXVIII, a. 1876, parte I, sez. II *Corti d'appello*, coll. 294-296.

¹¹⁸ Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II. 2, p. 693.

6. Verso orizzonti post-assistenzialistici

Sul finire del XIX secolo Salvatore Ottolenghi segnalava una straordinaria serie di ricerche sperimentali e di studi compiuti su scala europea in perfetta adesione all'*esprit positif*. Vertevano sui fenomeni percettivi di sinestesia, in particolare sull'*audition colorée* e sull'«acuità visiva» prodotta dall'«apparecchio di Epstein». Il sorprendente esito dell'«eccitamento di un senso per mezzo di un altro» consentiva di sostenere che il *deficit* derivante dall'assenza della vista o dell'udito poteva essere compensato a livello fisiopsicologico mediante la «vicaria» supplenza delle connessioni prodotte dai «grandi serbatoi psichici» individuali. Tale fenomeno, riconducibile ad un bilanciamento operativo a livello del talamo cerebrale, sul piano empirico risultava «ben noto agli educatori», che da anni lo avevano testato sul campo praticando la loro esperienza formativa, e molto meno ai giuristi¹¹⁹. Per tale via dal professore astigiano giungeva esplicita la condanna ai «Codici civile e penale che tuttora trattano il sordomuto come un inferiore, peggiore dei frenastenici»¹²⁰, con l'auspicio che gli ulteriori risultati aggiunti dalle discipline scientifiche sulla natura umana si proiettassero nel diritto liberandolo da ogni refrattaria camicia di forza.

Da autorevoli esponenti di ambiente cattolico pervenivano altre voci dirette a contrastare recisamente le ostinate e resistenti posizioni dei tradizionalisti. Se per i privi di udito e parola il prof. Francesco Fisichella, in nome dell'uguaglianza civile, insisteva sul «diritto ad essere istruiti» e sul «dovere

¹¹⁹ Cfr. Ottolenghi, *La sensibilità*, cit., pp. 126-127 e 143. Interessanti riflessioni provenivano da chi, «con somma sorpresa», denunciava l'effetto deleterio di aver applicato il novello articolo anche ai minorati di alcune regioni italiane che, in quanto «maggioresni e *sui juris*», anteriormente al gennaio 1866 erano «nel pieno e libero esercizio degli atti della vita civile»; così pure ad individui «istruiti nella parola», che non erano più sordomuti «ma sordo-parlanti». Cfr. Annibale Ricordi, *Della capacità giuridica dei sordo-muti nel codice civile del Regno d'Italia*, in «Dell'educazione dei sordo-muti in Italia», a. 1872, pp. 118-119. Un caso di sorda-parlante, anche bilingue secondo le dichiarazioni di provenienza notarile, e di pretesa inabilitazione ex art. 340 per ragioni successorie, è trattato in GI, v. LXXXVII, a 1935, parte I, sez. I *Cassazione civile*, 21 dic.1934, spec. col. 85.

¹²⁰ Ottolenghi, *La sensibilità*, cit., p. 127. Il clinico curava di mettere in luce che se per gli infermi di mente il giudizio di capacità civili e penali era riservato «al perito o al magistrato», i sordomuti erano «considerati anticipatamente per tutta la vita così inferiori che civilmente sono sempre ritenuti bisognosi di tutela, e per la responsabilità penale, trattati come fanciulli fin quasi adulti» (ivi, p. 2). Sul positivo contributo di Ottolenghi al dissolvimento di quel «preteso necessario collegamento tra sordomutismo e degenerazioni mentali», cfr. Mario Porzio, *Il sordomutismo e la legge penale*, in «Archivio penale», v. XVII, a. 1961, parte I, nt. 7, p. 349. Il saggio, invariato, è presente anche in UM, v. I, pp. 232-239, in quanto comunicazione presentata al relativo Convegno.

sociale di trasformarli in uomini»¹²¹, il *Trattatello dei sordomuti-ciechi dalla nascita* redatto dal teologo Bartolomeo Roetti ravvisava, nell'ancor più grave situazione fisiologica di questa tipologia di soggetti, comuni capacità e doti intellettive nella media. Se «aiutati a dovere», con la dattilogia potevano riacquistare ampia libertà umana. La mano e le sue 'dita parlanti', «capolavoro della sapienza», offrivano potenzialità enormi con successi manifesti e tangibili, quando venivano utilizzate come strumenti di conoscenza e di scambio interpersonale¹²². La prova principe scaturiva dal recente caso di Marta Obrecht, nata sorda, muta e cieca, che insieme a tante altre infelici creature, afflitte da analoghe condizioni esistenziali e 'quasi idiote', era stata riconsegnata alla civile convivenza¹²³.

La convergenza dei risultati migliorativi, che da più parti si andavano registrando sulla scena internazionale, prodromo di un cambiamento di vedute, indicava che la stagione della mera beneficenza pietosa, del disvalore e dell'isolamento predisposto per l'*homo debilis* negli ospizi e nei ricoveri stava volgendo al declino. Le pratiche umanitarie a «carattere spirituale-teocratico»¹²⁴ risalivano all'epoca medievale, erano state sospinte dagli ideali di benevola fratellanza della civiltà cristiana che aveva finito per acquisire l'intero monopolio dell'erogazione. Tale forma di solidarietà fu espletata attraverso una molteplicità di istituzioni caritative di settore, tra loro dissociate

¹²¹ Cfr. il suo *Il diritto e i sordomuti*, Catania 1902 e i ripetuti inviti a dare priorità ad un'opera di «redenzione» a cui chiamava Comuni e Province. Una sintesi del volume si legge in CC, a. LIII, v. VI della 18ª serie, 1902, sez. *Bibliografia*, p. 594. Sacerdote e ordinario di Filosofia morale presso l'Università di Messina, alla fine del secolo XIX Fisichella risultava in carica come preside della Facoltà di Filosofia e Lettere. Cfr. i dati emergenti dall'*Annuario del Ministero della Pubblica Istruzione*, Roma 1897, pp. 49 e 52.

¹²² Cfr. la recensione in CC, a. XXXIX, v. XII della 13ª serie, 1888, sez. *Della stampa italiana*, pp. 592-597. «L'educazione e l'istruzione non fabbricano l'intelligenza, ma permettono alle facoltà psichiche di manifestarsi, ed esercitandosi di crescere in forza». Così si esprimeva Ottolenghi, *La sensibilità*, cit., p. 143. La possibilità per i sordociechi di «vedere con le dita», come inizio di un'esperienza abilitante, ed il ritardo della legislazione italiana sono centrali nell'indagine condotta da Francesco Occhetta, *Sabina Santilli e la «Lega del Filo d'Oro»*, in CC, a. 2017, v. IV, quad. 4019, pp. 486-491. In effetti, soltanto con la recente legge 24 giugno 2010, n. 107, la sordocecità è stata riconosciuta come «disabilità specifica unica» sulla base degli indirizzi contenuti nella relativa *Dichiarazione* del 12 aprile 2004, scritta dal Parlamento europeo (art. 1). Con un esteso e generico rinvio, l'art. 2 dichiara che alle persone sordocieche sono distintamente riconosciute «entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile».

¹²³ Cfr. i riferimenti al testo di Émile Chartier, *De l'exlavage à la liberté. (Dalla schiavitù alla libertà)*, in «*Revue trimestrielle Canadienne*», giugno 1928, richiamato da «*Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*», a. 1928, v. 3, fasc. 10, nella sez. *Sunto delle riviste*, pp. 69-71.

¹²⁴ Cfr. recensione di Albano a Maggetti, cit., p. 351.

ed operative senza un programma unitario e coordinato, in quanto «fidenti più nella provvidenza, che nelle previdenza e nella ragione»¹²⁵. Si configurava un soccorso-conforto mosso da obiettivi «paternalistici e securitari», destinato ad «oggetti» passivi da risanare, più che a soggetti portatori di diritti. Fin qui, oltre che come comparto di un'amministrazione «che travarca la sua particolare esistenza e accenna a una vita d'ordine superiore»¹²⁶, lo Stato sociale rimase «impalpabile»¹²⁷.

Quando la legislazione nazionale nel 1890 assorbì tali prestazioni e servizi, riportando la loro complessa ed autonoma pluralità sotto la direzione e la sorveglianza politico-finanziaria dei poteri pubblici¹²⁸, l'idea di giustizia di-

¹²⁵ Brunialti, voce *Beneficenza*, cit., p. 188. Una sua osservazione critica indicava che quella ecclesiastica era stata una gestione frammentaria, in cui ogni ente apparve come «facente parte da sé, senza legame e direzione comune», in fondo non proprio benefica avendo accresciuto il «disprezzo del lavoro» e quasi fomite di rinnovata indigenza. Cosicché, all'interno della collettività, «per alcuni la carità era una pratica religiosa, per altri una esaltazione ascetica, per altri ancora un mezzo di espiatione, per i poveri di spirito una abitudine incosciente, per gli avveduti materia di sfruttamento, or prodiga or avara, quasi sempre saltuaria, cieca, irragionevole. Gli Stati perdettero a poco a poco ogni giusto senso della beneficenza, mentre il problema si allargava, si complicava, si imponeva a tutta la vita sociale». *Ibidem*.

¹²⁶ Federico Persico, *Principii di dritto amministrativo*, v. I, Napoli 1875², p. 68. Considerando che «non vi ha effettivo progresso sociale in uno Stato che quando i suoi cittadini progrediscono», preconizzava che spettasse all'amministrazione 'sociale' pubblica «somministrare le condizioni» dello svolgimento della civiltà materiale e spirituale, come «cooperatore» potente e sapiente del singolo al fine del generale «perfezionamento» umano e soprattutto della «libertà e la eguaglianza degli uomini». Ivi, v. II, Napoli 1874, p. 273 e ss. (corsivo nel testo). Approfondisce alcuni aspetti del rapporto Stato-società Gian Paolo Trifone, *La scienza dell'amministrazione di Federico Persico. Scritti scelti*, Napoli 2020.

¹²⁷ Bernardo Sordi, *Dall'attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche dello Stato sociale*, in QF, a. 2017, n. 46, p. 178.

¹²⁸ «L'Italia della beneficenza pubblica fu detta per molto tempo l'Italia inesplorata: tuttavia essa era un campo degno di indagine, perché si trattava di 21 mila istituzioni caritative con un capitale di circa due miliardi e una rendita di circa 150 milioni». Cfr. Federico Cammeo, recensione a Odoardo Luchini, *Le istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italiana*, Firenze 1894, in GI, v. XLVI, a. 1894, parte IV *Dottrina e varietà giuridiche*, col. 252 (il corsivo è nel testo). Con un primo intervento disposto nell'agosto 1862 (legge n. 753) sulle opere pie, che si districava tra larghi spazi di autonomia ed un'azione pubblica indiretta attuata mediante misure di controllo, l'assistenza privata cominciò ad entrare nell'orbita dei servizi statali istituendo le Congregazioni di carità. Sul punto si rinvia a Persico, *Principii*, cit., v. II, p. 314 e ss., e con gli ulteriori aggiornamenti a Vacchelli, voce *Assistenza pubblica*, cit., p. 857. Considerando che l'argomento non abbracciava solo questioni di ordine giurisdizionalistico, di contabilità e di economia, ma una congerie di rilevanti problemi di ordine sociale, si rese necessario un riordinamento amministrativo, a cui provvide la legge 17 luglio 1890, n. 6972. La riforma fu favorita da molti «socialisti di Stato» e da alcuni conservatori che «vedevano in essa lo strumento più adatto per sopire il malcontento e calmare il disagio del popolo, per affezionarlo agli ordini esistenti». La combatterono i liberisti e le falangi più

tributiva e di obbligo comune presiedé a tale importante incombenza amministrativa. Il generale 'dovere di soccorso', anche sanitario, lasciato prevalentemente nelle mani dei corpi morali cattolici, iniziava a configurarsi in capo ad alcune funzioni dell'assetto statale, inserendosi in una cornice socio-economica conservativa dell'ordine oggettivo¹²⁹ e della civiltà liberale, ma disposta a fare i conti, anche alla lontana, con i «bisogni del popolo»¹³⁰ ed il benessere collettivo. Completamente diversa e non meno salutare, come antidoto alla povertà, risultava l'impostazione dinamica di singolari modelli di assistenza sperimentati in altre realtà europee, che avevano provveduto ad azionare forme concrete di recupero dall'indigenza ricorrendo alla creazione di mirati percorsi educativi e/o lavorativi¹³¹.

Nell'incombente situazione emergenziale seguita al primo conflitto mondiale, con il neonato regime fascista l'obbligo 'riparativo' dello Stato giunse ad un importante punto di svolta, ideologizzandosi e rifuggendo per le vittime sopravvissute da ogni *format* pietistico-segregativo, in quanto ritenuto «moralmente ingiusto e socialmente dannoso». A fronteggiare quell'ondata di piena, dal volto più che mai eroico, e le incalzanti pressioni degli invalidi di guerra soccorreva la «riconoscenza nazionale», giustificata da una rinnovata base etica¹³² ed accompagnata da norme volte a «garantire e facilitare

intransigenti del socialismo nel timore che potesse affievolire «il sentimento di responsabilità e dignità personale, infiacchisse l'iniziativa dei più poveri a migliorare le loro sorti, favorisse la selezione dei peggiori anziché dei più adatti» con un danno di portata generale. Tale disparità di opinioni si riversò interamente in Parlamento e la legge di cui Luchini fu relatore, risultò essere un ibrido, una «conciliazione» fra le diverse ed opposte tendenze. Proprio a tali equilibrismi politici Cammeo imputava certe «formule vaghe, capaci di varia interpretazione», quelle tante zone grigie concepite meno in ragione dell'obiettivo finale che per ottenere l'«assenso» e l'approvazione della maggioranza. (*op. cit.*, coll. 252-253). Sugli ambivalenti aspetti della beneficenza cfr. Mario Gennari, voce *Ospizi per la fanciullezza, orfanatrofi ed istituti analoghi*, in EGI, v. XII, parte II, Milano 1915, pp. 1128-1133.

¹²⁹ Lo «scopo pietoso» si abbinava al timore della rivolta popolare e di seri pericoli per la «pace dello Stato». Brunialti, voce *Beneficenza*, cit., p. 185.

¹³⁰ Il dovere del soccorso insito nell'assistenza come funzione 'sovventiva' dello Stato e quindi più ristretta di quella tendente al benessere sociale, nel suo mutare storico in senso solidarista e 'democratico' rappresentava un «onere imposto dalla necessità», ma che «non di meno costituisce una prestazione insolita nell'equilibrio economico della società» a vantaggio di chi si trovasse in una condizione 'anormale'. Conservazione, coscienza civile e perfezionamento della società entravano contemporaneamente in scena. Dall'esigenza di pervenire a forme di razionale coordinamento scaturiva la «lotta» tra l'assistenza pubblica e quella di matrice religiosa. Cfr. Vacchelli, voce *Assistenza pubblica*, cit., pp. 838-839, 845-847.

¹³¹ I Paesi Bassi erano ricordati per le colonie agricole ed industriali, ma anche altri Stati tra cui i territori scandinavi e la Russia per le esperienze educative intraprese. Cfr. Brunialti, voce *Beneficenza*, cit., pp. 228-229, 231-233.

¹³² Che il diritto positivo italiano attuasse il concetto di «riconoscenza» e non il principio

l'impiego delle residue capacità di lavoro»¹³³. Negli anni della 'conquista' del potere e del consenso sociale, il programma di stabilizzazione politica e di recupero economico passava anche dall'addestramento delle masse, come dalla loro responsabile partecipazione ai processi produttivi, una pietra angolare che la *Carta del Lavoro* non avrebbe tardato a codificare. Non aliene da finalità demagogiche, le iniziative intraprese per rispondere alle necessità più impellenti e per gestire la penosa e «grave eredità della rieducazione degli invalidi e dei mutilati» divennero trainanti anche riguardo ai portatori di anomalie sensoriali congenite¹³⁴. Percorsi di formazione e di ergoterapia costituirono allora le principali strade da battere come 'doveri sociali'.

7. *Riformismo fascista: normalizzazione in vista dell'efficienza*

Fu proprio nella fase postbellica che il problema della «pedagogia emendatrice» e degli istituti di educazione per minorati, riservato per lo più alle elargizioni ed al governo di benefattori, filantropi e specialisti di settore, acquistò «urgenza e imponenza di questione politica». L'inizio di «un tempo

giuridico di «responsabilità nazionale» fu esplicito nel primo decennio fascista da Carlo Delcroix, voce *Mutilati e invalidi di guerra* in *Enciclopedia Italiana*, v. XXIV, Roma 1934, pp. 165-170. La guerra rappresentava una «necessità di vita» di tutta la nazione, doveva essere combattuta da tutto il popolo per difendere l'esistenza dello Stato con cui condivideva un'assoluta identità di interessi e di fini. Questa impostazione data dall'ideologia del regime imponeva che «nessun diritto individuale» potesse affermarsi «incondizionato» di fronte alle supreme esigenze collettive, «neppure quello alla vita o all'integrità personale». Tuttavia, se tali diritti si fossero affievoliti o estinti, in base a principi di giustizia distributiva e riparatrice, sorgeva il dovere dello Stato a «compensare», con varie modalità, coloro che avevano «dato e sofferto di più». *Ibidem*. Nel 1920, si formò «un'aggregazione di ciechi di guerra», un corpo intermedio costituitosi per rivendicare misure di sostegno assistenziale ed economico, «nonché spazi per una ricollocazione lavorativa nella società». Su tali vicende rinvio a Gianni Fucà, *Legislazione sociale in favore dei ciechi. Dall'esperienza di pochi, riflessi importanti per tutti*, in FI, v. CXIX, a. 1996, n. 9, parte V, col. 259 e ss.

¹³³ In particolare si rinvia alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 ed al r.d. 12 luglio 1923, n. 1491, rispettivamente sul collocamento obbligatorio e sulle pensioni di guerra. «Poiché sarebbe stato impossibile allo Stato sostenere l'onere occorrente per concedere a tutti gl'invalidi un assegno adeguato all'effettivo danno subito, una netta distinzione si è fatta fra coloro che hanno perduto ogni possibilità di provvedere a sé e agli altri e coloro ai quali rimane una maggiore o minore capacità di produrre». L'idoneità, anche parziale, al lavoro di questi ultimi era indubbiamente da potenziare o comunque da utilizzare nell'interesse della stessa economia nazionale. Delcroix, voce *Mutilati*, cit., pp. 167-168.

¹³⁴ Giuseppe Bottai, *Presentazione*, in EM, a. I, n. I, 1941, pp. 1-3. Su queste tematiche, in rapporto alle peculiarità degli aspetti educativi, rinvio a Ileana Del Bagno, *Il 'buio' e il 'silenzio'. I minorati dei sensi tra Unità nazionale e regime fascista. La costruzione dei doveri*, in RSDI, XCI, 2018, fasc. 2.

di lavoro assiduo e costante» di intensa razionalizzazione e di radicale propensione risolutiva, poteva decisamente ascrivere al dicembre del 1923¹³⁵. Intendendo dare una spallata alle prassi trascinate a lungo in passato, venne sancito l'obbligo scolastico per fanciulli ciechi e sordomuti con una riforma che irrompeva con «carattere radicale, unitario, integrale»¹³⁶.

Senza precedenti in Italia, il «riconoscimento della possibilità di una istruzione»¹³⁷, di un 'diritto' di seconda generazione, intese scardinare una pesante barriera culturale. Per l'intrinseca portata innovativa, registrò un'enorme risonanza che spiccava al di là dell'effetto prodotto in fase applicati-

¹³⁵ Cfr. lo specifico art. 5 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3126 e, per le precedenti espressioni riportate, Bottai, *Presentazione*, cit., p. 1. Le leggi sull'istruzione elementare pubblica, a partire dalla riforma Casati del 1859, avevano ignorato quei bambini che per le loro peculiari condizioni non potevano «essere accolti nelle scuole comuni», escludendoli quindi dal diritto e «benefizio della scuola gratuita ed obbligatoria». Gentile accolse le istanze tante volte avanzate dagli educatori e dalle 'opere' attive (Unione italiana ciechi, Federazione delle istituzioni pro ciechi, Federazione delle associazioni dei sordi) e «ad una Commissione, da esso ricevuta il 28 novembre 1922, promise senz'altro il provvedimento tanto lungamente atteso». Lo stesso direttore dell'Istituto dei sordomuti di Milano e dell'annessa Scuola di metodo Cardano giocò un ruolo da protagonista nella negoziazione e nei confronti di quella *promissio boni viri*. Cfr. Ferreri, *La nuova legislazione*, cit., p. 20, e sul suo personale impegno didattico e politico si rinvia a Roberto Sani, *L'educazione dei sordomuti in Italia prima e dopo l'Unità. Itinerari, esperienze, discussioni*, in vol. misc. a sua cura, *L'educazione dei sordomuti nell'Italia dell'Ottocento. Istituzioni, metodi, proposte formative*, Torino 2008, parte I, pp. 15-36 e *passim*. Nella *Relazione* che l'Ufficio speciale della Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare presentò al ministro della P.I. si pose in luce l'obiettivo di mettere tanti cittadini in grado «di provvedere a se stessi senz'essere di permanente aggravio alla Società». Era giunto il tempo di smentire che cecità e sordomutismo fossero di ostacolo al completo sviluppo delle facoltà mentali. Si trattava di un'asserzione troppo rigorosa e dedotta quasi sempre per semplice ragionamento in astratto», pretermessa del tutto l'osservazione dei fatti. Così in *Bollettino ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica*, a. L, v. I, *Supplemento* al n. 24, 14 giugno 1924, *Documenti e relazioni sulla educazione dei ciechi*, p. 18 e per i riferimenti alle condivise proposte delle associazioni, p. 47.

¹³⁶ Camera dei Deputati Legislatura XXVII, *La legislazione fascista 1922-1928 (I-VII)*, v. II, Roma s.d., parte VIII, p. 1182.

¹³⁷ Cogliendo tutta la potenzialità della prospettiva aperta da simile innesco, così si esprime dopo alcuni lustri Giulio Ferreri, *La riforma dei codici e i sordomuti*, in «Problemi sull'educazione dei sordomuti», fasc. IX, III ed. 1939 (I ed. 1929), p. 17. Il corsivo è nel testo. L'avv. Natale Zucchi in una relazione proposta al Congresso dei sordomuti tenutosi a Milano nell'aprile 1898 sollecitava il potere legislativo, perché «riparando alla dimenticanza e all'abbandono in cui sono lasciati i sordomuti di fronte alle leggi di ordine sociale, e particolarmente alla legge sull'istruzione obbligatoria, vengano tolte nel campo del diritto pubblico e privato quelle restrizioni, quelle incapacità che non hanno più ragione d'essere». In merito cfr. Luisa Anzoletti, *La nuova era civile dei sordomuti e il Congresso di beneficenza dei sordomuti in Milano*, in «Rivista Internazionale di Scienze sociali e discipline ausiliari», v. XVIII, fasc. 72, 1898, p. 534 e *passim*.

va¹³⁸. Una regolamentazione coordinata delle vecchie e varie istituzioni pubbliche di beneficenza completava la rivoluzione dello scenario tratteggiato, disponendo la conversione immediata in enti di assistenza e di educazione¹³⁹. Nell'esteso raggio di azione della «particolare atmosfera revisionistica»¹⁴⁰, pilotando inedite suggestioni inclusive, si provvede altresì a garantire

¹³⁸ La frequenza scolastica obbligatoria non era ancora così diffusamente sentita come «un alto dovere». Si riscontrava una considerevole percentuale di genitori che si sottraevano alle disposizioni di legge «con il tacito consenso delle autorità comunali e scolastiche». Tale stato di fatto emerge da Ciro Maione, *La leva scolastica e a battaglia per la scuola*, Napoli 1928.

¹³⁹ Per gli Ipab con un commento al r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841, *Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*, si rinvia a Carollo d'Anna, *L'assistenza*, cit., pp. 60-62; Sandulli, *Manuale*, cit., v. II, p. 992 e ss. Cfr. anche Salvatore D'Amelio, *La beneficenza nel diritto italiano*, Padova 1931³. In nome della sicura riuscita del servizio in rapporto alle istanze della base, «perché l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e sordomuti poveri si svolgano in modo rispondente agli effettivi interessi di questi sventurati e non lascino desiderare dal punto di vista tecnico», si era stabilito che delle Amministrazioni dei relativi Istituti dovesse «far parte possibilmente una rappresentanza dei ciechi e sordomuti stessi, nominata dal Ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'Istruzione» (Carollo d'Anna, *op. cit.*, p. 63 e l'art. 4 dello stesso r.d.). Al dicembre del 1939 l'operazione istituzionale intrapresa registrava dieci enti di istruzione «riconosciuti e trasformati» per i ciechi, ospitanti 1700 persone, con una capienza complessiva di 2000 unità. Per i sordomuti si potevano contare 42 istituti convertiti, da aggiungere ai tre regi preesistenti, con la presenza di 4053 alunni. Tali dati sono da ritenersi molto prossimi agli esiti delle rilevazioni ufficiali, in quanto forniti dal Direttore generale dell'Istruzione elementare, Giulio Santini, nella seduta inaugurale del Convegno nazionale degli Istituti dei ciechi e dei sordomuti, tenutosi a Firenze il 16-17 dicembre 1939. Cfr. i relativi *Atti*, in AC, pp. 29 e 33. Nel 1933, in un bilancio redatto ad un decennio dalla riforma Gentile, si riferiva che l'applicazione della legge aveva incontrato minori difficoltà riguardo ai ciechi, anche perché numericamente erano un terzo dei sordomuti. La preziosa testimonianza, anche per la denuncia sui ritardi accumulati nelle scuole di metodo, è di Ferreri, *La nuova legislazione*, cit., pp. 21-23, 27-29.

¹⁴⁰ Aurelio Nicolodi, *Ciechi che lavorano*, in EM, a. I. n. I, novembre-dicembre 1941, p. 31. Se a lungo «cieco era [stato] sinonimo di morto che cammina» (ivi), dopo le riforme fasciste si poteva affermare che era stato «compiutamente risolto il problema educativo e culturale dei ciechi»: a due anni erano accolti in una scuola materna, a sei iniziavano la scuola elementare per poi salire «ai più alti gradi accademici se dimostrano spiccata inclinazione allo studio», altrimenti svolgevano per la scuola professionale ove imparavano saldamente un mestiere. Ivi, p. 34. D'altro canto il ministro dell'Educazione Bottai, tornato dal fronte, si recò in America per verificare di persona «quanto fosse stato fatto per i ciechi» e riproporlo in Italia. Cfr. l'intervento inaugurale di Aurelio Nicolodi in AC, p. 21; notizie confermate da Riccardo Del Giudice, *Discorso di chiusura*, ivi, p. 188. Fucà, *Legislazione sociale*, cit., col. 260, ha sottolineato che nel T.U. del 1934 trovava accogliimento il «diritto effettivo allo studio esteso fino al conseguimento di titoli accademici». Le devastanti conseguenze postbelliche sui minori furono all'origine della *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, predisposto nel 1923 ed emanata a Ginevra dalla Società delle Nazioni nel marzo successivo: all'art. 1 stabili

e, naturalmente, a guidare «il lavoro sociale dei minorati»¹⁴¹ ed il loro inserimento nelle filiere dei circuiti redditizi. Ai suoi albori e non senza le ambiguità di interventi sociali, che si collegavano alla costruzione dell'ordine e alla disciplina della cittadinanza secondo un più vasto ripensamento novecentesco¹⁴², la grande sfida del secolo cominciava a prendere forma.

Attraverso la concatenazione dei servizi assistenziali che quella nuova politica mise in campo per le persone portatrici di difetti fisici o psichici sovrappiunti ed anche originari, le fondamenta dell'«intrinsecazione statuale»¹⁴³ anche di tali soggetti erano state gettate. Era nell'egemonia centripeta e prevaricante dello Stato che il 'popolo', nella sua compattezza, si realizzava come 'nazione', divenendo momento di sintesi e di attuazione delle scienze morali e del diritto. Per chi ci credeva, lo stesso «programma razziale era imposto al Fascismo» dal presupposto di «svolgere il motivo della comunità nazionale», che si stava condividendo con il Nazionalsocialismo¹⁴⁴.

Il manuale di *Cultura fascista* per le scuole medie illustrava, in modo assai limpido, l'atteggiarsi del rapporto osmotico tra lo Stato ed il *civis*: «dà luogo a doveri» in capo a quest'ultimo, il cui adempimento «gli conferisce il diritto

che al fanciullo si dovessero dare i «mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale», e al 4 che dovesse esser messo in condizione di «guadagnarsi da vivere» protetto contro ogni forma di sfruttamento. Il testo, che conteneva disposizioni non vincolanti, è riportato nella sua struttura essenziale in http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1924.pdf (URL consultato il 3 aprile 2020). Coordinando questi due punti con l'esperienza italiana, Giulio Ferreri curò di portare in discussione il tema dell'istruzione obbligatoria dei minorati sensoriali al Congresso internazionale dei maestri dei sordomuti, che si tenne a Londra nel 1925. Cfr. Ferreri, *La nuova legislazione*, cit., pp. 22-23.

¹⁴¹ Bottai, *Presentazione*, cit., p. 2.

¹⁴² Irene Stolzi, *Politica sociale e regime fascista: un'ipotesi di lettura*, in QF, a. 2017, n. XLVI, pp. 242 e 258. Lo 'Stato sociale' rappresentò una risposta politica ai problemi pratici e reali in opposizione alla strisciante conflittualità e insicurezza, non ancora un'espressione specifica dell'agire pubblico all'interno di un discorso giuridico organico. La strategia interna alla governamentalità, come arte di governo che operava nel campo di tensione tra i poli della libertà e sicurezza, nel corso del liberalismo a cavallo dei due secoli cominciò ad allontanarsi dal rigore giuridico del *Rechtsstaat*. Su questi temi ed anche per il riferimento alla lezione di Foucault si rinvia a Pietro Costa, *Lo Stato sociale come problema storiografico*, in QF, a. 2017, n. XLVI, pp. 87-88.

¹⁴³ Cfr. Irene Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati ed organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano 2007, p. 189 e spec. cap. II.

¹⁴⁴ Cfr. Carlo Costamagna, voce *Razza*, in *Dizionario di politica del Partito Fascista. Antologia*, 2 voll., a cura di Marco Piraino e Stefano Fiorito, s.l. 2013, v. II. L-V, pp. 402-403 (v. IV, pp. 23-29, nel *Dizionario di Politica*, a cura del P.N.F., Roma 1940). Sulle posizioni del giurista ligure cfr. Saverio Gentile, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, Milano 2010, p. 117 e *passim*; Idem, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013, p. 36 e ss.

di considerarsi un Italiano e un fascista perfetto», e di vedersi riconosciuta la titolarità di «alcuni diritti»¹⁴⁵. Quel legame di immedesimazione, necessario e schiacciante, preconizzava il congiungersi di qualsiasi microrealtà umana all'unità morale, politica ed economica del Paese. La moderna «opera dello Stato», nel marcato interessamento per le problematiche derivanti da cecità e sordomutismo, consegnava la sua maggiore tenuta ed efficacia all'interlocazione coadiuvante di personalità altamente qualificate ed esperte, tra cui il cieco di guerra Aurelio Nicolodi¹⁴⁶.

Ristrutturando l'istruzione pubblica, il piano gentiliano concepì uno schema didattico-pedagogico bipartito, cosicché accanto al sistema ordinario e regolare si provvide a creare, per i soggetti 'sub-normali' o 'anormali'¹⁴⁷, un impianto organizzato di scuole speciali e di classi differenziali¹⁴⁸. La predisposizione di percorsi dicotomici pose sotto la lente di ingrandimento il di-

¹⁴⁵ Arrigo Solmi, Virgilio Feroci, *Cultura fascista*, Milano 1938⁵, pp. 34 e 128. Non è trascurabile che l'argomento fosse trattato principalmente in un paragrafo intitolato *Doveri e diritti dei cittadini* ed ancora lontano dall'ordine concettuale inverso. Ha rilevato Pietro Costa che nel fascismo «i diritti, come gli individui cui si riferiscono, sono momenti di una collettività statale-nazionale che fonda la loro legittimità e ne determina unilateralmente carattere ed estensione». Quindi la libertà della persona «non si contrappone allo Stato, ma si identifica con esso». Cfr. Idem, Civitas. *Storia della cittadinanza in Europa*. 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari 2001, pp. 251 e 239.

¹⁴⁶ Le varie espressioni di encomio si leggono in Bottai, *Presentazione*, cit., p. 2.

¹⁴⁷ La questione della normalità umana, posta in rapporto ai minori, era un nodo che faceva capolino continuamente, e per nulla semplice da sciogliere. Secondo Nazareno Padellaro «potrebbe concepirsi come una tappa della nostra ignoranza, e il concetto del "normale" essere assimilato ad un concetto statistico desunto dalle varie voci dell'"anormale"». In assenza di uno standard definito scientificamente, il relativo concetto si poteva ricavare, comunque «senza irrigidimenti» e senza complicate catalogazioni, da indici antropometrici e dal parametro dinamico dell'anormalità che, agganciandosi al pensiero del neurologo pedagogista belga, Ovide Decroly, arriva a comprendere «tutti i fanciulli, che, per una ragione qualsiasi, si trovano in stato d'inferiorità e non possono adattarsi all'ambiente sociale ove sono destinati a vivere» (*Normali ed anormali*, in EM, a. I, n. 1, novembre 1941, pp. 16-18).

¹⁴⁸ Sulla disciplina delle scuole speciali e sull'esplicazione dell'obbligo scolastico di ciechi e sordomuti si rinvia al regolamento generale approvato con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, artt. 405 e 406 ed il titolo VI, cap. I e II. Per i non vedenti l'art. 454 regolamentava i programmi e gli esami disponendo un accertamento anche della «capacità di orientamento e della sviluppata educazione sensoriale». Le classi differenziali erano previste per gli alunni affetti da problematiche psichiche. Spunti di riflessione sulle difficoltà inerenti all'individuazione dei criteri di selezione, alle resistenze delle famiglie, alle competenze didattiche degli insegnanti furono sollecitati da Roberto Mazzetti, *Normali e anormali nelle scuole elementari*, in EM, a. I, n. 2, gennaio 1941, p. 113. Sull'argomento generale risultano sempre validi i lavori di Pier Luigi Dini, *Classi differenziali e scuole speciali. Ordinamento italiano e cenni di legislazione comparata*, Roma 1965 e già di Rosina Renaudo Lupo, *L'educazione dei deficienti nelle classi speciali di Torino*, Torino 1922.

saggio derivante dalle difficoltà visive/uditive o mentali e dalle connesse irregolarità nei «gradi di crescita» intellettuale del minore. L'avvento di un interesse pedagogico per tali problematiche dell'età evolutiva promosse maggiori approfondimenti e sviluppi nell'enfasi di un'impresa scientifica «d'avanguardia», i cui sforzi erano compiuti nella travagliata ricerca di compensazioni, di rimedi e di un sistema emendativo «pensato» e «provato», che partiva dal «nutrimento scolastico» per fornire risultati proficui ad effetto diffuso e circolare: «chi trarrà maggiore utilità da questi metodi saranno gli alunni cosiddetti normali»¹⁴⁹, la collettività tutta.

Si può escludere che in un contesto caratterizzato da una «rinascita» dei processi educativi e di «bonifica» umana¹⁵⁰, almeno per alcune categorie, la logica correttiva potenziata intendesse porsi come finalisticamente discriminatoria e selezionatrice. Lo dimostra la pregnante e genuina attenzione prestata al fattore educabilità ed alla polivalente ampiezza¹⁵¹ attribuitagli. In ef-

¹⁴⁹ Considerando che la 'psicologia del fanciullo' viveva un stadio ancora embrionale, l'affermazione che «le classi degli anormali sono classi d'avanguardia» appariva del tutto condizionale, anche perché «nessuno cerca rimedi per sani». Così Padellaro, *Normali ed anormali*, cit., pp. 18-20. La continua analisi «dei processi sensoriali, lo studio delle deviazioni patologiche della psiche sono capaci di riverberare più sicura luce anche sulle zone della pedagogia e della psicologia dei normali, e l'esperienza ci attesta che è così: che certe funzioni sensibili sono state chiarite a noi stesse dallo studio delle loro malattie». Cfr. Luigi Volpicelli, *Pedagogia e pedagogia emendatrice*, in EM, a. I, n. 1, novembre 1941, p. 4.

¹⁵⁰ Giuseppe Lombardo-Radice, che della 'riforma Gentile' aveva curato la parte concernente l'istruzione elementare, memore dell'esperienza delle «scuole ambulantissime» fondate da piccoli gruppi di volontari, volle che l'istituzione pubblica dedicata alla formazione divenisse un «centro di rinascita» per tutti ed anche nelle aree rurali. La convinzione era che «senza di essa lo Stato non concepisce che possa realizzarsi appieno l'opera di bonifica integrale per la quale profonde tesori. La bonifica delle terre o è bonifica di uomini o non è che opera vana» (il corsivo è nel testo). *Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale*, Firenze 1946²⁶, p. 103. Nella *Premessa* alla nuova edizione, prima dopo il crollo del regime, si puntualizzava che «nulla è stato necessario togliere o correggere all'edizione 1936» in quanto trattavasi dell'opera di un educatore ed intellettuale indipendente, «che non fu mai fascista». Ivi, pp. 7-8. Per il mezzo della scuola, bonifica era anche «educazione fisica, refezione scolastica, cure marine e montane, cure mediche» (Mazzetti, *Normali e anormali*, cit. p. 113). Tale articolato movimento educativo salvò la pedagogia dai «vortici filosofici», incentrati sulla ricerca dell'essenza del fatto educativo e meno sulle problematiche effettive, e la rese realtà concreta portandola fuori dalle «concluse aule». La scuola pubblica aveva recuperato un ruolo determinante ponendosi il «problema fondamentale dell'educazione e della vita contemporanea: il problema del lavoro». Infarcite di compromissioni politiche e certamente meno libere, le riportate affermazioni di Volpicelli, *Pedagogia*, cit., pp. 4-8.

¹⁵¹ Sul piano finanziario costituì un criterio di ripartizione delle risorse economiche: il r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, *Testo unico per la finanza locale*, che all'art. 7 lettera f) n. 3, inseriva le spese per l'assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri «rieducabili» tra quelle provinciali obbligatorie. Anche «i frenastenici, gli epilettici, gli idioti e gli imbecilli» non potevano essere

fetti il quadro prospettico riconosceva all'istruzione l'idoneità a costituire un mezzo di «ortopedia mentale», una fase preparatoria all'acquisizione di «nozioni di vita pratica», del «saper fare», per impedire che i minorati, anch'essi parte della nazione, divenissero individui «antisociali ed improduttivi». L'idea globale e pervasiva che il lavoro, in tutte le sue forme, fosse «il più efficace strumento di riabilitazione» e nel «nuovo umanesimo» fascista un peculiare «dovere sociale», uno stile di vita comune, fu il *leitmotiv* di un'obbligazione politica strutturata su autorità e su doveri gravitanti nell'orbita della cooperazione organicistica e di quell'integrazione totale che lo Stato corporativo patrocinava. La parola d'ordine del «camminare e costruire»¹⁵² implicava una ferma ed inderogabile stigmatizzazione: che l'*homo societatis* non potesse non essere teleologicamente anche *homo oeconomicus* in vista di altri alti obiettivi¹⁵³. Un'indagine comparativa evidenziava che l'ordinamento scolastico vigente in Giappone, da oltre un cinquantennio, era analogamente orientato e rappresentava un modello riuscitissimo, di esemplare efficienza¹⁵⁴.

Nel segno della discontinuità dall'immobilismo emarginante dei vecchi istituti-ricovero ove «non s'insegnava cosa alcuna»¹⁵⁵, l'«intervento provvi-

trattenuti in manicomio (misura dettata da generali esigenze di pubblica sicurezza e di preservazione sociale) quando risultavano «educabili, capaci di imparare un mestiere e di esercitarlo». Cfr. il capitolo dedicato ai «mentecatti» in Carollo d'Anna, *L'assistenza*, cit., pp. 187-189.

¹⁵² Cfr. Ferreri, *La nuova legislazione*, cit., p. 21, che coniugava la formula mussoliniana con l'educazione dei sordomuti.

¹⁵³ Luigi Volpicelli, *La Carta della Scuola e l'educazione dei minorati dei sensi*, in AC, p. 88, discorreva di una formazione umana che offrisse anche una possibilità lavorativa come ingranaggio del sistema economico: «è proprio nel mondo del lavoro e della tecnica che più facilmente tutti i sordomuti possono trovare il loro benefico impiego sociale» e la loro «vittoria spirituale sulla natura avara».

¹⁵⁴ Per l'Italia, cfr. la *Carta del Lavoro*, disposizioni I e II. Per il Giappone, potenza emergente dal «piccolo 'Nippon'», un'ordinanza del secondo Ottocento stabiliva che la formazione dei giovani ciechi o sordomuti intendeva suscitare «i migliori sentimenti patriottici ed impartire una educazione generale e, nello stesso tempo, specializzata, che li rend[esse] capaci di guadagnarsi la vita col proprio lavoro». Cfr. Leo Magnino, *Le scuole giapponesi per i ciechi ed i sordomuti*, in EM, a. I, n. 2, gennaio 1942, p. 89. Il risultato registrato oltreoceano, riguardo alla singolare platea, rivelava un grado particolarmente soddisfacente di omologazione sociale, enfatizzando «quella che è una fra le più interessanti caratteristiche dell'anima di tutto il popolo: la tendenza all'impersonalità individuale, per cui l'individuo tende quasi ad eliminarsi quale unità pensante, collaborando come semplice frazione di una unità maggiore – la Nazione – all'opera comune». Ivi, p. 95.

¹⁵⁵ Nicolodi, *Ciechi che lavorano*, cit., p. 33. Egli constatava la grande differenza tra i «nostri istituti [per ciechi] in grado di competere con i più belli e moderni del mondo» e gli antichi, in sostanza, identificabili con «ospizi dove ragazzi, adulti, donne, vecchi sani e malati, normali e deficienti, vivevano nella più lacrimevole mescolanza in quanto la cecità non era, nella concezione di allora, una minorazione compensabile, ma un comune denominatore per ammassarli nello stesso luogo».

denziale» della scienza ed il lancio di una rivoluzione pedagogica consentivano di offrire la possibilità di aggiustare ed «equilibrare con influenze, ossia con forze, le tare primordiali»¹⁵⁶ corporeo-sensoriali o mentali del giovane italiano. La missione dell'educatore, in questo propagandato risveglio di civiltà non scevro da insinuanti approcci biotipologici ed eugenetici¹⁵⁷, costituiva il punto iniziale di un processo di 'normalizzazione', che portava gli allievi alla «comprensione del mondo» esterno dei vedenti e dei parlanti ed alla «collaborazione con essi nella vita»¹⁵⁸ neutralizzando la naturale oggettiva diversità. L'azione pubblica, riguardo ai problemi di carattere umanitario-sociale, bandiva rassegnazione e fatalismi, indirizzandosi al «recupero» di energie ed abilità, compresa la capacità strettamente 'civile' monitorata dal diritto ed, a conti fatti, determinando qualche buon risultato.

¹⁵⁶ Padellaro, *Normali ed anormali*, cit., p. 17.

¹⁵⁷ Il tema, che è sconfinato e non consente un'analisi ampia in questa sede, impone almeno un rinvio a Nicola Pende, che in qualità creatore della biotipologia umana, come complesso delle manifestazioni vitali dell'individuo, indentificava l'anormalità con la situazione emergente «quando la fabbrica corporea e con essa la fabbrica della mente si allontanano nettamente dalla media normale statistica» del tipo umano. Il clinico contava nella popolazione scolastica italiana un numero di casi critici oscillante tra 800.000 e 1.000.000 di unità, su cui intervenire partendo dalla «conoscenza integrale della personalità psico-fisica». Il «trattamento di questi infelici germi della razza», attraverso un'educazione armonica, poteva correggerne e normalizzarne il 50% consentendo il loro necessario adattamento alla società. Cfr. Idem, *Il problema medico-pedagogico degli anormali*, in EM, a. I, n. 1, novembre 1941, pp. 9-14. La teoria biotipologica, anche nella declinazione razziale, fu attentamente analizzata e condivisa da padre Mario Barbera. La razza «romano-italica» costruita da Pende, come tipo superiore alle stirpi regionali, in senso «biologico e sociologico», apparve al gesuita un concetto equilibrato, che riguardava la nazione «così biologicamente come spiritualmente» e si dissociava dai veleni del «razzismo esasperato». Cfr. Idem, *Biotipologia orientamento professionale ed eugenetica*, in CC, a. 94, 1943, v. II, pp. 227-229, 232.

¹⁵⁸ La normalizzazione si rappresentava con delicato sentimento umanitario, pur nell'ottica di una cultura limitante che gli stessi minorati dovevano recepire ai fini della loro omologazione al modello sociale dominante, in Elena Coletta Romagnoli, *Intervento*, in AC, p. 94. Nei programmi di studio erano inserite attività di laboratorio conformi alla dichiarazione IX della *Carta della Scuola*, secondo cui «la scuola del lavoro» suscitava con l'esercizio pratico «il gusto, l'interesse e la coscienza del lavoro manuale». Che certi 'incontri' dovessero essere potenziati negli 'anormali' fu una mentalità che si diffuse in senso bidirezionale e che fu da loro largamente recepita ed introitata. Pensando ai «deformi» ed ai mutilati, non si era immaginata alcuna alternativa occupazionale, se non la possibilità di essere avviati ad un «metiere», fra l'altro «scelto con criterio razionale da chi e[ra] in grado di valutare l'adattamento delle capacità lavorative». Cfr. Alessandro Guaccero, *L'assistenza agli storpi e deformi in regime fascista*, in «Archivio fascista di medicina politica», a. VI, 1932, fasc. maggio-agosto, p. 144. Sulla necessità di preferire per i sordomuti l'«insegnamento artiero», cfr. l'intervento di Pietro Ferreri, in AC, pp. 66-67; in rapporto ai ciechi, Santini, *Realizzazioni*, cit., p. 30.

Se la parola ‘dignità’ cominciava ad essere veicolata dagli scritti degli scienziati del regime, il suo significato era certamente declinato al minimo, come libertà negativa con orientamento ‘sociale’, senza una corrispondente promozione di tipo personale, in ragione di una soggettività scolpita dall’orientamento professionale ed unicamente compenetrata nella potenza superiore dello Stato¹⁵⁹. Da meri ‘oggetti di diritto’, destinatari nonché vittime di misure e provvedimenti di varia natura e grado, con tutti i limiti del modello ‘uomo-massa’¹⁶⁰ si stavano ponendo le prime basi che avrebbero consentito ai portatori di *defectus corporis* di godere di qualche migliore opportunità esistenziale e di diventare dei veri ‘soggetti di diritto’, anche se non ancora autentici e consapevoli protagonisti di se stessi e della propria storia.

Assunta la scuola a «termometro» della vita morale del Paese¹⁶¹, la *Carta* del 1939 poneva un «problema di indirizzo, di spirito, di concetto di cultu-

¹⁵⁹ «Oggi va facendosi strada il concetto della necessità del recupero di tutte le energie, anche se limitate, sia per finalità economiche e sociali, sia per dare agli individui stessi il senso di dignità che può albergare spesso nell’animo dell’individuo più umile quando si senta la capacità di compiere qualche cosa di utile» per sé e per l’intera collettività. Tracciando un bilancio della prospettiva unidirezionale messa in atto, così si esprimeva Leone Cimatti, *L’orientamento*, cit., p. 190. D’altro canto la Carta del Lavoro e quella della Scuola, entrambe creature di Bottai, «si incontrano proprio sul problema dell’orientamento professionale che forma la saldatura fra i due grandi documenti che disciplinano l’educazione dell’uomo e l’esplicazione delle sue energie nel ciclo produttivo». Ivi, p. 186. Qualche anno prima il direttore generale dell’Istruzione elementare, Giulio Santini, aveva avuto occasione di rimarcare che, al concetto puramente assistenziale del soccorso ai minorati sensoriali, «si sostituì il concetto della loro educabilità e quindi della possibilità di entrare nella vita comune con la dignità loro proveniente dall’esercizio di una attività socialmente utile» (*Realizzazioni fasciste nel campo dell’istruzione ed educazione dei ciechi e dei sordomuti*, in AC, p. 29). Soltanto in tema di avviamento professionale dovè ammettere che i «progressi ottenuti per i ciechi non erano stati raggiunti anche per i sordomuti (ivi, p. 32). Cfr. sul ruolo ministeriale ed ideologico di Bottai Renzo De Felice, *Mussolini il fascista*, II, *L’organizzazione dello Stato fascista (1925-1929)*, Torino 1995², pp. 290-292 e ss.; Idem, *Mussolini il duce*, II, *Lo Stato totalitario (1936-1940)*, Torino 1996², p. 117 e ss.

¹⁶⁰ Adriano Ballarini, *L’originalità storica del totalitarismo. Il diritto tra individuo e essere collettivo dominato*, in *La storicità del diritto. Esistenza materiale, filosofia, ermeneutica*, a sua cura, Torino 2018, p. 44 e ss. Nei regimi totalitari, in special modo nel nazional-socialismo, quest’uomo si è affermato «non come ipotesi intellettuale, ma come storia materiale di un popolo», esauendo la sua rilevanza di individuo singolo senza resistenze o ribellioni.

¹⁶¹ Perché la fascistizzazione fosse reale e produttiva di una nuova classe dirigente, nei primi mesi del 1937 Bottai era pronto a sottolineare la ‘funzione sociale’ della scuola, che si concretava nel formare caratteri e nel promuovere la «consapevolezza del proprio compito tra gli uomini, nella quale soltanto può consistere l’umanesimo» rinnovato. Cfr. gli stralci di una relazione presentata alla Camera il 17 marzo di quell’anno, riportati in De Felice, *Mussolini il duce*, II, cit., pp. 120-121.

ra»¹⁶². Creando un altro «mito»¹⁶³, codificava il proposito di forgiare intimamente in senso politico le coscienze e, già dalle classi elementari, di conferire risalto al «dovere» del lavoro. Tale originale argomento, del tutto estraneo alla riforma Gentile, in questi anni di accelerazione totalitaria ricoprì un ruolo centrale, aggregante e catalizzatore, acquisendo «la sua parte nei programmi» scolastici di ogni ordine e grado¹⁶⁴: nell'«era dei doveri» il fine ultimo dell'impresa formativa e d'integrazione sociale mirava ad instillare nelle menti l'etica dell'operosità personale-collettiva, a cui erano dedicate precipuamente già le ultime due classi elementari, per l'appunto denominate «di avviamento professionale». Evitare che un corposo numero di soggetti diventasse un gravoso «passivo per l'economia» nazionale¹⁶⁵ ed esorcizzare la conflittualità sociale rappresentavano una contropartita non trascurabile. Tale *reductio ad unum*, esplicita secondo un'ottica solidale propulsiva ed allo stesso tempo contenitiva, non esclude che l'assistenza pubblica agli «inabili al lavoro», nei casi più disperati e senza rimedio, cedesse alla sorte con un recupero di quella privata familiare. Disposizioni di pubblica sicurezza introducevano la specifica imposizione dell'obbligo degli «alimenti» a carico dei parenti che si trovassero in condizioni finanziarie tali

¹⁶² L'ulteriore brano dello stesso contributo di Bottai è ripreso da Guido Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna 2018, p. 501.

¹⁶³ Se la Carta del 1927 aveva forgiato «il mito del superamento della lotta di classe», quella della *Scuola* lanciava «il mito dell'educazione totale dell'uomo nella sua unità ed umanità». Così si espresse il sottosegretario all'Educazione nazionale alla fine del 1939. Cfr. Del Giudice, *Discorso di chiusura*, cit., p. 188.

¹⁶⁴ Cfr. la V disposizione della Carta e spec. la IX che prevedeva, relativamente all'ordine elementare, già un biennio di «Scuola del lavoro» per suscitare «il gusto, l'interesse e la coscienza del lavoro manuale». Bottai nel presentare al duce le ragioni della riforma asseriva che «uno è lo spirito con cui il Regime procede, dal Lavoro alla Scuola» e – si potrebbe aggiungere – viceversa. Cfr. *Dizionario di politica del Partito Fascista*, cit., v. I. A-I, voce *Carta della scuola*, p. 96.

¹⁶⁵ Luigi Maggiore, *Il problema dell'educazione dei minorati dei sensi e dell'intelligenza*, in EM, a. I, n. 2, gennaio 1941, pp. 85-88. L'oculista palermitano aggiunse che l'importanza ai fini sociali di un'opera educativa così intensa emergeva dall'aver costruito «un primo grande centro di controllo sanitario e nel tempo stesso intellettuale e sensoriale della gioventù italiana, allo scopo di tentare un miglioramento progressivo della stirpe, cominciando col curare il sano sviluppo dei germogli da cui trarranno origine le nuove generazioni». Analogie di orientamento si riscontrano in Ugo Maria Colombo, voce *Assistenza*, II. *Profili amministrativi*, in ED, v. III, Milano 1958, pp. 758-759, secondo cui la somma dei vari interventi riabilitativi «agisce per il recupero della capacità degli individui resi inabili in conseguenza di menomazioni fisiche o psichiche. Ogni minorato recuperabile, anche nei casi più difficili (ciechi, sordomuti, poliomeletici) ha il diritto, attraverso le cure e l'educazione professionale, di prendere parte alla vita produttiva, e ciò nell'interesse della stessa collettività, per ridurre al minimo il numero dei membri a suo carico totale».

da poter adempiere anche parzialmente alle spese per il mantenimento del congiunto meno abbiente¹⁶⁶.

La legge del 1939 sull'arruolamento dei ciechi nei reparti delle «milizie contraeree ed artiglieria marittima per la ricezione aerofonica»¹⁶⁷, accogliendo tali unità umane tra i suoi 'difensori', rappresentò la loro definitiva uscita dalla perenne «notte» in cui il difetto corporeo li aveva condannati. L'immissione nel servizio nazionale militare, con la valorizzazione delle altre risorse intellettuali e fisiche possedute, li inquadrava certamente tra i 'produttori' utili ed efficienti, preconizzando la scalata verso la metamorfosi, vetta dell'ufficiale riscatto come cittadini dotati di «assoluta parità di diritti e di doveri»¹⁶⁸.

8. L'art. 96 del codice penale del 1930

Gli stessi appaganti esiti lavorativi non si registravano per i sordomuti, che in Italia apparivano ancora in corsa «per riconquistare il loro diritto alla vita»¹⁶⁹, l'identità civile e l'indipendenza economica. Tuttavia lasciava ben sperare un *report* tecnico sulle pratiche performanti seguite in Germania, dall'adozione del metodo fonico all'organizzazione della scuola pubblica, all'immissione nei circuiti industriali come corpi laboriosi¹⁷⁰. Ancora più ras-

¹⁶⁶ Carollo d'Anna, *L'assistenza*, cit., pp. 309 e 318-319. Per il cittadino fascista i «doveri verso la famiglia» erano posti alla base della relativa piramide. Cfr. Solmi, Feroci, *Cultura fascista*, cit., p. 128.

¹⁶⁷ Il testo della legge 20 novembre 1939, n. 1827 si legge sulla GU del Regno d'Italia, a. 80, p. I, 19 dicembre 1939, n. 293, pp. 5778-5779. Cfr. Aurelio Nicolodi, *Organizzazione degli istituti per i ciechi*, in AC, p. 182. Francesco Scardulla, voce *Inabilitazione*, in ED, v. XX, Milano 1970, p. 843 e nt. 8, confermava che in quei tempi i non vedenti, grazie ai progressi dell'assistenza e dell'istruzione, avevano acquisito competenze conseguendo una sufficiente autonomia e l'impiego in varie attività lavorative di «notevole rilievo sociale».

¹⁶⁸ *Orazione* di Carlo Delcroix in AC, pp. 185 e 183.

¹⁶⁹ Ivi, p. 184.

¹⁷⁰ Federico Montorzi, *L'educazione dei sordomuti nella Germania nazionalsocialista*, in EM, a. I n. 3, marzo 1941, pp. 162-176. L'A. era un docente specializzato nell'istruzione dei sordomuti che nel 1930 fu abilitato a ricoprire il ruolo di direttore dei relativi Regi Istituti, conseguendo di seguito la nomina per quello di Milano. Cfr. *Bollettino Ufficiale. Ministero dell'Educazione nazionale*, II, *Atti di amministrazione*, a. 57, v. I, *Relazione della commissione giudicatrice*, 19 maggio 1930, pp. 1367-1368. «In Germania una legge del 1881 rese obbligatoria l'istruzione dei sordomuti dai 7 ai 15 anni» come ebbe a riferire Porzio, *Il sordomutismo*, cit., nt. 1, p. 347. Un opuscolo della propaganda nazista del 1940 con un *report* statistico spiegava le ragioni di tale investimento, pensato interamente in termini economici, considerando che un mutilato o sordomuto adulto ricoverato in un istituto costituiva una voce

sicurante e degno di encomio risultava, in tema di curatela per sordi, ciechi e muti, il traguardo giuridico racchiuso nella scelta formulata nel § 1910 del BGB che, rispetto al vecchio codice civile italiano, capovolgeva completamente i parametri: la regola generale della capacità valeva «anche per queste persone», mentre l'incapacità era contemplata come mera eccezione¹⁷¹.

Raccogliendo i migliori frutti dell'interazione tra le scienze, il consigliere di Cassazione Carlo Rebuttati, oltre a ritenere che, in sostanza, l'inabilitazione poteva considerarsi un'interdizione parziale, una specie dello stesso genere ma «doppiamente limitata: ossia limitata nell'estensione e nell'intensità», era in grado di asserire conclusivamente che «oggi, per i notevolissimi meravigliosi progressi fatti dall'arte di istruire e di educare anche i sordomuti ed i ciechi dalla nascita, la disposizione dell'art. 340 non è più in armonia con le progredite condizioni sociali. Questo articolo dovrà essere modificato» ed i progetti di riforma del codice civile mostravano di concordare con tale veduta¹⁷².

Che non potesse disporsi diversamente, in ragione dell'uniformità e della coerenza dei cardini fondamentali su cui andava a poggiare il rinnovato ordinamento, appare evidente osservando quanto era già stato prescritto nel codice penale di ultimo conio. Il legislatore del 1930, pur ribadendo l'esistenza di un'infermità corporale significativa, esclude che «di per sé» implicasse anche quella della psiche, ossia l'abbinamento previo ad un «désordre mental»¹⁷³. Al contrario, valutando la decisa incidenza positiva di altri fattori

passiva, con un costo per la società pari a 5-6 RM (*Reichsmark*) al giorno. Rilevo questo dato da Gustavo Zagrebelsky, *Dignità e orrore*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, 3 voll., Torino 2016, III, pp. 2640-2641.

¹⁷¹ In abbinamento, come indice della raggiunta parificazione giuridica, meritava attenzione anche il § 828 in tema di responsabilità. Cfr. Sechi, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), cit., nt. 1 p. 67.

¹⁷² Voce *Inabilitazione*, cit., pp. 914 e 921. Analogamente Francesco Ventriglia, *Il sordomuto al cospetto della legge civile, penale e della scienza medica*, in «La Corte d'Assise», 1935, p. 22, recependo le nuove frontiere degli studi maturati nel campo delle psicopatologie, considerava che l'art. 340 «corrisponde al concetto che si aveva anticamente del sordomuto persino dai medici e alle idee dei giuristi sulla natura delle nostre attitudini psichiche». Della stessa opinione, accentuando l'«eccessiva condiscendenza verso i pregiudizi del passato» si dichiarò il direttore del Regio Istituto di Milano, Giulio Ferreri. Cfr. *La riforma*, cit., p. 5.

¹⁷³ Cfr. il rilievo di Manlio Mazzanti, voce *Sordo, muto e sordomuto*, sez. *Diritto penale e diritto processuale penale*, in NDI, XVII, Torino 1970, p. 915. A lungo si era ritenuto che «l'idiotisme accompagne très-souvent la surdité, et l'on estime que, sur quarante sourds-muets, il y en a un chez lequel se manifeste quelque désordre mental». Diversamente nei ciechi non si erano osservate tracce «de folie ou d'imbécillité». Pierre-Armand Dufau, *Essai sur l'état phisique, moral et intellectuel des aveugles-nés avec un nouveau plan pour l'amélioration de leur condition sociale*, Paris 1837, p. 42. Cfr. Francesco Ventriglia, op. cit., p. 19.

concorrenti, era stato indotto a respingere la presunzione di incapacità e dunque a modificare notevolmente il tenore della complessa disciplina dedicata dal testo di Zanardelli con gli artt. 57 e 58, in cui risaltava una «forte tendenza all'automatizzazione di questa figura di autore»¹⁷⁴. Nella *Relazione al Re*, con cui il ministro Alfredo Rocco presentava la nuova opera, si metteva in chiara evidenza che la responsabilità delle azioni umane costituenti reato rimaneva «saldamente affidata al principio della imputabilità psichica e morale dell'uomo, fondata a sua volta sulla normale capacità e quindi sulla libertà d'intendere e di volere»¹⁷⁵. Bandito il «fatalismo materialistico», traghettato dalla scuola antropologica, ed il solo immaginare che le azioni umane fossero il prodotto «cieco e brutale», quasi incontrollato, di una necessità causale dominante il volere dell'individuo, la categoria codificata propendeva dichiaratamente per «un determinismo non fisico o meccanico o fisiologico, ma meramente psicologico», dotato di flessibilità, curvato dalla capacità della persona di «autodeterminarsi per motivi coscienti»¹⁷⁶.

In ragione di questi capisaldi ed in presenza di sordomutismo, se le disposizioni abrogate si connotavano per il presupposto, o pregiudizio, che tale anomalia organica costituisse una situazione analoga all'infermità di mente, nella novella *lex* il minorato non era più considerato aprioristicamente, per il solo fatto di essere tale, in istato di incapacità con conseguente «diminuita» responsabilità. Pur mantenendosi ferme ipotesi differenziate, l'imputabilità

¹⁷⁴ Cfr. Porzio, *Il sordomutismo*, cit., p. 348. il quale curava di evidenziare come l'idea che il sordomutismo costituisse «inderogabilmente» un'inibizione del normale sviluppo psichico aveva di certo influenzato il legislatore, inducendolo a parificare il fanciullo sordomuto di 14 anni a quello normale di 9. Conformemente alle conclusioni della psichiatria e della medicina legale del tempo, si poteva aggiungere che nelle sue articolazioni fu «tutta una disciplina chiaramente ispirata al principio che in nessun caso il sordomuto poteva raggiungere la completa personalità di diritto penale». *Ibidem*. Infatti, a giudizio del Buccellati, si trattava di persone per le quali non c'era da «ammettere mai la pienezza dell'imputazione» e da considerare alla stregua di un «soggetto di età inferiore ai vent'uno anni». Cfr. Angela Santangelo Cordani, *Alla vigilia del codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano 2008, spec. pp. 98-99. Ventriglia, *op. cit.*, p. 21, sottolineò alcune criticità presenti nell'abrogato codice Zanardelli: non distingueva «il sordomuto congenito (*a natiuitate* o dai primi giorni della nascita) da quello sopravvenuto e stabiliva un'incapacità assoluta di lui fino al 14° anno (art. 57) e un'incapacità relativa, cioè *iuris tantum*, qualora non veniva provato il discernimento, dai 14 anni fino alla morte (art. 58)», comunque accompagnata da una diminuzione della pena edittale.

¹⁷⁵ Cfr. GU del Regno d'Italia, a. 71, 28 ottobre 1930, n. 251 (straordinario), p. I, *Relazione e regio decreto 19 ott. 1930, n. 1398, Considerazioni generali*, n. 3, p. 4449.

¹⁷⁶ Escluso che la volontà umana soggiacesse alla totale incidenza di una necessità dominante pari a quella per cui «il grave subisce l'influenza della legge di gravità», non si disconosceva che avvertisse, in modalità e termini completamente diversi, l'influenza della «legge di causalità al pari di ogni altro fenomeno». *Ibidem*.

andava ora a poggiare esclusivamente sull'«influsso» che l'anomalia psichica o fisica poteva esercitare «nella formazione dell'atto volitivo» e non sulla qualità e quantità di quella. Appariva evidente che, nella valutazione della dose di libero arbitrio intercorsa nei processi decisionali soggettivi, soccorresse un elastico «giudizio di approssimazione», più che un mero calcolo matematico. Così il sostituto procuratore Ventriglia poteva asserire che le linee del nuovo codice penale finalmente risultavano «più aderenti alla realtà», avendo verificato che con l'inversione del canone fondativo di riferimento era stata instaurata una generale «presunzione di concreta capacità penale»¹⁷⁷.

Aveva fatto da apripista in tale direzione ed in vista di concrete finalità attuative la legge 16 febbraio 1913, n. 89 *Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*. Riguardo ai soggetti minorati dei sensi ed alla formalizzazione della loro volontà, enunciava notevolissime e moderne anticipazioni prescrittive generali. I progetti che la precedettero avevano mostrato attenzione diffusa all'evoluzione verificatasi nell'ambiente sociale ed economico collettivo nella sua complessità e l'avevano recepita non soltanto in rapporto all'essenza della specifica funzione¹⁷⁸. Cosicché, a proposito del cieco, la capacità giuridica e di agire non venne valutata in maniera diversa da qualsiasi altro soggetto: la mancanza di vista era una limitazione fisica che nei rapporti negoziali certamente imponeva una tutela particolare da parte del pubblico ufficiale rogante, tuttavia non superiore a quella riservata a chi, per qualsiasi motivo, «non sappia o non possa leggere e scrivere» (art. 48). Analogamente in merito alla più delicata condizione del sordo, del muto e del sordomuto, che era espressamente contemplata e disciplinata (artt. 56 e 57), assolutamente non si dubitava della loro piena capacità, anzi la si presupponeva come regola di base.

Le verifiche compiute in ambiente clinico e pedagogico risultavano ormai convergenti in un unico verso: avevano assodato che il sordomuto idiotico, per effetto degli «eccitamenti» ricevuti dagli altri sensi e della conseguente rielaborazione cognitiva, presentava senza dubbio «un sufficiente sviluppo psichico» e della coscienza. Inoltre il vivere «in ambiente civile» e sano gli consentiva di «moltiplicare le fonti delle sue sensazioni» e di comunicare «più o meno direttamente con altri» raggiungendo una condizione soddisfacente di normalità. Si trattava di frontiere moderne transitate mediante

¹⁷⁷ Ventriglia, *Il sordomuto*, cit., pp. 23-24. Nativo di Laureana di Borrello, classe 1885, fu sostituto procuratore del Re a Foggia e poi a Salerno; con r.d. 16 gennaio 1936, veniva nominato cavaliere dell'Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro. Cfr. i parziali dati biografici e relativi alla carriera rintracciati in Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Graduatoria del personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie. Anno 1921*, Roma 1921, p. 81; *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, v. 57, a. 1936, Roma s.d., pp. 31, 134, 177.

¹⁷⁸ Cfr. gli spunti in Marco Santoro, *Il notariato nell'Italia contemporanea*, Milano 2004, cap. III.

la Scuola positiva nel codice penale, evitando che fosse una «norma fissa» a predeterminare gli effetti del *deficit* dell'udito e della mancanza di vista sull'imputabilità¹⁷⁹. Senza accogliere distinzioni tra il *vitium* originario o sopravvenuto, tra istruito ed analfabeta, si stava affidando al foro l'ufficio di disporre, di volta in volta, opportuna indagine per accertare il grado di incidenza del difetto organico sulla coscienza e volontà¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Ventriglia, *Il sordomuto*, cit., p. 22. Del medico emiliano Attilio Cevidalli si apprezzava l'idea originale e, per certi versi, precorritrice dell'indirizzo veicolato dal codice Rocco, che già dai primi anni '20 esprimeva preferenza per un intervento legislativo che non stabilisse «norme generali», ma che invece lasciasse «vagliare al giudice caso per caso» (p. 34). La relazione ministeriale al progetto definitivo del c.p., in tema, forniva un contributo esplicativo di non poca intensità: «il sordomutismo originario od acquisito dà causa a turbamenti funzionali nell'organismo umano non ancora ben definiti e non sempre uguali per intensità e per durata e che d'altra parte i moderni mezzi di educazione riescono spesso a dare al sordomuto una personalità psichica ed intellettuale veramente completa» (p. 23). Un avvocato e pretore d'inizio Novecento, da professionista impegnato sul campo forense, testimoniava che il difetto della vista, nonostante i «più recenti mezzi escogitati, e specialmente allorché è originario, è anch'esso un impedimento al completo sviluppo [delle facoltà intellettive], e da ciò una minorazione della responsabilità penale». Cfr. Michele Battista, voce *Cieco*, in EGI, v. III, p. II, Milano 1913, p. 189. Passando dal piano teorico a quello operativo, egli concludeva che «a ogni modo, alla mancanza di una speciale disposizione legislativa, il giudice può, ne' congrui casi, supplire efficacemente con la facoltà che la legge gli accorda di spaziare fra un massimo e un minimo di pena, e con l'accordare, occorrendo, il beneficio delle attenuanti generiche». *Ibidem*.

¹⁸⁰ Ventriglia, *op. cit.*, p. 23. Con l'estensione «del generale principio, secondo il quale la capacità è presunta fino a prova in contrario, si esige – per il sordomuto – la capacità di intendere e di volere, e con giudizio da farsi caso per caso»; assumendo criteri di cautela e prudenza, si era preferito affidare al giudice l'accertamento di una condizione da cui «possono o non possono derivare disturbi e disfunzioni dei poteri psichici» e del discernimento, con relative ricadute sull'imputabilità. Tale efficace sintesi delle novità introdotte si legge in Mazzanti, voce *Sordo*, cit., pp. 915-916. L'A., sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze e redattore della voce, segnalava che il c.p. vigente «non ha instaurato presunzioni, ma ha subordinato l'eventuale applicazione della causa di esclusione o di diminuzione dell'imputabilità nei confronti del sordomuto, all'accertamento, da operarsi in concreto, che tale condizione abbia in realtà cagionato l'incapacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto; o l'abbia grandemente scemata». D'altra parte – argomentava – il legislatore «nemmeno ha accolto la distinzione fra sordomuti non istruiti e sordomuti cosiddetti parlanti» perché, pur riconoscendo ed apprezzando «i successi conseguiti in questo campo attraverso l'istruzione» di tali persone, ha reputato «non ammissibile» il dover considerare «senz'altro come normali» i secondi per il semplice fatto di aver frequentato un istituto specializzato. Il nesso tra la menomazione e l'esistenza di una limitata maturità psichica o di un ridotto sviluppo intellettuale usciva dalla sfera del probabile per trovare collocazione nel possibile. *Ibidem*. Secondo Porzio, *Il sordomutismo*, cit., p. 352, l'esame singolo ed individuale nei vari casi è giustificato dal fatto che «i sordomuti hanno attitudini mentali e sviluppo etico e sentimentale assai diverso, per ragioni educative e per la varietà della patogenesi, ma anche della gravità stessa del disturbo».

Nel panorama delle norme appena varate e del profilo logico-sistematico, considerando che la cecità rimaneva di nuovo, «giustamente», fuori da ogni previsione¹⁸¹, un precetto confezionato *ad hoc* per il sordomuto (art. 96) appariva al giurista calabrese una disposizione sostanzialmente superflua¹⁸², se rapportata *ratione materiae* alle prescrizioni già contenute negli artt. 88 e 89. Dettando queste ultime norme, il legislatore aveva inteso specificare la possibile esistenza di un tale «stato di mente dipendente da infermità, da escludere la capacità d'intendere e di volere» o da scemarla «grandemente». La sua attenzione si era correttamente rivolta a qualunque affezione o debolezza, «sia fisica che psichica», in grado di «portare influenza sulle facoltà mentali» e di farle vacillare¹⁸³, ma i tempi per dissolvere definitivamente certe vi-

¹⁸¹ Cfr. Sechi, voce *Cieco*, cit., p. 13, secondo cui, «se vive ancora tra gli psicologi la disputa se più nuoccia al perfezionamento delle facoltà intellettuali la mancanza dell'udito o quella della vista, non si può non riconoscere l'idea prevalsa sempre nella pratica forense di considerare il sordomuto in condizione peggiore del cieco». Si trattava di una constatazione riconducibile al medico francese Descuret ed alle sue tante osservazioni e misurazioni compiute sulle due «condizioni anormali». Questi, in adesione al metodo classificatorio del positivismo scientifico e comunque prescindendo da un'analisi attinente alla posizione giuridica dei minorati dei sensi, ebbe a concludere che «se è preferibile esser cieco come uomo, come cittadino val meglio esser sordomuto». Cfr. Jean-Baptiste Félix Descuret, *La medicina delle passioni*, V ed. milanese con note di Ferdinando Tonini, Milano 1861, p. 61 e p. 56 e ss. Aveva contemplato la questione da questa stessa angolazione un altro intellettuale bordolese, rilevando a proposito del soggetto privo di vista che nella società «il est un membre infiniment moins utile à lui et aux autres, et c'est là un immense désavantage» anche per la diffusa appartenenza ai «rangs inférieurs de la société». Così si legge in Dufau, *Essai sur l'état physique*, cit., pp. 87-88. In un'indagine statistica e socio-economica, egli stesso curava di segnalare l'attività di una «société de patronage et de secours pour les aveugles en France», costituita per iniziativa di «un certain nombre d'hommes de bien» e presieduta da un eminente magistrato, «M. le comte Portalis, alors premier président à la cour cassation» e figlio del celebre Jean-Étienne Marie. Pierre-Armand Dufau, *Essai sur la science de la misère sociale*, Paris 1857, p. 222.

¹⁸² Ventriglia, *Il sordomuto*, cit., p. 25. «È quindi manifesto che il legislatore non ha disatteso il fatto che il sordomutismo, originario od acquisito, è un'infermità che dà origine ad indubbi turbamenti funzionali» e che «di regola non consente il più ampio sviluppo delle facoltà intellettive», senza tuttavia implicare necessariamente l'infermità psichica. Cfr. Mazzanti, voce *Sordo*, cit., p. 915. Sul punto Porzio, *Il sordomutismo*, cit., pp. 350-351, ebbe a specificare che la disposizione dell'art. 96 è «da ritenersi superflua» se spiegata con considerazioni di ordine storico; in realtà la sua portata innovativa emerge dall'aver stabilito «inderogabilmente la necessità di una indagine concreta da farsi di volta in volta per vagliare fino a che punto l'infermità fisica «abbia potuto influire sulla personalità morale dell'autore del reato». Rilevava ancora profonde analogie con l'art. 98 e la disciplina prevista per i minori.

¹⁸³ Proseguendo il magistrato puntualizzava che «così è intesa la infermità anche per i cultori del giure civile. La scienza medica deve dire poi quali infermità possano condurre alla incapacità di intendere e di volere». Ventriglia, *Il sordomuto*, cit., p. 25. Il nuovo codice «sostituendo la parola *coscienza dei propri atti*, di cui agli artt. 46 e 47 codice abrogato (intesa

sioni culturali non potevano essere così brevi. Lo stesso recente caso giudiziario, occasione delle riflessioni raccolte nel contributo di Ventriglia del 1935, aveva ascoltato dal perito incaricato, come «principio di carattere generale», l'affermazione retriva che il sordomuto, «sia dalla nascita che acquisito, è sempre da considerarsi un infermo di mente»¹⁸⁴.

Sulla delicata questione che atteneva alla complessità cerebrale dell'uomo ed alla sintesi del 'sentire' e del 'conoscere', con un aggiornato approfondimento delle posizioni degli 'otologisti' e del dialogo tra i più rinomati cultori della psichiatria e della medicina legale, il magistrato reggino riusciva a concludere che «nella esposizione del concetto *d'infermità di mente vera e propria*» il sordomutismo non trovava nessuna immediata collocazione. L'analisi di una serie di eminenti trattati scientifici mostrava come nell'orizzonte europeo, dopo tanti secoli in cui era prevalsa l'analogia tra difetto dell'udito, idiozia e imbecillità congenita, stessero sopravanzando sperimentate tesi di segno opposto.

Salvatore Ottolenghi, nella sua opera di psicopatologia forense, non si astenne dal formulare puntuali critiche a ricerche più risalenti ed agli studi pionieristici del Lombroso, il cui limite preminente risiedeva nell'aver conferito un risalto eccessivo ai caratteri somatici e «dapprima esagerata la inferiorità del sordomuto». Sui vari fronti e dallo stesso medico veronese¹⁸⁵ le smentite non avevano tardato ad arrivare a seguito di mirate osservazioni pedagogiche, antropologiche e cliniche, nonché dei risultati delle pratiche educative: l'esistenza di una «quantità insolita» di sordomuti che non presentavano traccia «di cretinismo e non sono punto cretini» consentiva convenientemente di escludere che la carenza sensoriale si associasse ad una de-

come consapevolezza e coscienza morale) con la espressione *capacità d'intendere* ha voluto non ritenere come esclusione della imputabilità il semplice difetto del sentimento morale». I lavori preparatori soccorrevano a spiegare che «capacità d'intendere, filologicamente, si riferisce a capacità intellettuale, non di valutazione morale. Il sistema del codice è chiaro: il concetto della valutazione è fuori del problema dell'imputabilità». Ciò certamente non escludeva che la criminalità fosse «per se stessa, sempre la prova di un difetto di senso morale» (ivi, p. 30). Il corsivo è nel testo.

¹⁸⁴ Della vertenza, il Ventriglia forniva notizie succinte e senza data. Si trattò di una violenza sessuale compiuta ai danni di una sordomuta per la quale, nell'impossibilità di una ricostruzione completa in fase istruttoria, si era ordinata la perizia tecnica «sullo stato fisico-psichico» della donna. Ivi, p. 19. La stessa interpretazione espressa in età repubblicana da Mazzanti, voce *Sordo*, cit., rimaneva velatamente ancorata al pregiudizio tradizionale, all'idea di uno *standard* negativo, dovuto ad un ineludibile rapporto di causa-effetto portato allo scoperto nel punto in cui affermava che, in conseguenza del sordomutismo, «di norma la concezione dei rapporti sociali è meno netta, precisa e viva; [...] derivano, di regola, scarsa socievolezza e facile scontro» (pp. 915-916).

¹⁸⁵ Cfr. *retro*, par. 5.

ficienza psichica *ab initio* e non piuttosto ad una mancata evoluzione intellettuale. A conferma del diffuso accoglimento, tra intellettuali e giuristi italiani, di tale concezione Ventriglia segnalava l'obbligo di istruzione elementare sancito con le disposizioni del dicembre 1923 e, soprattutto, il progetto *in itinere* di codice civile che si avviava a cancellare l'art. 340 sostituendolo con uno di inversa impostazione¹⁸⁶.

Non è da tralasciare che al cospetto di tali persone, *in poenalibus*, l'ordinamento processuale adottasse i necessari adattamenti prescrivendo, per l'interrogatorio, la forma scritta ed in caso di analfabetismo la nomina di uno o più interpreti di supporto. Tali precetti inclusi nel codice di rito costituivano un'«evidente eccezione al principio della oralità» prevista in via generale, «eccezione che trova[va] il suo fondamento in motivi intuitivi di forza maggiore»¹⁸⁷ e di equità.

9. L'art. 415 del codice civile del 1942

«Messosi il nuovo legislatore sul terreno delle realtà scientifiche nei confronti del sordomuto e fatto il primo passo nel C.P., ci auguriamo che lo compia nel codice civile in riforma». Il risultato auspicato da Francesco Ventriglia non si fece attendere a lungo¹⁸⁸. Dopo molti decenni in cui gli esiti

¹⁸⁶ Ventriglia, *Il sordomuto*, cit., pp. 31-35. In tale direzione, sugli importanti apporti scientifici e psichiatrici di Leonardo Bianchi, cfr. pp. 25-26. Val la pena riferire le posizioni espresse da Ottolenghi e De Sanctis nel loro *Trattato pratico di psicopatologia forense* (Milano, 1920) laddove si asseriva che anche un sordomuto analfabeta poteva avere «uno sviluppo psichico tale, secondo l'ambiente in cui vive, da poter essere ritenuto capace di vita civile, come avviene per tanti analfabeti non sordomuti». Il medesimo argomento era stato utilizzato dalla Corte di cassazione di Torino sostenendo che «la legge riconosce anche nel più zotico villano analfabeta quella pienezza di libertà per far valere i propri diritti, che ha il cittadino fornito della più elevata intelligenza» (AGI, v. IX, a. 1875, parte I *Corti di cassazione*, Torino 2 luglio 1874, p. 85). Analogamente il medico Decio Scuri, figlio di un educatore di sordomuti ed autore di una pubblicazione sul linguaggio (a. 1932), ritenne che l'individuo privo di udito, «pur potendosi ritenere un anormale psichico, non è infermo di mente sotto alcun aspetto» Cfr. Ventriglia, *op. cit.*, p. 35.

¹⁸⁷ Mazzanti, voce *Sordo*, cit., p. 916, ove si analizzava il dettato dell'art. 143 in rapporto al 138 c.p.p. Analogamente il c.p.c., per qualsiasi atto processuale in cui intervenisse un sordo, un muto o un sordomuto, prevedeva una disciplina molto più elastica di quella abrogata, attribuendo al giudice maggiore libertà nella scelta dei criteri da adottare nell'interrogazione e quanto alla nomina di un interprete. Cfr. Giovanni Girino, voce *Sordo, muto e sordomuto* (sez. *Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto notarile*), in NDI, XVII, 1970, p. 911.

¹⁸⁸ Ventriglia, *Il sordomuto*, cit., p. 35. Il magistrato rilevava che gli educatori dei sordomuti si convinsero in largo anticipo che le attitudini morali ed intellettuali di tali infelici li rendevano atti alla capacità civile. Appena gli studiosi si accinsero ad svolgere indagini «sen-

delle iniziative socio-sanitarie e pedagogiche erano stati corrisposti dal silenzio di una lunga stasi normativa, l'apertura di una nuova fase di lavori determinò un'intensa ed immediata mobilitazione da parte delle associazioni italiane dei ciechi e, ancor più, dei sordomuti. Attraverso le relative federazioni, in circostanze sparse, si fecero pervenire, all'attenzione della «Commissione Reale per la Riforma dei Codici», istanze, considerazioni ed argomenti puntuali affinché dalla tesaurizzazione delle esperienze sopravvissute al vaglio del tempo si pervenisse alla completa realizzazione dell'agognata svolta giuridica. In particolare, attraverso quel pugnace moto di auto-promozione, si rilevò che l'art. 467 sull'inabilitazione del progetto preliminare conteneva delle imprecisioni nel capoverso che recitava: «possono infine essere inabilitati i sordomuti e i ciechi *dalla nascita* che non abbiano ricevuto una *rieducazione* sufficiente»¹⁸⁹.

La richiesta di rettifica investiva le due espressioni evidenziate dal corsivo e fu interamente accolta nella versione definitiva. A ben vedere, una ripeteva l'«indicazione etiologica» già presente nell'art. 340, contestata per non aver considerato che l'infermità dell'udito o della vista, impossibile da valutare appena dopo il parto, era solita rivelarsi in un tempo anche di poco successivo e che, per gli stessi motivi, era da intendersi come congenita se acquisita entro i tre anni di vita, quindi nella fase antecedente l'iniziale formazione delle idee e, come dimostrato da Alfredo Ascoli, identificabile con la «prima infanzia»¹⁹⁰. Sullo spostamento di questo confine si era registrato «un con-

za pregiudizi, indipendentemente dal fatto del sordomutismo, vennero ad analoghe conclusioni» (p. 22). Una sintesi della cronologia dei lavori si legge, con indicazione delle fonti ivi possedute, in Biblioteca Centrale Giuridica, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Roma 2013, p. 6 e ss.

¹⁸⁹ Ferreri, *La riforma*, cit., p. 18.

¹⁹⁰ Ivi, pp. 18-19, ove sosteneva che era eliminabile la locuzione 'dalla nascita' e, sul punto, sono interessanti le contestazioni che Alfredo Ascoli rivolse all'idea dell'educatore. Muovendo da un campo di osservazione più tecnico, il giurista livornese evidenziava che un simile taglio avrebbe prodotto, anziché un vantaggio, un danno enorme accrescendosi il rischio di una pronuncia di «interdizione», per cui era da preferirsi che la disposizione venisse riformulata inserendo, in aggiunta, la locuzione 'dalla prima infanzia', particolarmente appropriata ai ciechi (*I sordomuti e l'art. 467 del nuovo codice civile*, in «Rivista di diritto civile», a. XXIII, 1931, pp. 87-88). D'altronde, lo stesso Ferreri verificava che «nella pratica, anche nell'applicazione dell'art. 340, la dottrina della giurisprudenza ha seguito e segue questo criterio» (*op. cit.*, p. 19). I corsivi sono tutti nel testo. Riferiva del dibattito in sede di lavori preparatori e dell'osservazione che il «concetto di infanzia non era giuridicamente» definito Gianfranco Gallo, voce *Cieco*, in NDI, III, Torino 1959, p. 222. Cfr. in dottrina tra i primi, Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, cit., I, II, p. I, p. 48; le considerazioni di Piola, *Delle persone incapaci*, cit., v. I, tit. II, cap. II, 2, nt. 1, p. 691; i rilievi di Sechi che si interrogava sull'estensione del «complemento dalla nascita» considerando che dalla *scientia iuris* tale questione non fu risolta «finora esplicitamente» (*Sull'art. 340*, cit., pp. 570-571). Le incertezze

sensu pressoché generale» alla luce di una «interpretazione estensiva», la cui eco sarebbe stata consacrata nella redazione del nuovo codice civile¹⁹¹.

Il secondo emendamento riguardava un termine che, a parere del prof. Ferreri, già direttore dell'Istituto dei sordomuti meneghino, «non corrisponde alla funzione pratica del fatto della *educazione*, che è l'adattamento alla vita sociale», inclusiva della «coltura della mente» e, non meno, dell'«avvicinamento al lavoro». L'opzione lessicale più corretta e senz'altro da prediligere era «*educazione sufficiente*», che rinviava al «processo psicologico per la percezione» e risultava rappresentativa di un concetto essenziale di sintesi. Il mancato raggiungimento di tale traguardo, attestato in fondo su una soglia minima, poteva assumere la valenza di una precisa cartina di tornasole, rivelatrice di un'«assoluta insufficienza mentale» dell'interessato oppure della «negligenza dei parenti (e in parte delle autorità locali)»¹⁹² «responsabili» di non aver soccorso tempestivamente i minorati sensoriali con la necessaria assistenza e con un'adeguata istruzione.

Pur nella unilateralità della valutazione espressa dal docente, che puntava il dito contro l'abituale inazione esterna, sia di matrice familiare sia istituzionale, era certo che l'assenza di risultato affibbiava un «difetto» aggiuntivo, artificioso e dagli ineludibili effetti giuridici. Come a dire che *nomina sunt res*. Ovviamente il termine rieducazione andava respinto *in toto* perché in

interpretative sul punto di diritto trapelano esplicitamente da alcune sentenze che, nonostante la logica degli argomenti addotti sulla «natura della infermità», nelle conclusioni decidevano di conformarsi rigorosamente al dettato normativo, escludendo l'estensione di una prescrizione limitativa della capacità, ma non la pratica di una 'politica invisibile' abilitante. Cfr. Corte di cassazione del Regno, 28 marzo 1928, cit., coll. 787-790; Tribunale di Milano, 7 luglio 1932, in FI, v. LVII, a. 1932, parte I *Giurisprudenza civile e commerciale*, coll. 1363-1365; Corte d'appello di Napoli, 9 marzo 1932, coll. 1575-1577. Cfr. in generale sulle singolari dinamiche giurisprudenziali registrate durante il Ventennio, Orazio Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano 2003. Che l'espressione 'ciechi dalla nascita' non si dovesse «interpretare con rigido ed illogico criterio strettissimamente letterale» fu affermato anche da S.E. Solmi come riferiva Rebuttati, voce *Inabilitazione*, cit., nt. 5, p. 920.

¹⁹¹ Nelle due situazioni era evidente la parità di ragioni «dato che l'infermità sopraggiunta, avanti che si siano potute formare le prime idee, determina identiche difficoltà ad un regolare normale sviluppo mentale e psichico». Cfr. GI, v. XCIII, 1941, parte I, sez. II *Corti d'appello*, Milano 9 luglio 1940, col. 125. Quanto ai minorati sensoriali dalla nascita nell'ultima relazione della Commissione parlamentare, sulla base dei «progressi della tecnica» che li aveva messi in grado di «comunicare col mondo esterno, fu affermato espressamente: «si è creduto di accogliere il loro desiderio ripetutamente espresso, stabilendo come principio generale che non sono inabilitati». Cfr. Gaetano Pandolfelli, Gaetano Scarpello, Mario Stella Richter, Gino Dallari, *Codice civile. Libro I illustrato con i lavori preparatori*, Milano 1939, tit. XII, art. 410, pp. 418-420.

¹⁹² Ferreri, *La riforma*, cit., p. 21.

contrasto con i disturbi congeniti. Lo dimostrava chiaramente il vocabolario adottato dalla «Pedagogia emendativa» che l'aveva adoperato al fine di classificare i procedimenti didattici atti a «risvegliare» e ricondurre ad efficienza «sensazioni assopite ed attenuate» per cause sopravvenute in età adulta¹⁹³.

Approvato definitivamente il testo del codice civile, l'art. 415 venne salutato come un «miracolo» da chi si occupava di pedagogia e di istruzione¹⁹⁴. All'inizio degli anni '40 del Novecento il prof. Angelo Verga, ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Ateneo pavese, poteva serenamente asserire che «la nuova legislazione, nel regolare la vicenda dei sordomuti e dei ciechi dalla nascita, ha invertito, in considerazione della maggiore diffusione e dei progressi realizzati nei metodi di educazione di tali persone, la disciplina dell'art. 340 del cod. civ. del 1865»¹⁹⁵. Abolito «l'istituto» dell'inabilitazione *ope legis* e «concorrendone i rispettivi presupposti», i soggetti indicati d'ora innanzi acquisivano, una volta maggiorenni, la piena capacità di agire. L'applicazione della misura cautelativa poteva scattare soltanto in presenza di «condizioni obbiettive» ed a seguito di un «provvedimento ampiamente discrezionale» del giudice¹⁹⁶.

¹⁹³ Ivi, pp. 20-21.

¹⁹⁴ Cfr. l'intervento radiofonico di Camillo Quercia riportato in AC, p. 192. Tale nuovo articolo «innalza a monumento le eroiche gesta compiute da parte di tutti i grandi e celebri educatori, [...] costituisce, per noi sordomuti il segno tangibile della nostra indipendenza, della nostra compiuta redenzione». Così si esprime il fondatore di una Scuola gratuita di arte grafica padovana, il cav. uff. Antonio Magrotto, in AC, p. 77.

¹⁹⁵ Angelo Verga, *Sordomuti e ciechi dalla nascita nel diritto vigente e nel diritto transitorio*, nota a Corte d'appello di Milano, 4 novembre 1941, in FI, v. LXVII, a. 1942, p. I *Giurisprudenza civile e commerciale*, col. 876. In senso contrario ad una sostanziale equivalenza con la condizione del minore emancipato cfr. specialmente Giovanni Giunta, *Incapacità di agire. Interdizione, inabilitazione, incapacità naturale*, Milano 1965, p. 15 e *passim*. Parimenti Scardulla, voce *Inabilitazione*, cit., p. 856.

¹⁹⁶ In tal senso si esprimeva Scardulla, *op. cit.*, p. 841 e ss., sottolineando la contrapposizione terminologica e concettuale a cui aveva fatto ricorso il legislatore nella formulazione dell'art. 414 e del 415, ove dal «devono» si passava al «possono». Inoltre poneva in evidenza che «il procedimento di inabilitazione viene instaurato solitamente quando vi siano degli interessi economici da tutelare» spingendo i parenti ad attivarsi. Osservando il pregiudizio patrimoniale particolarmente considerato in tutti i capoversi dell'art. 415, l'A. poneva in luce l'ipotesi di soggetti infermi di mente che sapessero «amministrare molto bene» i propri interessi materiali e specialmente finanziari, trascurando invece gli interessi familiari (ivi, p. 843). Nell'esame giudiziario dell'inabilitando il peso di tali elementi, specie in caso di risposte negative, è segnalato ivi, p. 847 e ss. Nel codice di diritto canonico del 1983 l'irregolarità a ricevere gli ordini risulta incentrata sull'infermità psichica ed investe colui che, «consultati i periti», sia dichiarato «inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero» (can. 1041, n. 1). Il Catechismo della Chiesa cattolica, «mentre richiede che ci si prenda cura delle persone con disabilità, definisce la loro vita come "minorata o indebolita"». Così si esprime Justin Glyn, «Noi», non «loro»: la disabilità nella Chiesa, in CC, a. 171, I, 2020, fasc. 4069, p. 43.

Nonostante l'importante discontinuità emergente, la disposizione da ultimo formulata sembrava proprio non dequotare interamente l'atavico stereotipo di una connessa carenza intellettuale e di inferiorità. Che, anzi, il nuovo *favor* lasciasse sopravvivere un inossidabile «residuo dell'antica concezione» al giurista lombardo sembrava necessario porlo «nel dovuto rilievo», affermando che le anomalie fisiche in parola «costituiscono accanto alla infermità mentale vera e propria, più o meno grave, una causa a sé stante, autonoma di inabilitazione. [...] Per i sordomuti e i ciechi basta, secondo la testuale dizione dell'art. 415 ult. capov., che essi non abbiano avuto una educazione sufficiente»¹⁹⁷. La loro piena uguaglianza civile rimaneva appesa ad un filo, subordinata al verificarsi di una condizione protettiva e salvifica esterna, che poteva per qualsiasi motivo venire a mancare. È che il tutto era ancora innervato da una latente presunzione di debolezza mentale¹⁹⁸ e d'incapacità ascrivibile ad una pervasiva e preminente logica patrimonialistica, senza spiragli per dimensioni del sé diverse da quella economica¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Verga, *Sordomuti e ciechi*, cit., col. 876 e nt. 4. I segretari della commissione ministeriale asserivano che «dal tempo della elaborazione del codice ad oggi si sono realizzati e largamente diffusi tali progressi nei metodi di educazione delle persone colpite da quelle infermità, che non è possibile rimaner fermi allo stato attuale del diritto in questa materia». Pandolfelli et al., *Codice civile. Libro I*, cit., tit. XII, p. 418. Emilio Vito Napoli, *L'infermità di mente, l'interdizione, l'inabilitazione*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da Piero Schlesinger, Milano 1991, pp. 17-18 ha rilevato che nel c.c. il *favor* per l'incapace o inabilitato cede laddove si soddisfino esigenze di altri soggetti (con riferimento al comparto bancario e societario).

¹⁹⁸ Bonilini rileva che l'assenza di un'educazione sufficiente è rimirata dalla norma in esame «quale segno di difficoltà, altresì, a comprendere, indi a volere, e, in definitiva, essi sono reputati portatori di difficoltà intellettive» che giustificerebbero l'inabilitazione, rimedio oggi mitigato dall'amministrazione di sostegno. Così in Giovanni Bonilini, Ferruccio Tommaseo, *Dell'amministrazione di sostegno*, Milano 2008, pp. 85-86.

¹⁹⁹ La persona maggiorenne, che «sia in concreto inidonea alla cura dei propri interessi», nelle quale l'attitudine a provvedervi sia esclusa o soltanto ridotta, è soggetta ad interdizione o inabilitazione. Cfr. Pietro Rescigno, voce *Capacità di agire*, in NDI, II, Torino 1958, p. 862. Per la «capacità dell'atto non negoziale» riferimenti ivi, p. 866. Analogamente Raffaele Poggeschi, voce *Interdizione e inabilitazione*, in NDI, VIII, Torino 1962, sottolineava che il codice civile si è limitato a riferirsi, «quanto alle condizioni personali del soggetto», a nozioni aventi «contorni alquanto ampi», preoccupandosi di rapportare l'esistenza di «condizioni anormali» specialmente alle possibili conseguenze nella sfera dei «concreti interessi del soggetto o anche della sua famiglia», pp. 811-812. Nell'impatto con le «situazioni giuridiche che si è convenuto di denominare personali», la dicotomia capacità giuridica – capacità di agire, sostanzialmente sorta ed operativa nell'ambito «delle situazioni giuridiche soggettive patrimoniali», genera difficoltà «insormontabili» in merito alle «scelte esistenziali». Così si è espresso Pasquale Stanzone, voce *Capacità*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», V, Roma 1988, pp. 22-24; sul mutato rapporto tra capacità-incapacità cfr. Pietro Perlingieri, *La persona umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1973. Per i rilievi formulati dalla corrente dot-

Balzava all'occhio dell'acuto osservatore la permanenza di altre incertezze concettuali: la menzione della formula 'educazione sufficiente' necessitava di non diventare un gravame penalizzante, quindi di essere letta in senso ampio e bidirezionale: in rapporto alle consapevolezze e all'ordinario bagaglio di conoscenze attinenti al mondo esteriore e alla vita di relazione, ma pure con specifico riferimento ai metodi formativi propri per permettere loro di farsi intendere e di manifestare pensieri e volontà²⁰⁰.

Il triste presagio di prossime contese familiari e controversie giudiziarie non rimase un'ipotesi così remota. Il raggiungimento di una tregua di lungo termine fu rinviato di almeno tre lustri. Dopo una sentenza della Corte d'appello di Ancona del marzo 1957, una successiva pronuncia dalla Corte di cassazione del maggio 1959 intervenne a fissare un principio molto incisivo, e decisivo. Sia l'interpretazione letterale della norma, sia la relativa interpretazione logica conducevano ad escludere l'idea che fosse necessaria un'«educazione qualificata» ossia «più intensa per ampiezza e contenuti». I lumi chiarificatori per coglierne tutta la «ragione informatrice» si traevano collocando il precetto in un quadro storico-evolutivo: la disposizione aveva voluto rovesciare nel suo contrario il canone sancito nel codice civile del 1865 e, anche «intuitivamente», risultava indirizzata a restringere la possibilità di inabilitazione ai soli casi in cui mancasse «l'acquisizione di quelle notizie e di quei concetti del mondo esteriore che avviene in maniera, per così dire, naturale e spontanea per tutte le persone di normali condizioni fisiologiche e che non era stato loro concesso di apprendere in via diretta ed immediata a causa della minorazione sensoria»²⁰¹. Il piglio pragmatico di questi enunciati

trinale «teleologica», sulla priorità della tutela degli interessi esistenziali eudemonistici rispetto ai patrimoniali, cfr. *Amministrazione di sostegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6*, a cura di Gabriella Autorino Stanzone e Virginia Zambrano, Cesano Boscone (Mi) 2004. Che la disciplina dell'interdizione e inabilitazione sia stata improntata ad una «logica esclusivamente patrimoniale, [...] del resto comune a tutto il codice civile», a scapito dei profili personali e psicologici, è affermazione esplicita in Massimo Dogliotti, *I diritti dell'anziano*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», a. XLI, n. 3, sett. 1987, p. 714.

²⁰⁰ Verga comunque prospettava l'ipotesi che la formula 'educazione sufficiente' venisse accostata prevalentemente alla formazione scolastica e che un sordo o un cieco, dotato di «intelligenza, anche di eccezione», potesse essere inabilitato quando non riuscisse a «manifestare il suo intento ed il suo volere in maniera sufficiente» (*Sordomuti e ciechi*, cit., nt. 4, col. 877). L'eco di tali nebulosità interpretative si riflette laddove si dichiara che l'educazione sufficiente sia da «intendersi non necessariamente come "istruzione"» bensì come «facoltà di cosciente determinazione del minorato, tenendo conto dell'ambiente sociale che lo circonda». Così Marcello Di Fabio, voce *Sordo, muto e sordomuto*, in ED, XLII, 1990, p. 1297.

²⁰¹ Quindi, con riferimento al caso di specie riguardante un cieco originario, si dichiarava che era «completamente arbitrario» l'assunto che dovesse esser esclusa dalla regola della piena capacità e confinata nella ristretta ipotesi dell'eccezione la situazione del minorato a

consuntivi consentiva di stabilizzare, specialmente per i ciechi, i risultati che l'ultimo conflitto mondiale aveva messo in evidenza, facendo registrare una consistente utilizzazione lavorativa in attività di interesse collettivo e non più settoriali²⁰².

Si poteva autorevolmente concludere che per inabilitare il sordomuto o «cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, che ha oggi come regola la piena capacità di agire, occorre che questi non abbia acquisito le normali cognizioni ed esperienze e non già che non abbia ricevuta un'educazione correttiva particolare ed un'istruzione più intensa di quella media che comunemente raggiungono le persone fisiche normali»²⁰³. Il discorso, pur con qualche critica²⁰⁴, appariva ancorato ad un implicito criterio riparatore dalle maglie lar-

cui non fosse stata propinata «una istruzione più intensa, per ampiezza e contenuto» di quella che viene acquisita per natura da chi ha un'«immediata percezione del mondo esteriore». Analogamente era «arbitrario il desumere dalla norma di legge» l'esigenza di una «educazione qualificata». Cfr. Corte di cassazione, Sez. I civile, 15 maggio 1959, n. 1432, in «Giustizia civile», a. IX, 1959, t. I, pp. 976-977. Analogamente i magistrati cassazionisti Mario Stella Richter e Vittorio Sgroi nel loro contributo, *Delle persone e della famiglia*, nel *Commentario del codice civile*, I. I, t. II, Torino 1967 (I ed. Torino 1958), art. 425, pp. 630-631, soffermando il *focus* sulla idoneità a «provvedere personalmente ai propri interessi», sostennero che «se questa capacità, nonostante i moderni sistemi di educazione ed istruzione, manchi del tutto, rivelando l'esistenza di uno stato di "isolamento" del soggetto, incapace di inserirsi nel mondo delle relazioni sociali, si fa luogo alla sua interdizione; se la capacità è parziale o minorata, torna applicabile l'istituto della inabilitazione. In altri termini educazione sufficiente è quella che porta il sordomuto o il cieco su di un piano di normale attitudine alla cura dei propri interessi e all'amministrazione del proprio patrimonio». Contemporaneamente Scardulla, voce *Inabilitazione*, cit., p. 844 e nt. 2, alla luce di recenti contributi forniti dalla psichiatria, sosteneva che per il giudice non è sufficiente accertare se sia stata propinata una forma di istruzione, ma è necessario constatare «quale livello mentale» di maturità abbia effettivamente raggiunto l'inabilitando, anche prescindendo da una qualunque pratica educativa.

²⁰² Che rispetto a questi avanzamenti l'art. 415 apparisse un *minus* fu l'opinione di Scardulla, voce *Inabilitazione*, cit., p. 843. Dall'insegnamento agli stessi non vedenti o sordomuti, durante la seconda guerra si passò all'impiego produttivo dei ciechi nell'industria bellica, difesa antiaerea e servizi telefonici.

²⁰³ Cassazione, Sez. I civile, 15 maggio 1959, n. 1432, cit., p. 976. L'interpretazione formulata transitava con pieno accoglimento in Giorgio Cian, Alberto Trabucchi, *Commentario breve al codice civile*, Padova 1984², art. 415, pp. 349-350.

²⁰⁴ Scardulla, voce *Inabilitazione*, cit., p. 844, valutando entrambe le pronunce si dichiarava portato ad «interpretare l'espressione educazione nel duplice significato di educazione ed istruzione», escludendo che potesse concepirsi la prima senza la seconda nei confronti di chi «ha necessità di una qualificata istruzione che ne consenta un efficace inserimento in società» e non può rimanere vittima di analfabetismo. Che l'ipotesi del mancato raggiungimento di un'educazione sufficiente, intesa in senso generico ed in senso specifico-correttivo, per la diffusione di scuole ortofoniche e di centri audiologici, sia «sempre più rara» è affermazione più recente di Di Fabio, voce *Sordo*, cit., p. 1297.

ghe, rapportabile al raggiungimento di una educazione ‘media’, idonea a rivelare margini di autonomia ‘media’ e, soprattutto, a rendere possibile la comunicazione esterna e la trasmissione delle manifestazioni di volontà. Era una valorizzazione finalizzata ad una navigazione che scongiurasse sterili ricadute in ostinati anacronismi e deformate credenze arcaiche.

CAPITOLO IV

UNA NUOVA ÈRA: I DIRITTI DEI DISABILI

SOMMARIO: 1. Carte, Dichiarazioni, Scienze. – 2. L'art. 38 della Costituzione. – 3. Verso il declino degli stereotipi. – 4. *Nomina* e modelli di disabilità. – 5. Sistema scolastico ed attuazione dei diritti sociali. – 6. La Corte costituzionale all'opera. – 7. Tra ritardi e prospettive.

1. Carte, Dichiarazioni, Scienze

Provando a tracciare un bilancio di massima degli avanzamenti *de iure condito* conseguiti nei primi decenni del XX secolo dai portatori di minorità sensoriale, non può sfuggire che imputabilità penale, capacità di agire e modalità processuali agevolate rappresentino tre pilastri basilari, ormai inderogabilmente cementati nell'ordinamento italiano. La difformità fisica di queste persone e di tanti *debiles*, che ha accompagnato il successivo processo di conquista di altri primari diritti civili in linea con quelli attribuiti a tutti i consociati, si lega indissolubilmente all'inserimento nella tavola dei valori costituzionali della dignità, della «pari dignità sociale». Un canone massimo che, caricato dalle drammatiche esperienze trascorse, nella ristrutturazione politica e giuridico-istituzionale postbellica del Paese ha espresso notevole tensione ideale, tra garanzie di protezione e potenzialità di sviluppo individuale e sociale. Il verificarsi di tale mutamento di paradigma, quale punto di saldatura tra uguaglianza e diversità, superando ogni pregressa indifferenza per la realtà dell'essere ha contribuito all'edificazione di un'inedita antropologia centrata sulla dimensione dell'umano, con tutta la sua ricchezza ed imprevedibilità¹.

¹ Sul punto è doveroso il rinvio, *ex multis*, alle magistrali e pregnanti riflessioni di Stefano Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli 2013; Giovanni Maria Flick, *Elogio della dignità*, Roma 2015; Gustavo Zagrebelsky, *Dignità e orrore*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, 3 voll., Torino 2016, III, pp. 2635-2649; Paolo Grossi, *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per italiani di ogni età*, Milano 2018.

Dopo essere stata tanto mortificata o mal applicata dai regimi totalitari del secolo scorso, l'etica della dignità ha conosciuto un'intensa e diffusa rimonta come tronco su cui innestare e stabilire una condivisione di intenti anche a livello internazionale. Il preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1948, indica come *incipit* che il «riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». La *Dichiarazione dei diritti universali del fanciullo*, redatta a distanza di undici anni ed ispirata agli stessi parametri, è parimenti un documento di altissimo significato simbolico e morale; con il principio quinto ha disposto più miratamente che il bambino che «si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui abbisogna». Che lo spirito del presente millennio sia rivolto a questo massimo nucleo assiologico, «come un tempo lo fu alla libertà, all'uguaglianza davanti alla legge, alla giustizia sociale»², trova conferma nella *Carta dei diritti dell'Unione europea* varata nel 2000, la quale gli dedica un intero capo, ribadendone l'assoluta inviolabilità e rendendolo ulteriormente visibile³.

² Zagrebelsky, *Dignità*, cit., p. 2635, rileva che la dignità «sta ormai dappertutto»: la *Legge fondamentale* tedesca si apre proclamando che la dignità umana è intangibile e la nostra Costituzione la nomina a diversi propositi. Su tale scia, «non c'è Costituzione successiva che non renda omaggio anch'essa alla dignità umana» (ivi). Tale qualità intrinseca alla condizione umana da autorevole dottrina è stata rappresentata come «valore supercostituzionale», «pietra angolare» e nell'ordinamento interno come «clausola generale» del sistema a cui la Corte costituzionale ha saggiamente evitato di ricorrere come *extrema ratio*, ossia come «clausola di chiusura» laddove non esistessero altri appigli su cui fondare le pronunce di illegittimità. Traggo questi significativi elementi di sintesi da Federico Gambini, *Il principio di dignità*, in *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa* a cura di Paolo Cendon, v. I, Milanofiori Assago (Mi) 2005, spec. pp. 231-235. Che la Carta italiana presupponga «chiaramente una giustificazione complessiva dei "diritti sociali"» capace di emanciparsi dallo stesso Stato è opinione di Antonio Baldassarre, voce *Diritti sociali*, in «Enciclopedia Giuridica Treccani», Roma 1989, pp. 13-14. Sul tema, tra una ricchissima congerie di lavori, si segnalano i contributi almeno di Franco Bartolomei, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino 1987; Antonio Ruggeri, Antonino Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in «Politica del diritto», a. 1991, p. 343 e ss.; Guido Alpa, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», p. II, a. 1997, p. 415 e ss.; Eligio Resta, *Il diritto fraterno*, Roma-Bari 2002.

³ La Carta proclamata a Nizza, confermata nel 2007 e richiamata nel Trattato di Lisbona, attribuisce rilevanza alla dignità «come valore preliminare a quelli di libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia». La concezione europea pone l'accento sulla qualificazione della persona in quanto tale, enfatizzando la dimensione oggettiva, come segno distintivo della comune appartenenza all'umanità e come elemento «ponte» di connessione tra diritti, doveri e limiti, oltre che tra passato, presente e futuro. Cfr. Flick, *Elogio*, cit., pp. 12-14, 17.

La mobilitazione intrapresa dal formante interno e sovranazionale verso questa nobile rotta ha sottoposto il diritto vigente ad un'assidua stimolazione e messa alla prova, innescando frequenti momenti di riflessione e processi di riforma. Incidere sulle prassi e ancor più sulle mentalità di antico conio è operazione che non sfugge alla consapevolezza di tempi lunghi di gestazione. Pietro Rescigno ha rilevato che comunemente si pone l'attenzione sulla «'persona' al singolare e [sui] 'gruppi sociali' al plurale, perché siamo abituati a vedere i gruppi nella loro estrema molteplicità con riguardo agli interessi che perseguono, al modo in cui vengono ad esistenza e si organizzano, e quasi a contrapparli all'individuo» astrattamente inteso, ancora specchio di un *format* omogeneo ed unitario. Secondo l'illustre giurista salernitano sarebbe preferibile anche a questo proposito allargare e diffondere il senso del *multum* osservando, tra le altre, la varietà «di attitudini, di aspettative, di pretese» di ciascun soggetto, il quale rappresenta sempre un *unicum* irripetibile.

Reiterare l'insistenza sulla declinazione singolare rinsalda l'aggancio forte con l'indirizzo maturato, per motivi ideali ben precisi in contesti storici passati di ispirazione giusnaturalistica, e positivizzato al tramonto dell'*ancien régime*. Inghiottisce altresì le diversità e variabilità del nostro presente inaridendole; in definitiva fa riaffiorare strascichi non trascurabili della vecchia tendenza monolitica rivendicando all'uomo «condizioni generali, permanenti, o almeno durature del suo essere, che incidono sulla stessa considerazione che il diritto fa della persona»⁴.

La rivoluzione seguita agli avvenimenti politici del 1943 e suggellata giuridicamente in quel «miracolo», che – nelle parole di Vittorio Emanuele Orlando⁵ – fu la Carta del 1948, lasciava intendere che la storia d'Italia dovesse dirigersi su una nuova strada. Tuttavia pensare che le formulazioni concettuali esternate in tipi tanto solenni e cogenti producessero l'immediato effetto di dismettere i modelli consolidati risponde più ad un'aspirazione astratta

⁴ Cfr. Pietro Rescigno, *Persone e gruppi sociali*, Napoli 2006, p.n.n. Sul presupposto che la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) sia indicativa di una «categoria aperta» e non di una formula riassuntiva dei diritti storicamente riconosciuti ed ora sublimati nella Carta, il giurista si è soffermato sul concetto di «pieno sviluppo della persona». Se questo nell'art. 3 compare quasi in negativo attenendo alla rimozione degli ostacoli, è visto invece in positivo lo svolgersi delle persone nella norma che riguarda le formazioni sociali, altra categoria aperta, in cui emerge l'individuo che «si fa persona» attraverso l'agire come «essere sociale» (ivi). Nella ricerca di un «compromesso dinamico» tra l'interesse del singolo e quello collettivo, anche globale, emerge il «diritto alla diversità», ad 'essere se stessi', originando un nuovo individualismo. Così Paolo Alvazzi del Frate, *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, Torino 2020², p. 153.

⁵ Vittorio Emanuele Orlando, *Prefazione* a Vittorio Falzone, Filippo Palermo, Francesco Cosentino, *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, Roma 1949, p. 6.

che ad un dato tangibile. Lo stesso potrebbe dirsi per le iniziative che le Nazioni Unite hanno determinato ponendosi alla guida della missione 'egualitaria' globale. Sarebbe un'ingenuità immaginare che impostazioni e schemi intellettuali risalenti subiscano uno stravolgimento repentino, senza tempi di transizione, da parte della pretesa di altre nozioni di farsi largo nel vissuto civile; è vero invece che l'ufficialità di certi monumenti e dei loro pilastri valoriali abbia esplicitato la potenza di un detonatore con l'effetto di indurre l'apertura di cantieri di lavoro e di ricerca per radicare la civiltà dei diritti, come di suscitare resistenze politiche e posizioni reazionarie in grado di segnare un rallentamento nell'applicazione⁶.

Decorsi poco più di due lustri, gli atti di un Convegno multidisciplinare di Studi svoltosi a Napoli nel marzo 1961 consentono di misurare, secondo differenti prospettive e piani di lettura, la temperatura del clima provocato dalla confluenza e dalla collisione tra il vecchio e l'emergente sistema ideologico ed ordinamentale. Lo scenario appariva costellato da incertezze, che atenevano certamente all'idonea sistemazione sociale dei soggetti colpiti da difetti organico-funzionali ed all'interpretazione coordinata di norme di diverso grado. Anche tra gli oratori intervenuti al simposio scientifico dedicato all'«utilizzazione del minorato», le tendenze e gli affacci su quell'argomento apparivano oscillanti e per niente uniformi. Il tema eletto denotava un interesse precipuo e trainante per l'aspetto lavorativo, per i diritti (in senso molto generico) ad esso connessi e per le questioni di «invalidità»⁷.

Absolutamente pertinente risultava pure l'invito che le prime formazioni istituzionali nate in Europa parteciparono ai governi dei Paesi membri riconoscendo, a carico di ciascuno, il «dovere» di assicurare alle persone in oggetto un «posto normale» nella *civitas* ed incoraggiando iniziative educative

⁶ La nota e dibattuta distinzione tra norme programmatiche e norme precettive, suffragata dalla giurisprudenza autorevole della Corte di cassazione, a breve distanza dall'entrata in vigore della Costituzione ne feriva l'unità normativa con un rallentamento dell'attuazione. Nei riguardi del 'terzo potere' e del «fortilizio delle norme programmatiche», cfr. le posizioni critiche espresse da Silvio De Fina, *Natura ed efficacia delle norme costituzionali*, in FI, v. LXXVI, a. 1953, n. 2, col. 25 e ss. Un'argomentata testimonianza degli opposti indirizzi giuridico-politici, volti al «massimo possibile uso della Costituzione» o all'«uso minore possibile», si legge in Giovanni Tarello, *Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete*, in *L'uso alternativo del diritto. I. Scienza giuridica e analisi marxista*, a cura di Pietro Barcellona, Roma-Bari 1973, pp. 74-77.

⁷ Titolo ufficiale dell'incontro fu *Problemi medici e sociali dell'utilizzazione del minorato*, che coniugava un florilegio di competenze istituzionali e di discipline scientifiche: dalla medicina alla psicologia, dalla sociologia al diritto ed all'economia. Il precipuo interesse per le problematiche annesse alla diminuzione della capacità lavorativa fu manifestato dal prof. Umberto Chiappelli e dal rettore prof. Alfonso Tesauro nei *Discorsi inaugurali*, in UM, v. I, pp. 8-10. Per gli invalidi, di guerra e del lavoro, la questione riguardava preminentemente il 'reinserimento' nel mondo produttivo.

di taglio professionale. Tale mirata sollecitazione ed anche la terminologia adoperata, in alcuni passaggi del *report* dell'avv. Guido Maria Baldi, lasciavano intravedere tracce dell'antica idea monocorde di un'umanità 'malata', da gestire dall'esterno e lungo una direttrice di grandezza unidirezionale⁸. Tuttavia, il laboratorio di idee aperto dagli studiosi intervenuti riuscì ad interfacciarsi con temi di varia natura. L'esplorazione riservata ai provvedimenti legislativi attuati dal 1947, nell'arco temporale di un decennio nel campo del collocamento obbligatorio a vantaggio di molti soggetti deboli⁹, oltre a mettere in luce una serie di impegnative problematiche giuridiche e di gestione d'impresa¹⁰, consentiva uno spostamento del discorso su un origi-

⁸ Cfr. l'intervento di Baldi, consigliere del Comitato economico e sociale delle primissime Comunità europee, in UM, v. I, pp. 9-10. Il medico Lamberto Cicconi, riferiva sull'apprezzabile programma della *International Society for the Welfare of the Crippled*, costituita a Ginevra nel 1929 ed a cui l'Italia non aveva ancora aderito: promuovere un'etica internazionale di sostegno, incentivare gli studi sulle cause che provocano condizioni di diminuzione fisica, sviluppare una vera coscienza collettiva e coordinata a livello mondiale sui bisogni fondamentali di minorati ed invalidi. Su tale 'Società internazionale per il benessere degli invalidi', cfr. UM, v. II, pp. 96-99.

⁹ Il direttore dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Napoli, Vincenzo Mario Palmieri, *L'utilizzazione del minorato*, in UM, v. I, p. 23, riassumeva gli interventi settoriali resi operativi riservando determinate quote percentuali di posti di lavoro, a beneficio delle varie categorie, nell'Italia del dopoguerra. Il collocamento obbligatorio presso imprese private e pubblica amministrazione era stato esteso nel giro di un decennio a più gruppi: nel 1947 venne predisposto per mutilati e invalidi del lavoro, nel 1948 per ex-ammalati di tbc, nel 1950 per mutilati ed invalidi di guerra, nel 1957 per ciechi e nel 1958 per i sordomuti. Secondo Alvino Lambrilli, presidente della libera Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, costoro (nella misura di circa 400.000) erano da considerare come i «fortunati beneficiari» della normativa in vigore, mentre tante altre classi erano ancora prive di ogni protezione. Cfr. l'intervento in UM, v. II, p. 41.

¹⁰ Molti 'datori di lavoro' criticarono quel meccanismo, considerandolo una sorta di «imposta sociale», che scaricava su enti pubblici o privati prestazioni economiche che sarebbero dovute essere di competenza dello Stato e dell'intera collettività. Aggravava la situazione la circostanza che l'assunzione obbligatoria, nel momento attuativo, non sempre era subordinata al possesso di una determinata qualifica o capacità o attitudine, ma spesso dovuta e corrisposta in nome dello stato di bisogno. In definitiva sembrava rinnovarsi una politica meramente assistenzialistica, che onerava gli imprenditori e trattava i minorati ancora come amorfie pedine della scacchiera economica. Palmieri, *L'utilizzazione*, cit., pp. 30-31. Sul punto, si faceva presente la necessità che le condizioni di 'idoneità' sussistessero sia nella fase iniziale della selezione per il collocamento, sia nella fase successiva dell'assunzione. L'unica contropartita per l'azienda scaturiva dal fatto che l'adempimento dell'obbligo di occupazione non comportava irremovibilità dell'assunto e non poneva in essere protezioni speciali contro l'esercizio del licenziamento *ad nutum*. Tale linea di equilibrio era condivisa dalla prevalente dottrina e giurisprudenza della Cassazione civile. Cfr. Umberto Chiappelli, *Aspetti giuridici dell'utilizzazione del minorato*, in UM, v. I, p. 47 e ss. La garanzia del posto di lavoro, così come imposta dalle leggi in vigore, era solo indiretta e limitata, non contemplando alcun

nale registro di indagine e di tutela: portò sotto i riflettori della *scientia* le questioni di ordine psicologico e personale, quali i disagi e le difficoltà di adattamento ad ambienti lavorativi moderni, connotati da industrializzazione meccanizzata, insieme alla «tranquillità» come condizione accessoria, strumentale ad un proficuo inserimento produttivo e sociale. Sembravano finalmente prendere consistenza, con le fattezze di un grimaldello, i presupposti per attestare che l'individuo non dovesse essere trattato solo come un corpo da mettere in funzione ed usare, ma come una persona dotata di una propria intelligenza e volontà, di una propria sensibilità e vocazione¹¹.

Che ci si trovasse in presenza di esseri umani, con un «diritto allo sviluppo totale della loro personalità», fu il punto su cui insisté molto l'allora ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. L'avellinese Fiorentino Sullo, ricordato per essere stato il più giovane dei costituenti italiani, procedendo ad una sorta di censimento delle varie inabilità e della relativa inclusione nel mondo del lavoro, curò di indicare che tra le categorie maggiormente disoccupate vi erano ciechi, sordomuti ed ex-tubercolotici. Insieme all'auspicio di una legislazione organica e meno settoriale¹², esternò la sua convincente opinione sul termine 'minorato' che riteneva dovesse espungersi subito dal vocabolario comune ed essere sostituito da una diversa scelta lessicale. Tra demagogia e lungimiranza, si delineava il limite di quel *nomen* che, esplicando un effetto non ancillare sull'immaginario collettivo e sconfinando oltre l'*omen*, situava già in partenza tali individui in una condizione di svantaggio fisico e morale, di mortificata alterità umana, con una lesione della dignità¹³.

obbligo per l'imprenditore di conservazione dell'ufficio assegnato, né alcuna rinuncia al potere di licenziamento, salvo i limiti comuni derivanti dagli accordi interconfederali. Quindi l'assunzione dava vita ad un normale rapporto di lavoro, disciplinato dai comuni principi del codice civile. La tutela attribuita alle categorie protette sostanzialmente poggiava sull'esistenza delle percentuali prescritte e dall'obbligo, sanzionato anche penalmente, di rispettarle. Se, da parte dell'azienda, la necessità di sostituire subito un altro invalido a quello allontanato, riduceva nella pluralità dei casi l'interesse al licenziamento, appariva comunque necessario istituire un controllo degli ispettori del lavoro sul relativo provvedimento, accertando che fosse giustificato e concedendo il nullaosta per l'attuazione. Cfr. su questi aspetti il prof. Valente Simi, *La protezione dei minorati nello svolgimento del rapporto di lavoro*, pp. 283-288.

¹¹ Palmieri, *L'utilizzazione*, cit., pp. 31-33; Simi, *op. cit.*, p. 288.

¹² Circa dieci anni dopo si rinnovava l'esigenza di redigere un piano organico, «lontano sia dalla faciloneria che dall'empirismo, i quali troppo spesso hanno dominato sin qui una materia tanto delicata e piena di riflessi umani e sociali di tanto rilievo». Cfr. la denuncia di Francesco Valori, voce *Sordomutismo* (*Diritto amministrativo*), in NDI, v. XVII, 1970, p. 919. Per il succoso intervento di Sullo cfr. UM, pp. 12-13. Sulla sua carriera si rinvia alla voce di Anna Lucia Denitto, in DBI, v. XCIV, a. 2019, *ad indicem*.

¹³ Sullo, *Intervento*, cit. pp. 12-13. Il capufficio legale del distretto INPS di Lecce, l'avv. Alfonso Luciani, da una ricognizione della situazione reale, rilevava che il d.l. del 1947 rima-

2. L'art. 38 della Costituzione

Nell'opportuno quanto ineludibile incontro tra i saperi, l'adesione alla proposta di un allargamento dell'angusta visuale privilegiata dall'appuntamento partenopeo non sfuggì agli esperti di diritto ed ai medici legali chiamati al tavolo congressuale, che approfittarono dell'occasione per denunciare le interferenze tecnico-operative ed i rallentamenti esercitati dal famoso distinguo tra norme programmatiche e norme precettive enunciato dalla Cassazione. Fu l'avv. Domenico Marafioti a mettere ben in evidenza che era in circolazione un orientamento «curioso», quasi un avverso «stato d'animo», a causa del quale si era portati «molto spesso» a vedere nel giovane testo costituzionale «dei vuoti e delle deficienze anche in senso tecnico», anziché l'apporto di significativi 'pieni'. Al contrario, procedendo secondo un canone interpretativo sistematico, diveniva agevole invertire il profilo d'osservazione e conferire il giusto risalto alla fisionomia armonica e coerente d'impronta solidaristica, particolarmente confacente alla parte relativa ai rapporti economici e sociali.

Per quanto ci fossero «enunciazioni» ancora «in uno stadio mediano tra programmaticità ed attuazione», uscendo dal quel vicolo cieco ed esaminando le disposizioni del 1948 con serena obiettività, si poteva sostenere che la Carta avesse postulato «una nettissima affermazione giuridica nei confronti dei diritti del minorato». L'art. 38, comma 3, ospitava un'«endiadi importantissima» che, postulando un forte legame tra diritto all'educazione ed avviamento professionale, introduceva un principio in parte «confermativo del precedente ordinamento», con chiari segni di continuità sostanziale, ed in parte «innovativo» per l'alto rango assunto¹⁴.

neva sostanzialmente inoperante nel Meridione e che sarebbe stato preferibile istituire forme di «collocamento selettivo» improntandolo non solo e non tanto al tipo di invalidità e minorità, ma ad un «criterio attitudinale ed alla vocazione» del soggetto, ancorandolo ai dati «positivi» e non ai negativi, con un sicuro recupero di dignità (*Esame dei criteri necessari per un utile collocamento del minorato*, in UM, v. I, pp. 196-197).

¹⁴L'intervento fu pronunciato in chiusura della prima giornata e si legge in UM, v. I, pp. 86-88. Diversi anni prima e sulla base di tutt'altre coordinate ideologiche, Luigi Volpicelli aveva visto nella particolare «formazione umana» dei minorati sensoriali il momento necessario e indispensabile «per ricondurli alla socialità» (*La Carta della Scuola e l'educazione dei minorati dei sensi*, in AC, p. 90). Nel pieno dell'attività dell'Assemblea costituente, l'on. Gustavo Ghidini, in veste di relatore, mise in luce che l'art. 38 racchiudeva un principio fondamentale: ogni essere umano, «per fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo in condizione di poter far fronte alle minime esigenze della vita e queste possono essere soddisfatte attraverso l'obbligo che incombe alla collettività, quando il cittadino, indipendentemente dalla sua volontà, non sia in condizione, o per una crisi sociale, o per cause fisiche, intellettuali o psichiche, di lavorare». Questo era il concetto che differenziava l'assistenza dalla

Se quella prescrizione stesse fissando un interesse costituzionalmente tutelato, un diritto soggettivo o un diritto collettivo¹⁵, fu un'altra delle questioni su cui dibatterono i giuristi nel corso di quell'autorevole assise di scienziati. Interrogandosi sulla natura e sull'effettività della norma, si avvertiva la necessità di disegnare in maniera meno vaga il concetto (e iponimo) 'minorato', da mantenere comunque distinto e non proprio sovrapponibile all'altro più ristretto di invalido¹⁶. Dal diritto positivo e da molte trattazioni scientifiche, l'individuo configurabile nella prima categoria veniva invece confuso e solitamente identificato con chi non era in grado di produrre a pieno rendimento, per una diminuita idoneità psico-fisica, lasciando avvolti dall'incertezza i tanti elementi costitutivi-causali e quelli differenziali, oltre che le difficoltà relazionali.

Consegnando alla platea un altro rilievo critico, la riduzione del settore di analisi alla sola ristretta sfera della capacità di guadagno e della presenza sul mercato professionale, dell'*homo oeconomicus*, era presentata come un orizzonte asfittico e superato, come una minimizzazione non rispondente a tutti i bisogni, aspettative ed inclinazioni del destinatario. In tempi di democrazia, sembrava doveroso prediligere come paradigma di riferimento, più che il

previdenza per la quale, «la Costituzione evidentemente considera come acquisita l'attuale legislazione», salvo nuova regolamentazione. Le particolari 'provvidenze' previste per gli inabili e minorati, «si devono ad un emendamento Laconi ed altri». Così chiosavano i segretari parlamentari in Falzone et al., *La Costituzione*, cit., pp. 81-82. In un primo tempo si era parlato di rieducazione, ma il giurista relatore, nel giustificare l'accoglimento del termine educazione, considerò che «in questo è compreso necessariamente il concetto di rieducazione» (ivi, p. 82). Ricostruisce il dibattito politico inerente all'art. 38, comma 3, Lorenzo Gaeta, *Lo Stato sociale all'Assemblea Costituente*, in QF, a. 2017, n. XLVI, p. 510.

¹⁵ La prima opzione interpretativa fu espressa nell'intervento di Vincenzo Mario Palmieri, direttore dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Napoli, in UM, v. I, p. 14; le altre due furono analizzate dal prof. Alberto Barettoni, *Il minorato: situazioni giuridiche soggettive*, ivi, I, pp. 92-94. Chiappelli, *Aspetti giuridici*, cit., p. 60, puntualizzava che certamente si era stabilito un «dovere» per le aziende, ma non un vero «diritto corrispettivo». Intanto sorgeva un dilemma da risolvere: o i sani lavorano per mantenere gli invalidi e minorati, o i sani devono metterli in condizione di mantenersi da sé (ivi).

¹⁶ Barettoni, *Il minorato*, cit., pp. 89-90. Lambrilli segnalava l'esistenza di tanti tipi di minorati non ancora coperti da specifiche previsioni normative, tra cui spastici, poliometilici, mutilati degli arti, discinetici, lussati d'anca, cardiopatici (*Intervento*, cit. p. 41). Una definizione che rafforzava la differenziazione si individuava nel r.d.l. n. 636 del 1939, che all'art. 10 statuiva che «si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta, in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del guadagno normale per gli operai, a meno della metà per gli impiegati». Una definizione più compiuta dell'invalido civile si trae dall'art. 2 della legge n. 118 del 1971, mentre è l'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 a soffermarsi specificamente sulla «persona handicappata».

soggetto dotato di integrità lavorativa, il soggetto «sano ed integro biologicamente» con le sue estese potenzialità esistenziali, rispetto a cui l'altro, in ragione di un «complesso di fattori e di loro rapporti, si trovasse in condizione di inferiorità» permanente. Si cominciava a raffigurare un individuo, in cui le stesse menomazioni assumevano importanza in una declinazione plurale, inglobando il punto di vista biologico, economico e sociale¹⁷, come indicato anche dalla carta costitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità¹⁸.

Nelle asserzioni di Alberto Barettoni, proprio nella finitezza di tale sintesi si posava la tutela concepita dalla Costituzione, la quale, lungi dal fermarsi ad escogitare soluzioni occupazionali con spirito paternalistico, per distogliere il minorato dall'inedia e dall'ozio forzato, approdava verso un'ampia e «giusta rivalutazione» della persona umana e della sua autorealizzazione¹⁹. Consentire ad una fetta della collettività gravata da anomalie corporee di predisporre ad una crescita culturale e giuridica, all'assunzione nella sua interezza della qualità di cittadini, era la vera protezione sociale che appariva emergere da una lettura correlata e teleologica dell'art. 38 con gli altri inclusi nella sezione dei principi fondamentali²⁰.

¹⁷ Barettoni, *op. cit.*, p. 91.

¹⁸ Sul punto cfr. *infra*, par. 4.

¹⁹ Proprio in ragione di un'umanità e di un'interiorità irriducibilmente complesse, secondo i cultori della medicina sociale, nei minorati, i fattori a cui si faceva riferimento erano da ricondurre non soltanto alle menomazioni fisiche permanenti e statiche, ma anche ai risvolti relazionali e psicologici indiretti (frustrazioni, paure, vergogna, senso di inferiorità). Cfr. i richiami in Barettoni, *op. cit.*, pp. 91-92. Collocandosi in anticipo su questa linea di pensiero attenta all'autocoscienza, da sperimentato docente di psicotecnica del lavoro e nel campo dell'educazione dei ciechi, Leone Cimatti nell'ultimo lustro del regime, pronunciandosi sul tema dell'orientamento professionale sostenne che questo «non deve avvenire sempre dal di fuori, deve essere il più spesso possibile il risultato di una ponderata determinazione soggettiva». Anche se tutti, pure i 'normali', per una serie di condizionamenti esterni non sempre riuscivano a dare risalto alle «preferenze e [a]gli impulsi interiori», la modernità di vedute espressa tendeva ad evitare di comprimere e deformare la personalità dei giovani, comunque fossero. L'auspicio era di imboccare una strada «e soprattutto camminare per proprio impulso e non farsi trascinare. Chi sceglie da sé, o almeno con l'intervento della propria volontà, rivela una personalità che renderà possibile l'impiego di tutte le energie anche se limitate». Cfr. le sue «*Ricerche metodologiche e didattiche. L'orientamento professionale dei minorati*, in EM, a. I, n. 4, maggio 1942, pp. 243-244.

²⁰ Cfr. la posizione favorevole ad un'interpretazione sistematica di più ampio respiro manifestata da Chiappelli, con conferme esplicite in materia individuate nella sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 1960, con riguardo agli artt. 2, 3, 4 e 41 della Carta (*Aspetti giuridici*, cit., pp. 66-67). Analogamente Onorato Sepe, *In tema di avviamento al lavoro dei minorati*, p. 274 e ss., richiamando la sentenza n. 53 del 1957 della medesima Corte, rilevava che la recente legislazione in tema di collocamento rilanciava il carattere pubblicistico della normazione giuslavoristica e mirava a creare situazioni favorevoli al fine di ridurre la difficol-

Mentre la «beneficenza pubblica» insieme all'assistenza sanitaria e ospedaliera venivano deferite dall'art. 117 (versione originaria) alla legislazione regionale, permaneva in capo allo Stato la responsabilità di fornire un intervento assistenziale costruttivo di futuro, che andava *in primis* nella direzione educativa e dell'avviamento professionale. L'erogazione di prestazioni non materiali per favorire l'acquisizione di abilità era la tappa iniziale di un processo ampio, orientato all'adempimento di quell'«obbligazione di garanzia» assunta già con l'art. 4²¹. Il 'diritto' del soggetto gravato da infermità fisica ad ottenere una «idonea attività lavorativa», organizzata in congruenza con le sue condizioni e capacità e, soprattutto, «in posizione di pari dignità ed uguaglianza con gli altri cittadini», doveva ritenersi decisamente la forma migliore di tutela promozionale, la più adatta per intensità, che le istituzioni statali e la collettività potessero offrire²².

Abbracciata, quale pietra miliare, la concezione della società nazionale in cui ognuno è protetto e nel contempo obbligato, nella migliore utilizzazione delle proprie risorse psico-fisiche, ad una partecipazione attiva al processo di generale sviluppo del Paese, il docente di diritto amministrativo negava che l'art. 38 stabilisse un vero rapporto giuridico tra lo Stato e la categoria indicata. Anche un diritto soggettivo perfetto, con il motivo della carenza di uno specifico contenuto e quindi di azionabilità ed esigibilità, non era riscontrabile, ma non per questo si poteva conferire alla statuizione carattere pro-

tà e l'inuguaglianza di partenza, un «vantaggio giuridico» per colmare parzialmente lo «svantaggio reale» (*ibidem*). Che il concetto di carità, già durante il regime, si fosse trasformato in quello più chiaro e «non umiliante di solidarietà sociale» fu affermato nell'intervento di Aurelio Nicolodi, in AC, p. 21. La pubblica assistenza, in ottemperanza all'art. 38, aveva subito una radicale trasformazione facendo cadere «ogni traccia dei concetti paternalistici» fino ad allora d'ispirazione e, rientrando nella nuova visione dei doveri sociali, puntava specialmente sul lavoro e sulla scolarizzazione. Così Valori, voce *Sordomutismo*, cit., pp. 917-918. Da primo referendario della Corte dei conti, egli tuttavia rilevava che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito dalla legge n. 698 del 1950, aveva ottenuto uno stanziamento finanziario inadeguato alle sue importanti incombenze relative all'avviamento nella vita sociale, intellettuale e produttiva. Il che lo portava a concludere che solo i problemi dell'istruzione erano stati risolti in maniera abbastanza soddisfacente (*ibidem*).

²¹ Barettoni, *Il minorato*, cit., p. 91 e *passim*. Analogamente Domenico Marafioti, *Orientamento e riflessi costituzionali nella protezione sociale del minorato*, ivi, I, pp. 217, propendeva per un'inquadratura dei rapporti economici e sociali, articolata sulla base di quelle disposizioni (2, 3, 4) costituenti la chiave di volta di tutto il sistema.

²² Operazione protettiva, attuata «non secondo schemi antiquati e inadeguati», ma in vista dei valori più alti dello Stato democratico: pari dignità sociale dei cittadini, uguaglianza sostanziale doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. Cfr. Marafioti, *Orientamento*, cit. p. 218. Nella stessa ottica estensiva si inquadrano le recenti riflessioni a proposito dell'art. 38 Cost. di Ugo De Siervo, *Libertà negative e positive*, in *Libertà inviolabili e persone con disabilità*, a cura di Raffaello Belli, Milano 2000, pp. 35-36.

grammatico o soltanto valore etico. Appariva più corretto attribuirgli un carattere finalistico, «auto-precettivo ed impegnativo per il legislatore» e configurarlo come «diritto collettivo», spettante in via «del tutto generica e nel suo complesso alla categoria dei minorati», configurando in capo al singolo un interesse legittimo o anche semplice²³.

3. Verso il declino degli stereotipi

Filippo Bottazzi ed Agostino Gemelli, apprezzando una «verità» proclamata dal fascismo, che «il lavoro è il soggetto dell'economia», avevano ritenuto di arricchirla imprescindibilmente di un'altra idealmente anteriore: «l'uomo è il soggetto del lavoro» e non il suo oggetto passivo. Porre al centro di ogni scienza sociale e di settore il «fattore umano», con tutte le differenze rilevabili tra individuo e individuo, in relazione alle attitudini, all'apprendimento e all'energia impiegata, costituiva un precoce 'elogio della diversità'. Attivava nel 1940, attraverso il mondo accademico cattolico, un'originale e stimolante fase preparatoria, quasi una guida morale di ingegneria sociale, per le prossime elaborazioni legislative. L'invito rivolto ad economisti e giuristi a tener conto del valore di quel capitale primario e di stabilizzarlo nello *ius condendum*, al momento, rimaneva circoscritto all'ordinamento corporativo²⁴ e non estensibile ad altre ipotesi economiche e di governo.

²³ Barettoni, *Il minorato*, cit., pp. 93-94. Che si configurasse, al più, un interesse costituzionalmente protetto fu una considerazione formulata dal prof. Sepe, correlandola all'idea che il diritto e il dovere indicati all'art. 4 Cost. fossero «termini sociologici, e non giuridici» (*In tema*, cit., pp. 273-274). Marafioti, *op. cit.*, p. 218, con riferimento al contenuto riteneva che nel minorato il 'diritto' all'assistenza «si attua (o dovrebbe attuarsi) meglio e soprattutto attraverso l'avviamento al lavoro». Carlo Lega, *Sul cosiddetto diritto del minorato alla rieducazione professionale*, in UM, v. I, p. 190, riteneva gli artt. 38, 4 e 32, tutti di natura programmatica, rivolti «più propriamente al legislatore». Inoltre rilevava una lacuna nei trattati istitutivi della Comunità economica europea che, mentre si erano posti il problema della rieducazione professionale dei lavoratori resisi disoccupati proprio a seguito della introduzione dei mercati comuni europei e, perciò, costretti a riqualificarsi, invece non si erano interessati dei minorati (p. 192).

²⁴ Bottazzi, Gemelli, *Introduzione* al vol. misc. *Il fattore umano del lavoro*, a cura degli stessi A., Milano 1940, edita anche in «Rivista internazionale di Scienze sociali», a. XLVIII, v. XI, fasc. II (marzo 1940), pp. 117-126. «Il lavoratore non è solo una macchina composta, fra l'altro, di muscoli e di nervi», è anche, e soprattutto, un essere vivente che «ha degli ideali di bontà e di bellezza da perseguire», e che in qualche modo «cerca di realizzare nella vita un programma», degli obiettivi personali e morali. Il che lo rende refrattario ad un livellamento sulla base di un minimo comun denominatore, che lo declassi a mero strumento, al pari di macchine e materie prime. L'impostazione prospettata muoveva, intanto, nella direzione di assicurare vantaggio all'ordinamento socio-politico attraverso la difesa degli interessi individuali.

Era una questione ontologica e, mentre la breccia aperta veniva allargata ed affinata da altri studi maturati nel campo della psicologia del lavoro, l'avvento della Costituzione sigillava il principio personalista e pluralista nell'accoglimento di una visione rigenerata dei 'beni' interiori e materiali²⁵. Sulla trama di una concezione organico-solidarista della società²⁶ il nuovo ordine, in quanto 'ordine di soggetti', rivendicava la libertà in un disegno di «liberazione complessiva» dell'essere umano²⁷. La recente crescita di interesse verso i molti aspetti ed atteggiamenti della individualità del minorato, non necessariamente collegati agli sbocchi lavorativi, induceva nel 1961 il prof. Gustavo Iacono, direttore dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Napoli ad immaginare le linee costruttive di un progetto di revisione moderno e trasversale, che incidesse in maniera profonda sulle inerenti strutture mentali-lessicali, sulla nomenclatura e sul vigente panorama normativo.

Tratteggiata in ambiente extralegale, l'impegnativa missione di scomposizione e ricomposizione muoveva dall'apertura di un osservatorio duale volto a registrare la percezione soggettiva del proprio *self* ed i tipi di riconoscimento interni alla comunità, che familiari, amici e colleghi compivano dell'altro da sé. Spaziando nella complessità della dimensione introspettiva singolare e collettiva, il fine dell'«inserimento sociale» di tante vite, che la natura o le circostanze avevano compromesso, implicava un percorso analitico articolato, di costruttiva interazione dei piani cognitivi, che rifuggiva senz'altro dal concetto persistente, inculcato con forza dal regime fascista, di «utilizzazione»²⁸. Lo

²⁵ Adriano De Cupis, *La persona umana nel diritto privato*, in FI, v. LXXIX, a. 1956, parte IV *Monografie e varietà*, col. 78, nel pur generico rinvio al «diritto positivo», ma alla luce di un'implicita lettura costituzionalmente orientata, segnalava il postulato etico dell'uguaglianza giuridica come fondamentale valore personale insito in ogni individuo, che è portatore, come tutte le altre persone, di diritti innati. «L'attenzione dei giuristi ha trascurato a lungo i beni che costituiscono il loro oggetto e che sono interiori alla stessa persona, per volgersi principalmente ai beni che la persona trova fuori di sé, assoggettati ad essa ma pur sempre esteriori al suo essere. L'assoggettamento di tali beni è un fatto eventuale e non necessario, e perciò stesso vi corrisponde l'ineguaglianza, anziché l'uguaglianza giuridica degli uomini». L'idea che lo svolgimento delle libertà e l'«accrescimento della dignità personale» dipendano dalla presenza di beni morali (cultura ed educazione), ed altresì da beni materiali «esteriori», induceva il giurista a riconoscere a questi ultimi una «funzione conservatrice e integratrice» del suindicato capitale interiore (col. 82). Il corsivo è nel testo.

²⁶ Con esplicito rinvio all'art. 2 Cost. cfr. le osservazioni di Chiappelli, *Aspetti giuridici*, cit., p. 78.

²⁷ Pietro Costa, Civitas. *Storia della cittadinanza in Europa*, 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari 2001, p. 481.

²⁸ Cfr. Gustavo Iacono, *Aspetti psicologici del problema dell'inserimento del minorato dell'attività produttiva*, in UM, v. I, pp. 445-454. L'intervento del prof. Luigi Meschieri, direttore dell'Istituto nazionale di Psicologia del CNR, ribadiva con esplicita intonazione criti-

contrastava recisamente anche quell'emergente dottrina giuridica che propendeva per un «uso "evolutivo" del diritto» e che, senza fratture nette con il passato più vicino, optava per l'affermazione di un consorzio civile pluralista in cui ogni persona poteva realizzare e sviluppare la propria soggettività attraverso una molteplicità di azioni e di strutture sociali²⁹.

In vista di una reale discontinuità da pregresse classificazioni, il manifesto di intenti patrocinato dal docente sorrentino contemplava, tra i presupposti essenziali, la necessità di una totale rimozione della stereotipia imperante, delle credenze fortemente deformate e riduttive della complessità fenomenologica antropica, che si mostravano ancora capaci di alimentare pregiudizi³⁰. Le discriminazioni coeve praticate in Occidente contro i «negri» e, appena prima, contro gli «ebrei» ne rappresentavano una grave e nitida espressione, una prova certa dei danni derivanti dalla pretesa omologazione ad intransigenti *standard* umani a senso unico. «La creazione e l'accettazione di uno stereotipo ha luogo dapprima nella società dei "normali" ma, essendo tale

ca che il termine 'utilizzazione' «francamente, nell'insegna di un incontro come il nostro, mi sembra stonato» ed andava congedato (ivi, v. I, p. 455). L'impostazione critica emersa, con analogo approccio di profilo psicologico e sociologico, aveva trovato una significativa anticipazione nell'opera di Roger G. Barker, Beatrice A. Wright, Mollie R. Gonick, *Adjustment to physical handicap and illness. A survey of the social psychology of physique and disability*, New York 1946. Di utilizzazione e riutilizzazione di minorati e reduci si occupò Agostino Gemelli, evidenziando accanto all'aspetto socio-economico del fenomeno anche quello strettamente individuale. Se l'attività produttiva dell'individuo in questione «rappresenta un prezioso elemento per la comunità sociale», che altrimenti «dovrebbe provvedere totalmente alle esigenze della sua vita», non doveva tuttavia mancare un supporto educativo o rieducativo che attenesse alla «vita psichica», per la sua valenza non meno centrale nella vicenda esistenziale del minorato. Tutto ciò mentre il secondo conflitto mondiale stava ponendo la problematica su una più larga scala e con un aggravamento complessivo. *Metodi e criteri per l'utilizzazione dei mutilati di guerra*, in EM, a. I, n. 3, marzo 1942, pp. 147-148.

²⁹ Cfr. Tarello, *Orientamenti*, cit., pp. 82-84, con espresso riferimento alle tesi di Pietro Rescigno. Definito «giurista finissimo della nuova generazione», questi si inseriva nella schiera di quanti potevano «prendere direttamente partito per la Costituzione», sfruttando tutti gli elementi solidaristici, personalistici ed organicistici, che vi aveva immesso la componente cattolica della Costituente. Cfr. specificamente Pietro Rescigno, *Le società intermedie*, in *Persona, società intermedie e Stato*, «Atti dell'VIII Convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici italiani. Roma, 9-11 novembre 1957», Roma 1958, pp. 50-77.

³⁰ Iacono, *Aspetti*, cit., p. 446. A stimolare la sua ricerca in tale direzione era stato il «fatto di aver riconosciuto che le difficoltà di inserimento del minorato nel mondo produttivo, oltre che dalla sua minorazione, dipendono in misura altrettanto notevole dai fenomeni psicologici ad essa concomitanti», personali e altrui. Lo stereotipo «è un modo di semplificare percezioni e ragionamenti, e risponde anche al bisogno di giustificare la propria condotta in relazione alla categoria, [...] è refrattario all'esperienza e può servire sia ad avvicinarsi che a respingere un gruppo» (p. 449).

collettività quella che determina, in termini sociologici, una “cultura egemonica”, lo stereotipo viene anche supinamente accolto dallo stesso minorato». Quest’ultimo, nel gioco di specchi prodotto da certe sovrastrutture e annessi «meccanismi di difesa», che in fin dei conti favoriscono i primi e screditano i diversi, è portato a cogliere soltanto ciò che gli manca, a soffermarsi su quella parte limitata del proprio essere che non gli consente la piena ed attesa assimilazione, tanto da «negligere o svalutare» tutto quanto gli resta³¹.

Si trattava di spunti critici di provenienza non giuridica, che provavano a scardinare il sistema ideologico-psicologico impiantato e recepito nei decenni precedenti, quando con la logica deontica si era instillata, in nome dell’esigenza economica collettiva, la mentalità del ‘fare’ e dell’agire produttivo³². Rispetto al vuoto edificatorio del *format* assistenzialistico ottocentesco, in cui soltanto il volano della carità riusciva a stemperare l’emarginazione, quel primo passo aveva indicato una prospettiva di recupero di identità, benché ispirata unicamente alla costruzione di precisi doveri. Nell’angustia virtuosa di tale modalità di ‘integrazione’ ogni pretesa personale, pur attinente a diritti, finiva per indirizzarsi interamente all’avere, alla contropartita pecuniaria, la sola capace di produrre un appagamento immediato e di scongiurare almeno il rischio di indigenza.

Porre in luce le tante ambivalenze che servivano ad esplorare il dentro e il fuori di sé, nonché a smascherare sperequate condizioni di reciprocità, a cui il minorato si era sottoposto per un inconscio processo di interiorizzazione dipendente dal bisogno di certezze, conduceva alla formulazione di un invito esplicito a disattendere molti degli schemi consolidati. Promuovere una campagna di sensibilizzazione «educativa e divulgativa»³³, di vigoroso impatto contro le ingiustificate sacche di resistenza ed ostilità, significava scuotere orientamenti ideologizzati, che tempi lunghissimi avevano sedimentato, e propugnare a vantaggio dei tanti tipi di cittadini «subnormali» l’importanza

³¹ Meschieri, *Intervento*, cit., pp. 455-456. Offre testimonianza delle indagini a campione condotte sulla percezione del sé, dell’impegno professionale e della collettività, il contributo di Arminio Lama, *Atteggiamenti dell’invalide verso il lavoro*, in UM, v. I, pp. 515-521.

³² Non è trascurabile la voce *cecità* di Franco D’Ermo in *Enciclopedia medica italiana*, Firenze 1974², v. III, pp. 1280-1281, che valutando il fenomeno, oltre che nel concetto anato-mo-clinico, anche nell’aspetto sociale e pratico, continuava a considerare i bisogni e l’integrazione delle persone prive di vista prevalentemente nell’ottica della possibilità di inserimento nella vita lavorativa, specie nel settore dell’artigianato. Tuttavia non si taceva la necessità di esaminare il problema in una prospettiva più estesa, considerando che esso incarna l’immagine che i «veggenti» si formano della minorazione e, quindi, dei soggetti colpiti quali «santi o idioti», condizionandone l’accettazione reciproca, il comportamento e la gestione del tempo libero (ivi, p. 1286).

³³ Iacono, *Aspetti*, cit., p. 454.

di altre modalità esistenziali nell'uguaglianza dei diritti, casomai riconoscono 'in misura maggiore', considerata la loro situazione di debolezza rispetto ad altri soggetti³⁴.

4. Nomina e modelli di disabilità

Un resoconto stilato sullo stato giuridico dei sordomuti e sulle relative «inattitudini» postulava un confronto di massima tra diritto civile e diritto pubblico, fotografando la situazione reale al 1970, per dichiarare che l'ambito amministrativo non disponeva «alcuna limitazione» importante a carico di tali consociati: erano elettori e «in linea teorica» anche eleggibili, potendo accedere a «qualunque carica pubblica» o autorizzazione, ad esclusione di tutti quegli impieghi per i quali, secondo prescrizioni risalenti al Ventennio, veniva richiesto il requisito generale della «sana e robusta costituzione fisica»³⁵. Secondo l'inquadramento elaborato in dottrina certe infermità corporeo-fisiologiche, tra cui la mancanza di *visus*, non potevano configurarsi come causa di incapacità di agire, bensì di 'divieti' e di incompatibilità, traducendosi in inidoneità a rivestire alcuni ruoli per impossibilità di fatto, per una situazione concreta e reale di cui l'ordinamento doveva tener necessariamente conto³⁶.

L'individuazione di tale *ratio* mostrava una perfetta coerenza con il dettato dell'art. 3 Cost., all'interno del quale il Comitato di redazione, in sede di dibattito e di coordinamento finale, decise di annettere la menzione della differenza di «condizioni personali», scartando la formula «diversità di attitudini», perché più «equivoca», e richiamando espressamente proprio l'esempio della cecità per sostenere che la menomazione non dovesse essere «motivo di *deminutio* alla pari del sesso, della razza, ecc.»³⁷.

L'espressione accolta, certamente più chiara e più neutra di quella respin-

³⁴ Maria Luisa Menegotto, *I problemi dei ragazzi subnormali ed anormali nello sviluppo fisico visti dalle famiglie*, in UM, v. II, pp. 255-257.

³⁵ Cfr. nello specifico l'art. 221 del TULPC (r.d. 3 marzo 1934, n. 383); inoltre Valori, voce *Sordomutismo*, cit., p. 916, che tra le preclusioni includeva il conseguimento della patente automobilistica, oggi superata da quella speciale ex artt. 116 e 119 del Codice della Strada.

³⁶ Marcello Di Fabio, voce *Sordo, muto e sordomuto*, in ED, v. XLII, a. 1990, p. 1298. Entrando nel dettaglio, con un elenco esemplificativo ampio si affermava che il soggetto minorato (specialmente della vista) «non può compiere da solo atti che gli sono impediti dalle sue menomazioni», quali il conseguimento del «brevetto o della patente automobilistica o aeronautica o la prestazione del servizio militare o di altri servizi pubblici, quali quelli di vigili del fuoco, agenti di polizia stradale, sorveglianti, arbitri di competizioni sportive».

³⁷ Falzone et al., *La Costituzione*, cit., pp. 24-25.

ta, fu il frutto di una selezione ponderata che denota la pervicacia dello speciale rapporto che i cultori del diritto istaurano con il linguaggio. La *scientia iuris* è solita accedere con rigore tecnico e con parsimonia ad ogni apertura lessicale, nella consapevolezza che ciascun termine incorpora significati e nozioni, che manifesta ed oggettiva, attraverso categorie e in modo anche lapidario, quel che è intrinseco. Come ha indicato Piero Fiorelli, se la nostra cultura giuridica è rimasta per lunghi secoli «abbarbicata» all'uso del latino, nel suo essere sovranazionale e metatemporale, ciò è scaturito dall'esigenza basilare di ancorare «concetti e regole d'interpretazione a una serie di principi uniformi e immutabili»³⁸. Procedendo su questa via, lo sviluppo spontaneo e dirompente del «volgare scritto» in materia giuridica venne fermato ed arginato, lasciando che penetrasse e trovasse libero svolgimento nei terreni poco arati da colti e *sapientes*. Un atteggiamento misurato di prudenza verbale ripercorre con rarefatto tecnicismo stilemi obbligati, anche a costo di ripeterli all'infinito³⁹, e propina arricchimenti al vocabolario tecnico sempre con cautela, preferibilmente in presenza di una solida legittimazione, tradizionale o legale-razionale. È un fare che appartiene alla *forma mentis* ed alla media dei *legum doctores*, assai meno agli studiosi di altri rami del sapere.

Varcata la metà del XX secolo, non sono poche le testimonianze extragiuridiche che manifestano maggiore scioltezza nell'uso della terminologia e un disinvolto saltellare tra forme semantiche e lemmi non omogenei. Negli Atti del citato Convegno tenutosi nel 1961 la parola 'malato' ricorre di frequente insieme all'appellativo 'infelice', 'auto-insufficiente', 'subnormale', 'irregolare', 'invalido', sottendendo sempre concetti negativi e crudi, che osservano ed enfaticizzano specialmente il *deficit*. L'accento posto sulle varie situazioni patologiche e sulle relative problematiche ed inefficienze personali finiva per licenziare, nel contrasto con le caratteristiche ordinarie del prototipo normodotato ed integro, un sottolivello umano⁴⁰; induceva a guardare il portatore di difetti corporei come colui che, nella sua alterità-minorità, si sottraeva al ruolo ricoperto del tipo 'normale' spostandosi in un'altra posizione sociale, da cui il «diritto alla terapia»⁴¹ e all'assistenza traeva giustificazione.

³⁸ Cfr. su questi argomenti i saggi di Piero Fiorelli racchiusi nel suo *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 82-83 e *passim*.

³⁹ Sul valore emblematico di tali continuità, si può dar risalto alla legge 20 febbraio 2006, n. 95, *Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi*, la quale prescrive all'art.1 che «in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo"», con enorme ritardo rispetto alle scoperte scientifiche realizzate in merito. Cfr. retro, cap. II.

⁴⁰ Cfr. UM, vv. I-II, *passim*.

⁴¹ Cfr. Ivan Illich, *Limits to Medicine. Medical Nemesis. The Expropriation of Health*,

Queste modalità di approccio al tema sono perdurate finché ha dominato il ‘modello medico’ di disabilità, alla cui sopravvivenza vigorosa, e poi al declino, hanno contribuito precipuamente le determinazioni ufficiali formalizzate dall’OMS. La sua carta fondativa, redatta nell’estate 1946 ed entrata in vigore nell’aprile 1948, nell’*incipit* definisce la sanità come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o d’infermità». Tale ambiziosa definizione, per quanto attenta alla vita psico-fisica dell’uomo, risentiva appieno degli entusiasmi del clima post-bellico. Sottoposta negli anni alle difficoltose prove dell’attualità, anche odierna, ha mostrato tutto il suo lato utopistico, non esistendo nella dimensione terrestre uno stato permanente di benessere fisico, mentale e sociale, uniforme e sincrono. Neanche lo si potrebbe misurare se non con criteri assolutamente relativi. Nel 1970, tornando sul tema, l’OMS provvedeva ad elaborare l’*International Classification of Diseases* (ICD), disponendo un riconoscimento ufficiale delle patologie e fornendo per ogni sindrome, numericamente codificata, una descrizione dei principali disturbi, dei profili eziologici e diagnostici. In sostanza la classificazione era strutturata interamente sul concetto di malattia tracciando, in funzione dell’obiettivo salute, un’estesa riserva di caccia per esperti del reparto medico. Coerentemente la disabilità, che comprometteva la singola persona, coincideva con il «quadro clinico provocato dal quadro morboso»⁴².

Un ufficiale cambiamento di vedute, che cela un intenso e progressivo lavoro di revisione⁴³ si è verificato soltanto un decennio dopo, con la pub-

London 1976, trad. it. di D. Barbone, *Nemesi medica. L’espropriazione della salute*, Milano 2004, p. 52 e nt. 15. È un testo singolare, orientato contro gli eccessi di medicalizzazione, che assorbe molte posizioni espresse da Talcott Parsons in *The social system* (1951) sul processo di stabilizzazione istituzionalizzata dei modelli culturale, sulla relativa comunicazione condivisa ed interazione delle parti all’interno del sistema sociale. Sul ‘ruolo’ del malato in rapporto alle istituzioni e all’ordinamento giuridico, cfr. Miriam Siegler, Humprey Osmond, *Models of madness, models of medicine*, New York 1976.

⁴² Francesca Greco, *Integrare la disabilità. Una metodologia interdisciplinare per leggere il cambiamento culturale*, Milano 2016, p. 62 e ss. Cfr. anche la sintesi proposta da Angela De Piano, *Apprendimento cooperativo e didattica inclusiva. Dall’interazione all’inclusione*, Padova 2018, pp. 38-39. La letteratura in tema è sterminata e di sicuro spessore risulta la ricostruzione analitica espressa dal linguista Federico Falloppa e riportata in <https://accademiadella Crusca.it/consulenza/meglio-handicappato-o-portatore-di-handicap-disabile-o-persona-con-disabilita-diversamente-abile-o-d/779> (consultazione del 20 aprile 2020). Cfr. anche l’evoluzione dal modello medico al modello sociale tratteggiata da Raffaello Belli, *Vivere uguali. Disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni*, Milano 2014, pp. 27-28.

⁴³ Tale ‘ripensamento’ fu preceduto da una serie di note *Dichiarazioni dei diritti* approvate in seno all’ONU: dei disabili mentali (1971), dei disabili motori e sensoriali (1975), dei disabili visivi e uditivi (1979). Il limite delle disposizioni contenute in tali *Dichiarazioni* riposa

blicazione dell'*International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH)*. Il valore primario di quest'ulteriore intervento ordinativo consiste nell'aver disposto un ribaltamento dell'angolo di osservazione, travolgendo specialmente i riferimenti di partenza e non il paradigma tradizionale della 'normalità'. Accantonando l'interesse prevalente per l'aspetto biologico-sanitario e soggettivo della malattia o minorazione, il *focus* dell'attenzione si incentrava prevalentemente sulle conseguenze avverse di tali vicende, secondo la tripartizione menomazione, disabilità, *handicap*: una catena di problematiche di altrettanto multiforme complessità con cui costruire il ponte di congiunzione fra il 'personale' ed un 'sociale' sempre più in prima linea⁴⁴.

Nella transizione avviata, il concetto di salute ritornava amplificato come scopo, nel significato di *well-being* con un'estensione riguardante l'individuo in rapporto allo sviluppo del proprio essere, dall'infanzia alla tarda età⁴⁵, ed all'interazione con il contesto civile, derivando da questo condizionamenti discriminanti, posti dai suoi classici livellamenti e dalle sue tante barriere culturali, istituzionali, architettoniche. È significativo che la sensibilità contro ogni forma di emarginazione abbia influito sulla proclamazione dell'anno internazionale delle persone disabili (1981) al fine di promuoverne consapevolezza ed inclusione⁴⁶, e che nel 1982 l'Assemblea Generale delle Nazioni

nella loro natura di strumenti giuridicamente non vincolanti, comportando soltanto un impegno morale e politico per gli Stati membri ad intraprendere un'opera legislativa in grado di garantire i diritti (di ordine medico-sociale) alle persone con disabilità. Tali atti ufficiali, quindi, non prevedono alcun sistema per monitorare e controllare che gli Stati li rispettino in concreto. Ancora largamente improntate al 'dovrebbero' risultano pure le *Regole standard per l'uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità* incluse nella *resolution* 48/96 del 20 dicembre 1993.

⁴⁴ Si è assunta la menomazione quale stato patologico o danno organico-funzionale, la disabilità come oggettivazione del *deficit* ed incompletezza, la cui proiezione consiste nella riduzione di capacità operative. In ultimo l'*handicap* come conseguenza in termini di svantaggio sociale e di difficoltà incontrate nell'ambiente esterno, ossia la perdita dell'idoneità a conformarsi alle regole e alle aspettative comuni, all'adempimento di un «ruolo sociale considerato normale» in rapporto ad età, sesso e contesto socio-culturale. Cfr. la sintesi espressa da Colin Barnes, *Capire il "modello sociale della disabilità"*, trad. it. di A.D. Marra, in «Intersticio. Rivista Sociologica de Pensamiento Crítico», v. 1, n. 2 (2007), p. 89. La stessa rivista indica il vol. 14, n. 2 (2020) come «Especial sobre Discapacidad» e ripropone il contributo di Barnes in versione parzialmente aggiornata.

⁴⁵ Cfr. Erik H. Erikson, *Childhood and society*, New York 1963²; Samuel J. Meisels, Jack P. Shonkoff, *Handbook of early childhood intervention*, Cambridge 2000².

⁴⁶ A seguire il *World Programme of Action concerning Disabled Persons*, adottato con la *resolution* 37/52 del 3 dicembre 1982 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha proclamato il *Decennio delle persone disabili*. Proseguendo il cammino intrapreso, dal 1992 ogni 3 dicembre cade la giornata mondiale della disabilità. Cfr. i riferimenti in <https://www.>

Unite abbia approvato il ‘Piano internazionale d’azione sull’invecchiamento’, con riguardo ad altri soggetti altamente ‘a rischio’, quali gli anziani⁴⁷.

Mentre era in cammino la svolta sdoganata formalmente nel 1980, lo scenario internazionale assisteva alla disseminazione di eccentrici ed originali tipi linguistici, che hanno preso a circolare entrando rapidamente nel patrimonio verbale generale. Tra le contaminazioni lessicali *in primis* spicca l’iperonimo ‘handicappato’ (dal gergo ippico anglosassone), che sintetizzava la rappresentazione sociale di una forma considerevole di inferiorità e di svantaggio. Prestandosi ad appropriarsi, nel gergo comune, di una connotazione vistosamente sommaria e penalizzante ed a stigmatizzarla, il termine è stato poi affiancato dalla locuzione ‘portatore di *handicap*’, che ha mostrato l’idoneità a confinare la sovraesposizione negativa ed emarginante entro un recinto delimitato, così pure a collegare il disagio alla relazione che si crea tra lo stato di salute e una determinata situazione esterna. Tra le due opzioni nomenclatorie prospettatesi, anche il legislatore italiano ha ritenuto di avvalersi abbastanza presto del sintagma di ultimo conio⁴⁸, senza

anmicsiena.org/il-3-dicembre-la-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita/#:~:text=Il%20decennio%20tra%20il%201983,vita%20delle%20persone%20disabili%20in (consultato il 7 aprile 2020).

⁴⁷ Cfr. la *resolution* 37/51 della *General Assembly* datata 3 dicembre 1982. In dottrina, Massimo Dogliotti ha rilevato che mentre l’ordinamento giuridico prevede una serie di norme e di istituti rivolti direttamente alla protezione del minore, per il quale è stato delineato una sorta di «statuto dei diritti del fanciullo», lo stesso non si riscontra per la posizione giuridica dell’anziano di per sé, a meno che non si trovi in una situazione particolare di «pericolo»: in assenza di familiari e di mezzi di sussistenza, quando non in grado di provvedere alle proprie basilari necessità di vita, quando rimane ai margini della *civitas*. Cfr. *Diritti della persona ed emarginazione: minori, anziani, handicappati*, in GI, v. CXLII, a. 1990, p. IV *Dottrina e varietà giuridiche*, coll. 362-363. Egli rileva che dagli anni ’70 diversi «settori extragiuridici» acquistavano consapevolezza del problema mostrando un «ritardo culturale del giurista», derivato anche dal fatto che, rispetto alla figura del minore «nettamente definita dall’ordinamento», l’approccio alla singolare materia «è assai più difficile e problematico». Così Idem, *I diritti dell’anziano*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», a. XLI, n. 3, settembre 1987, p. 711. Inserisce nella nozione di disabilità i fenomeni di disagio collegati all’aumento della popolazione anziana anche Carlo Colapietro, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Napoli 2011, pp. 21 e 27.

⁴⁸ Rinvio ancora alla consulenza di Falloppa, cit., per l’indagine storica sul termine *handicap* e per aver riconosciuto che il possibile assorbimento di situazioni molto diverse fra loro nella sfera semantica del termine handicappato produce il rischio di traghettare un’«idea di omogeneità artificiosa». Mi sembra utile altresì, per esemplificare, un rimando all’art. 2 della legge n. 517 del 1977, che ha disposto le prime norme di integrazione a favore degli «alunni portatori di handicap». La stessa formula è stata intercettata anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 215 del 1987, mentre la legge n. 104 del 1992 utilizzando l’espressione «persona handicappata», ha curato di fornirne all’art. 3, comma 1, una puntuale definizione in rapporto a differenti e variegati contesti. Diversamente la legge n. 118 del 1971, escluden-

tuttavia mandare l'altro termine in completa obsolescenza⁴⁹.

Questa prima versione acerba di 'modello sociale della disabilità' e dei diritti ad esso collegati, dopo essere stata ulteriormente limata e innovativamente definita anche mediante la redazione di regole standard⁵⁰, dal 1997 a livello mondiale è divenuta un'irrinunciabile parola d'ordine contro l'emarginazione. L'ha declinata in positivo l'*International Classification of Impairments, Activities and Participation*, che ha insistito sull'inclusione, e con piena convergenza di obiettivi l'*International Classification of Functioning* (ICF) del 2001, affinando lo schema in senso interattivo e biopsicosociale⁵¹. Sotto questo pregevolissimo ombrello appare compiuto concettualmente lo spostamento di interesse dalla teoria del malato da sanare e proteggere a quella dell'*homo dignus* con un suo proprio patrimonio identitario a cui, nella unità e diversità dell'umanità, sono dovuti assoluto rispetto ed accettazione. D'altronde il dispiegarsi della persona nella «categoria aperta» e porosa del 'noi', delle relazioni esterne e delle formazioni sociali, come «completamento della vita individuale»⁵², è una dimensione che incontra già nell'art. 2 della nostra Costituzione un solido canone ermeneutico.

Eleggendo a cuore pulsante della cultura dei diritti la «sovrana dignità»⁵³

do ciechi e sordomuti dalle sue previsioni (art. 2), fissava norme per «mutilati ed invalidi civili» tra cui comprendeva, avvalendosi di terminologia tradizionale, gli 'irregolari psichici' e i 'non autosufficienti'. A partire dai primi anni '80 lo sforzo nomenclatorio ha diffuso l'uso di termini quali audioleso, non udente, non vedente e simili. Cfr. Renato Pigliacampo, *Il nuovo dizionario della disabilità*, Roma 2009, *ad vocem*.

⁴⁹ È riproposto infatti, già nell'intestazione, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

⁵⁰ Tali norme, prive di carattere convenzionale, in quanto soluzione alternativa alla stipula di veri e propri accordi, sono state concepite come direttive per assicurare ai disabili uno *standard* internazionale di diritti e di autonomia, presentando maggiore concretezza di contenuti e contemplando un livello di trattamento nient'affatto «minimo». Un'altra novità è che sono munite di un meccanismo di controllo facente capo ad un *Rapporteur*. Cfr. Maria Rita Saulle, *Minori, bioetica e norme standard nel diritto internazionale*, Napoli 1995; Idem, voce *Norme standard*, in ED, Aggiornamento, v. II, Milano 1998, p. 591 e ss.

⁵¹ «Modello sociale» rappresenta la nuova formula, che i sociologi definiscono «strumento euristico» di ausilio nella comprensione del fenomeno e che implica inclusione superando il concetto di integrazione o inserimento, a cui invece rimane sotteso un adattamento a senso unico, ossia quello del 'diverso' al contesto circostante qual è. L'endiadi è stata coniata dall'inglese Mike Oliver nel 1981, come indica Barnes, *Capire*, cit., p. 91. Cfr. diffusamente anche il vol. misc., *The social model of disability. Europe and the majority world*, eds. Colin Barnes and Geof Mercer, Leeds 2005. L'ICF «rappresenta una vera rivoluzione copernicana» nell'approccio alla disabilità, secondo Colapietro, *Diritti*, cit. p. 25.

⁵² Rescigno, *Persone*, cit., pp. 19-20.

⁵³ Stefano Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, p. 187. È in questa dimensione che «il soggetto astratto, l'*homo iuridicus*, s'incarna nella persona concreta». Ivi, p. 185 e *passim*.

quale dotazione universale innata, la nuova antropologia rappresenta la chiave di volta che deve condurre a colmare le distanze, a garantire i «diritti alla riduzione delle disuguaglianze» e ad ottenere pari opportunità. Come evidenziato in dottrina, essa mira ad assicurare quel «*pregiudiziale diritto a poter usufruire dei diritti*», che incide sulla garanzia «anche degli altri diritti» e sulle «condizioni minime» di esistenza⁵⁴, così da includere tutti i cittadini, *pleno iure*, nella nazione o popolo sovrano di cui fa menzione l'art. 1 Cost.⁵⁵. La disabilità, quale «concetto in evoluzione» e realtà in svolgimento, a seguito della *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* del 2006⁵⁶ e delle sue disposizioni cogenti⁵⁷, è andata ad identificarsi preminentemente con le limitazioni e le inaccessibilità dettate dalle circostanze fisiche e sociali. Considerando che l'incidenza dell'ambiente civile nella conduzione di una vita indipendente anche per ciechi e sordi non risulta affatto ancillare, le strutture su cui è costruito devono diventare suscettibili di modifiche e di accomodamenti ragionevoli. Che la portata dello stesso statuto culturale dominante in una comunità e del suo codice linguistico abbia natura flessibile, in quanto

⁵⁴ Colapietro, *Diritti*, cit., pp. 15 e 12. Nell'esplicazione dello stesso concetto giuridico si segnala il diritto di fruire di «*condizioni minime per un'esistenza libera*» e dignitosa (p. 12). Tale costruito, reiterato alle pp. 99-100, è stato enucleato da Franco Modugno, come un nuovo «meta-diritto fondamentale» ed inviolabile a poter usufruire dei diritti, nel suo *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino 1995. I corsivi sono nel testo. Sul diritto di ogni essere umano ad essere trattato con equità «indipendentemente» dai connotati individuali, dal carattere o dalle preferenze personali cfr. Ronald Dworkin, *Traking Right Seriously*, Cambridge (Massachussets) 1977, trad. it. di N. Muffato, *I diritti presi sul serio*, Bologna 2010², p. 262 e *passim*.

⁵⁵ Cfr. Belli, *Vivere uguali*, cit., pp. 45-48 ed ivi, Beniamino Deidda, *Prefazione*, p. 19. L'idea di una comunità morale, quale «“noi flessibile”», che tenda al «pari rispetto per chiunque», simile o diverso, e ad includere discriminati ed emarginati è sviluppata da Jürgen Habermas, *Die einbeziehung des anderen. Studien zur politischen Theorie*, Frankfurt am Main 1996, trad. it. di L. Ceppa, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano 1998, p. 9 e *passim*.

⁵⁶ La *Convenzione* adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/61/106, nel *Preambolo*, al punto e), riconosce la disabilità quale «risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri». Nella sintesi di «dignità» e «diversità» secondo i punti h) e i), si è rivendicata la «partecipazione come membri uguali della società» e la loro «autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte» ai punti k) e n). L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge del 3 marzo 2009, n. 18, prevedendo all'art. 3 l'istituzione dell'«Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità».

⁵⁷ Nadina Foggetti, *La tutela delle persone con disabilità nel diritto internazionale*, Vicalvi (Fr) 2017, p. 25, evidenzia che le sue prescrizioni si applicano in maniera complementare, se più favorevoli di quelle interne ed internazionali.

pattizia e disciplinata da regole di convenienza, lo ha dimostrato l'esperienza vissuta a lungo dagli abitanti di un'isola del Massachusetts e durata fino alla metà dello scorso secolo⁵⁸.

Un rapido assorbimento nel diritto positivo dell'impostazione veicolata dagli ordinamenti sovranazionali, con un pronto ritorno in termini di efficacia, si può ricercare nella legge 12 marzo 1999, n. 68, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*. Se l'art. 1 ha indicato come esplicita finalità «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa» trasformando il meccanismo del collocamento da obbligatorio a 'mirato'⁵⁹, l'art. 16, comma 3, ha definitivamente sradicato dall'ordinamento un principio codificato durante il regime fascista. Infatti ha disposto che, salvi i requisiti di idoneità specifica per funzioni singole, «sono abrogate espressamente tutte le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego». In realtà, per quanto già la legge n. 104 del 1992 all'art. 22 avesse espressamente prescritto come «non richiesta» la riferita certificazione, ai fini dell'«assunzione al lavoro pubblico e

⁵⁸ Pigliacampo descrive la disabilità come una problematica derivante da una serie di condizioni personali ed ambientali, «molte» delle quali causate dal contesto sociale e dalle regole a cui esso decide di conformarsi. Cfr. *Il nuovo dizionario*, cit., *ad vocem*. Una prova soddisfacente della plasticità del concetto si desume dal singolare esperimento registratosi nell'isola di Martha's Vineyard nel Massachusetts nel corso dell'Ottocento: la numerosità della popolazione sorda, per una causa ereditaria, fece diffondere anche tra gli abitanti udenti la comunicazione in *sign language*, inducendo così l'intera collettività a sceglierne l'adozione quale 'idioma' comune di tutti, idoneo ad esplicitare le idee e le capacità anche dei noi udenti. L'esemplare vicenda, rete concreta di solidarietà, con la sua inversione dei parametri linguistici e degli *standard* di normalità, è durata ancora almeno fino a metà del XX secolo. È stata descritta da Oliver Sacks, *Seeing voices. A journey into the world of the deaf*, New York 1989, p. 28 e ss., che registra come negli Stati Uniti, rispetto all'Europa, per i sordi rimanga alta la possibilità di accesso alla laurea. La Gallaudet University di Washington è una storica istituzione americana, collegio per sordomuti risalente al 1864, in cui gli insegnamenti vengono impartiti in lingua dei segni. Cfr. Marinella Salami, *Comunicazione mediata e accesso alla giustizia: gli interpreti di lingua dei segni*, in *Mediazione Linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, a cura di Mette Rudvin e Cinzia Pinzi, Bologna 2013, pp. 202-203.

⁵⁹ Valorizzazione delle capacità residue e coerenza con le mansioni da svolgere costituiscono i cardini nell'applicazione della normativa. Un beneficio molto favorevole, che merita di essere segnalato, è offerto dall'agevolazione inserita nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. L'art. 1, n. 8, prevede la possibilità del prepensionamento in costanza di un'invalidità di misura non inferiore all'80%. Una sentenza della Corte di cassazione non ha avuto dubbi nel ribadire che l'accesso a tale opportunità sia applicabile nei casi di sordità prelinguale, purché nel rispetto dell'indicata percentuale (Cass. civ., Sez. Lav., 13 settembre 2003, n. 13495). Per la cecità si riscontra un'espressa previsione, nella stessa fonte normativa, all'art. 1, n. 6.

privato», ancora per qualche lustro le incertezze interpretative, anche di diretta provenienza ministeriale⁶⁰, avevano protratto la tenuta in vita della famigerata formula «in modo da escludere i portatori di *handicap* dalla nuova disciplina»⁶¹. Tra quell'80% dell'umanità del globo, per le quali «il Medioevo finì di colpo negli anni '50»⁶², la stessa rapidità e vastità dei cambiamenti sociali verificatesi allora, per altre persone, viveva una stagione appena aurorale⁶³.

⁶⁰ La circolare ministeriale (Ministero per la Funzione Pubblica) del 26 giugno 1992, n. 90543/7/488, proponendosi di fornire «criteri illustrativi» in merito all'«*Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104)*», aveva richiamato l'art. 2, n. 4 del d.p.r. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che indicava l'«idoneità fisica», quale presupposto per l'assunzione all'impiego, considerando un requisito generale ed eterogeneo, ossia molto generico, rispetto a quello della sana e robusta costituzione, di cui non era esclusa una lettura congiunta ed integrata. «È comunque fuori di dubbio che anche per le stesse persone "handicappate" non possa prescindere – ai fini del loro accesso ai pubblici impieghi – dal possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego prescritto dal predetto art. 2, compatibilmente – si intende – con la natura dell'handicap» (ivi). In buona sostanza si era esclusa la tacita abrogazione per incompatibilità con la nuova normativa. Il che è avvenuto in forma esplicita, per i concorsi nel pubblico impiego, con la legge n. 68 del 1999, all'art. 16 n. 3.

⁶¹ Cfr. il rilievo di Giuseppe Tucci, *La partecipazione del disabile alla vita sociale*, in QG, 3/2018, p. 19, che riferisce della conforme giurisprudenza «consolidata» del Consiglio di Stato e di più recenti evoluzioni legislative che prevedono accertamenti caso per caso dell'idoneità fisica. La lunga sopravvivenza di un «ottuso pregiudizio» è evidenziato in Idem, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, Napoli 2013, p. 40 e *passim*.

⁶² Eric J. Hobsbawm, *Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991*, New York 1994, trad. it. a cura di B. Lotti, *Il secolo breve 1914/1991*, Milano 2000, p. 340 e ss.

⁶³ In Barnes, *Capire*, cit., p. 88 e *passim*, si segnala che le prime agitazioni e la «politicizzazione della disabilità», su sollecitazione di scrittori disabili ed attivisti sensibili alle discriminazioni, mossero i loro passi iniziali a partire dagli anni '60. In Gran Bretagna molta influenza ebbero le iniziative poste in essere dall'organizzazione 'Union of the Physically Impaired Against Segregation' dal 1974. In tema cfr. Paul Hunt, *A critical condition*, in *Stigma. The experience of disability*, ed. P. Hunt, London 1966, pp. 145-159; Jane Campbell, Mike Oliver, *Disability Politics. Understanding our past, changing our future*, London-New York 1996. Una verifica effettuata sull'esperienza maturata nel nostro Paese ha ribadito che «la discriminazione contro la persona con disabilità non viene messa in discussione neppure dalla ventata di modernizzazione che la società italiana conosce sin dagli inizi degli anni sessanta, con anticipazioni già negli anni cinquanta, che contesta la discriminazione praticata nei luoghi di lavoro per ragioni di repressione sindacale e politica, e la discriminazione basata sulla diversità di sesso, ma non quella basata sull'*handicap* e sulle ragioni di salute». Il rilievo di sintesi è di Tucci, *La partecipazione*, cit., pp. 17-18 ed è stato più ampiamente trattato in Idem, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, Napoli 2013.

5. Sistema scolastico ed attuazione dei diritti sociali

La possibilità di migliorare le condizioni esistenziali di ciechi e sordomuti inaugurò la sua rotta ascensionale quando fu resa obbligatoria l'istruzione dei fanciulli dal sesto anno d'età e rispettivamente sino al quattordicesimo e sedicesimo. La frequenza della scuola, nel 1923, venne concepita ed imposta, all'interno di un più vasto programma di alfabetizzazione e di «rinnovamento nazionale»⁶⁴, nell'orizzonte di un dovere-beneficio, di una necessaria provvidenza e concessione statale. Tale particolare inquadramento era congruente con le reiterate petizioni inoltrate alle Camere legislative, negli ultimi lustri del XIX secolo, dai «Congressi» promossi a tutela di entrambe le categorie di minorati⁶⁵. In tali consessi scientifici ancora molto timidamente si accennava al riconoscimento di un vero 'diritto' soggettivo⁶⁶, di quello che attualmente rappresenta «un classico diritto sociale e non un diritto di libertà»⁶⁷. Si invocava piuttosto una 'politica del diritto' che erogasse servizi pubblici idonei a «riparare alla dimenticanza e all'abbandono» in cui tanti

⁶⁴ Il r.d. 31 ottobre 1923, n. 2410 istituì un apposito comitato presso il Ministero della P.I. Cfr. Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, *La legislazione fascista 1922-1928 (I-VII)*, v. II, Roma s.d., parte VIII, p. 1184. In argomento anche Gabriele Turi, *Giovanni Gentile. Una biografia*, Torino 2006, cap. VI; Giovanni Belardelli, *Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari 2005.

⁶⁵ Cfr. la *Relazione della Commissione incaricata di studiare il problema dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi del 24 feb. 1923*, in *Bollettino ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica*, a. L, v. I, *Supplemento* al n. 24, 14 giugno 1924, *Documenti e relazioni sulla educazione dei ciechi*, p. 48, invitava il ministro ad applicare finalmente anche ai non vedenti «l'obbligo dell'istruzione» con un corrispondente «obbligo», a carico degli enti istituzionali, di impartirla. Sulla stessa problematica non mancavano contributi di rilievo espressamente segnalati, tra cui *Istruzione obbligatoria dei ciechi e dei sordomuti. Studi in forma di legge per il Congresso che sarà tenuto in Padova nel 4, 5, 6, 7 novembre 1888 sulla istruzione dei ciechi*, Firenze 1888; *I sordomuti e l'istruzione obbligatoria*, Milano 1898.

⁶⁶ Il riferimento ad un 'diritto all'istruzione' compare soltanto nella *Relazione* che l'Ufficio speciale della Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare presentò al ministro della P.I., pubblicata nel *Supplemento al Bollettino ufficiale*, cit., p. 17. Su 30.000 ciechi censiti, un percentuale bassissima, pari a circa 1260 unità, risultava ricoverata negli appositi Istituti (ivi, p. 26). D'altronde la pretesa personale e familiare era contenuta, per la resistenza di molti contesti non disposti a sottrarre giovani braccia alle ragioni dell'economia domestica. Si rendeva necessario, mediante una «diretta azione di questo Ministero», che «l'educazione e l'istruzione acquistino un posto sempre più eminente anche tra le opere di assistenza e di beneficenza pubblica, e prevalgano, tra i mezzi di cui queste si giovano, al massimo grado per le loro finalità» (p. 18).

⁶⁷ Antonio D'Andrea, *Diritto all'istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale*, in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/dottrina/libertadiritti/D_Andrea.pdf (consultato il 16 aprile 2020).

erano stati lasciati dalle leggi «di ordine sociale»⁶⁸ ed a procedere ad una «valorizzazione» umana non in via eccezionale, bensì generale ed ordinaria⁶⁹. In nome del progresso e dei bilanciamenti della giustizia distributiva, le richieste avanzate si incentrarono su due punti focali: l'estensione dell'obbligo scolastico a tutti i fanciulli privi di vista e di udito che non presentasse «altra anormalità»; l'attivazione di una pedagogia «speciale» con modalità didattiche opportunamente differenziate⁷⁰. Ci si muoveva, in larga misura e senza colpi di scena, sulla traccia del sistema educativo e dell'insegnamento espletati dagli Istituti presenti nelle maggiori città del Regno⁷¹ che non aveva risparmiato separazioni pseudocetuali di preunitaria memoria, riservandone la destinazione, per contenere la spesa, a persone di «civile condizione»⁷².

⁶⁸ Orazio Sechi, voce *Sordomuto* (*Dir. civ. e amm.*), in DI, v. XXII, Torino 1899-1903, p. 68. Si trattava di idee maturate nel corso del «congresso pei sordomuti» tenutosi a Milano nel 1898.

⁶⁹ Cfr. *Relazione*, cit., p. 48. Il volume che la contiene raccoglie vari documenti sull'«istruzione primaria e popolare», che testimoniano le interlocuzioni ed i rapporti continuativi intercorsi tra i rappresentanti delle associazioni e gli organismi pubblici: dalla Circolare del ministro Croce dell'ottobre 1920, che ordinava di effettuare indagini sullo stato di istituti e scuole «speciali», fino ai resoconti della Commissione speciale istituita presso il Ministero nell'aprile 1922 e presieduta da Alfredo Codacci-Pisanelli. Ivi, da p. 46 e ss. Le richieste non erano di «compassione, ricovero od elemosina, ma cooperazione e compartecipazione attiva al lavoro e alle cure degli altri cittadini» (p. 48).

⁷⁰ Il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, all'art. 415 prevedeva che «quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà la assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel Comune o, secondo i casi, d'accordo con la famiglia, inizierà le pratiche opportune per il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi».

⁷¹ Giulio Ferreri, *La nuova legislazione scolastica e l'istruzione elementare dei sordomuti*, in «Annali dell'istruzione elementare», a. VIII, 1933, n. 1 (febbraio), p. 20. L'endiadi «scuole speciali» ricorre di sovente nelle pagine dei documenti editi nel *Supplemento al Bollettino ufficiale*, cit., pp. 1-52.

⁷² Il 10 maggio 1923, bandendosi per l'anno scolastico 1923/1924, il concorso per posti a pagamento, gratuiti e semigratuiti nel Regio Istituto dei sordomuti di Milano ancora si puntualizzava agli artt. 1 e 5 che era rivolto a ragazzi e ragazze «di condizione civile», ossia non popolare, con situazione economica florida o di «comprovata ristretta fortuna». *Bollettino ufficiale*, cit., pp. 1799-1800. Esemplificativa di uno stile sociale consolidato risulta l'esposizione del padre gesuita Enrico Vasco, che nel descrivere le «carriere civili» curava di dividere la società in tre blocchi distinti e di indicare l'appartenenza «all'infima classe o al ceto plebeo» come causa di esclusione dai collegi dell'ordine religioso. La netta separazione aveva fatto sì che con «opportuni provvedimenti» le relative scuole «venissero frequentate da giovani di agiata e civil condizione», ossia nobili e civili. Cfr. *Il ratio studiorum adattato ai tempi presenti ossia esposizione ragionata di alcune modificazioni che salva la sostanza del ratio stu-*

Il r.d. n. 3126 del 1923 dedicò un intero capo ai minorati sensoriali, con l'intento di raggiungerli tutti, senza distinzioni di censo o di altro. «L'impegno a provvedere completamente» alla loro educazione ed istruzione venne affrontato dal Governo, confezionando un articolato impianto organizzativo, completamente autonomo «per la parte finanziaria, come per le sanzioni dell'obbligo scolastico, e per la formazione di idoneo personale insegnante»⁷³. Tra il 1926 e 1928 una serie di decreti dispose il passaggio della quasi totalità degli Istituti per ciechi alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione e, approvando singole convenzioni, venne sancita l'equiparazione di moltissimi collegi e strutture per sordomuti alle scuole pubbliche elementari⁷⁴. Senza rallentare il tentativo di raggiungere il pareggio di bilancio e nell'ottica di una continuità efficientista, la manovra allestiva il circuito entro cui assolvere al prescritto obbligo di frequenza, impiegando enti collaudati e personale già in servizio sul campo. A quanti non potessero ricorrere e godere di una preparazione «privata o paterna», la disciplina varata offriva la possibilità di accedere alle «scuole ad essi riservate» o comunque «specializzate»⁷⁵, ove scongiurando la pietà e la curiosità dei compagni sani «si è tutti uguali»⁷⁶.

diorum *potrebbero introdursi nell'insegnamento letterario dei nostri collegi d'Italia*, v. III, Roma 1851, *Prefazione*, pp. VI-VIII e v. I, Roma 1851, p. 22. La 'civil condizione' era entrata in diversi vocaboli di corrente uso locale riferiti a persone ambo sessi, con attribuzione della qualifica a quanti non esercitavano «arti meccaniche o mestieri». Così in Casimiro Zalli di Chieri, *Dizionario piemontese, italiano, latino e francese*, v. II, Carmagnola 1830, (p. 400).

⁷³ Il r.d. 31 dicembre 1923, n. 3126, «assegna annualmente la somma di 2 milioni di lire nel bilancio dell'istruzione per varie provvidenze» a favore di ciechi e sordomuti. La cifra appare affatto rispettabile se si considera che contemporaneamente si stanziavano 5 milioni per l'incremento delle scuole materne generali e 36 per l'istruzione elementare ordinaria. Cfr. rispettivamente su queste cifre il volume della Camera dei Deputati, *La legislazione fascista*, cit., pp. 1183-1189.

⁷⁴ Ivi, pp. 1184-1188 e già il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841. Il certificato relativo alle condizioni economiche familiari serviva a stabilire l'eventuale gratuità dell'ammissione del bambino, come si desume dagli artt. 452 e 480 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297. Commenti ed apprezzamenti favorevoli sull'operazione in Aurelio Nicolodi, *Organizzazione degli Istituti per i ciechi*, in AC, p. 177. Egli segnalava l'avvenuto trasferimento di almeno dieci organismi controllati dal Ministero dell'Interno a quello dell'Istruzione, specificando che nell'ambito dell'amministrazione pubblica la manovra riguardava gli interi «Istituti perché, se tale passaggio si fosse limitato alle Scuole dei vari Enti, questi avrebbero conservato il loro deleterio carattere di Ospizio».

⁷⁵ Cfr. r.d. n. 1297 del 1928, artt. 405-406. Dopo le prime tre classi, per i ciechi era previsto l'accesso alle «pubbliche scuole elementari comuni». La riforma affermava come «fine essenziale dello Stato forte l'istruzione e l'educazione» ed implementando i mezzi di controllo «ammise il principio della libertà d'insegnamento privato entro i limiti posti dalle leggi». Camera dei Deputati, *La legislazione fascista*, cit., p. 1182.

⁷⁶ Marco Matteo Baldini, *L'Istituto per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici in Roma*, in EM, a. I, n. 1, novembre 1941, p. 70.

La divaricazione degli itinerari scolastico-formativi tra i normodotati e tutti gli altri, con le risorse umane e di cassa disponibili, appariva l'unica via percorribile, non per questo la migliore⁷⁷. «Accertamento, cura ed educazione differenziale di anormali psichici e fisici» rappresentava, in sintesi, la risposta del regime al «problema medico-pedagogico» degli individui ipodotati⁷⁸. La consapevolezza che la linea di demarcazione «fra normale e anormale [fosse] assai labile e precaria» e che risultasse «difficile e pericoloso determinare il *tipo* del minorato del senso, dell'intelligenza e del carattere», implicava che non si ignorasse il peso delle vicende reali personali e delle «*differenze* di processi storici». Se in opposizione allo scientismo della pedagogia positivistica il percorso educativo era identificabile con un rapporto «di unità spirituale» fra maestro e discente, non limitato a risolversi in un «puro fatto di cultura», appariva fondato che i fanciulli con difficoltà, anziché emarginati nella promiscuità, fossero accolti e seguiti in «aule speciali con speciali insegnanti e metodi»⁷⁹.

Il sistema del doppio binario viaggiava con velocità e mete distinte strutturando, nella logica della scuola «su misura»⁸⁰, un'opportunità compensativa e tendenzialmente 'normalizzante': inevitabile che all'opposto serrasse in cassaforte la cultura ed il primato sociale dell'idealtipo integro e perfetto. Per quanto la vecchia *querelle* sulle classi speciali e differenziali in Italia apparisse rinverdita da una nuova epifania, sotto il vessillo dell'ultima pianificazione istituzionale le istanze e sperimentazioni inverse potevano ritenersi congedate⁸¹.

⁷⁷ Il bilancio dello Stato nel 1922 si presentava con un «pauroso deficit di 5 miliardi e 150 milioni», che sembrava non lasciare alternative. Cfr. Camera dei Deputati, *La legislazione fascista*, cit., p. 841.

⁷⁸ È questo anche il titolo di un contributo di Nicola Pende, in EM, a. I, n. 1, novembre 1941, p. 9 e ss. A Roma furono sperimentate con successo le classi differenziali per alunni «tardivi di prima elementare» tra il 1908 e il 1911, ricevendo il sostegno finanziario dell'amministrazione cittadina. Cfr. Giuseppe Valignani di Turri, *L'opera della Scuola magistrale ortofrenica di Roma*, in EM, a. I, n. 2, gennaio 1942, p. 197.

⁷⁹ Cfr. diffusamente Roberto Mazzetti, *Normali e anormali nelle scuole elementari*, in EM, a. I, n. 2, gennaio 1942, pp. 109-114. I corsivi sono nel testo.

⁸⁰ Nella *Recensione* ad un contributo di Alfredo Albertini, *Le classi differenziali* (1942), in EM, a. I, n. 5, luglio 1942, p. 312, Carmelo Cottone riferiva anche delle recenti tendenze pedagogiche, volte a «far credito a tutti gli alunni, anche ai tardivi e ai falsi anormali, ed immetterli nelle classi ordinarie per tenerli a contatto con quelli normali per tutta la durata del ciclo scolastico» (*ibidem*).

⁸¹ L'art. 406 del r.d. n. 1297 del 1928 comunque prevedeva che dalla quarta classe elementare in poi gli alunni ciechi frequentassero «le pubbliche scuole elementari comuni». Nella nota intitolata *Sordomuti e parlanti*, in «Dell'educazione di sordo-muti in Italia», a. 1874, sez. *Varietà*, p. 72, si informava che a «Cayga (città della Nuova York) è stata diramata

La prima stagione repubblicana, con l'art. 34 Cost. esordiva stabilendo che la scuola «è aperta a tutti», ma non si esimeva dal solcare sentieri littori, ribadendo la validità di piani formativi paralleli e distanziati, in appoggio ad una divisione per gruppi omogenei. Tra il 1952 ed il 1962, apporti legislativi e circolari ministeriali⁸², motivati da esigenze di tipo burocratico-gestionale e finanziario, riproponevano alla collettività l'esistenza stabile di scuole, sezioni ed alunni non integrabili. Facevano parte di un patrimonio spirituale e di una 'terapia' della disabilità rapportabili al dominio del 'modello medico-individualista' o comunque a diffusa connotazione assistenzialistica, in cui la mentalità collettiva a tutti i livelli, anche dei diretti interessati, sembrava supinamente rispecchiarsi e trovare soddisfazione. Così che quando si istituì la scuola media statale, obbligatoria e gratuita, venne ancora espressamente contemplata l'istituzione delle classi differenziali per «alunni disadatti scolastici»⁸³.

Senza grandi scostamenti da tale sentire, nel giro di pochi anni furono varate nuove disposizioni normative anche nel campo giuslavoristico. Con qualche sensibilità per l'impulso derivante dall'art. 1 (sul diritto al lavoro) della *Carta sociale europea* del 1961⁸⁴, la legge organica sul collocamento

una circolare, con la quale si fa noto che alla scuola dei parlanti fu aggiunta una classe di sordo-muti da ammaestrarsi nell'articolazione. Con questo sistema riunendo i parlanti ai sordo-muti nelle ricreazioni si è creduto di evitare la taccia di rendere i sordo-muti, isolandoli, più sordo e più muti che per l'addietro». La problematica didattica era stata oggetto di vivace discussione anche nel marzo 1862, quando si ebbe notizia della proposta avanzata in Francia dal dott. Jean Blanchet finalizzata ad educare i sordomuti e ciechi insieme ai parlanti. Cfr. «Atti del reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti», v. III, Milano 1862, 27 marzo 1862, pp. 160-161; anche *Studii sui sordo-muti e rendiconto degli Istituti per quelli poveri di campagna della provincia di Milano. Annuario della Commissione promotrice della loro educazione del 1862-63*, Milano 1863, p. 38 e ss.

⁸² Si rinvia, tra i provvedimenti più rilevanti, alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463; circolare ministeriale 11 marzo 1953, n. 1771/12; circolare ministeriale 9 luglio 1962, n. 4525; legge 24 luglio 1962, n. 1073.

⁸³ Sul punto si rinvia all'art. 12 legge 31 dicembre 1962, n. 1859. «Le leggi 24 luglio 1962, n. 1073 (recante i «Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965») e 31 ottobre 1966, n. 942 (relativa al «Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970») prevedono stanziamenti per il funzionamento di tali strutture speciali. [...] La legge 18 marzo 1968, n. 444, relativa alla scuola materna statale, istituisce sezioni o, per i casi più gravi, scuole speciali per i bambini da tre a cinque anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali». Tale ricostruzione è nella sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987.

⁸⁴ Olivier De Schutter, *La Carta sociale europea nel contesto dell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Studio per la Commissione AFCO del Parlamento europeo, 2016, p. 58, in <http://jmceurel.unipg.it/wp-content/uploads/2018/05/Carta-sociale-europea.pdf> (consultato il 10 aprile 2020). La Carta fu adottata nel quadro del Consiglio

confezionava la prima *Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private* (2 aprile 1968, n. 482). Si trattava di un complessivo riordino della materia, che provvedeva ad elencare e a definire nel dettaglio, per categorie, tutti i soggetti deboli tutelati, tra cui ciechi e sordomuti, garantendo specifiche percentuali di riserva secondo un criterio proporzionale. Inoltre fissava i caratteri delle aziende e degli enti pubblici vincolati, le modalità di attuazione e le sanzioni. Senza alcuna chiara specifica sui criteri selettivi e tendendo ad imporre una certa rigidità applicativa, l'idea di integrazione lavorativa per il momento sembrava schierare tutti i diritti da una parte ed i doveri dall'altra. Secondo mozioni ed interessi non indifferenti alle coordinate dei coevi scontri sindacali e di classe, l'art. 10 assicurava agli assunti l'applicazione del «normale trattamento economico, giuridico e normativo», mentre l'art. 23 in tema di «contravvenzioni» stabiliva altre misure protettive che colpivano largamente i «privati datori di lavoro»⁸⁵.

L'intento di coniugare un'erosione dell'impostazione 'medico-assistenzialistica' con una progressiva apertura della finestra dei 'diritti sociali' e delle opportunità, ma non soltanto in termini di sussidi economici, si affacciava in maniera ben più incisiva all'attenzione pubblica con la legge 30 marzo 1971, n. 118, *Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*. Lo scalpore destato dalle tragiche scoperte, avvenute due anni prima, nell'Istituto-lager Santa Rita di Grottaferrata⁸⁶, conferì alla riforma una decisa accelerazione. Sulla sua stesura e gestazione incise la spinta delle sollecitazioni e della proposta che alcuni esperti approntarono in collaborazione con il Ministero della Sanità, e di un'analogha iniziativa popolare promossa nello stesso spirito, con la raccolta di cinquantamila firme, dall'Unione per la protezione dei diritti dei minori. Se si collocava in primo piano il sostegno monetario che provava a ricomprenderli tutti, seguiva subito a ruota l'incremento delle attività di 'recupero', su cui l'Italia mostrava grande arretratezza, mentre si attestavano almeno all'80% i risultati forniti dai paesi americani ed europei. In

d'Europa e sottoscritta da tredici Stati nell'ottobre del 1961, intendendo essere «il corrispettivo, in materia di diritti economici e sociali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, massima realizzazione del Consiglio d'Europa nel campo dei diritti umani». Ivi, p. 7, per una sintesi delle ragioni per le quali è stata «ignorata, anche in ambienti specialistici, fino alla metà degli anni novanta».

⁸⁵ A carico dei lavoratori era contemplata soltanto la sanzione per chi, «non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione» ai sensi della legge in oggetto (art. 23).

⁸⁶ Per un riepilogo del caso e delle relative indagini giudiziarie cfr. l'articolo, *L'ex-suora di Grottaferrata ha guadagnato 62 milioni sfruttando i bambini ricoverati*, comparso su CdS, 25 gennaio 1970, p. 9.

rapporto a tale impegnativo profilo, c'era da intraprendere un'energica battaglia culturale per rivedere tutti gli assetti interpersonali e svilire quei sentimenti e comportamenti orientati alla passiva rassegnazione ed al rifiuto verso il minorato/disadattato sociale. Bisognava partire proprio dal contesto familiare con un *iter* psicologico e tecnico guidato, con una «scuola per genitori», che avrebbe potuto cominciare ad arginare le chiusure⁸⁷.

Il provvedimento approvato conteneva due chiari punti di svolta che sembravano innovare *funditus* la materia. Infatti si prendeva cura di cittadini adulti e di minorenni in condizioni di disabilità corporea e/o psichica, nelle più varie forme ed espressioni, laddove la minorazione era rispettivamente, per i primi, causa di inabilità e di «riduzione permanente della capacità lavorativa» e, per i secondi, fonte di «difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età» (art. 2). Con l'osservazione di un fenomeno nella sua generale ed estesa complessità, la normativa garantiva forme mirate di protezione sanitaria ed economica, escludendo espressamente da tali sue previsioni non vedenti e privi di udito, quali casi per alcuni aspetti molto più risolti, a cui già «provved[eva]no altre leggi»⁸⁸ di analogo contenuto.

Il dettato della suddetta legge, oltre a definire requisiti e presupposti per il rilascio di pensioni e di assegni, anche di accompagnamento, reiterando il meccanismo di soccorso di tipo previdenziale-riparativo⁸⁹, assumeva una portata di tutt'altro tenore ed assolutamente dirompente, laddove si occupava di agevolare «la vita di relazione» con scorci che sorpassavano l'ambito domestico-parentale. Così, nel rispetto di qualunque condizione personale e contro possibili avversioni o discriminazioni, stabiliva che «in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati» (art. 27). Inaugurando un clima riformistico fecondo di premure sostanziali in vi-

⁸⁷ Cfr. Bruno Lucisano, *Un piano per gli handicappati*, in CdS, 24 aprile 1970, p. 10. La fonte appare autorevole e di prima mano se si considera che il professionista, oltre a dirigere il Centro di ricerche sui subnormali di Milano, interloquiva ufficialmente con le istituzioni in veste di consulente interministeriale (Sanità e P.I.).

⁸⁸ Cfr. l'art. 2. Il riferimento, benché non esplicitato, si suppone di sicuro riferito alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, che fissava la concessione di una pensione ai ciechi, seguita dall'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 406 del 1968), ed alla legge 26 maggio 1970, n. 381 con cui veniva «concesso» ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un «assegno mensile di assistenza» di lire 12.000, fra l'altro con decorrenza del maggio 1969 (art. 1). Non è trascurabile che contemporaneamente la legge 30 aprile 1969, n. 153, all'art. 26 riconoscesse su domanda la «pensione sociale» ai «residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e – se coniugati – il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi».

⁸⁹ Il d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, che si stava convertendo in legge disciplinava solo l'impegno finanziario indicando le nuove spese straordinarie contemplate.

sta della socialità e dell'accettazione, alla stessa schiera di individui «facilitava» l'accesso, anche fisico, alle strutture scolastiche, con un'estensione della nuova disciplina agli asili ed ai servizi extracurriculari. Inoltre consentiva la frequenza, fino ad allora del tutto inedita e dal successo imprevedibile, ad Istituti superiori e a corsi universitari.

L'obiettivo di conferire un energico colpo di grazia alle scuole speciali traluceva nella parte in cui il provvedimento prescriveva che l'istruzione dell'obbligo dovesse «avvenire nelle classi normali della scuola pubblica», pur facendo salvi i casi di soggetti affetti «da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali» (art. 28)⁹⁰. Val la pena di porre in evidenza che negli anni del 'miracolo economico' la prolungata vigenza del vecchio sistema si prestava a fungere da volano per moltiplicare l'emarginazione infantile pure in assenza di reali anomalie. Succedeva che venissero accolti e ghettizzati in ambiente 'separato', «con pretestuose diagnosi di "carenza socio-culturale"», finanche i figli di immigrati. Erano considerati alunni di «serie B»⁹¹.

Contro tutto questo, un altro punto di esplosiva e rivoluzionaria concretezza è riscontrabile nella previsione di eliminare le «barriere architettoniche», con espresso riferimento agli edifici pubblici o aperti al pubblico, alle istituzioni scolastiche ed alle assegnazioni di case rientranti nell'edilizia economica e popolare, parimenti ai servizi del trasporto nazionale al fine di rendere accessibili i mezzi più in uso, «in particolare i tram e le metropolitane» (art. 27).

Si trattava di disposizioni che contenevano un validissimo programma di massima, una sorta di 'promessa' tenuta in incubazione, in attesa di «norme di attuazione» e regolamenti, la cui emanazione era preventivata «entro un

⁹⁰ Bruno Lucisano, *Scuole speciali in crisi*, in CdS, 25 giugno 1971, p. 10, rilevò immediatamente la vischiosità di tale ipotesi, che poteva fungere ancora da uscita di sicurezza per disporre esclusioni e mantenere in vita il vecchio sistema. Auspicava altresì che la lotta al pregiudizio ed alla chiusura mentale, anche dei 'tecnici', cominciasse soprattutto dalla scuola materna, ove si presentava florida l'occasione per una rinnovata «formazione morale dei bambini della scuola normale alla solidarietà umana» e all'accettazione non ipocrita di tutto il prossimo.

⁹¹ Bruno Lucisano offriva un gravissimo e crudo spaccato della situazione reale delle scuole speciali ritenendo che l'attività didattico-formativa di recupero si risolveva in un mero e vuoto «scolasticismo». Cfr. Idem, *Vi sono leggi e soldi per aiutarli ma l'assistenza è scadente*, in CdS, 18 aprile 1972, p. 7. «Mano alla tasca ma non alla coscienza. C'è in tutti la inconfessata volontà di ignorare una realtà che se frugata a fondo porterebbe nella società del benessere e della sicurezza la stonatura di troppe notti passate senza chiudere occhio». Denuncia questa di Giovanni Mosca, *Il dramma dei bambini di serie B* (*ibidem*).

anno dall'entrata in vigore» della legge⁹². In realtà i tempi si dilatarono molto ed il differimento venne colmato, facendo salve esperienze e situazioni sperimentali⁹³, dopo due legislature con il d.p.r. n. 384 del 27/4/1978.

Che si fosse accesa la miccia e tirasse ormai aria riformata fu posto in risalto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517. Al fine di agevolare il compimento del «diritto allo studio e la piena formazione della personalità» dei discenti, la scuola elementare e media si preparava ad un radicale ammodernamento che attivava forme concrete di «integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps» attraverso una progettualità interdisciplinare e collegiale. La formula lessicale specifica, nella sua omnicomprensività, era indicativa della mutata prospettiva abbracciata, volta a creare misure reali di 'incorporazione' e ad organizzare classi opportunamente ridotte nel numero, munite di uno stabile «servizio socio-psico-pedagogico» e di un sistema particolare «di sostegno» affidato, nella rieducazione funzionale, ad insegnanti specializzati⁹⁴. A meno di un anno di distanza, la legge 13 maggio 1978, n. 180 smantellava un altro penoso pezzo di ghettizzazioni e di indigesto passato, squarciando lo steccato della 'difesa sociale' e restituendo dignità ai malati psichiatrici, in nome della tutela della salute e delle qualità umane. Apparteneva allo stesso flusso innovatore il testo che dopo circa un semestre istituiva il «servizio sanitario nazionale» promuovendo la salute dell'«età evolutiva»

⁹² La specifica disposizione era inclusa in chiusura dell'art. 27 della legge del 1971. Anche l'art. 29, a ben vedere, appare di enorme rilevanza per la condizione dei minorati. Disponeva che in caso di accertata impossibilità di frequentare la scuola pubblica dell'obbligo, il ministro della P.I. o il provveditore agli studi, «d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati convenzionati, curasse l'istituzione, all'interno di tali strutture, di «classi normali quali sezioni staccate della scuola statale». Inoltre si prescriveva la formazione di assistenti educatori e assistenti sociali specializzati (art. 5). Assumendo l'integrazione sociale ad *esprit de loi*, negli articoli finali si stabiliva che le sezioni scolastiche distaccate presso i centri di riabilitazione per i minori potessero «essere aperte anche agli alunni non minorati» (art. 29).

⁹³ Che la legge non avesse trovato ancora applicazione, se non a livello sperimentale in alcuni istituti della «civilissima» Milano, fu segnalato da Lucisano, *Vi sono leggi*, cit., p. 7.

⁹⁴ Si veda il dettato degli artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 1977 contenente *Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*. L'art. 10 prescriveva un regime parzialmente differente per i fanciulli sordomuti, specificando che per le particolari esigenze del metodo didattico l'«obbligo» sancito dovesse adempiersi «nelle apposite scuole speciali» o anche «nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti», in attuazione di un programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale. La legge n. 270 del 1982 ha disciplinato organico e ruolo degli insegnanti di sostegno, indicando il rapporto insuperabile di un docente ogni quattro ragazzi con difficoltà.

con la predisposizione di «servizi medico-scolastici» e favorendo «con ogni mezzo l'integrazione» dei soggetti svantaggiati e degli anziani, al fine di escludere la loro «emarginazione»⁹⁵.

6. La Corte costituzionale all'opera

La legge 29 aprile 1949, n. 264 *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*, incontrò immediate resistenze applicative nel mondo imprenditoriale privato, ma anche critiche ed opposizioni da parte di quelle falangi della dottrina che, nel monopolio statale del collocamento, vedevano un «relitto dell'organizzazione totalitaria risorto a nuova vita» in antitesi con il «principio liberistico». In verità, procedendo ad un'analisi sistematica rapportata ai minorati nella realizzazione dei principi dettati dagli artt. 4 e 38 Cost., diveniva agevole scorgere la corrispondenza della normativa discussa a due bisogni insopprimibili: la solidarietà umana che «non è peculiare dello Stato cosiddetto etico, ma è sentita anche dagli Stati socialisti ed a tendenza sociale», e, in una visione organicistica, l'interesse economico collettivo all'utilizzo di tutte le forze lavorative disponibili e residue. Sulle stesse coordinate il problema era stato posto allo studio anche dell'ONU nel 1959 adottando «un *code des principes applicables aux handicapés*», nella convinzione che si trattasse di persone che «godono di tutti i diritti dell'uomo», con bisogno di protezione e aiuti per l'adattamento o riadattamento lavorativo-professionale⁹⁶.

L'avviamento al lavoro rappresentò il *punctum dolens* di una problematica dalla dimensione politica e morale, venuta alla ribalta con molta tensione durante la crisi economica del secondo dopoguerra e la programmazione della ripresa⁹⁷. Le dinamiche generate dal confronto tra interessi differenti e non di rado contrapposti si riverberarono nella sentenza n. 53 del 1957 della

⁹⁵ Cfr. la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 2, nn. d) e f). All'art. 1 si dichiarava che la tutela della «salute fisica e psichica» dovesse «avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana» e senza distinzione di «condizioni individuali o sociali».

⁹⁶ Sul lavoro del Comitato esecutivo della Conferenza delle organizzazioni non governative nella sezione di New York del 1959 cfr. Sepe, *In tema*, cit., pp. 274-276, con i molti riferimenti relativi al dibattito sulle difficoltà di inquadramento giuridico del tema di consenso in ordine al contratto di lavoro che si andava ad istaurare.

⁹⁷ La complessità degli scenari di metà secolo emerge da Valerio Castronovo, *Economia e classi sociali*, in *L'Italia contemporanea (1945-1975)*, a cura dello stesso, Torino 1976, pp. 3-60; Giuseppe Berta, *L'Italia delle fabbriche. Genealogie ed esperienze dell'industrialismo nel Novecento*, Bologna 2001; Rolf Petri, *Storia economica d'Italia. Dalla Grande Guerra al miracolo italiano (1918-1963)*.

Suprema Corte. Forniva un orientamento stabilizzante l'ordito argomentativo generale che decretava l'aderenza delle norme, della cui legittimità si dubitava, agli artt. 2, 3, 4 e 16 Cost.: quelle rientravano recisamente «nel sistema» dei principi e dei criteri «con cui lo Stato, nell'interesse dei lavoratori, provvede a disciplinare praticamente la soddisfazione delle loro esigenze», creando un congegno che forniva possibilità concrete di impiego⁹⁸. Le prime mosse compiute dalla legislazione italiana sul collocamento pubblico, pur nella loro imperfezione, ottenevano il superiore via libera.

La medesima *ratio iudicandi* ritornava, con una forte amplificazione, nella vicenda più mirata dei «mutilati ed invalidi del lavoro». La loro «assunzione obbligatoria» nelle imprese private costituì il fulcro della pronuncia n. 38 del 1960. La questione indagata concerneva l'intero d.lgs. 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), per cui la Corte dovè «impostare ed effettuare il suo esame» sulla fonte contestata e sui tratti essenziali dell'impianto da essa delineato. Agganciandone la «base e giustificazione» al carattere «precettivo» dell'art. 38 Cost., gli eminenti giudici puntualizzarono che il compito dello Stato di provvedere «all'educazione e all'avviamento professionale» dei minorati escludeva un'equivalenza tra le due locuzioni, poiché la seconda attività andava ad integrare la prima, sostanzandosi di seguito nell'effettivo arruolamento occupazionale. Il legislatore lo aveva disciplinato non per procurare ai mutilati ed invalidi del lavoro un «mantenimento» assistenziale-caritativo a spese delle aziende private, bensì ponendo in essere le condizioni per la formazione, sia pur coattiva, di un regolare rapporto di lavoro con prestazione di opere e corrispettivo. Lo palesava il fatto che detta *voluntas* contemplava persone comunque abili, anche parzialmente.

Con tali provvidenze il decreto del '47 si presentava «in armonia con lo spirito» e con il dettato degli artt. 2, 3, 4, 41, 42 Cost., mostrando che nei riguardi delle categorie di volta in volta prese in considerazione, «come invalidi di guerra, invalidi per servizio, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni tubercolari, centralinisti telefonici ciechi», attuava l'avviamento in varie direzioni con differenti aliquote, data la diversità di esigenze e di situazioni personali, in un ambiente dal quale i soggetti deboli

⁹⁸ Cfr. la sentenza emessa dalla Corte costituzionale 9 aprile 1957, n. 53, e la massima n. 313. La Nota di Manlio Mazzotti di Celso, *Legittimità costituzionale delle norme vigenti sul collocamento*, in «Giurisprudenza costituzionale», a 1957, pp. 637-638, dichiarava subito che la decisione suscitava «qualche perplessità»: l'art. 4 Cost., oltre all'obbligo per autorità ed enti «dotati di potere pubblico» di promuovere il «massimo impiego di mano d'opera, contiene anche la garanzia della libertà del lavoro», che attiene alla libertà personale e che la legge n. 264 sembra snaturare nell'essenza «sopprimendo il diritto del lavoratore di scegliersi liberamente il datore di lavoro».

«spesso resterebbero esclusi»⁹⁹. Se l'insigne interpretazione giurisprudenziale era riuscita a rafforzare l'inserimento lavorativo stemperando le resistenze all'agevolazione delle fasce deboli, negli anni a venire fu sul piano effettuale che emersero concrete difficoltà a trovare la quadra tra le distorsioni di una gestione istituzionale-burocratica organizzata più a verificare la regolarità delle carte che l'idoneità individuale, e la costante ritrosia di industriali ed imprenditori. La necessità di un'accurata selezione attitudinale dei lavoratori con disabilità rimaneva ancora a lungo insoddisfatta¹⁰⁰.

Sul tema della formazione e, in generale, dell'accoglimento sociale della persona con disabilità, a distanza di parecchi lustri, resta assolutamente memorabile la sentenza n. 215 del 1987, quale vero e proprio «statuto dei diritti dell'handicappato» lanciato nel bel mezzo del *Decennio delle persone disabili* (1983-1992). Ha rappresentato a livello ideologico un potente faro, associandosi appieno alla trasformazione dell'approccio speculativo-conoscitivo ed alla tendenza assunta dal legislatore all'insegna del superamento dei modelli consueti. Disintegrando lo schema tradizionale dell'istruzione separata nell'urto con lo scetticismo riluttante degli stessi istituti scolastici¹⁰¹, ha col-

⁹⁹ La stessa *ratio decidendi* informa anche la pronuncia n. 55 del 1961. La Corte costituzionale non ha mai dubitato che l'esclusione degli invalidi civili affetti da minorazioni psichiche dall'assunzione obbligatoria fosse incompatibile con la Costituzione, sia nel suo «spirito informatore» che nella «visione organica globale». Cfr. Michele De Luca, *L'assunzione obbligatoria degli «invalidi psichici» dinanzi alla Corte costituzionale: «storia» e prospettive di una pronuncia di accoglimento «annunciata»*, Nota alla sentenza n. 50 del 1990, in FI, v. CXIII, a. 1990, parte I, p. 1107 e ss.

¹⁰⁰ Cfr. Alessandro Bellavista, voce *Assunzione obbligatoria*, in ED, Aggiornamento, v. I, Milano 1997, p. 159 e ss., secondo cui la situazione improntata ad un meccanismo impersonale di iscrizione al ruolo del collocamento e ad un «avviamento a "casaccio"» è stata aggravata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha escluso dal sistema la possibilità di una vera selezione attitudinale del lavoratore da condurre all'occupazione. Si evidenzia altresì come la linea migliorativa promossa con la legge n. 56 del 1987 sia stata poi proseguita dalle direttive promananti dalla legge n. 104 del 1992. Un intervento normativo importante è stato realizzato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 *Norme per il diritto al lavoro dei disabili* che ha introdotto il collocamento «mirato» consentendo ai due soggetti dell'instaurando rapporto di lavoro di «essere amministrati, in modo quasi personalizzato». Cfr. Colapietro, *Diritti*, cit., p. 86.

¹⁰¹ In presenza di una situazione di grave cerebropatia, è così che si è orientata la sentenza della Cass. Pen., Sez. VI, n. 6496 del 29 giugno 1981 (ud. 30 marzo 1981, n. 478), in «Rivista Penale», a. 1982, fasc. I, p. 25 e ss. La Corte, ritenendo compito primario della scuola quello di «impartire l'istruzione degli aventi diritto» invertiva il senso della tutela predisposta dall'art. 28 della legge n. 118 del 1971, incentrando l'attenzione sugli interessi della classe, quale microcomunità scolastica, e meno su quelli propri del portatore di *handicap*. I giudici testavano l'insuccesso del minore con disabilità rigorosamente sul terreno dell'«apprendimento», senza considerare la questione delicata e vasta dell'«inserimento», ossia la dimensione comprensiva di «una somma di relazioni umane e sociali atte a sviluppare la personalità del bam-

mato una lacuna ordinamentale e fornito una rotta innovativa. La sua intensa e dettagliata disamina è stata segnalata per «la profondità di impostazione, la chiarezza e l'essenzialità dello stile, ed un calore, una partecipazione alla problematica degli handicappati, del tutto inusuale in un provvedimento giudiziale ed in particolare della Corte costituzionale»¹⁰².

La controversia originaria verteva sull'accesso dei ragazzi con 'minorazione' all'istruzione secondaria superiore, su cui la normazione nazionale, a differenza di quanto fissato per la frequenza della scuola inferiore e media, registrava un deciso ritardo nonostante le iniziative prese già da alcune regioni¹⁰³. Nel caso di specie, con un responso sanitario che ritenne 'non grave' la condizione dello studente¹⁰⁴ e contro la condotta respingente dell'Istituto professionale coinvolto, almeno due erano stati i motivi influenti nella determinazione del ragionamento fondante la pronuncia: il superamento «in sede scientifica» della concezione di «una loro radicale irrecuperabilità» e la convinzione dell'importanza fondamentale dell'inclusione scolastica, come sostegno alla crescita e alla valorizzazione del singolo, anche in una misura ridotta e minima.

bino, ben distinte dall'acquisizione di un determinato corredo di conoscenze». Per questi rilievi critici si rinvia all'analisi esposta nella intensa *Nota* di Elvio Fassone, *Cassazione e handicappati: logica giuridica o scelte emotive?*, in GI, a. 1982, parte II, fasc. III, col. 107 e *passim*. Con l'aggiunta di una premessa introduttiva e con il titolo *La Corte di cassazione emargina gli handicappati*, il testo è ripubblicato anche in «Prospettive assistenziali», n. 56, ottobre-dicembre 1981. «Il punto più basso, nonché lo snodo di vari tentativi di reflusso circa l'integrazione scolastica e sociale degli handicappati, è certamente da ricercare nella sentenza della Corte di Cassazione del 1981». Così si è espresso Piero Rollero, *L'integrazione degli handicappati nell'ultimo decennio: fra tendenze di riflusso e riaffermazione dei diritti – Cenni bibliografici*, in «Prospettive assistenziali», n. 91, luglio-settembre 1990. Si segnala altresì l'analoga coeva «tendenza reazionaria e neo-emarginante» del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e, in direzione opposta, la nascita di un Comitato per l'integrazione scolastica degli handicappati di Torino, dotato fin dal 1985 di un 'Bollettino di informazione' che di seguito ha assunto la denominazione specifica di «Handicap e Scuola». Entrambi i contributi sono leggibili in http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_indice_cronos.htm (URL consultato il 30 aprile 2020).

¹⁰² Dogliotti, *Diritti della persona*, cit., coll. 365-366.

¹⁰³ Diversamente, per tale ordine scolastico, si riscontrava un diffuso sviluppo a livello di legislazione regionale, tra cui la legge reg. Veneto 8 maggio 1980, n. 46; legge reg. Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 1981, n. 87; legge reg. Sicilia 18 aprile 1981, n. 68; legge reg. Calabria 3 settembre 1984, n. 28.

¹⁰⁴ La Corte rilevava che il responso clinico «aveva escluso che l'handicap – di tipo neuropsichico – fosse da considerarsi grave, ed aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se limitato quanto all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, sì da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contribuito in maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere».

Lo scenario prospettato ergeva limpidissime linee guida e dettami puntuali: il percorso formativo nella duplice *facies* di momento di trasmissione delle conoscenze, nonché di esperienza di socializzazione e di stimolo delle potenzialità, si rivela in grado di dispiegare quelle «sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione»¹⁰⁵. Al cospetto di questa pregnante riconfigurazione, l'«artificiosa interruzione» della partecipazione a successivi itinerari e benefici educativi, al termine della scuola dell'obbligo, si traduce in un fattore disfunzionale che, tradendo entrambi gli obiettivi, oltre a precludere gli sviluppi ulteriori della personalità e delle abilità crea uno svantaggio aggiuntivo nei confronti di sbocchi lavorativi «più qualificati»¹⁰⁶. In sostanza determina una sottrazione degli strumenti che concorrono alla definizione delle reali capacità e attitudini¹⁰⁷, come ad un pieno accesso in società.

Su queste coordinate ermeneutiche, parzialmente anticipate su altra questione nella pronuncia 2 giugno 1983, n. 163¹⁰⁸, la sentenza ha voluto precisare che, nella tutela della condizione giuridica del portatore di disabilità, confluisce un complesso di valori antropici «che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale». È la lettura coordinata degli artt. 2, 3, 32 e 38 che lascia emergere un *favor*, che oltrepassa il sostanzinarsi

¹⁰⁵ Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, «la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità». Cfr. la sentenza Cost. n. 215 del 1987.

¹⁰⁶ *Ibidem*. Da queste conclusioni si deduce che il disabile può essere «rifiutato» solo quando sia «impossibile» raggiungere ambedue gli obiettivi e che quindi il limite all'inserimento scolastico è stabilito nell'interesse di questo soggetto e non dell'Istituto, con parametri adeguati al primo e non al secondo. Cfr. la *Nota* di Raffaello Belli, in «Giurisprudenza Costituzionale», v. XXXII, a. 1987, parte I, pp. 1633-1634.

¹⁰⁷ L'approccio di Amartya Sen e Martha C. Nussbaum alle questioni di giustizia sociale ha esaltato il canale delle capacità e abilità della persona, come misura reale di quel che gli individui con disabilità sono effettivamente in grado di essere e di compiere, e come scopo verso cui dirigere la fattibilità delle politiche statali. Cfr., tra i molti lavori, almeno A. Sen, *Choice, Welfare and Measurement*, Oxford 1982; M.C. Nussbaum, *Frontiers of justice. Disability, Nationality, Species Membership*, Cambridge (Massachusetts) and London 2006; Idem, *Creating Capabilities. The human development approach*, Cambridge (Massachusetts) and London 2011. Altresì Maria Giulia Bernardini, *Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Torino 2016.

¹⁰⁸ La Corte stabiliva che «non sono costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro».

del diritto allo studio ed in virtù del quale la frequenza alle scuole medie superiori non deve essere «facilitata», ma più correttamente, «assicurata». Intanto al fronte della formazione non si è sottratto il ruolo di settore primario nella tutela di quei «diritti chiave», in cui l'odierna «funzione civilizzatrice del diritto»¹⁰⁹ si manifesta coinvolgendo l'utente «in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società»¹¹⁰.

Deferita, nel monito finale, al legislatore ed alla sua discrezionalità l'elaborazione di una «compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale»¹¹¹, una serie di importanti indicazioni in tema di educazione e di immissione nelle «classi comuni» è stata fornita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104¹¹². Profilo dinamico-funzionale, progetto didattico con orientamento «individualizzato», flessibilità rappresentano alcuni dei nuovi imprescindibili architravi di settore su cui lavorare per un ammodernamento profondo dei protocolli dell'istruzione e del suo apparato. Che il principio codificato dalla Corte fosse destinato ad ottenere enorme ed incisiva risonanza si evince dal riconoscimento esplicitato di lì a poco nell'ambiente sanitario.

Richiamando la sentenza come momento di svolta e considerando che il dispositivo «acquista[va] valore immediatamente precettivo e cogente», nel 1991 Gabriel Levi, con benevolo entusiasmo, riusciva a dichiarare che la politica di integrazione scolastica riguarda tutti i minori «senza eccezioni per tipi di h. e per la totalità della scelta». Con la tutela normativa ed i cardini fissati il modello italiano, investendo «*tutti* i portatori di h. in *tutte* le scuole per *tutto* l'orario scolastico, [...] è tuttora unico al mondo essendo ritenuto esemplare» e in diversi paesi si stanno facendo delle «sperimentazioni piuttosto decise nella stessa direzione»¹¹³. Una battaglia vinta, almeno sul crinale delle enunciazioni.

¹⁰⁹ Così Renato Rordorf, *L'editoriale*, in QG, 3/2018, p. 3.

¹¹⁰ Un «processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano». Cfr. la più recente sentenza Cost. n. 80 del 2010.

¹¹¹ Cfr. la sentenza Cost. n. 215 del 1987.

¹¹² Cfr. artt. 1, 12-14, 16. È da notare che la relativa tecnica espositiva adoperata ha preferito, alla più datata formula «classi normali», l'endiadi «classi comuni».

¹¹³ G. Levi, voce *handicap*, in *Enciclopedia medica italiana*, Aggiornamento alla II ed., Firenze 1991, col. 3526 (corsivi nel testo). Il neuropsichiatra infantile rilevava che «di fatto l'integrazione scolastica dei minori portatori di h. ha modificato, e sta tuttora modificando, la geografia, l'epidemiologia, la cultura e (va sottolineato) la storia naturale dell'h. e la qualità di vita dei portatori di h.». La nuova visione della disabilità, come «problema evolutivo» intriso di recuperabilità, si struttura sulla diagnosi tempestiva di tipo e gravità, su interventi mirati direzionati a obiettivi concreti e scaglionati nel tempo, nella costruzione di una rete di supporto articolata (ivi, col. 3531). Il corsivo è nel testo.

L'occasione per aprire una seria riflessione sui nessi tra solidarietà e democrazia operanti nel sistema istituzionale scolastico patrio si è presentata in maniera imponente dopo una sentenza emessa dalla Cassazione nel 1981. Le sue conclusioni e le affioranti denunce fornivano la misura dell'effettività dei diritti sociali che si registrava in quel preciso contesto temporale. Rispetto alla meta di un tangibile recupero formativo della personalità degli alunni 'diversi', era venuta allo scoperto l'inerzia e l'inadeguatezza dei servizi offerti dal pianeta istruzione già nel segmento della frequenza elementare, che di fronte ad una patologia di 'grave' entità si mostrava impreparato ed incerto, tanto da decretarne l'esclusione. Le segnalate deficienze oggettive dei supporti didattico-organizzativi e di recettività¹¹⁴ concretavano una situazione di fatto che si appaiava con una dimensione dell'organico e del regime psico-pedagogico ancora incapace di modularsi sulle necessità educative e sull'aspettativa giuridica del destinatario in questione.

Su tale delicato banco di prova, che infiammò immediatamente l'opinione pubblica e il dibattito politico – anche perché correva l'anno internazionale delle persone disabili –, evadendo dal discorso strettamente giuridico, tra le lacune localmente sparse, iniziava un percorso di problematizzazione che smascherava i rimedi ipocriti delle promozioni seguite ad una vuota frequenza scolastica e l'omertà riscontrabile a tutti i livelli nell'approccio al fenomeno¹¹⁵. È che si trattava di individui difficili da gestire con addosso un processo di integrazione lento e confuso, ancora tutto *in itinere*, tamponato nella prassi da soluzioni confacenti a parametri dimensionati unilateralmente sul solo ente erogatore, se non addirittura di facciata. Avvertiti diffusamente quali corpi estranei alla compagine sociale ed ai suoi *format* consolidati, la determinazione di allontanarli poteva avere le sue ragioni¹¹⁶, al di là delle contingenti e pacificanti rassicurazioni di provenienza ministeriale¹¹⁷.

¹¹⁴ I dirigenti dell'Istituto scolastico elementare evidenziavano la presenza tra gli iscritti di un numero elevatissimo di utenti con difficoltà, «35 bambini handicappati di cui 8 con grave handicap», lamentando come la nuova iscrizione creasse un eccesso di carico pedagogico, non sostenibile con il personale specializzato ed i mezzi allora a disposizione. Cfr. la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 6496 del 1981, cit., p. 26.

¹¹⁵ La sentenza «rompe di colpo l'omertà dietro cui si è contrabbandato l'inserimento degli handicappati nella scuola. Se è molto meglio che un portatore di handicap, anche grave, vada in classe con compagni "normali", fermarsi a questa semplice operazione di facciata non basta al suo recupero». Cfr. F.M., *Che cosa si deve fare con gli alunni «diversi»*, in «Corriere dell'informazione» del CdS, 15 settembre 1981, p. 8.

¹¹⁶ Cfr. gli interventi editi nella rubrica *Handicappati e società* del CdS, 10 novembre 1981, p. 6.

¹¹⁷ Cfr. Pierluigi Franz, *«Scuole aperte agli handicappati come prima»*, in CdS, 11 settembre 1981, p. 9.

Il bilanciamento tra il valore della tutela del disabile e quello riguardante l'interesse dei fanciulli normodotati, ugualmente meritevole di protezione giuridica in rapporto ad un contesto scolastico non idoneamente attrezzato, aveva indotto il giudice di legittimità a far prevalere il secondo quando la minorazione da valutare fosse di tale consistenza da vanificare le possibilità di conseguire un reale apprendimento formativo o proprio l'inserimento. Partendo dall'analisi dell'art. 34 Cost. che «sancisce il diritto alla istruzione ma non certamente che un tale diritto debba essere soddisfatto con una identica struttura»¹¹⁸, i giudici negavano l'ammissione indiscriminata, «non solo per motivi formali ma per impedire un danno all'handicappato o alla classe in cui venisse inserito»¹¹⁹.

Criticamente si faceva notare che così procedendo «la preoccupazione della Corte, legittima in linea di principio, offre un'indebita patente di legittimità a chi tollera queste carenze» sistemiche nei confronti dell'utente minimo e consente ad istituzioni «abusanti»¹²⁰ di perpetuare nell'immobilità dello *status quo*. Se il riconoscimento di inviolabilità di determinati diritti, tra cui quello allo studio, implica la creazione di mezzi funzionali al loro esercizio e, quindi, che la forma diventi concreta sostanza, ove non vengano realizzati «ne consegue (da un punto di vista giudiziario) la pratica negazione del diritto riconosciuto»¹²¹. A rigor di logica e di leggi, il responso si traduceva in un'assoluzione dello Stato dalle sue inadempienze e nella condanna, di fatto e di diritto, del disabile e della solidarietà 'sociale'¹²². Altre sentenze

¹¹⁸ Con esplicito richiamo anche agli artt. 97 e 3 Cost., cfr. la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 6496 del 1981, cit., p. 27. «Contrariamente a quanto opinato dai giudici di merito, non esiste un diritto soggettivo perfetto di qualsiasi cittadino in età scolare dell'obbligo di essere ammesso alla scuola normale essendo fatto espressamente salvo il potere dell'amministrazione scolastica di escludere determinati soggetti gravemente handicappati con una valutazione di convenienza e opportunità – sia oggettiva che soggettiva – come emerge dalla previsione della rilevante difficoltà dell'inserimento sia nella scolarisca che nell'apprendimento» (*ibidem*). La linea abbracciata indicava che il valore precettivo dell'art. 34 non implicava un diritto soggettivo perfetto, ossia azionabile, se non in presenza di specifici presupposti oggettivi relativi alla scuola e propri dell'utente.

¹¹⁹ Appariva «razionale», invece, la predisposizione di «speciali e differenziate strutture scolastiche» al fine di evitare disfunzioni alla classe e soddisfare il diritto degli handicappati gravi» (*ibidem*).

¹²⁰ Così si è espresso Beniamino Deidda riferendosi ad una cultura e ad enti che «non rispettavano i diritti delle personalità» dei minori disabili. Cfr. *Diritti veri e diritti di carta (a proposito dei frequenza della scuola da parte di allievi disabili)*, in QG, 1/1990, p. 159.

¹²¹ Fassone, *Cassazione*, cit., col. 110.

¹²² Stefano Rodotà ha distinto la solidarietà sociale, come ponte ideale e principio generale che dilata confini e capacità operative, dalla solidarietà democratica, come termometro di quel che accade all'interno di un determinato contesto civile (*Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari-Roma 2014, pp. 9-10).

improntate su un'analogia situazione di carenze strutturali di partenza erano state emesse, con le stesse conseguenze, dal T.A.R. Piemonte e dal T.A.R. Lazio¹²³.

A dare ampio corso all'affermazione del 'modello sociale', superando il blocco frapposto dal *fil rouge* che univa le controversie citate, e ad iniettare nuova linfa costruttiva diveniva impareggiabile il contributo interpretativo, di sicura «razionalizzazione giuridica»¹²⁴, della Corte costituzionale. Alcuni salienti passaggi valoriali della celeberrima sentenza n. 215 del 1987 sono stati introitati dalla circolare ministeriale 22 settembre 1988, n. 262 che ne ha riportato alcuni, segnalandoli come 'massime' di spicco, al fine di predisporre la piena attuazione. Così, nella «doverosità» di garantire una «razionale» istruzione scolastica inclusiva, è arrivata a ribadire categoricamente che non si può rifiutare «l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura». I relativi impedimenti «devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste"». Alla luce di un aggiornamento della governamentalità è divenuto allora un'irrinunciabile chiave di volta il potenziamento delle intese e dei raccordi programmati tra scuola, istituzioni sanitarie ed enti locali, insieme alla creazione di un Osservatorio ministeriale permanente per l'inclusione¹²⁵.

¹²³ Cfr. la sentenza piemontese 5 giugno 1979, n. 287, in FI, v. CIV, a. 1981, parte III, coll. 110-114. In tal caso era stata negata l'ammissione ad una classe della scuola secondaria dell'obbligo di un soggetto ultraquindicenne, in quanto non più titolare di un diritto-dovere ai servizi scolastici, ma di un semplice interesse legittimo, ed anche in considerazione delle carenze di recettività dell'Istituto statale in rapporto alle relative esigenze didattico-pedagogiche. Per la sentenza laziale 15 marzo 1982, n. 357, cfr. Deidda, *Diritti veri*, cit., p. 160.

¹²⁴ In tali termini ed in relazione alle Carte costituzionali del Novecento si è potuto riconoscere ai diritti sociali «uno statuto concettuale appropriato, in grado di farli uscire dalle incertezze definitorie in cui da sempre si muovevano». Cfr. Baldassarre, voce *Diritti*, cit. p. 3, il quale fa notare che in un ordinamento fondato sul bilanciamento dei principi di libertà e di uguaglianza è inevitabile che si accresca l'importanza di una «giustizia politica», 'attivista', nella necessità di mediare ragionevolmente tra diritti individuali e diritti sociali (ivi, p. 10).

¹²⁵ In tale fonte normativa si enunciano le misure relative ai piani educativi-riabilitativi individualizzati, finalizzati alla «socializzazione in presenza» e all'apprendimento, ma anche all'Osservatorio «per le problematiche inter-istituzionali e inter-professionali relative all'integrazione di alunni con handicap in ogni ordine e grado di scuola». Per i «minorati della vista e dell'udito» è prevista la partecipazione dell'Amministrazione comunale o provinciale nella nomina dei necessari assistenti. Il testo completo della circolare ministeriale è visionabile in

Al di là del sollievo morale prodotto da queste accurate ‘sistemazioni’ all’interno dell’ordinamento nazionale, i rallentamenti burocratici e gli ostacoli di tipo finanziario frapposti ad una loro reale attuazione sembrano continuare a vanificarne l’apporto benefico annunciato ed a perpetuare lo scollamento, ad effetto discriminante, tra il piano della teoria e quello della prassi. Una sentenza del T.A.R. Campania del 2012, confermata in Consiglio di Stato, rigettava il ricorso riguardante la mancata assistenza specialistica pubblica nella scuola primaria a favore di una bambina disabile, nonostante la legge n. 104 del 1992 lo contemplasse espressamente all’art. 13. Tale orientamento degli enti amministrativi locali ed anche giudiziari è valso all’Italia, nel settembre 2020, la condanna della CEDU, per non aver operato in maniera da rendere completamente esigibile il diritto all’istruzione¹²⁶.

7. Tra ritardi e prospettive

La questione della piena e concreta accessibilità, fisica e cognitiva, si è posta anche in rapporto alla «cultura», la cui promozione è contemplata dalla nostra Carta all’art. 9, e al ‘diritto’ all’informazione, indirettamente protetto dall’art. 21, che molte sentenze della Corte costituzionale hanno tutelato e più esplicitamente definito nei contenuti¹²⁷. Rapportandoli ai minorati dei

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm262_88.html (consultato il 10 aprile 2020). Sul pericolo di una ricaduta in una nuova «povertà educativa» in tempi di didattica a distanza e di ridotta socialità, si è espresso Armando Lamberti, *Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità tra diritto interno e tutela multilevel*, in *Liber Amicorum per Massimo Panebianco*, a cura di Angela Di Stasi, Giuseppe Fauceglia, Gerardo Martino, Piero Pennetta, 2 voll., Napoli 2020, v. II, p. 1153 e ss.

¹²⁶ Il testo integrale della recentissima sentenza della Corte di Strasburgo si legge in https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bc9e9025b-a7a0-4ebb-84eb-6a7ebb1bc914%7D_corte-europea-diritti-dell-uomo-sentenza-10-settembre-2020.pdf (URL consultato il 10 dicembre 2020). «Le service d’assistance spécialisée a pour but d’aider les enfants handicapés à développer leur autonomie et leurs facultés de communication personnelle et d’améliorer leur apprentissage, leur vie relationnelle et leur intégration scolaire, afin d’éviter qu’ils ne soient marginalisés. Ainsi, l’assistant spécialisé était chargé d’améliorer l’inclusion et la socialisation de la requérante à l’école et dans la classe, ainsi que son autonomie».

¹²⁷ Cfr., tra le varie, la sentenza n. 105 del 1972 (l’interesse generale protetto dall’art. 21 Cost., «in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee»); n. 225 del 1974 («la radiotelevisione adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione»); n. 94 del 1977; n. 826 del 1988; n. 112 del 1993.

sensi, i due principi statutari sembrano prestarsi ad una lettura congiunta, in quanto afferenti al tema generale della conoscenza, in un regime democratico declinabile come bisogno collettivo, su cui far convergere i livelli essenziali dei servizi pubblici giuridicamente formalizzati, ma anche come possibilità personale di accrescere ed approfondire passioni, esperienze, opinioni in un orizzonte ulteriore, che affianchi e valichi i confini curriculari imposti dall'ambiente educativo scolastico-universitario. Entrambi rientrano nelle protezioni *de iure* finalizzate a vivere un'esistenza dignitosa all'interno del consorzio civile che ponga come suo fondamento lo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini «alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese»¹²⁸.

Sull'onda di aspirazioni, iniziative e risoluzioni assunte nel contesto sopranazionale da oltre mezzo secolo e nello spazio giuridico interno, la trama dell'elaborazione concettuale del 'modello sociale' è stata ampiamente e finemente riempita, pervenendo ad un traguardo di certo ragguardevole, che indica percorsi e diffonde sensibilizzazione massiva. Ma si è solo a metà dell'opera finché il tragitto del riconoscimento e della positivizzazione dei diritti non raggiunge materialmente il destinatario¹²⁹. Resta condizionante il fatto che le possibilità di godimento e di esercizio degli stessi rimangano imprescindibilmente collegate alle opzioni programmatiche ed alle modalità tecniche con cui le politiche d'impatto sociale vengono gestite dall'articolata macchina degli apparati centrali e territoriali dell'amministrazione. I nessi tra le risposte fornite, la tempestività degli sviluppi pratici prodotti e le variabili, spesso imponderabili per il cittadino, relative al loro sostanziale atteggiarsi costituiscono un tramite di fortissima incidenza che, nel caso inverso, si rivela capace di assottigliare i pilastri fissati e di accendere il rischio di scivolare nella retorica, fino a rivitalizzare forme sparse di emarginazione. Cambiando il profilo di osservazione, tali rapporti e le loro assidue interazioni, come una cartina di tornasole riescono ad aprire spiragli che fanno luce sullo snodarsi

¹²⁸ Così a proposito di 'informazione' in Temistocle Martines, *Diritto costituzione*, XII ed. riveduta da Gaetano Silvestri, Milano 2017, p. 581. Si sottolinea la necessità del libero accesso alle relative fonti, intese in senso molto ampio, e l'esistenza di un «diritto all'informazione», che trova un fondamento costituzionale ascrivibile non soltanto all'art. 21, ma all'intero dettato della Carta, e che risulta formalmente riconosciuto ai cittadini dagli Statuti regionali con la previsione di un corrispettivo «dovere d'informazione», che rende il più possibile effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività ed alle «scelte dei governanti» (*ibidem*).

¹²⁹ Antonio Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari 2009, ponendosi il problema del 'rispetto' della dignità umana, evidenzia come non basti la semplice adozione delle norme internazionali vincolanti e che allo stesso modo non risulti del tutto sufficiente l'esistenza degli enti internazionali intergovernativi, pur rappresentando una necessità essenziale al fine di punteggiare e sorvegliare i singoli Stati. Ivi, cap. 8, pp. 137-142.

di un *ménage* in cui, nell'attuazione di leggi e concetti, enti ed organismi istituzionali dominano la scena con molte contraddizioni che fanno scemare l'attenzione per l'obiettivo di partenza. È uno di quei fronti in cui si manifestano i «dislivelli di statalità» denunciati come fenomeno trincerato e tutto italiano¹³⁰.

Si pensi alle reti televisive pubbliche italiane che a trent'anni dalla prima attivazione di un sistema strutturato di sottotitoli, inaugurata nel 1986, continuano ad offrire una prestazione che pare non soddisfi ancora compiutamente la domanda di chi presenta un *deficit* dell'udito¹³¹. Il portatore di quella 'disabilità invisibile' è costretto a fruire del servizio accessorio (che rientra nella corresponsione del canone annuale) in maniera cospicua, come ausilio alla comprensione dei contenuti verbali-dialogici divulgati. Per tale motivo si trova inevitabilmente ad effettuare una continua e non predeterminata verifica di criticità della selezione messa in onda, come della tenuta della responsabilità sociale. Il difetto di qualità e quantità risulta poi amplificato e povero di incrementi nelle emittenti private non a pagamento.

Rispetto alle prescrizioni di legge¹³² ed alle aspettative si configura un esito modesto e poco confortante, che può porre o mantenere barriere non marginali nella comprensione e nella comunicazione, con una riduzione dell'autonomia personale e del diritto ad avere pari opportunità. Vero è che il comparto appare attivamente impegnato nell'azione sociale, in una fase di costante miglioramento ed organizzazione dell'offerta di programmi guarniti di audiodescrizioni e scritte sovraimpresse, tuttavia il senso dei disagi emersi risalta in particolar modo se si tiene conto della «funzione culturale, di dibattito, di informazione e di svago» che le trasmissioni proposte svolgono.

Le peculiarità di tale delicata 'funzione', riconosciute espressamente in sede di giurisprudenza costituzionale¹³³, vede le sue proporzioni notevolmente accresciute nell'attuale panorama globalizzato. La disapprovazione è altresì comprensibile se si considerano i decenni trascorsi prima di realizzare fattivamente una tutela che era stata da tempo preventivata: la *Dichiarazione*

¹³⁰ Sabino Cassese, *Il nuovo mondo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Bologna 2008, p. 168.

¹³¹ Giulia Echites, *I non udenti e l'odissea dei sottotitoli in tv: "Noi tagliati fuori, ingiusto pagare il canone Rai*, in «La Repubblica», 24 settembre 2016, in https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2016/09/24/news/sordi_e_rai-148434347/ (URL consultato il 20 gennaio 2020).

¹³² La legge n. 104 del 1992 all'art. 8 indica che «l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata» si realizzano, tra i tanti interventi e servizi elencati, mediante il diritto all'informazione. Ivi, espressamente contemplato alla lettera d).

¹³³ Cfr. la sentenza della Corte cost. n. 148 del 1981.

universale dei diritti umani all'art. 19 riconosceva ad ogni individuo il diritto «di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»; due anni dopo, nel 1950, la *Convenzione europea* ribadiva che ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione e che «tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera» (art. 10); la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* lo ha ricodificato interamente all'art. 11.

Analoghe attiguità con tali aspetti mostrano i ritardi che si registrano nell'evoluzione della LIS e nel discorso sull'integrazione degli audilesi e sordociechi. La prima risoluzione del Parlamento Europeo sulla Lingua dei Segni è stata adottata il 17 giugno 1988, nel presupposto che essa «è la lingua preferita, o l'unica lingua utilizzata dalla maggior parte delle persone sorde» e che, in ragione della sua struttura consolidata e delle «regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali»¹³⁴, può essere considerata e formalizzata come «una lingua di diritto»; che gli interpreti costituiscono uno degli strumenti basilari, oltre alla lettura e televisione, «attraverso i quali le persone sorde hanno accesso alle informazioni necessarie alla vita quotidiana»¹³⁵. Accogliendo il «grande contributo» e le istanze promosse dalla *Word Federation of the Deaf*, le tante esortazioni rivolte alle istituzioni comunitarie ed a quelle di ogni Stato membro contenevano l'invito a disporre un riconoscimento ufficiale del *sign language*, nelle loro varianti nazionali, e della professione dei singolari *tutors* linguistici con l'avvio di qualificati corsi di formazione. Le stesse sollecitazioni ad intraprendere una specifica e mirata progettualità venivano indirizzate alle «autorità radiotelevisive» invitandole ad inserire tale 'interpretariato' o almeno ad assicurare i sottotitoli «nei programmi di informazione televisiva, in quelli di interesse politico, e, nel modo più vasto possibile, in una selezione di programmi culturali e di interesse generale»¹³⁶.

Più di recente, dopo la raccomandazione n. 1492 del 2001 con cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui diritti delle minoranze nazionali rimetteva agli Stati membri di riconoscere ufficialmente la lingua dei

¹³⁴ Solo per questo inciso si rinvia a <https://www.ens.it/lis> (URL consultato il 20 aprile 2020).

¹³⁵ Cfr. il Doc. A2-302/87, rinnovato nella stessa sede alla fine del 1998, in <https://www.ens.it/lis> ed in [counselis.it/wp-content/uploads/2013/09/risoluzione_1988.pdf](https://councilofeuropa.eu/council-documents/12494) (URL consultati il 12 aprile 2020).

¹³⁶ *Ibidem*. L'esortazione comprendeva anche la necessità di «fissare dei livelli minimi di fornitura di servizio di interpretariato o di sottotitolazione rispettivamente per i programmi destinati agli adulti e ai bambini, oltre che alla fornitura di un servizio di televideo».

segni, il Comitato dei ministri della stessa organizzazione con un altro testo (n. 1598 del 2003) ha riconosciuto tale linguaggio visivo-gestuale «come mezzo di comunicazione naturale e completo con la capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia»¹³⁷. La battaglia iniziata in sedi così autorevoli si è rafforzata sotto il riflesso dell'ultima *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*, uscendo definitivamente dal limbo del pregiudizio. Il non essersi ancora formalmente conclusa¹³⁸ tuttavia finisce per mantenere i canali dell'accessibilità e dell'uguaglianza, insieme ai diritti di cittadinanza, ancora parzialmente bloccati.

Il presente, che subito si qualifica come «passato prossimo»¹³⁹, intanto assiste all'apertura di altri sentieri produttori di integrazione e di benessere personale, accanto a quelli più tradizionali. La mediazione tra la base degli utenti con disabilità e gli organismi istituzionali svolta dall'associazionismo mantiene il passo con i tempi e si rinnova continuamente; ascrive alla sua collaudata missione, intrapresa con pugnaci istanze riformistiche già in epoca prerepubblicana, una pluralità di valori che ne dettano gli imperativi e le finalità: «accogliere, ascoltare, sostenere, tutelare, condividere, includere»¹⁴⁰. Non meno densa di *ethos* sociale è la tavola dei campi da conquistare e su cui espletare «compiti di rappresentanza e di tutela»¹⁴¹ incorporando «Istruzione, Lavoro, Ri-Abilitazione, Mobilità, Sport, Autonomia, Sperimentazione e Ricerca»¹⁴². Sono tutte sezioni primarie della vicenda esistenziale, in cui la capacità di creare reti solidali, studi e sollecitazioni politiche ha conseguito

¹³⁷ Tala ricostruzione si evince dalla relazione presentata alla Commissione parlamentare in data 11 novembre 2019, riprendendo i lavori riguardanti la *Legge quadro sui diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche* dopo l'approvazione del Senato conseguita il 3 ottobre 2017 nel corso della precedente legislatura. Cfr. https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2248.18PDL0082610&back_to=https://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=2248-e-sede=-e-tipo= (URL consultato il 12 gennaio 2021).

¹³⁸ «Il ritardo di venti anni accumulato dall'Italia nel dare piena attuazione a tali principi ci induce ad auspicare una sollecita approvazione della presente proposta di legge, superando il triste primato di essere l'ultimo Paese in Europa che non ha ancora una legge che riconosca pienamente i diritti essenziali delle persone sorde, in particolare di quelle che utilizzano la lingua dei segni. Una legge cornice, che punta ad allargare il campo dei diritti per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza da parte di tutti i sordi italiani, oralisti e segnanti». *Ibidem*.

¹³⁹ Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien*, Paris 1993, trad. it. a cura di G. Gouthier, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Torino 1998, p. 30 e ss.

¹⁴⁰ Cfr. <https://www.uiciechi.it/> (URL consultato il 12 gennaio 2021).

¹⁴¹ Cfr. <https://www.ens.it/chi-siamo/storia> (URL consultato il 12 gennaio 2021).

¹⁴² <https://www.uiciechi.it/>.

risultati importanti, specie se letti in prospettiva di relatività storica, ovvero rispetto all'atmosfera di un 'prima' molto opprimente e buio.

Ma scapolando i complessi e, talvolta, paralizzanti schemi della progettazione socio-giuridica ed economica più consueta si fanno largo iniziative di rara specialità, alate, da definire senz'altro *smart*, affatto prive di radici governative o sistemiche, che con una ventata di freschezza e di penetrante *appeal*, riescono ad armonizzare la solidarietà con il mondo dell'arte, del *web* e delle *startup*, sul sottofondo dell'integrazione. Con la bussola dell'impegno civico per una dignità uguale, sono perfettamente atte ad aggiungere gocce di *wellness* alla realtà quotidiana. È il caso della modella sorda coprotagonista di un una seduta di bellezza che si prepara a circolare a livello globale¹⁴³ o di una squadra affiatata di autori ed attori, udenti e non udenti, che insieme collaborano sperimentandosi nell'allestimento di un'opera teatrale per tutti¹⁴⁴.

La strada intrapresa lascia ben sperare, proprio perché le conquiste realizzate aprono nuovi risvegli e punti di inizio nella costruzione di una religione civile dei diritti umani: almeno in rapporto ai minorati sensoriali i frutti dell'«educazione all'umanità»¹⁴⁵, regola-madre del rispetto della comune uguale dignità e accettazione inclusiva, stanno mostrando che possono concretarsi con una duttile coesione e versatilità che coinvolge e fa presa sulle giovani generazioni. Certi principi divenuti parte viva della loro sensibilità e *forma mentis* sono percepiti come materia normale ed ordinaria, muniti di una profondità avversa alla cultura degli steccati e alle cadute o violazioni di protezione. In uno spazio vitale articolato in mille fluidissimi rivoli, i diritti riconosciuti e la loro storia rimangono in pieno e continuo svolgimento, con quella rapidità potenziata dal terzo millennio, che può fungere anche da straordinario valore aggiunto.

¹⁴³ Cfr. Maria Zanolli, *I trucchi di Clio in Lis per sentir(si) meglio. Video tutorial di make up per le ragazze sorde*, in CdS, 9 dicembre 2014, p. 19; ed il video su <https://www.youtube.com/watch?v=dOqoykUUxXo&t=183s> (URL consultato il 12 maggio 2020). La stessa diffusione televisiva globale in Lis delle celebrazioni liturgiche di Papa Francesco si è resa possibile dal 2020 con l'intervento sincrono di una suora interprete. Cfr. <https://insegniapprendi.org/2020/04/27/interprete-lis-in-vaticano/> (URL consultato il 12 gennaio 2021).

¹⁴⁴ Natalia Distefano, *Teatri indipendenti*, in CdS, 19 dicembre 2019, p. 11. Volgendo particolare attenzione ai temi dell'inclusione e della diversità, il Fringe Festival ha presentato nel gennaio 2020 uno spettacolo «nato direttamente in due lingue con un metodo inedito», in italiano e in Lis, lanciandolo come esperimento di «teatro civile» lontano da un'opera-ghetto.

¹⁴⁵ La indica come una costante e una necessità, il cui valore costruttivo si accresce di fronte all'espansione della tecnologia, Francesco Paolo Casavola, *Prefazione* ad Armando Lamberti, *Il diritto all'istruzione delle persone con disabilità e inclusione scolastica*, Napoli 2020, p. 3.

INDICE DEI NOMI

- Abbamonte Orazio, 142
Abignente Filippo, 72
Agostino d'Ippona, 46
Agresti Michele, 67
Aguesseau Henri François d', 41
Ajello Raffaele, 31, 34, 40
Albano Giovanni, 112, 120
Alberico da Rosciate, 19
Albertini Alfredo, 175
Alciato Andrea, 14
Alessi Giorgia, 24, 61
Alfonso I d'Aragona, 28
Alimena Bernardino, 94
Alpa Guido, 150
Alvazzi del Frate Paolo, 61, 161
Ambrosoli Filippo, 72, 73
Andenna Giancarlo, 3
Andral Gabriel, 44, 45
Anfossi Giovanni, 63
Antonelli Giuseppe, 43
Anzoletti Luisa, 124
Apruzzese Loreto, 58
Arimateia Barbosa José, 30
Aristotele, 8, 11, 31
Ascoli Alfredo, 141
Autorino Stanzone Gabriella, 145
Aymar Jean-Pierre-René, 39
- Baduana-Vaccolini Cesare, 62, 89, 96
Bagutti Giuseppe, 34, 46, 47
Baldassarre Antonio, 150, 189
Baldi Guido Maria,
Baldini Matteo Marco, 174
Baldo degli Ubaldi, 14, 23, 33, 35
Ballarini Adriano, X, 131
- Barbera Mario, 130
Barbone Donato, 165
Barcellona Pietro, 152
Barettoni Alberto, 156, 157, 158, 159
Barker Roger G., 161
Barnes Colin, 166, 168, 171
Barozzi Michele, 99
Bartolo da Sassoferrato, 10, 14, 15, 16, 17, 25
Bartolomei Franco, 150
Barzellotti Giacomo, 72, 73, 76, 77, 78
Basso Lelio, XII
Battista Michele, 7, 8, 10, 31, 137
Bayle Antoine Laurent Jessé, 45
Belardelli Giovanni, 172
Bellavista Alessandro, 183
Belli Bartolomeo, 10, 106
Belli Raffaello, 158, 165, 169, 184
Bergoglio Francesco, 195
Bernardini Maria Giulia, 185
Berta Giuseppe, 181
Berthier Ferdinand, 51
Bertolini Camillo, 66, 96
Bianchi Giulio Carlo, 84
Bianchi Leonardo, 104
Birocchi Italo, 42
Blanchet Jean, 175
Bloch Marc, XII, 8, 13, 194
Bobbio Norberto, IX, XII
Boggio Giuseppe, 97, 103, 104
Bolognetti Giovanni, 27, 28, 29, 30, 32
Bonald Louis de, 86
Bonaparte Giuseppe, 71
Bonfante Pietro, 93
Bonilini Giovanni, 144

- Borbone Ferdinando I di, 44
 Borbone Ferdinando II di, 69, 71
 Borsari Geminiano, 27, 47, 48, 71, 72, 74, 77
 Borsari Luigi, 94, 109, 110, 111
 Boselli Luigi, 51, 53, 54
 Bottai Giuseppe, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132
 Bottazzi Filippo, 159
 Boucher d'Argis Antoine-Gaspard, 59
 Branciforte Fabrizio, 30
 Brèche Jean, 14
 Brizzi Gian Paolo, 31
 Brunialti Attilio, 71, 112, 121, 122
 Buccellati Antonio, 135
- Cafaro Fortunato, 106
 Cagnano Antonio, 9
 Calasso Francesco, 4, 10
 Cammeo Federico, 121
 Campbell Jane, 171
 Caporali Dante, 93, 105
 Cappelletti Vincenzo, 43
 Cappelli Luigi, 87
 Cappellini Paolo, 89, 90
 Caracciolo Antonio, 30
 Caracciolo Geronima, 30, 32, 34
 Caracciolo Giuseppe, 30, 32
 Caracciolo Vittoria, 30, 32
 Carbonieri Giacomo, 41, 63, 71, 77, 84, 87, 115
 Carmignani Giovanni, 57, 72, 73, 74, 75, 78
 Carrara Francesco, 57, 80, 81, 82
 Carrillo Filippo, 62, 66, 70, 87, 102
 Carollo d'Anna Giuseppe, 71, 112, 125, 129, 132
 Carvalho Candida, 39
 Casabianca Franco, 3
 Casati, Gabrio, 124
 Casavola Francesco Paolo, 195
 Cassese Antonio, 191
 Cassese Sabino, X, 192
 Cassi Aldo, 18
 Castelli Edoardo, 93
- Castiglioni Cesare, 49, 52, 63, 77, 81, 98, 99, 110
 Castronovo Valerio, 181
 Cazzetta Giovanni, 91
 Celestino Domenico, 73
 Cendon Paolo, 150
 Ceppa Leonardo, 169
 Cernigliaro Aurelio, 26
 Cevidalli Attilio, 137
 Chardon Olivier-Jacques, 106, 109
 Chartier Émile, 120
 Châstel Étienne Louis, 86
 Chiappelli Umberto, 152, 153, 156, 157, 160
 Cian Giorgio, 146
 Cicconi Lamberto, 153
 Cimatti Leone, 108, 131, 157
 Cirese Alberto M., 4
 Codacci-Pisanelli Alfredo, 173
 Coin-Delisle Jean-Baptiste-César, 62
 Colao Floriana, 53, 81
 Colapietro Carlo, 167, 168, 169, 183
 Colletta Luigi, 86
 Coletta Romagnoli Elena, 130
 Colombo Ugo Maria, 132
 Condillac Étienne Bonnot de, 72
 Connan François de, 14
 Cosentino Francesco, 151
 Costa Pietro, 55, 60, 61, 126, 127, 160
 Costamagna Carlo, 126
 Cottone Carmelo, 175
 Cozzolino Benedetto, 71
 Cremani Luigi, 59
 Croce Benedetto, 173
 Cujas Jacques, 14
- Dalla Danilo, 7, 8, 9
 Dallari Gino, 142
 Dalloz Victor Alexis Désiré, 93
 D'Amelio Salvatore, 125
 D'Andrea Antonio, 172
 Da Passano Mario, 79
 De Angelis Baldassare, 20, 30
 De Cencijs Olimpia, 25

- Decroly Ovide, 127
 De Cupis Adriano, 160
 De Felice Renzo, 131
 De Fina Silvio, 152
 Degérando Joseph-Marie, 42, 49, 85
 Deidda Beniamino, 169, 188, 189
 Del Bagno Ileana, 30, 66, 74, 123
 Delcroix Carlo, 123, 133
 Del Giudice Riccardo, 125, 132
 De Luca Giovan Battista, 26, 27, 30
 De Luca Michele, 183
 De Mari Didaco, 22, 32
 De Marinis Donatantonio, 9
 De Medici Camillo, 34
 Demolombe Charles, 93
 Denitto Anna Lucia, 154
 De Peri Francesco, 104
 De Piano Angela, 165
 De Pietri Francesco, 13
 De Pietro Pasquale, 51
 De Renzi Salvatore, 38, 43, 44, 77
 D'Ermo Franco, 162
 De Ruggero Roberto, 93
 De Sanctis Sante, 140
 De Schutter Olivier, 175
 Descuret Jean-Baptiste Félix, 138
 De Siervo Ugo, 158
 De Vincentiis Domenico, 102
 Dezza Ettore, 55
 Dickens Charles, 92
 Diderot Denis, 38, 40
 Di Fabio Marcello, 145, 146, 163
 Dini Pier Luigi, 127
 Diodati Ottaviano, 37, 38
 Di Stasi Angela, 190
 Distefano Natalia, 195
 Di Trocchio Federico, 43
 Dogliotti Massimo, 145, 167, 184
 Doria Pamphili Giuseppe, 51
 Dufau Pierre-Armand, 134, 138
 Dworkin Ronald, 169
 Echites Giulia, 192
 Eiesland Nancy L., 5
 Ellero Pietro, 57
 Épée Charles-Michel de l', 15, 45, 46, 51, 63
 Ercole Paolo, 84
 Erikson Erik H., 166
 Ermogeniano, 7
 Falloppa Federico, 165, 167
 Falzone Vittorio, 151, 156, 163
 Fantino Giovan Domenico, 21
 Faralli Carla, X
 Farinaccio Prospero, 23
 Fassone Elvio, 184, 188
 Fauceglia Giuseppe, 190
 Felisati Dino, 12
 Feroci Virgilio, 127, 133
 Ferrara Francesco, 97
 Ferreri Giulio, 8, 84, 106, 124, 126, 129, 134, 141, 142, 173
 Ferreri Pietro, 130
 Ferrucci Franco, 102
 Fiorelli Piero, 164
 Fioretti Giuseppe, 54
 Fiorito Stefano, 126
 Fisichella Francesco, 119, 120
 Flick Giovanni Maria, 149, 150
 Foderé François-Emmanuel, 50, 78
 Foggetti Nadina, 169
 Fontanive Anton Giulio, 103
 Foramiti Francesco, 24, 26, 28, 74, 87
 Fornaciari Giuseppe, 84
 Fournier Guillaume, 14
 Forti Francesco, 57
 Foucault Michel, 102, 126
 Franz Pierluigi, 187
 Frigerio Carlotta, 99
 Fucà Gianni, 123
 Gaeta Lorenzo, 156
 Gaimari Giuseppe, 87
 Gaimari Vincenzo, 52, 87
 Galante Andrea, 7
 Galdi Domenicoantonio, 24, 84, 87, 88
 Galilei Galileo, 54
 Gallo Gianfranco, 141
 Gambini Federico, 150

- Gandolfi Giovanni, 54, 83, 84, 85, 87
 Garin Eugenio, 19
 Gaudio Angelo, 53
 Gelasio I, 3
 Gemelli Agostino, 159, 161
 Gennari Mario, 122
 Gentile Giovanni, 124, 125, 126, 172
 Gentile Saverio, 126
 Gerardo Cagapesto, 28
 Ghidini Gustavo, 155
 Ghislandi Eliseo, 99
 Giansana Sebastiano, 56, 67, 89
 Giason del Maino, 14, 34
 Giordano Annibale, 65, 66, 68, 69, 95
 Giordano Giorgio, 3
 Giorgi Giorgio, 86, 106, 141
 Giovenale Decimo Giunio, 13
 Girino Giovanni, 140
 Giuliani Giuseppe, 57, 78, 79, 80, 81
 Giunta Giovanni, 143
 Giustiniano, 9
 Gizzarello Nicola Antonio, 20, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 36
 Glyn Justin, 5, 143
 Gomez Antonio, 23, 24, 25
 Gonick Mollie R., 161
 Gouthier Giuseppe, XII, 8, 13, 194
 Graziano, 3
 Greco Francesca, 165
 Gregorio VII, 4
 Greppi Marco, 99
 Grimm Jacob, 86
 Grossi Carlo, 11
 Grossi Paolo, IX, X, 90, 149
 Guaccero Alessandro, 130
 Guyot Henri Daniel, 42
 Guyot Rembt Tobias, 42
 Guzmán Enrico de, 33

 Habermas Jürgen, 169
 Haüy Valentin, 43
 Heinecke Johann Gottlieb, 102
 Hoffbauer Johann Christoph, 52, 54, 55, 59
 Hobsbawm Eric J., 171

 Hunt Paul, 171

 Iacono Gustavo, 160, 161, 162
 Illich Ivan, 164
 Innocenzo III, 5
 Ippocrate, 8
 Itard Jean Marc Gaspard, 45, 79
 Ivone Vitulia, 30

 Kaulen Franz, 86

 Labeone Marco Antistio, 14
 Lacché Luigi, 94
 Laconi Renzo, 156
 Lambrilli Alvino, 153
 Lama Arminio, 162
 Lamberti Armando, 190, 195
 Laurent François, 93
 Lauria Francesco, 59
 Lega Carlo, 159
 Lega Silvestro, 5
 Leone XII, 51
 Levi Gabriel, 186
 Levi Mosé Giuseppe, 38, 43, 45, 96
 Levi Ulderico, 84
 Lévi-Strauss Claude, 4
 Lima Laritza Ferreira, 30
 Locke John, 72
 Locré Jean-Guillaume, 62
 Lombardi Antonino, 106
 Lombardo-Radice Giuseppe, 128
 Lombroso Cesare, 115, 139
 Lomonaco Giovanni, 24, 50
 Lotti Brunello, 171
 Luchini Odoardo, 121, 122
 Luciani Alfonso, 154
 Luciani Luciano, 84
 Lucisano Bruno, 178, 179, 180
 Luigi IX, 43
 Luigi XIV, 35
 Luigi XV, 39
 Luigi Filippo, 99
 Luongo Dario, 18

 Maggetti Matteo, 112, 120

- Maggiore Luigi, 132
 Magliano Francesco, 66, 70
 Magnino Leo, 129
 Magrotto Antonio, 143
 Maione Ciro, 125
 Marafioti Domenico, 155, 158
 Marc Charles-Chrétien-Henri, 99, 100
 Marcacci Matteo, 48
 Marinoni Gerolamo, 99
 Marra Angelo D., 166
 Martines Temistocle, 191
 Martino Gerardo, 190
 Marzolo Paolo, 99
 Mastroberti Francesco, 67
 Mayer E., 51
 Mazzacane Aldo, 57
 Mazzanti Manlio, 134, 137, 138, 139, 140
 Mazzetti Roberto, 100, 127, 128, 175
 Mazziotti di Celso Manlio, 182
 Mecca Giuseppe, 98
 Meisels Samuel J., 166
 Mele Giuseppe, 20, 21, 22, 23
 Melis Guido, 132
 Menegotto Maria Luisa, 163
 Menochio Giovan Stefano, 4
 Mercer Geof, 168
 Meriggi Marco, 86
 Merlin Philippe-Antoine, 63, 64, 65
 Meschieri Luigi, 160, 162
 Miceli Vincenzo, 98
 Michalori Biagio, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 34, 61
 Migliorino Francesco, 3, 4, 6, 19
 Miraglia Giuseppe, 64
 Mittermaier Carl Joseph Anton, 54, 84, 87
 Modugno Franco, 169
 Montaigne Michel de, 48
 Montone Pasquale, 87
 Montorzi Federico, 133
 Morandi Carlo, 84
 Morichini Carlo Luigi, 52
 Mosca Giovanni, 179
 Muffato Nicola, 169
 Nani Tommaso, 73, 75
 Napoli Emilio Vito, 90, 144
 Newton Isaac, 54
 Nicolodi Aurelio, 125, 126, 129, 139, 158, 174
 Nobile Francesco, 9, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 84, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 107, 108, 109
 Novarese Daniela, 27
 Novario Giovan Maria, 18, 22
 Nussbaum Martha C., 185
 Oberto dall'Orto, 28
 Obrecht Marta, 120
 Occhetta Francesco, 120
 Oliver Mike, 168, 171
 Omero, 12
 Orelli Giovan Stefano, 99
 Orlando Diego, 28
 Orlando Vittorio Emanuele, 28, 161
 Osmond Humphrey, 165
 Ostinelli Paolo, 6
 Ottolenghi Salvatore, 115, 119, 120, 139, 140
 Pacifici-Mazzoni Emidio, 102, 106, 107, 111
 Padellaro Nazareno, 127, 128, 130
 Palermo Filippo, 151
 Palmieri Vincenzo Mario, 153, 154, 156
 Pandolfelli Gaetano, 149, 144
 Panebianco Massimo, 190
 Paoli Baldassarre, 57, 114
 Paolo Giulio, 8
 Paolo di Castro, 10, 19, 25
 Paolo di Tarso, 2
 Parsons Talcott, 165
 Pastore Alessandro, 12
 Pende Nicola, 130, 175
 Pendola Tommaso, 35, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 71, 77, 87
 Pene Vidari Gian Savino, 89
 Pennetta Piero, 190
 Perlingieri Pietro, 144
 Persico Federico, 121

- Pertile Antonio, 10
 Peruzzi Ubaldino, 84
 Pescatore Matteo, 114
 Petri Rolf, 181
 Piani Maria Grazia, 38
 Picco Leila, 35
 Pietro Aretino, 25
 Pigliacampo Renato, 168, 170
 Pignata Marianna, 27
 Pinel Philippe, 16
 Pinzi Cinzia, 170
 Piola Giuseppe, 66, 67, 93, 95, 97, 98, 101, 106, 118, 141
 Piraino Marco, 126
 Piras Tamagnini Paola, 53
 Pisanelli Giuseppe, 56, 89, 101
 Poggeschi Raffaele, 144
 Ponce de Leon Pedro, 11
 Portalis Jean-Étienne-Marie, 60, 138
 Porzio Mario, 119, 133, 135, 137, 138
 Proust Jacques, 38
 Puccinotti Francesco, 54, 57, 58, 59

 Quercia Camillo, 143

 Raimondo di Peñafort, 6
 Ramirez de Carrión Manuel, 35
 Rebuffa Giorgio, X
 Rebuttati Carlo, 109, 111, 134
 Renaudo Lupo Rosina, 127
 Renazzi Filippo Maria, 59
 Rescigno Pietro, 61, 102, 144, 161, 168
 Resta Eligio, 150
 Ricci Francesco, 107, 108, 111, 115
 Ricordi Annibale, 56, 119
 Roche Louis Charles, 15
 Rocco Alfredo, 135, 137
 Rodotà Stefano, 61, 102, 149, 168, 188
 Roetti Bartolomeo, 72, 120
 Rollero Piero, 184
 Rordorf Renato, 186
 Rossi Gabriele, 73
 Rossi Giovanni, 12
 Rossi Luigi, 98
 Rossi Pellegrino, 94

 Rossi Ugo, 115
 Rovito Pier Luigi, 13, 26
 Rudvin Mette, 170
 Ruggeri Antonio, 150

 Sacchi Defendente, 43
 Sacks Oliver, 170
 Salami Marinella, 170
 Salzano Tommaso Michele Vincenzo, 6
 Sandulli Aldo M., 112, 115
 Santangelo Cordani Angela, 135
 Sani Roberto, 124
 Santilli Sabina, 120
 Santini Giulio, 125, 130, 131
 Santoro Marco, 136
 Saulle Maria Rita, 168
 Savigny Friedrich Carl von, 90
 Savoia Carlo Alberto di, 68
 Savoia Carignano Emanuele Filiberto di, 35
 Sbriccoli Mario, 57, 78
 Scagliotti Giovan Battista, 52
 Scalamandrè Girolamo, 8, 107
 Scardulla Francesco, 133, 143, 146
 Scarpello Gaetano, 142
 Schianchi Matteo, 4, 45
 Scialoja Vittorio, 93
 Scirocco Alfonso, 59
 Schlesinger Piero, 144
 Scuri Decio, 140
 Sechi Orazio, 84, 95, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 134, 138, 141, 173
 Sen Amartya, 185
 Sepe Onorato, 157, 159, 181
 Serafini Liliana, 4
 Serafino Costanzo, 11
 Serres Claude, 39, 40
 Sgroi Vittorio, 146
 Sharry Sandra, 30
 Shonkoff Jack P., 166
 Sicard Roch-Ambroise Cucurron, 45, 46, 63, 72
 Siede Liliana Virginia, 30
 Siegler Miriam, 165

- Silvestri Gaetano, 134, 149, 191
 Silvestri Tommaso, 51
 Simi Valente, 154
 Siotto Pintòr Manfredi, 98
 Sole Nicola, 84
 Solidoro Laura, 19
 Solimano Stefano, 60, 89
 Solmi Arrigo, 127, 133, 142
 Sordi Bernardo, 121
 Sorge Giuseppe, 32, 35, 71
 Sozzini Mariano *junior*, 16
 Spadafora Giacomo, 27
 Spadafora Mariano, 27, 28, 30
 Spadafora Violante, 27, 28, 30
 Spadaro Antonino, 150
 Sperati Giorgio, 12
 Staibano Paolo *senior*, 32
 Stanzione Pasquale, 144, 145
 Stella Richter Mario, 142, 146
 Stolzi Irene, 126
 Suárez Francisco, 1, 2,
 Sullo Fiorentino, 154

 Tapia Carlo, 32, 34
 Tarello Giovanni, 152, 161
 Tarra Giulio, 87
 Taverna Carlo, 99
 Tavoni Maria Gioia, 31
 Tesauero Alfonso, 152
 Thót Ladislao, 21
 Tommaseo Ferruccio, 144
 Tommaso d'Aquino, 1, 2, 13, 72
 Tonini Ferdinando, 138
 Trabucchi Alberto, 146
 Trevisani Gaetano, 65, 66, 67, 96
 Trifone Gian Paolo, 98, 121
 Trifone Romualdo, 11
 Troplong Raymond-Théodore, 64
 Tucci Giuseppe, 171

 Turi Gabriele, 172

 Uguccione da Pisa, 6,
 Ulpiano Domizio, 8

 Vacchelli Giovanni, 112, 122
 Vaghi Costantino, 16
 Valignani di Turri Giuseppe, 175
 Valori Francesco, 105, 154, 158, 163
 Varanini Gian Maria, 6
 Vasco Enrico, 173
 Ventriglia Francesco, 134, 134, 136,
 137, 138, 139, 140
 Veratti Bartolomeo, 79, 80, 81, 83, 99
 Verga Angelo, 143, 144, 145
 Vigliani Paolo Onorato, 67, 89, 93
 Villargues Rolland de, 65
 Vinciguerra Sergio, 69
 Visintini Giovanna, X
 Vismara Antonio, 90, 91, 93, 95, 96, 106
 Voet Johann, 91
 Volpicelli Luigi, 128, 129, 155
 Voltolina Felice, 91, 97, 105, 110, 116
 Volusio Meciano, 17

 Weber Max, 2
 White Leslie A., 3
 Wright Beatrice A., 161

 Zacchia Paolo, 12, 17, 46, 99
 Zagrebelsky Gustavo, 134, 149, 150
 Zalli di Chieri Casimiro, 174
 Zambrano Virginia, 145
 Zamudio Teodora, 30
 Zanardelli Giuseppe, 98, 105, 117, 135
 Zanolli Maria, 195
 Zecchino Ortensio, 5
 Zucchi Augusto, 47
 Zucchi Natale, 124

Finito di stampare nel mese di marzo 2021
nella Rotolito S.P.A. – Via Sondrio, 3
20096 Seggiano di Pioltello (MI)

